

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 82/01)	E-3566/96 di Ulf Holm al Consiglio Oggetto: Lotta al traffico di stupefacenti	1
(98/C 82/02)	E-0191/97 di Nikitas Kaklamanis al Consiglio Oggetto: Trattamento di favore per i candidati ispanofoni previsto da un bando di concorso	2
(98/C 82/03)	E-0520/97 di Graham Watson al Consiglio Oggetto: Traffico di eroina proveniente dalla Turchia	3
(98/C 82/04)	P-0952/97 di Peter Truscott al Consiglio Oggetto: Restrizioni alla libertà di circolazione da parte delle autorità belghe	4
(98/C 82/05)	E-1009/97 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Conflitto Ruanda/Zaire	4
(98/C 82/06)	E-1060/97 di Jacques Donnay e Jean-Claude Pasty al Consiglio Oggetto: Traffico di cocaina proveniente dal Surinam	5
(98/C 82/07)	E-1133/97 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Nuova organizzazione di ricerca e tecnologia nella NATO	6
(98/C 82/08)	P-1479/97 di Sirkka-Liisa Anttila al Consiglio Oggetto: Necessità di mutare la quota zucchero di barbabietola B in quota A per garantire una sufficiente capacità di raffinazione in Finlandia	7
(98/C 82/09)	E-1487/97 di Tony Cunningham al Consiglio Oggetto: Valutazione dell'azione comune intesa a combattere il traffico di esseri umani	8
(98/C 82/10)	E-1490/97 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Protezione dei cetacei di Tenerife e La Gomera (Isole Canarie)	8
(98/C 82/11)	E-1500/97 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Programmi di aiuto (Risposta complementare)	9
(98/C 82/12)	E-1581/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Dichiarazione sull'occupazione di Dublino	10

IT

Prezzo: 35 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/13)	E-1592/97 di Susan Waddington al Consiglio Oggetto: Convenzione Europol	11
(98/C 82/14)	E-2019/97 di Iñigo Méndez de Vigo al Consiglio Oggetto: Convenzione Europol	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1592/97 e E-2019/97	11
(98/C 82/15)	P-1604/97 di Roberto Mezzaroma al Consiglio Oggetto: Ospedale S. Raffaele a Malta – Relazioni bilaterali Malta-UE	12
(98/C 82/16)	E-1607/97 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Revisione delle condizioni tecniche fissate dalla Commissione per la fabbricazione di gelatina	12
(98/C 82/17)	E-1621/97 di Eva Kjer Hansen al Consiglio Oggetto: Diritti delle minoranze	13
(98/C 82/18)	E-1636/97 di Doeke Eisma al Consiglio Oggetto: Iniziativa del Portogallo intesa a legalizzare il consumo di droga	14
(98/C 82/19)	E-1722/97 di Ana Palacio Vallelersundi al Consiglio Oggetto: Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio	14
(98/C 82/20)	E-1813/97 di Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Mediatore europeo	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1722/97 e E-1813/97	15
(98/C 82/21)	E-1746/97 di Honório Novo e Sérgio Ribeiro al Consiglio Oggetto: Importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dall'Indonesia	15
(98/C 82/22)	E-1810/97 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Contraddizioni in materia di AIDS (Risposta complementare)	16
(98/C 82/23)	E-1821/97 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Attività dei cantieri navali spagnoli di proprietà statale	17
(98/C 82/24)	E-1861/97 di Carlos Pimenta al Consiglio Oggetto: Accesso a specializzazioni mediche nell'Unione europea	17
(98/C 82/25)	E-1908/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Organismi geneticamente modificati	18
(98/C 82/26)	E-1914/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Regime comunitario pesca/acquacoltura	19
(98/C 82/27)	E-1922/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Ritardi nella concessione di aiuto legale in Spagna	20
(98/C 82/28)	E-1928/97 di Salvador Garriga Polledo al Consiglio Oggetto: Ampliamento dell'Unione europea	21
(98/C 82/29)	E-1955/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Viaggio nell'Unione europea del leader dell'opposizione iugoslava Zoran Djindjic	21
(98/C 82/30)	E-1984/97 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Consistenza e pagamento degli obblighi pensionistici degli Stati membri nel contesto della moneta comune	22
(98/C 82/31)	E-1985/97 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Droga e libertà di espressione	23
(98/C 82/32)	E-1996/97 di Dietrich Elchlepp alla Commissione Oggetto: Energie rinnovabili – Promozione e controllo dell'utilizzazione dei fondi	24
(98/C 82/33)	E-1997/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Ormoni per l'ingrasso	25
(98/C 82/34)	E-2002/97 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Rappresentanti dei gruppi di interesse e Statuto del personale	25
(98/C 82/35)	E-2055/97 di Frode Kristoffersen al Consiglio Oggetto: Minoranze nazionali	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/36)	E-2069/97 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Bandi di gara dell'Unione europea	26
(98/C 82/37)	E-2074/97 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Contributo finanziario comunitario nel settore dell'ambiente	27
(98/C 82/38)	E-2080/97 di Raphaël Chanterie al Consiglio Oggetto: Ritardi nella pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle convenzioni e dei protocolli dell'Unione europea	27
(98/C 82/39)	E-2094/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Rottami di apparecchiature elettroniche	28
(98/C 82/40)	E-2105/97 di Jean-Pierre Bébéar alla Commissione Oggetto: La legge Evin e le restrizioni alla libera circolazione	29
(98/C 82/41)	E-2109/97 di Johanna Boogerd-Quaak alla Commissione Oggetto: Promozione dell'euro e politica europea nel settore dello sport	30
(98/C 82/42)	E-2120/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – condizioni di autorizzazione	31
(98/C 82/43)	E-2122/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – valutazione delle ripercussioni sulla salute e sull'ambiente	31
(98/C 82/44)	E-2126/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – «equivalenza sostanziale» delle varietà derivate	31
(98/C 82/45)	E-2128/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – notifica	32
(98/C 82/46)	E-2130/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – condizioni di autorizzazione	32
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2126/97, E-2128/97 e E-2130/97	32
(98/C 82/47)	E-2132/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore	32
(98/C 82/48)	E-2134/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2132/97 e E-2134/97	33
(98/C 82/49)	E-2136/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – enzimi e additivi geneticamente modificati	33
(98/C 82/50)	E-2138/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – composizione del comitato per i prodotti alimentari	34
(98/C 82/51)	E-2140/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – requisiti in materia di etichettatura	34
(98/C 82/52)	E-2144/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – norme in materia di etichettatura	35
(98/C 82/53)	E-2146/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura	35
(98/C 82/54)	E-2152/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – trasmissione da parte del notificante di campioni di riferimento relativi al DNA	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2144/97, E-2146/97 e E-2152/97	35

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 82/55)	E-2148/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – direttiva sulle varietà	36
(98/C 82/56)	E-2150/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – contenuto dell'etichetta	36
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2148/97 e E-2150/97	36
(98/C 82/57)	E-2154/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – forma e contenuto dell'etichetta	36
(98/C 82/58)	E-2156/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – etichettatura	37
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2154/97 e E-2156/97	37
(98/C 82/59)	E-2158/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – involontaria presenza in alimenti tradizionali di sostanze soggette all'obbligo dell'etichettatura	37
(98/C 82/60)	E-2160/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – «analisi appropriata»	38
(98/C 82/61)	E-2162/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – tecniche di rilevazione	38
(98/C 82/62)	E-2164/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – esecuzione delle rilevazioni	38
(98/C 82/63)	E-2166/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – presupposti del controllo	38
(98/C 82/64)	E-2176/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – tecniche di rilevazione	38
(98/C 82/65)	E-2178/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – tecniche di rilevazione	39
(98/C 82/66)	E-2180/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – rilevazione	39
(98/C 82/67)	E-2182/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – Adeguamento della soglia di sensibilità per la rilevazione	39
(98/C 82/68)	E-2186/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – parametri relativi ai laboratori	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2160/97, E-2162/97, E-2164/97, E-2166/97, E-2176/97, E-2178/97, E-2180/97, E-2182/97 e E-2186/97	39
(98/C 82/69)	E-2168/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – controllo	40
(98/C 82/70)	E-2170/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – esigenze di personale ai fini dei controlli	40
(98/C 82/71)	E-2172/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – presupposti finanziari dell'attività di controllo	40

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 82/72)	E-2174/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – analisi dei prodotti non ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2168/97, E-2170/97, E-2172/97 e E-2174/97	41
(98/C 82/73)	E-2184/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione	41
(98/C 82/74)	E-2188/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – consegna degli strumenti di rilevazione da parte del notificante di un prodotto	41
(98/C 82/75)	E-2190/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – deposito delle varietà originarie geneticamente modificate e delle varietà da esse ottenute	42
(98/C 82/76)	E-2194/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – registrazione dell'origine delle sostanze utilizzate	42
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2188/97, E-2190/97 e E-2194/97	42
(98/C 82/77)	E-2192/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – registrazione e garanzie di sicurezza ...	42
(98/C 82/78)	E-2204/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – trasparenza delle autorizzazioni relative a nuovi prodotti	42
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2192/97 e E-2204/97	43
(98/C 82/79)	E-2196/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – valutazione degli effetti del consumo di tali prodotti	43
(98/C 82/80)	E-2198/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – raccolta di dati su tali prodotti	43
(98/C 82/81)	E-2200/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – accesso ai dati relativi ai prodotti	44
(98/C 82/82)	E-2202/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – pubblicazione dei dati relativi ai prodotti	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2198/97, E-2200/97 e E-2202/97	44
(98/C 82/83)	E-2213/97 di Jean-Pierre Bazin alla Commissione Oggetto: Le spese di scalo nei porti europei e il problema della concorrenza sleale	44
(98/C 82/84)	E-2217/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca Unione europea-Marocco	45
(98/C 82/85)	E-2219/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Cooperazione Unione europea-Marocco	45
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2217/97 e E-2219/97	45
(98/C 82/86)	E-2221/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Gestione dell'iniziativa comunitaria URBAN a Roma	46
(98/C 82/87)	E-2229/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Andamento dell'educazione sanitaria nelle scuole greche	46
(98/C 82/88)	E-2239/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Alimenti biologici	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/89)	E-2241/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Nuove prospettive riguardo alla concessione di una pensione alle casalinghe	48
(98/C 82/90)	E-2245/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Situazione nella Repubblica democratica del Congo	49
(98/C 82/91)	E-2262/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Fondo di coesione – relazione annuale 1995	49
(98/C 82/92)	E-2282/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza nei porti dell'Europa occidentale	50
(98/C 82/93)	E-2285/97 di John Iversen e Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Pesticidi sull'elenco positivo	51
(98/C 82/94)	E-2286/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Colza geneticamente modificata	51
(98/C 82/95)	E-2288/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE del tunnel del porto di Dublino	52
(98/C 82/96)	E-2297/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Pesticidi	53
(98/C 82/97)	E-2301/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni dell'UE a favore dell'energia nucleare e dei combustibili fossili	53
(98/C 82/98)	E-2303/97 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Finanziamento di programmi radiofonici per la promozione delle politiche comunitarie nel settore dell'agricoltura	54
(98/C 82/99)	E-2304/97 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Miglior diffusione dell'informazione sui programmi e i progetti pilota	54
(98/C 82/100)	E-2315/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Efficienza energetica degli elettrodomestici	55
(98/C 82/101)	E-2316/97 di James Nicholson (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Direttiva 80/68/CEE sulle acque sotterranee	56
(98/C 82/102)	E-2326/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sistema di metropolitana leggera a Dublino	56
(98/C 82/103)	E-2331/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie	58
(98/C 82/104)	E-2337/97 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Attuazione di controlli ambientali e di sicurezza nelle centrali nucleari nell'Unione europea	58
(98/C 82/105)	E-2340/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Marchio auricolare per suini	59
(98/C 82/106)	E-2342/97 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Modifiche alle norme per gli automobilisti	60
(98/C 82/107)	E-2347/97 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Programma d'azione SOCRATES	60
(98/C 82/108)	E-2351/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Aggiornamento sulla costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli	62
(98/C 82/109)	E-2352/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Appalto per l'individuazione dell'Advisor per la privatizzazione dell'ACEA da parte del Comune di Roma	62
(98/C 82/110)	E-2360/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Trattamento discriminatorio nei confronti delle donne attuato da talune imprese	63
(98/C 82/111)	E-2361/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Costumi tradizionali negli Stati membri dell'UE	64
(98/C 82/112)	E-2372/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Proposta di un divieto UE sulle carni trattate con ormoni	65

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/113)	E-2373/97 di Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Aiuti al settore dell'oliva da tavola	65
(98/C 82/114)	E-2374/97 di Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Denominazione d'origine protetta del formaggio di pecora RONCAL (Navarra)	66
(98/C 82/115)	E-2384/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Intercettazione di dati dal sistema informatico della Commissione europea	67
(98/C 82/116)	E-2385/97 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Programma THERMIE	67
(98/C 82/117)	E-2386/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Acquisti esenti da imposte negli aeroporti	68
(98/C 82/118)	E-2397/97 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Utilizzazione delle risorse del Fondo di coesione	69
(98/C 82/119)	E-2402/97 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Relazione Pintasilgo	70
(98/C 82/120)	E-2404/97 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Riduzione delle emissioni di CO2	70
(98/C 82/121)	P-2412/97 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Divulgazione degli interessi dei membri del Comitato scientifico per l'alimentazione	71
(98/C 82/122)	E-2421/97 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Focolai di peste suina nei dintorni di Lleida	72
(98/C 82/123)	E-2423/97 di Jyrki Otila alla Commissione Oggetto: Migliorare la sicurezza antincendio nei lavori di saldatura	73
(98/C 82/124)	E-2425/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario dell'austostrada Malaga-Estepona, Costa del Sol (Spagna)	74
(98/C 82/125)	P-2432/97 di Xaver Mayer alla Commissione Oggetto: Impiego di materie prime alternative nella produzione di lieviti – riduzione dell'impatto ambientale ..	74
(98/C 82/126)	E-2433/97 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Diritti dei TUPINIKIM e dei GUARANIS (Brasile) alla loro terra	75
(98/C 82/127)	E-2434/97 di Terence Wynn alla Commissione Oggetto: IVA sui prodotti sanitari femminili	76
(98/C 82/128)	E-2436/97 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Catastrofe di cui sono vittime le foche monache al largo della costa della Mauritania	77
(98/C 82/129)	E-2439/97 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Programma d'azione Socrates	78
(98/C 82/130)	E-2440/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Indennità per i danni causati dalle inondazioni a Corinto	79
(98/C 82/131)	E-2441/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di latte	80
(98/C 82/132)	E-2442/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di latte	80
(98/C 82/133)	E-2443/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di latte	81
(98/C 82/134)	E-2444/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di latte	81
(98/C 82/135)	E-2448/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Programma «Latte nelle scuole»	82
(98/C 82/136)	E-2451/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	82

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/137)	E-2452/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	82
(98/C 82/138)	E-2453/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	83
(98/C 82/139)	E-2454/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	83
(98/C 82/140)	E-2455/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	83
(98/C 82/141)	E-2456/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	84
(98/C 82/142)	E-2457/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	84
(98/C 82/143)	E-2458/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	84
(98/C 82/144)	E-2459/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	84
(98/C 82/145)	E-2460/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari	85
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2451/97, E-2452/97, E-2453/97, E-2454/97, E-2455/97, E-2456/97, E-2457/97, E-2458/97, E-2459/97 e E-2460/97	85
(98/C 82/146)	P-2464/97 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Regole concernenti le gare d'appalto	86
(98/C 82/147)	E-2466/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Fughe di ossido misto (MOX) dalla centrale nucleare britannica di Sellafield	87
(98/C 82/148)	E-2470/97 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori	87
(98/C 82/149)	E-2476/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Trattato di non proliferazione delle armi nucleari	88
(98/C 82/150)	E-2479/97 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Prodotti alimentari contenenti oggetti non commestibili	89
(98/C 82/151)	E-2481/97 di Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Sicurezza delle linee ferroviarie in prossimità di centri abitati	90
(98/C 82/152)	E-2484/97 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Accise del tabacco applicate sulle sigarette alle erbe medicinali	90
(98/C 82/153)	E-2485/97 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Vino di Porto – Denominazione di origine	91
(98/C 82/154)	P-2493/97 di Marilena Marin alla Commissione Oggetto: Reti transeuropee: modifiche al progetto prioritario Milano-Venezia (alta velocità)	92
(98/C 82/155)	E-2499/97 di Nana Mouskouri alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della formazione professionale – Direttiva 92/51/CEE	93
(98/C 82/156)	E-2504/97 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Attuazione della risoluzione sulla tematica uomo-donna	94
(98/C 82/157)	E-2505/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune e occupazione rurale	95
(98/C 82/158)	E-2507/97 di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Difficoltà incontrate dalle imprese edili francesi in Germania	95
(98/C 82/159)	E-2511/97 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Discarica di «Rio Torto» (Pisa, Italia)	96

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/160)	E-2512/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei calciatori	97
(98/C 82/161)	E-2515/97 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Visita di informazione in un'azienda di lavorazione di carne	98
(98/C 82/162)	E-2518/97 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Privatizzazione delle consegne di uniformi di polizia in Baviera	99
(98/C 82/163)	E-2520/97 di Renate Heinisch alla Commissione Oggetto: Comparazione tra IV programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e la proposta della Commissione relativa al V programma quadro	99
(98/C 82/164)	E-2522/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Classificazione per gruppi e gradi dei nuovi funzionari assunti dalla Commissione	100
(98/C 82/165)	E-2527/97 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Ripetersi degli attacchi da parte di agricoltori francesi	101
(98/C 82/166)	E-2528/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Sicurezza delle centrali nucleari ucraine	101
(98/C 82/167)	E-2529/97 di José Happart alla Commissione Oggetto: Trasparenza e democrazia connesse con le disposizioni che disciplinano il funzionamento dei comitati scientifici consultivi dell'Unione europea	102
(98/C 82/168)	E-2532/97 di Gunilla Carlsson alla Commissione Oggetto: Aiuti statali e trasparenza	103
(98/C 82/169)	E-2533/97 di Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Prodotti fitosanitari (pesticidi)	104
(98/C 82/170)	E-2534/97 di Kirsten Jensen e John Iversen alla Commissione Oggetto: Benessere degli animali	104
(98/C 82/171)	E-2547/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Preparazione del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione	104
(98/C 82/172)	E-2548/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Previsioni relative al Consiglio europeo straordinario sull'occupazione	105
(98/C 82/173)	E-2549/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Prossimo Consiglio europeo straordinario sull'occupazione	105
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2547/97, E-2548/97 e E-2549/97	105
(98/C 82/174)	E-2556/97 di Harald Ettl alla Commissione Oggetto: Limiti d'età discriminatori nei concorsi per impieghi presso le istituzioni dell'UE	106
(98/C 82/175)	E-2720/97 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Discriminazione fondata sull'età nelle procedure di assunzione – Progetto di trattato di Amsterdam ..	106
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2556/97 e E-2720/97	106
(98/C 82/176)	E-2559/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi	107
(98/C 82/177)	E-2560/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Pagamenti Euratom alla centrale nucleare di Sellafield, Gran Bretagna	107
(98/C 82/178)	E-2562/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Discriminazione da parte di Eurostar nei confronti di coloro che non risiedono nel Regno Unito	108
(98/C 82/179)	E-2570/97 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Persecuzioni in uno Stato membro	108
(98/C 82/180)	P-2573/97 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Ampliamento dell'Unione	109
(98/C 82/181)	E-2575/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Personale e attività dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA)	109

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 82/182)	E-2579/97 di Reino Paasilinna alla Commissione Oggetto: Problematicità del controllo delle forniture di carne dalla Gran Bretagna nel mercato interno	110
(98/C 82/183)	P-2642/97 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Violazione dell'embargo sulle carni bovine britanniche	110
(98/C 82/184)	P-2643/97 di Inger Schörling alla Commissione Oggetto: Esportazioni di carne nonostante il divieto	111
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2579/97, P-2642/97 e P-2643/97	111
(98/C 82/185)	E-2581/97 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Carne USA agli ormoni, imposta all'Europa	112
(98/C 82/186)	E-2584/97 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Estensione dei programmi di formazione ai PECO	112
(98/C 82/187)	E-2586/97 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Accorpamento degli aiuti nel settore della ricerca sulla formazione	113
(98/C 82/188)	E-2589/97 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Capitale culturale d'Europa e mese europeo della cultura	114
(98/C 82/189)	P-2594/97 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Aiuti pubblici alla ricerca e allo sviluppo e concorrenza	115
(98/C 82/190)	P-2595/97 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Interporto Segrate-Lachiarella	115
(98/C 82/191)	P-2618/97 di Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Esportazione di concime secco a base di escrementi di pollame in Francia	116
(98/C 82/192)	E-2623/97 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Mordechai Vanunu	117
(98/C 82/193)	P-2628/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Missione di sviluppo organizzata dal Comune di Roma a Corviale	117
(98/C 82/194)	P-2633/97 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Libera circolazione di studenti tedeschi per gli scambi con la Francia	118
(98/C 82/195)	E-2638/97 di Pavlos Sarlis, Efthymios Christodoulou e Stelios Argyros alla Commissione Oggetto: Ammenda ad «Antenna» emittente televisiva privata di Atene	119
(98/C 82/196)	E-2639/97 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Quantitativi di pesce ritirati nel quadro del regime dei prezzi minimi	120
(98/C 82/197)	E-2645/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Attività della «Conflict Prevention Network» e sue ripercussioni sulla Commissione europea	120
(98/C 82/198)	E-2647/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Intrepener Pub Company Limited: vendite di birra in esclusiva	121
(98/C 82/199)	E-2651/97 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Conio della moneta unica	122
(98/C 82/200)	E-2653/97 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	123
(98/C 82/201)	E-2661/97 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: Necessità di inglobare convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'Organizzazione mondiale del commercio	124
(98/C 82/202)	P-2663/97 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas	124
(98/C 82/203)	P-2664/97 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Riforma della PAC e aiuti ai seminativi	125

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 82/204)	E-2670/97 di Jyrki Otila alla Commissione Oggetto: Aiuti al settore dell'audiovisivo	125
(98/C 82/205)	E-2677/97 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Convenzione di Washington sulla protezione delle specie — Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ..	126
(98/C 82/206)	E-2679/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Vertice di Amsterdam e creazione di nuovi posti di lavoro	126
(98/C 82/207)	E-2680/97 di María Sornosa Martínez e Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Violazione del principio della parità di trattamento nella certosa Aula Dei di Saragozza	127
(98/C 82/208)	E-2682/97 di María Sornosa Martínez e Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Protezione giuridica del Marjal del Moro (Valencia)	128
(98/C 82/209)	E-2691/97 di James Provan alla Commissione Oggetto: Uso dei fondi del FESR a Sobral (Portogallo)	128
(98/C 82/210)	E-2693/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Uccisione di cuccioli di foca nel Mar Bianco	129
(98/C 82/211)	E-2701/97 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Doppio prelievo del contributo sulle pensioni integrative	129
(98/C 82/212)	P-2714/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Misure di salvaguardia	130
(98/C 82/213)	E-2717/97 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Sostanze responsabili della riduzione della fascia di ozono	131
(98/C 82/214)	E-2721/97 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Inondazioni nella città di Palencia in Spagna	132
(98/C 82/215)	P-2729/97 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Compensazioni per i distributori di benzina olandesi lungo la frontiera con il Belgio e la Germania ..	133
(98/C 82/216)	E-2734/97 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Pubblicazione del trattato di Amsterdam nella Gazzetta ufficiale	133
(98/C 82/217)	E-2735/97 di José Happart alla Commissione Oggetto: Situazione della produzione di lino nel Regno Unito	134
(98/C 82/218)	E-2741/97 di Gianni Tamino e Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Protezione degli habitat naturali della penisola di Akamas a Cipro	135
(98/C 82/219)	E-2748/97 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Diritti dei dipendenti disabili nell'UE	136
(98/C 82/220)	E-2749/97 di Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Accesso degli «ingegneri tecnici» spagnoli alla categoria A della funzione pubblica europea	136
(98/C 82/221)	E-2755/97 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Seguito dell'anno europeo contro il razzismo	137
(98/C 82/222)	E-2756/97 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Euro-Info-Center presso la camera dell'industria e del commercio di Regensburg	138
(98/C 82/223)	E-2764/97 di Irene Soltwedel-Schäfer alla Commissione Oggetto: Encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e sindrome di Creutzfeldt-Jacob (SCJ)	138
(98/C 82/224)	E-2768/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquadramento giuridico ed etico della clonazione	139
(98/C 82/225)	E-2775/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Natura 2000 e ripercussioni economiche	140
(98/C 82/226)	E-2776/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Protezione dell'infanzia	141

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 82/227)	P-2801/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Temelin, Repubblica ceca	142
(98/C 82/228)	E-2803/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Honduras	143
(98/C 82/229)	E-2806/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Statistiche d'infortunistica stradale	144
(98/C 82/230)	E-2807/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Traffico ferroviario di merci	144
(98/C 82/231)	E-2815/97 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Tessera d'invalidità	144
(98/C 82/232)	E-2817/97 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Gestione del programma Socrates	145
(98/C 82/233)	E-2825/97 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Commercio di steroidi anabolizzanti	146
(98/C 82/234)	E-2828/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Distribuzioni azionarie delle società di credito edilizio dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata	146
(98/C 82/235)	E-2837/97 di Eolo Parodi e Giancarlo Ligabue alla Commissione Oggetto: Procedura di controllo in merito agli aiuti di Stato	146
(98/C 82/236)	P-2838/97 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Elaborazione del programma Natura 2000 in Finlandia	147
(98/C 82/237)	P-2861/97 di Arlene McCarthy alla Commissione Oggetto: Inchiesta sui dazi anti dumping sulle esportazioni di cotone greggio proveniente da India, Pakistan, Indonesia, Turchia, Cina ed Egitto	148
(98/C 82/238)	P-2869/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programma MEDIA II	149
(98/C 82/239)	P-2877/97 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Coerenza delle politiche della Commissione con la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei successori del latte maternonei paesi terzi da parte di produttori della Comunità	150
(98/C 82/240)	P-2913/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al Kenia	151
(98/C 82/241)	P-3146/97 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Offerta di alberi da frutto e viti	151

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(98/C 82/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3566/96**di Ulf Holm (V) al Consiglio***(12 dicembre 1996)**Oggetto:* Lotta al traffico di stupefacenti

Un giorno fa è stato pubblicato un nuovo sconvolgente rapporto sull'abuso di stupefacenti da parte dei giovani nella provincia di Malmöhus nel sud-est della Svezia. Dal predetto rapporto si evince che la regione nei pressi di Malmö-Lund è la più colpita di tutta la Svezia e che una delle cause è ascrivibile alla sua vicinanza alla Danimarca e al Continente. Da quando la Svezia ha aderito all'UE, i controlli al confine tra la Svezia e la Danimarca si sono notevolmente deteriorati incentivando il traffico di stupefacenti al di là dello stretto.

Visto che la Presidenza irlandese aveva promesso, all'inizio del suo mandato, di conferire la massima priorità alla lotta contro il traffico di stupefacenti, potrebbe il Consiglio far sapere perché, in seno all'UE, non si tutela la salute e il futuro della gioventù grazie ad efficaci controlli alle frontiere fra gli Stati membri, quale uno dei tanti strumenti, per limitare il traffico di stupefacenti e pertanto ostacolarne l'accesso?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

L'articolo 7 A del trattato della Comunità europea stabilisce che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci...»

Per mantenere e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel progetto di trattato di Amsterdam sono inserite disposizioni per misure appropriate di lotta contro il traffico della droga ed altre attività criminose internazionali.

Negli ultimi anni il Consiglio ha adottato un'ampia gamma di misure nel settore della giustizia e degli affari interni. Nel giugno del 1993 i Ministri dell'interno hanno deciso di creare l'Unità Droga Europol (UDE) che opera attualmente con un personale di oltre 100 persone provenienti da tutti gli Stati membri. Nel mezzo del 1995 il mandato dell'UDE è stato esteso da un'azione comune. Tra le altre misure importanti si possono ricordare le seguenti:

- la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol), che dovrebbe essere ratificata dai Parlamenti nazionali entro la fine del 1997 per rendere Europol pienamente operativo nel 1998,
- la convenzione del 26 luglio 1995 sull'uso dell'informatica a scopi doganali,
- la firma della convenzione di estradizione del 26 settembre 1996,
- l'azione comune del 14 ottobre 1996 recante un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento,

- l'azione comune del 29 novembre 1996 sulla cooperazione tra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga,
- l'azione comune del 29 novembre 1996 sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge,
- l'azione comune del 29 novembre 1996 concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite,
- la risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sulla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga,
- la risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il problema del turismo della droga all'interno dell'Unione europea,
- la risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1996 sui provvedimenti volti a combattere e a smantellare la coltivazione e la produzione illecite di stupefacenti all'interno dell'Unione europea, e
- l'azione comune del 17 dicembre 1996 relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga,
- l'azione comune del 20 dicembre 1996 che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge («OISIN»),
- la risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'irrogazione di condanne per reati gravi di traffico di droga,
- la relazione del Gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata, istituito in occasione del Consiglio europeo di Dublino, che è stata approvata in sede di Consiglio europeo di Amsterdam,
- il programma «Grotius» che prevede scambi tra magistrati, adottato durante la Presidenza irlandese,
- il rafforzamento del Segretariato del Consiglio affinché esso possa svolgere i suoi compiti in materia di coordinamento della cooperazione giudiziaria e tra le forze di polizia, concordato durante la Presidenza irlandese.

È inoltre in corso una serie di attività volte a potenziare la lotta contro il traffico di droga, ad esempio in materia di sviluppo della tecnica delle consegne controllate, e a lottare contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite.

(98/C 82/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0191/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consiglio

(6 febbraio 1997)

Oggetto: Trattamento di favore per i candidati ispanofoni previsto da un bando di concorso

Tra l'aprile 1996 e la fine di novembre del medesimo anno il Segretariato generale del Consiglio dei ministri ha bandito due concorsi per l'assunzione di segretari.

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 110 A del 16 aprile 1996 è stato pubblicato il bando di concorso generale per segretari ispanofoni contrassegnato con il numero C/374.

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1996 n. 332 A è stato pubblicato il bando di concorso generale per segretari di lingua portoghese contrassegnato con il n. C/370.

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1996 n. C 357 A è stato pubblicato il bando di concorso generale per segretari ellenofoni contrassegnato con il n. EURO/C/120 per la costituzione di un elenco degli idonei valido per tutte le istituzioni dell'Unione europea.

Il limite di età dei candidati a ciascuno degli anzidetti concorsi, compresi cioè quello relativo ai candidati di lingua portoghese e quello relativo ai candidati ellenofoni, è stato stabilito in 36 anni, limite che ha sempre caratterizzato questo tipo di concorso.

Per il concorso relativo all'assunzione di segretari ispanofoni sono stati invece ammessi candidati fino a 50 anni di età.

Tale decisione costituisce uno scandaloso trattamento di favore per i candidati ispanofoni e contrasta con le disposizioni finora in vigore.

Può il Consiglio riferire quali sono stati i motivi che lo hanno indotto a bandire un concorso con un limite d'età apposito per i candidati ispanofoni.

Comunicare se bandirà di nuovo i concorsi in questione fissando pari condizioni per tutti i cittadini dell'Unione europea?

Risposta

(16 ottobre 1997)

L'attenzione dell'Onorevole Parlamentare è richiamata, innanzitutto, sulle disposizioni dello statuto di cui all'allegato III concernenti la procedura di concorso, conformemente alle quali è chiaramente lasciata alla valutazione dell'Autorità che ha il potere di nomina qualsiasi questione relativa al limite di età per l'assunzione dei funzionari, nonché sulla classica giurisprudenza in tale materia, conformemente alla quale «L'Autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere di valutazione onde fissare le condizioni del concorso.»⁽¹⁾

Pertanto, nel caso del concorso per l'assunzione di segretari di espressione spagnola menzionato dall'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione, l'Autorità che ha il potere di nomina ha ritenuto opportuno, dopo aver ascoltato il parere degli organi paritetici competenti in materia, di fissare il limite di età a 50 anni.

Il Consiglio precisa che, in seguito alle richieste dell'Autorità di bilancio e in particolare in occasione delle discussioni a livello del trilatero (1995), in una relazione elaborata dal Gruppo di lavoro dal titolo «Razionalizzazione delle spese amministrative» si raccomanda l'organizzazione di concorsi su base interistituzionale. Dando seguito a tale raccomandazione, il Segretariato generale del Consiglio, come pure le altre istituzioni, hanno applicato disposizioni per l'organizzazione congiunta dei concorsi e l'armonizzazione dell'accesso ai concorsi, tra cui figura la fissazione a 35 anni del limite di età per l'accesso ai concorsi relativi ai posti per il grado di base (ossia D4, D3, C5, B5, A8 e A7).

Per l'accesso alle carriere intermedie (gradi D1, C3, C1, B3, B1 e A5), il limite di età generale è di 50 anni.

Eccezionalmente, ciascuna istituzione può tuttavia modulare il limite di età per rispondere a necessità specifiche di assunzione o per tener conto del mercato del lavoro in determinati settori di attività.

⁽¹⁾ Cfr. art. 24 della sentenza del 28.11.91 nella causa VAN HECKEN c/CES, T-158, Racc. II-1354.

(98/C 82/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0520/97

di Graham Watson (ELDR) al Consiglio

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Traffico di eroina proveniente dalla Turchia

Può il Consiglio chiedere alla polizia della Bassa Sassonia di pubblicare le prove citate dal giudice Rolf Schwalbe, secondo le quali due famiglie di Istanbul controllerebbero il traffico di eroina verso la Germania e il Belgio sotto la protezione del ministro degli Esteri turco sig.ra Tansu Ciller? È il Consiglio in possesso di altre informazioni relative ai presunti legami tra mafia e politica in Turchia denunciati dai mezzi di informazione turchi?

Risposta

(28 ottobre 1997)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare riguarda le autorità dello Stato membro interessato. Il Consiglio non ha competenza a intervenire nel mondo proposto.

Le misure da prendere contro le organizzazioni di trafficanti attivi sulla rotta dei Balcani sono oggetto di un esame approfondito nell'ambito degli organismi del Consiglio sulla base di una relazione dell'UDE.

(98/C 82/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0952/97

di Peter Truscott (PSE) al Consiglio

(10 marzo 1997)

Oggetto: Restrizioni alla libertà di circolazione da parte delle autorità belghe

In seguito alle recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee contro il governo belga in merito alle restrizioni illegali alla libertà di circolazione di cittadini UE, le autorità belghe sembrano ora applicare restrizioni inaccettabili agli spostamenti di cittadini di paesi terzi.

Intende il Consiglio esaminare e commentare le informazioni secondo cui l'ambasciata belga a Londra rifiuta di rilasciare in tempi ragionevoli il visto a cittadini di paesi terzi eliminando così di fatto la possibilità di viaggiare attraverso l'UE per turisti e uomini d'affari di paesi terzi che usano il Regno Unito come base.

Potrebbe inoltre il Consiglio condannare quello che sembra essere un aumento dell'intolleranza e del razzismo da parte delle autorità belghe responsabili del rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro a cittadini UE e a cittadini di paesi terzi?

Risposta

(16 ottobre 1997)

Si invita l'Onorevole Parlamentare a richiamarsi alla risposta data alla sua interrogazione orale n. H-0355/97 del 14 maggio 1997.

(98/C 82/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1009/97

di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio

(24 marzo 1997)

Oggetto: Conflitto Ruanda/Zaire

La prospettiva di una guerra nella regione dei grandi laghi è diventata purtroppo una realtà effettiva con il suo triste carico di stragi, odi razziali e tragiche sofferenze per le popolazioni inermi, anziani, donne e bambini.

L'Unione europea non è riuscita ad impedire la guerra totale, dimostrando ancora una volta la sua incapacità di parlare ad una sola voce nell'ambito degli avvenimenti internazionali.

Può allora il Consiglio:

1. invitare gli Stati membri più autorevoli in questa parte dell'Africa ad utilizzare la loro influenza per convocare una conferenza di pace che serva a regolare il conflitto;
2. utilizzare il potere di questi Stati in seno alle Nazioni Unite perché la conferenza possa agire per ottenere un regolamento politico globale nella regione dei grandi laghi?

Risposta*(17 ottobre 1997)*

Il Consiglio segue da vicino gli avvenimenti in Ruanda e Zaire e dallo scoppio del conflitto in quest'ultimo paese ha discusso circa la situazione nella regione dei Grandi Laghi in ogni sessione. Il Consiglio non opera alcuna distinzione tra gli Stati membri e si attende che tutti compiano quanto in loro potere per attuare le decisioni o le conclusioni del Consiglio. Ha ripetutamente espresso il suo sostegno agli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite, dell'OUA e dei leader regionali e l'inviato speciale dell'UE ha partecipato attivamente a dette attività di mediazione. Il Consiglio ha ripetutamente appoggiato l'organizzazione di una conferenza internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'OUA per trovare una soluzione politica ai diversi conflitti della regione.

(98/C 82/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1060/97**di Jacques Donnay (UPE) e Jean-Claude Pasty (UPE) al Consiglio***(24 marzo 1997)*

Oggetto: Traffico di cocaina proveniente dal Surinam

La popolazione del Nord della Francia, in particolare della regione di Lilla, subisce sempre più gli effetti disastrosi del traffico di sostanze stupefacenti provenienti soprattutto dalla Colombia e del Surinam attraverso i Paesi Bassi.

La stampa olandese ha anche di recente richiamato l'attenzione sull'entità del traffico di cocaina connesso alle attività della mafia del Surinam.

Il ministro della giustizia olandese dispone, a quanto pare, di prove sufficienti per avviare procedimenti penali contro gli organizzatori, che sono stati chiaramente individuati, di tale traffico.

Sarebbe auspicabile che la giustizia dei Paesi Bassi avviasse un'iniziativa giudiziaria complementare ai passi diplomatici già intrapresi.

1. Tenuto conto del fatto che il Consiglio europeo ha fissato tra le sue priorità la lotta contro il traffico di droga, intende il Presidente del Consiglio europeo incitare il governo dei Paesi Bassi a prendere provvedimenti contro gli autori di tale traffico?
2. È il Presidente del Consiglio europeo pronto a avviare una cooperazione soprattutto a livello di corpi di polizia e in materia di accesso al fascicolo interessato con i suoi partner dell'Unione che sono vittime di tale traffico?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

1. La lotta contro il traffico di droga è stata una delle maggiori priorità delle Presidenze irlandese ed olandese nel corso del secondo semestre del 1996 e del primo semestre del 1997. Sono state adottate varie decisioni del Consiglio miranti ad incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta contro la droga, come ad esempio:

- l'azione comune del 29 novembre 1996 sulla cooperazione tra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga,
- l'azione comune del 29 novembre 1996 concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite,
- la risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sulla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga,
- l'azione comune del 17 dicembre 1996 relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga,

- la risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'irrogazione di condanne per reati gravi di traffico di droga,
- l'azione comune del 9 giugno 1997 riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia,
- l'azione comune del 16 giugno 1997 concernente lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche.

2. Anche la cooperazione tra l'Unione europea e la regione latinoamericana nella lotta contro il traffico di droga è in continua evoluzione. Nel settembre 1995 è stata convocata una riunione ministeriale con la Comunità andina, in seguito alla quale sono state organizzate riunioni di esperti ad alto livello nel marzo 1996 e nel giugno 1997.

3. Durante la Presidenza olandese è stata prestata particolare attenzione all'azione contro le organizzazioni criminali in America latina. L'Unità Droga di Europol (UDE) ha elaborato una relazione e le sue raccomandazioni saranno attuate nel corso della Presidenza lussemburghese.

Sinora la Presidenza non ha intrapreso azioni specifiche riguardo al traffico di droga proveniente del Surinam.

La questione dell'avvio di procedimenti penali o di altre eventuali azioni da parte di uno Stato membro è di competenza di quest'ultimo e non rientra nell'ambito delle attività del Consiglio.

(98/C 82/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1133/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio

(24 marzo 1997)

Oggetto: Nuova organizzazione di ricerca e tecnologia nella NATO

Il nuovo Comitato per la ricerca e lo sviluppo che a fine novembre 1996 ha tenuto la sua prima riunione in quanto organo direttivo dell'organizzazione per la ricerca e la tecnologia della NATO, sostituisce i precedenti consigli di gestione del gruppo d'analisi per la difesa e l'AGARD (Gruppo consultivo per la ricerca e lo sviluppo aerospaziale).

Data l'importanza che si intende seguire ad attribuire alla tecnologia aeronautica nel V programma quadro, nonché la crescente necessità nel contesto comunitario di valutazioni tecnologiche su solida base scientifica, intende il Consiglio procedere ad un esame delle relazioni sul coordinamento tecnologico, avviate nel 1995, e trarne conclusioni in merito alle possibili implicazioni per lo sviluppo della tecnologia civile di tale fonte d'informazione, di cui dispongono la maggioranza degli Stati membri?

Risposta

(17 ottobre 1997)

La ricerca collegata alla tecnologia aeronautica è uno dei settori in espansione nei programmi quadro comunitari di RST. Diversi progetti in questo campo sono attualmente finanziati con i fondi del quarto programma quadro.

Tale finanziamento ha coperto solo gli aspetti civili della tecnologia aeronautica poiché il programma quadro comunitario non dà alcun sostegno alla ricerca militare, che non è contemplata dal trattato CE.

L'Onorevole Parlamentare è a conoscenza del fatto che non esiste alcuna sede in seno al Consiglio, né se ne prevedono in futuro, in cui sia possibile uno scambio di opinioni con le organizzazioni della NATO su tale argomento. Pertanto, non si prevede che il Consiglio prenda in esame o controlli le relazioni cui si fa riferimento nell'interrogazione.

(98/C 82/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1479/97**di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) al Consiglio***(24 aprile 1997)*

Oggetto: Necessità di mutare la quota zucchero di barbabietola B in quota A per garantire una sufficiente capacità di raffinazione in Finlandia

Le quote zucchero di barbabietola finlandesi ammontano a 146.776 t. (133.433 t. per la quota A e 13.343 t. per la quota B) e rappresentano l'1,1% (quota A) e lo 0,5% (quota B) delle corrispondenti quote comunitarie.

Per la Finlandia, la quota d'importazione di zucchero greggio è di 60.000 t., mentre il consumo si avvicina alle 200.000 t. annue: il nostro paese costituisce pertanto un'area di sottoproduzione e non trae beneficio alcuno dagli aiuti comunitari per lo zucchero. In realtà, i costi di produzione e di immagazzinaggio sostenuti dalla Finlandia tornano a vantaggio del settore saccarifero dei paesi comunitari con sovrapproduzione. Nel 1995/96 i costi di produzione ammontavano a 27,5 marchi/kg.: i costi di base per la quota A sono stati di 996.215,30 marchi e quelli di produzione per la quota B di 16.556.660,14 marchi. Il contributo finlandese al finanziamento del settore saccarifero comunitario ammonta a 27,5 mio di marchi, versato per il 40% dall'industria e per il 60% dagli agricoltori.

L'insufficiente quota zucchero di barbabietola sta riducendo l'attività di raffinazione: nel 1998 lo zuccherificio di Janakkala sarà chiuso, poiché la quota non consente il pieno funzionamento di 3 impianti. La quota zucchero di barbabietola stabilita per la Finlandia nei negoziati di adesione del 1995 era già all'origine troppo ridotta e ha significato costi di raffinazione maggiori per unità di produzione.

La chiusura di uno zuccherificio comporta daltronde l'immediata disoccupazione di 150 persone e la fine dell'attività per oltre un migliaio di produttori di barbabietole.

Nei riguardi della produzione comunitaria di zucchero di barbabietola la Finlandia deve poter disporre di una quota corrispondente ai suoi consumi, ragion per cui è necessario mutare la quota B di 13.343 t. in quota A. Ciò darebbe luogo ad una riduzione dei nostri costi di produzione da 27,5 a 10,9 mio di marchi, migliorerebbe la produttività del settore saccarifero e ci assicurerebbe una più equa capacità di coltivazione e raffinazione.

Risposta*(16 ottobre 1997)*

Attualmente il Consiglio non dispone di alcuna proposta della Commissione relativa ai livelli delle quote per lo zucchero.

Tuttavia, per quanto concerne il regime applicabile allo zucchero, il Consiglio desidera richiamare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che:

- il consumo di zucchero di uno Stato membro non è l'unico fattore preso in considerazione per il calcolo dell'importo e della composizione della sua quota zucchero;
- la quota per lo zucchero accordata alla Finlandia è stata discussa e convenuta nell'ambito dei negoziati relativi all'adesione di tale paese all'Unione. I livelli della quota di produzione della Finlandia e degli altri Stati membri sono stati in seguito confermati dal Consiglio, al momento della revisione del regime comunitario applicabile allo zucchero, nell'aprile 1995. La quota B stabilita per la Finlandia costituisce il 10 % della quota A, che è la medesima percentuale applicata ad altri cinque Stati membri;
- il Consiglio ha riconosciuto la situazione dell'approvvigionamento nelle zone deficitarie, compresa la Finlandia, fissando, un prezzo derivato regionalizzato per lo zucchero che è più elevato del generale prezzo comunitario ed assicura un reddito maggiore ai fabbricanti di zucchero e ai produttori di barbabietole.

(98/C 82/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1487/97**di Tony Cunningham (PSE) al Consiglio***(30 aprile 1997)*

Oggetto: Valutazione dell'azione comune intesa a combattere il traffico di esseri umani

Quali iniziative si propone di prendere il Consiglio a breve termine onde perseguire gli obiettivi dell'azione comune intesa a combattere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, entrata in vigore il 24 febbraio 1997?

Nel periodo precedente la valutazione ufficiale dei risultati di detta azione, prevista per la fine del 1999, come intende il Consiglio controllarne l'efficacia?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

Il Consiglio annette grande importanza alle questioni sollevate dall'Onorevole Parlamentare, e prosegue solertemente i lavori nei pertinenti gruppi del Consiglio (Gruppi «Europol», «Assistenza giudiziaria» e «Droga e Criminalità organizzata»).

I lavori sono intesi a migliorare il coordinamento degli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali che operano nel settore, come l'ICPO/Interpol, il Consiglio d'Europa, e in misura sempre maggiore, l'UDE/Europol. I dibattiti hanno finora posto in luce la necessità di promuovere ed agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, di fornire un sostegno analitico alle indagini internazionali, di sviluppare il concetto di centri di avanguardia attualmente in via di creazione nell'UDE/Europol, e di includere questo argomento nella relazione annuale sulla situazione della criminalità organizzata nell'UE.

La Presidenza olandese del Consiglio ha organizzato all'Aia, il 24-26 aprile 1997, una Conferenza ministeriale sulla tratta delle donne, in occasione della quale è stata adottata una dichiarazione che è stata pubblicata.

Il Consiglio intende avviare un esame dell'attuazione dell'azione comune nel 1998.

(98/C 82/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1490/97**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(30 aprile 1997)*

Oggetto: Protezione dei cetacei di Tenerife e La Gomera (Isole Canarie)

Nel canale che separa le isole di Tenerife e La Gomera (isole Canarie) vi è attualmente una zona di elevato valore naturalistico e scientifico per la frequente presenza di numerose specie di cetacei, come il globicefalo (*Globicephala macrorhynchus*) e il delfino maggiore (*Tursiops truncatus*). Entrambe le specie rientrano nella direttiva 92/43/CEE (¹) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare nei suoi allegati IV e II, in quanto si trovano stabilmente nella zona in quantità superiore ai 250 esemplari, convertendola in un osservatorio privilegiato di tali specie.

Attualmente, attraverso decine di imbarcazioni, legali e illegali, che trasportano i turisti in zona, più di 500.000 persone visitano ogni anno l'habitat di questi mammiferi, con entrate annue che sfiorano i 2.000 milioni di pesetas.

L'attività turistica sta provocando una pressione eccessiva sulla popolazione di cetacei, che nel corso dell'anno soffre, come riconoscono le autorità per l'ambiente del governo delle Canarie, una situazione quasi permanente di incalzamento e reclusione, da cui derivano stress, alterazioni nervose, dispersione degli esemplari e delle loro famiglie e perfino incidenti con le imbarcazioni. La regolamentazione approvata a seguito di un arbitrato del governo delle Canarie, volto a evitare tale situazione, non riesce ad impedire irregolarità come quelle testé descritte.

La Commissione è a conoscenza di tali fatti?

Non ritiene la Commissione che tale situazione possa contravvenire allo spirito di conservazione cui si ispira la direttiva 92/43/CEE?

Non ritiene essa opportuno analizzare la compatibilità fra le attività sviluppate nella parte meridionale dell'isola e la conservazione del globicefalo, incluso nell'allegato IV delle «specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»?

Si può ritenere che gli incidenti descritti violino il disposto dall'articolo 12 della direttiva sull'habitat, tenendo conto del fatto che la norma citata vieta di perturbare deliberatamente le specie figuranti nella lettera a) dell'allegato IV (fra cui appunto quelle succitate) e di deteriorarne le aree di riposo?

Quali misure adotterà la Commissione per garantire l'effettivo rispetto della direttiva per quanto concerne queste specie?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(30 giugno 1997)

Nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE è inclusa una sola specie di cetacei, il delfino maggiore (*Tursiops truncatus*). Nell'allegato IV di questa direttiva sono comprese tutte le specie di questa famiglia, tra cui il *Globicephala macrorhynchus*.

La Commissione è conscia della difficoltà che rappresenta la conservazione di questa specie, in particolare per quanto concerne la compatibilità della protezione con l'industria turistica d'osservazione dei cetacei che si è sviluppata in alcune zone dell'arcipelago delle Canarie. Per questo motivo nella prima riunione con le autorità spagnole per la selezione di luoghi da includere nella rete Natura 2000, la Commissione ha espresso la propria preoccupazione per la mancanza, nella proposta spagnola, di un elenco di zone marittime appropriate per la conservazione di tali specie.

Per dar seguito alla richiesta della Commissione, soddisfare le prescrizioni di questa direttiva e conservare l'habitat del delfino maggiore, il governo delle Canarie ha recentemente proposto due zone speciali di conservazione da inserire nella rete Natura 2000 dove, inoltre, si trovano alcune delle migliori popolazioni di *Globicephala macrorhynchus* di queste isole. A norma della direttiva, in particolare dell'articolo 6, gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie a garantire la conservazione appropriata degli habitat e delle specie presenti in questi luoghi.

Oltre a queste misure per la conservazione dell'habitat, il governo delle isole Canarie ha pubblicato il decreto 320/95 concernente la regolamentazione delle attività turistiche connesse all'osservazione dei cetacei nelle acque di questa regione. Il controllo delle misure indicate in questo testo spetta anche al governo delle isole Canarie. Per quanto concerne le attività della Commissione per aiutare a proteggere questi cetacei, attualmente è in fase di valutazione il progetto «Proyecto de apoyo a la conservación de *Caretta caretta* y *Tursiops truncatus* en las islas Canarias», presentato dalla «Consejería de política territorial» del governo delle Canarie al programma Life-Natura 97.

Attualmente la Commissione sta finanziando un progetto inteso a dimostrare la potenzialità di sistemi di finanziamento volontario nell'ambito dell'industria europea del turismo come metodo per ottenere contributi finanziari da visitatori a favore della conservazione e della gestione di località turistiche. Uno di questi programmi consiste in un'ampia attività di studio svolta a Tenerife tra i visitatori in merito alla conservazione dei delfini e delle balene.

Un altro programma promuove vacanze ecologiche imperniate sull'osservazione sperimentale delle balene a Tenerife, durante le quali i turisti pagano il costo della ricerca sulle conseguenze del turismo nella zona attraverso offerte in denaro o in tempo libero. Il progetto, selezionato nel 1995 nell'ambito del piano d'azione di assistenza al turismo, sarà completato nel luglio 1997.

(98/C 82/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1500/97

di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Programmi di aiuto

Può la Commissione valutare la parte dei principali programmi di aiuto destinata alla copertura delle spese di elaborazione dei fascicoli di candidatura e di gestione in corso di realizzazione e di liquidazione?

Qual è il profilo medio delle persone fisiche o morali che beneficiano di franchigie doganali?

**Risposta complementare
data dal sig. Santer a nome della Commissione**

(24 settembre 1997)

La domanda dell'onorevole parlamentare sembra riguardare i costi di gestione legati all'attuazione dei programmi comunitari aventi un'incidenza finanziaria: ricevimento e analisi dei fascicoli di candidatura, controllo di esecuzione e gestione finanziaria (impegni e pagamenti).

Bisogna notare a tale proposito che i programmi aventi un'incidenza finanziaria hanno ciascuno modalità proprie di attuazione e che non vi sono regole di gestione comuni ai diversi settori delle politiche comunitarie. Pertanto, taluni programmi aventi un'incidenza finanziaria sono attuati direttamente dalla Commissione (ricerca e sviluppo tecnologico RST, reti transeuropee (RTE), cultura), altri sono eseguiti in compartecipazione con le autorità pubbliche nazionali o regionali (fondi strutturali che prevedono spese di assistenza tecnica), altri infine implicano l'assistenza di organismi o agenzie pubbliche o private (programmi Socrate, Leonardo, Gioventù per l'Europa, Gemellaggi). Gli organismi privati sono selezionati conformemente alle procedure di bando di gara.

La Commissione può fornire alcuni esempi che illustrano i costi legati all'attuazione di alcuni programmi. Per quanto riguarda ad esempio i fondi strutturali i regolamenti relativi prevedono, oltre alle misure di assistenza tecnica contenute negli interventi cofinanziati da questi fondi, dei massimali di spesa per il sostegno all'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione. Tali massimali ammontano allo 0,5% per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE), all'1% per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e al 2% per lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Tuttavia, questi massimali non coprono esattamente gli stessi tipi di spese. Nel caso del FEAOG e dello SFOP, i massimali riguardano anche i progetti pilota, mentre il Fondo sociale europeo può anche finanziare a tale titolo azioni nel quadro del dialogo sociale.

Per quanto riguarda le spese per studi e assistenza tecnica a titolo di questi fondi, l'onorevole parlamentare può consultare l'8a relazione sui fondi strutturali 1996 in corso di adozione (capitolo I, punto B.2 «Azioni innovatrici e assistenza tecnica»).

I programmi Socrate — Leonardo — Gioventù per l'Europa hanno comportato nel 1997 una spesa pari al 3% della dotazione (11 milioni di ECU su un totale di stanziamenti pari a 346 milioni di ECU) a favore delle agenzie nazionali incaricate della loro attuazione. Inoltre, la Commissione ha speso un importo più o meno equivalente (13 milioni di ECU) a favore dei suoi due uffici di assistenza tecnica, a carico della parte A del bilancio.

Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (RST) i costi per il personale e l'amministrazione per la gestione dei programmi sono limitati dalle decisioni del Consiglio che adottano questi programmi.

Nel 1996 tali costi hanno rappresentato in media meno del 6% del totale degli impegni. Essi variano secondo la natura delle azioni intraprese nei diversi programmi.

Nel quadro della politica per le imprese, il totale delle retribuzioni per il personale addetto all'ufficio di assistenza agli Euro-info-center è ammontato nel 1996 a 740 000 ECU (circa il 4,5% del bilancio totale di 16 milioni di ECU).

(98/C 82/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1581/97

di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio

(12 maggio 1997)

Oggetto: Dichiarazione sull'occupazione di Dublino

La Dichiarazione sottolinea ancora una volta l'importanza del problema dell'occupazione. La Dichiarazione accoglie le principali priorità occupazionali concordate ad Essen nel dicembre 1994, con specifiche raccomandazioni per il miglioramento della situazione nei mercati del lavoro europei.

Nella nota dei gruppi più vulnerabili sono inclusi: donne disoccupate, giovani disoccupati e disoccupati a lungo termine (anche se l'esperienza ci insegna che, senza una menzione precisa, le misure per i disoccupati a lungo termine tendono a favorire i giovani).

È motivo di grande disappunto che i lavoratori più anziani non siano stati inclusi nella lista dei gruppi più vulnerabili e che necessitano di assistenza.

Può il Consiglio chiarire per quale ragione ciò sia avvenuto e se è possibile rimediare al malfatto?

Risposta

(28 ottobre 1997)

Il Consiglio non condivide l'affermazione dell'Onorevole Parlamentare secondo cui la situazione dei lavoratori disoccupati più anziani sarebbe dissimulata nell'agenda sociale della Comunità.

All'Onorevole Parlamentare è noto che la strategia comune per l'occupazione nell'Unione europea lanciata al Consiglio europeo di Essen, confermata e amplificata nella dichiarazione sull'occupazione di Dublino del dicembre 1996 fissa tra le sue priorità la situazione dei lavoratori disoccupati più anziani, per il tramite della riaffermata volontà di lottare contro la disoccupazione di lunga durata. Tale priorità è esplicitamente rammentata nella comunicazione della Commissione «Azione per l'occupazione in Europa: un patto di fiducia» nonché nella relazione congiunta sull'occupazione, sottoposta al Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996.

Infine, il 16 giugno 1997 il Consiglio europeo di Amsterdam ha adottato una risoluzione su crescita e occupazione ed ha deciso di convocare il prossimo novembre un vertice straordinario dedicato alla lotta contro la disoccupazione, che dovrebbe dare un nuovo impulso alla creazione di posti di lavoro. La Commissione ed il Consiglio sono invitati ad elaborare, in cooperazione con le BEI, una relazione sullo stato dei lavori in proposito. Anche altre istituzioni europee, come il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale, stanno preparando dei contributi al dibattito in vista del Consiglio europeo straordinario.

(98/C 82/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1592/97

di Susan Waddington (PSE) al Consiglio

(12 maggio 1997)

Oggetto: Convenzione Europol

Come spiegano e giustificano gli Stati membri il ritardo nella ratifica della Convenzione Europol, ritardo che risulta essere d'intralcio alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia?

(98/C 82/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2019/97

di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consiglio

(18 giugno 1997)

Oggetto: Convenzione Europol

La signora Gradin, Commissaria responsabile per gli affari interni e la giustizia, ha invitato più volte gli Stati membri a ratificare rapidamente la Convenzione Europol.

Può il Consiglio far sapere se si prevedono future ratifiche?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte E-1592/97 e E-2019/97

(16 ottobre 1997)

Gli Stati membri si sono impegnati a far sì che la Convenzione possa essere ratificata entro la fine del 1997. Finora, il Regno Unito ha ratificato la Convenzione e varie altre ratifiche sono imminenti. Il Comitato K.4, che opera in seno al Consiglio, riesaminerà regolarmente la situazione delle ratifiche.

Il Consiglio osserva che il mandato ampliato dell'Unità Droga dell'Europol già permette a questo organismo di operare nella lotta contro la tratta di esseri umani.

(98/C 82/15)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/97**di Roberto Mezzaroma (UPE) al Consiglio***(5 maggio 1997)*

Oggetto: Ospedale S. Raffaele a Malta — Relazioni bilaterali Malta-UE

Su richiesta del governo maltese è stata costituita la fondazione italo-maltese Monte Tabor, ente responsabile per il progetto e la realizzazione dell'ospedale S. Raffaele a Malta, su modello dell'istituto scientifico S. Raffaele di Milano.

Tale progetto fa parte della politica sanitaria del governo maltese e si colloca in un più ampio progetto medico-scientifico per fornire al Bacino mediterraneo un ospedale attrezzato per la cura di diverse gravi malattie, tra le quali il diabete mellitus.

Un protocollo è stato redatto tra le autorità maltesi e quello del S. Raffaele per la realizzazione del progetto.

Può il Consiglio far sapere se l'improvvisa chiusura dei rapporti decretata dal governo maltese nei riguardi dell'auspicato progetto, che tra l'altro beneficiava di un prestito di 12 milioni di lire maltesi da parte del Fondo per lo sviluppo sociale e del protocollo italo-maltese di cooperazione, possa in qualche modo influire negativamente sulle relazioni tra Malta e un paese membro dell'UE e cioè l'Italia o in esteso, nei rapporti con l'UE?

Risposta*(17 ottobre 1997)*

Il progetto cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione rientra nella sfera delle relazioni bilaterali tra Italia e Malta.

Per quanto riguarda le relazioni future di Malta con l'Unione europea, il Consiglio, tenendo in considerazione l'interesse di entrambe le parti a mantenere uno stretto rapporto, ha invitato la Commissione a presentare proposte. Dopo la conclusione dei colloqui esplorativi con Malta, la Commissione intende presentare le sue proposte al Consiglio nella seconda metà del 1997.

Malta è stata beneficiaria di sovvenzioni comunitarie e di prestiti della BEI, in particolare sotto forma di tre protocolli finanziari per un totale di circa 93,5 milioni di ecu. Il quarto protocollo finanziario di 45 milioni di ecu è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Scopo principale di detto protocollo era aiutare Malta nella preparazione per la futura adesione all'Unione europea. Tuttavia, dato che Malta ha deciso di congelare la sua candidatura, il programma indicativo elaborato dalla Commissione per attuare detto protocollo dovrà senza dubbio essere riveduto al fine di soddisfare gli obiettivi reciproci delle relazioni future.

(98/C 82/16)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1607/97**di José Valverde López (PPE) alla Commissione***(7 maggio 1997)*

Oggetto: Revisione delle condizioni tecniche fissate dalla Commissione per la fabbricazione di gelatina

Con decisione dell'11 giugno 1996 la Commissione ha fissato le condizioni tecniche per la fabbricazione della gelatina.

Secondo il Comitato scientifico multidisciplinare, tali condizioni non assicurano l'inattivazione dell'agente della BSE, in quanto solo materie prime non contaminate potrebbero garantire una gelatina assolutamente sicura.

Può la Commissione far sapere quali decisioni urgenti pensa di prendere per vietare qualsiasi commercializzazione di gelatina che non possa garantire un'assoluta sicurezza ai consumatori?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(11 settembre 1997)*

L'11 giugno 1996 la Commissione ha adottato misure per garantire l'innocuità della gelatina prodotta nel Regno Unito. Tali misure comprendono la fissazione di norme minime per la trasformazione, il divieto di utilizzare come materia prima tessuti classificati ad alto rischio e la definizione di condizioni sine qua non da soddisfare prima di procedere all'esportazione.

I dati scientifici su cui si fondavano le norme minime, tuttavia, sono risultati carenti e pertanto la Commissione non ha adottato i provvedimenti necessari a consentire l'esportazione dal Regno Unito di gelatina fabbricata con materie prime ottenute da bovini macellati nel Regno Unito. Tuttavia, tutta la gelatina attualmente prodotta nel Regno Unito per usi alimentari e di alimentazione animale o per prodotti cosmetici e farmaceutici è fabbricata con materie prime provenienti dall'estero. Sono state effettuate ispezioni per accertare la possibilità di risalire allo Stato membro di origine della gelatina e attualmente sono all'esame ulteriori disposizioni.

Le conclusioni delle ispezioni effettuate dalla Commissione a fine 1996 indicano chiaramente che nessuno Stato membro può essere considerato indenne dal rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili. Pertanto, il 16 luglio 1997 la Commissione ha nuovamente presentato agli Stati membri, in sede di comitato permanente veterinario, una proposta per l'eliminazione del materiale ad alto rischio. Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, i provvedimenti previsti dal progetto sono stati presentati il 17 luglio ⁽¹⁾ sotto forma di proposta di decisione del Consiglio, conformemente alla procedura del comitato di regolamentazione. A seguito del dibattito in sede di Consiglio la Commissione ha accettato taluni emendamenti, ma il Consiglio non ha adottato la proposta e ha dichiarato che non l'avrebbe ridiscussa entro la quindicina successiva. Pertanto, la Commissione ha approvato le misure conformemente alla procedura del comitato di regolamentazione in data 30 luglio 1997 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(97) 419 def.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8.8.1997.

(98/C 82/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1621/97**di Eva Kjer Hansen (ELDR) al Consiglio***(14 maggio 1997)*

Oggetto: Diritti delle minoranze

Può il Consiglio far sapere se, a suo avviso, è giusto che l'Unione chieda di più ai futuri Stati membri dell'Europa dell'Est, per quanto riguarda la protezione dei diritti delle minoranze, quando l'Unione stessa non ha compiuto alcuno sforzo legislativo a favore dei gruppi minoritari presenti al suo interno?

Ha il Consiglio in programma misure legislative per la protezione dei gruppi minoritari nell'Unione?

Risposta*(17 ottobre 1997)*

Il problema specifico sollevato dall'Onorevole Parlamentare non è di competenza della Comunità.

Tuttavia il Consiglio rammenta che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Inoltre si richiama l'attenzione sulla risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi ⁽¹⁾,

sull'azione comune del 15 luglio 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ⁽²⁾ e sul regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 153 del 21.6.1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1.

(98/C 82/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1636/97

di Doeke Eisma (ELDR) al Consiglio

(14 maggio 1997)

Oggetto: Iniziativa del Portogallo intesa a legalizzare il consumo di droga

A seguito dell'iniziativa del Portogallo mirante ad una Convenzione internazionale che legalizzi il consumo di droga, può il Consiglio far sapere:

1. è esso a conoscenza del piano portoghese per una Convenzione internazionale sulla legalizzazione del consumo di droga?
2. come giudica esso tale proposta? Condivide esso l'opportunità di una Convenzione internazionale per legalizzare il consumo di droga?
3. può esso far conoscere il contenuto esatto delle proposte del Presidente del Portogallo Sampaio e del Presidente del Parlamento portoghese Almeida Santos?

Risposta

(16 ottobre 1997)

Il Consiglio non dispone delle presunte proposte del Presidente portoghese e del Presidente del Parlamento portoghese.

(98/C 82/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1722/97

di Ana Palacio Vallelersundi (PPE) al Consiglio

(22 maggio 1997)

Oggetto: Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Secondo recenti articoli di stampa, il Consiglio avrebbe inviato una risposta al Difensore civico su un presunto caso di scorrettezza amministrativa denunciato dal giornalista Bunyan in relazione all'applicazione della decisione 93/371/CEE ⁽¹⁾ sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. A quanto pare, trattandosi di documenti esclusivamente concernenti il Titolo VI del Trattato dell'Unione europea, il Consiglio riterrebbe che il Difensore civico non sia competente a trattare tale reclamo. Poiché si tratta di una questione che interessa il Parlamento europeo, può il Consiglio fornire una copia di tale risposta al Difensore civico?

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43, definitivamente modificata nella GU L 325 del 14.12.1996, pag. 19 (decisione 96/705).

(98/C 82/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1813/97

di Freddy Blak (PSE) al Consiglio

(29 maggio 1997)

Oggetto: Mediatore europeo

Secondo quanto pubblicato il 24 marzo 1997 dal quotidiano britannico «The Guardian», il Consiglio dei ministri ha deciso che il Mediatore europeo non debba occuparsi di casi attinenti al 3° pilastro.

Può il Consiglio comunicare se in questo modo sono stati imposti limiti all'attività del Mediatore europeo e, in caso di risposta affermativa, indicare la base giuridica cui è ricorso per adottare la precitata decisione?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1722/97 e E-1813/97**

(28 ottobre 1997)

La sfera di competenza del mediatore europeo è disciplinata dall'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Questo trattato si applica al titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) nella misura in cui l'articolo K.8 del TUE lo prevede. L'articolo 138 E, tuttavia, non figura nell'elenco delle disposizioni del TCE applicabili al titolo VI del TUE.

Il nuovo trattato di Amsterdam prevede che le disposizioni di cui all'articolo 138 E del TCE si applicheranno alle disposizioni relative ai settori menzionati nel titolo VI del TUE.

Il Consiglio, con lettere del 26 marzo e 20 giugno 1997, ha inviato una risposta dettagliata al mediatore in merito alle denunce del sig. Bunyan. Gli Onorevoli Parlamentari riceveranno direttamente copia delle due lettere che il Consiglio ha inviato al mediatore.⁽¹⁾

⁽¹⁾ La motivazione di voto dei membri del Consiglio al riguardo è stata resa pubblica.

(98/C 82/21)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1746/97
di Honório Novo (GUE/NGL) e Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) al Consiglio**

(22 maggio 1997)

Oggetto: Importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dall'Indonesia

Sulla base del regolamento modificato n. 3030/93 ⁽¹⁾, approvato nel gennaio del 1997 e adottato dal Consiglio il 29.4.1997, la Commissione ha approvato un regolamento specifico volto a consentire l'importazione di quantitativi supplementari di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dall'Indonesia.

Ritiene il Consiglio che la sua decisione del 29.4.1997 sia compatibile con l'inosservanza delle decisioni ONU da parte dell'Indonesia e con la posizione del Parlamento europeo e dell'UE di impostare le relazioni commerciali con questo paese in funzione del problema di Timor orientale?

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

Risposta

(28 ottobre 1997)

L'importazione dei quantitativi supplementari di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia è stata accordata dal regolamento n. 560/97 della Commissione, del 26 marzo 1997 ⁽¹⁾, la cui entrata in vigore è anteriore alla data di adozione del regolamento (CE) n. 824/97 ⁽²⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 3030/93 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da taluni paesi terzi.

Il summenzionato regolamento (CE) n. 824/97 è stato adottato salva restando la posizione dell'Unione europea sulle questioni politiche riguardanti i paesi terzi. Detto regolamento è di competenza della Commissione assistita dal Comitato di gestione «Prodotti tessili».

In data 25 giugno 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune che definisce la politica dell'Unione europea nei confronti di Timor orientale. Tale posizione non contiene alcuna misura di natura commerciale nei confronti dell'Indonesia.

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997.

⁽²⁾ GU L 119 dell'8.5.1997.

(98/C 82/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1810/97**di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione***(28 maggio 1997)**Oggetto:* Contraddizioni in materia di AIDS

L'interrogante chiede alla Commissione una risposta ai molti interrogativi sollevati in materia di AIDS da un dissenso scientifico che conta oltre 700 specialisti di 23 paesi e che annovera tra i suoi esponenti il massimo retrovirologo vivente, Peter Duesberg.

Un'ampia documentazione è stata pubblicata di recente in Italia dal noto sessuologo Luigi De Marchi e dall'infettivologo Fabio Franchi («AIDS — La grande truffa», Edizioni SEAM, Roma, 1997). L'opera denuncia l'allarmismo ingiustificato e le numerose contraddizioni della maggior parte delle autorità sanitarie italiane e internazionali in tema di AIDS.

Si tratta di contraddizioni che inficiano vasti e cruciali aspetti della presentazione e del trattamento dell'AIDS: dalla scoperta del virus alla definizione della malattia, alle previsioni epidemiologiche, all'inutilità dei test, alla nocività delle terapie, alla ricerca di un vaccino «impossibile».

In definitiva, può la Commissione far sapere se:

1. conosce queste pubblicazioni e le tesi ivi esposte;
2. in questo caso, intende comunicare al Parlamento europeo e agli altri organismi l'importanza di queste documentazioni e denunce;
3. non ritiene opportuno nominare un Comitato multidisciplinare d'indagine (non limitato ai virologi e agli infettivologi) per far luce sulle numerose contraddizioni che riguardano la cosiddetta «peste del 2000»?

**Risposta complementare
fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione***(12 settembre 1997)*

1. La Commissione è a conoscenza delle tesi esposte nella pubblicazione citata dall'On. parlamentare. Tuttavia, la Commissione ritiene che le campagne d'informazione condotte dalle autorità sanitarie italiane non abbiano utilizzato un tono allarmante ed eccessivo.

2. Per contro, la Commissione ritiene che il livello di conoscenze acquisite in materia di Aids nel corso degli ultimi anni in settori quali la medicina, la sociologia, la ricerca, l'istruzione e la pubblica sanità, sia superiore a quello raggiunto per quanto riguarda la maggior parte delle altre patologie infettive, come risulta dall'ampia letteratura pubblicata nelle riviste internazionali.

Inoltre, le divergenze d'opinione tra i ricercatori e nel mondo scientifico erano molto più accentuate durante la prima fase dell'epidemia, quando le conoscenze riguardanti l'Aids erano ancora limitate, più di ora.

Di conseguenza, la Commissione non intende comunicare al Parlamento né ad altri organismi il contenuto della pubblicazione citata dall'On. parlamentare.

3. La Commissione favorisce peraltro il coordinamento delle azioni condotte nel quadro del programma comunitario di ricerca nel settore della biomedicina e della salute con le azioni tendenti a prevenire l'infezione da virus di immunodeficienza umana (HIV) e talune altre malattie trasmissibili, nonché la promozione di studi negli Stati membri per identificare i metodi di prevenzione più efficaci e per pubblicare i risultati più significativi di tali studi.

In particolare, il programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'Aids e di altre malattie trasmissibili, adottato il 29 marzo 1996 dal Parlamento e dal Consiglio (decisione n. 647/96/CE) ⁽¹⁾ prevede azioni miranti alla sorveglianza e al controllo delle malattie trasmissibili, la lotta contro la trasmissione, l'informazione, l'istruzione e la formazione, l'assistenza alle persone affette da HIV/Aids e la lotta contro la discriminazione.

⁽¹⁾ GU L 95 del 16.4.1996.

(98/C 82/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1821/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio***(29 maggio 1997)*

Oggetto: Attività dei cantieri navali spagnoli di proprietà statale

A suo tempo la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di estendere la procedura relativa agli aiuti ai cantieri navali pubblici ⁽¹⁾.

In attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità spagnole, la Commissione sembra accettare il fatto che ASTANDER (cantieri navali di Santander) abbandoni la costruzione di navi, mantenendo unicamente l'attività di riparazione e conversione.

Quali argomenti ha presentato il governo spagnolo per giustificare il fatto che ASTANDER non continui nell'attività di conversione?

Il Consiglio ha preso una decisione chiara al riguardo?

⁽¹⁾ GU C 53 del 22.2.1997, pag. 3.

Risposta*(28 ottobre 1997)*

Nella sessione del 24 aprile 1997 il Consiglio «Industria» ha raggiunto, nel quadro di un compromesso globale, un accordo politico:

- su conclusioni concernenti il futuro della costruzione navale;
- su una proposta di regolamento relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione per accordare aiuti a taluni cantieri navali in Germania, Spagna e Grecia. Nella sessione del 2 giugno 1997 ⁽¹⁾ il Consiglio ha proceduto all'adozione formale del suddetto regolamento. Segnatamente per quanto riguarda il caso della Spagna, viene indicato, tra l'altro, che il cantiere navale di Astander non effettuerà alcuna trasformazione di navi fintanto che resterà di proprietà statale.

⁽¹⁾ Cfr. GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.

(98/C 82/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1861/97**di Carlos Pimenta (PPE) al Consiglio***(30 maggio 1997)*

Oggetto: Accesso a specializzazioni mediche nell'Unione europea

Quali sono le formalità amministrative che un laureato in medicina deve espletare al fine di accedere ad un corso di specializzazione (ad esempio, chirurgia) nei vari paesi dell'Unione europea, specificando in particolare gli esami di ammissione e la necessità o meno di sostenere un esame linguistico nel paese ospitante?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

La direttiva 93/16/CEE stabilisce che:

- ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 23 ed elencati nell'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio (articolo 2);
- lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine per i propri cittadini (articolo 8).

Le formalità amministrative richieste per ottenere una formazione di medico specialista variano a seconda dei paesi, in particolare per quanto riguarda il centro medico dove tale formazione sarà impartita. Quanto alle prove linguistiche gli Stati membri possono, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, provvedere ad accertare le conoscenze linguistiche dei candidati necessari all'esercizio della professione.

Per maggiori dettagli l'Onorevole Parlamentare è pregato di rivolgersi ai servizi della Commissione, che ha la responsabilità di seguire l'applicazione delle direttive.

(98/C 82/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1908/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Organismi geneticamente modificati

Può la Commissione adoprarsi per creare una procedura coerente, trasparente e affidabile per gli organismi geneticamente modificati, affinché l'Unione europea venga a trovarsi in prima fila per quanto riguarda gli sviluppi in materia, che essa non può ignorare dal punto di vista politico, economico e commerciale? In particolare, può essa subordinare l'autorizzazione di produrre, vendere, trasformare e importare OGM ai seguenti principi:

1. rafforzamento della politica dell'UE per le R&S, per le autorizzazioni e per i controlli dopo la disseminazione;
2. procedura di consultazione, trasparenza e informazione di tutti gli operatori del settore, dagli agricoltori fino ai consumatori, con un sistema di etichettatura adeguato e controllabile, perché possano decidere con cognizione di causa; in questo contesto, la definizione di un sistema coerente di autorizzazione, etichettatura e controllo appare necessario sia per i prodotti di origine comunitaria che per i prodotti importati, affinché i problemi che potrebbero aversi possano essere risolti;
3. creazione di un organismo europeo scientifico indipendente incaricato, per garantire la sicurezza e la fiducia dei consumatori, di applicare una procedura trasparente e affidabile di valutazione dei rischi eventuali, di autorizzazione di immissione sul mercato unico e di controllo dopo disseminazione, nonché di contribuire all'elaborazione di un quadro internazionale;
4. un'approfondita valutazione scientifica che si basi su dati di sperimentazione sufficientemente lunghi, che preceda l'autorizzazione di immissione sul mercato e costituisca la conditio sine qua non del rilascio di tale autorizzazione, nonché una sorveglianza continua dopo la disseminazione, che permetta di ottimizzare le garanzie per la salute umana e la protezione dell'ambiente?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(7 ottobre 1997)

La Commissione annette estrema importanza al potenziale delle tecniche di modificazione genetica e conviene che lo sviluppo di queste nuove tecnologie va esaminato in un contesto internazionale appropriato. La loro evoluzione è seguita da vicino da un'attività normativa intesa a garantire procedure aggiornate e coerenti di autorizzazione e di immissione sul mercato nonché un elevato grado di protezione del consumatore e dell'ambiente, secondo i normali principi di prudenza.

1. La ricerca e lo sviluppo di criteri di sicurezza per quanto riguarda l'emissione di organismi geneticamente modificati sono stati promossi nel quadro di vari programmi comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Un accento particolare è stato posto sulla sicurezza e la ricerca prenORMATIVA a supporto dei regolamenti comunitari sulle biotecnologie. Dal 1986, sono stati sovvenzionati 175 laboratori, con una spesa di 25 milioni di ECU e la Commissione ha proposto di potenziare tale ricerca nell'ambito del quinto programma quadro ⁽¹⁾.

2. Le procedure comunitarie di consenso all'immissione sul mercato di OGM (in particolare la direttiva 90/220/CEE ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽³⁾) impone un'attenta valutazione dei rischi sotto il profilo scientifico e l'autorizzazione viene concessa solo se, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti, gli OGM non presentano rischi per i consumatori e per l'ambiente. I dati scientifici su cui si fonda tale valutazione sono continuamente aggiornati sulla base del progresso scientifico e tecnologico. La Commissione conviene che il controllo dopo emissione in taluni casi ricondursi a un approccio di tipo prudenziale. Per tale ragione, nel dicembre 1996, nel proporre di approvare l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione sul mercato del mais geneticamente modificato (*Zea Mays L.*), la Commissione ha altresì deciso di avviare un progetto di controllo sul possibile sviluppo di una resistenza alla Bt-endotossina da parte dei parassiti.

3. Nei primi mesi di quest'anno la Commissione ha varato un nuovo approccio per la valutazione scientifica nel campo della salute umana e della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾ per rafforzare le basi scientifiche delle iniziative comunitarie. Tale azione è intesa a garantire l'eccellenza dei pareri espressi dai pertinenti comitati scientifici, la loro totale indipendenza dal contesto politico e socioeconomico e la trasparenza dei loro lavori e relativi pareri.

4. Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari, entrato in vigore nel maggio 1997, stabilisce norme per l'etichettatura dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari derivati da OGM. Oltre a ciò, la Commissione ha recentemente introdotto dei requisiti in materia di etichettatura per gli OGM che saranno notificati per l'immissione sul mercato nel quadro della direttiva 90/220/CEE. La Commissione sta altresì esaminando requisiti in materia di etichettatura nel quadro dell'agricoltura, ad esempio per i prodotti destinati all'alimentazione animale e per le sementi. Inoltre, ha deciso di mettere a punto un approccio generale in materia di etichettatura che avrà fondamenti rigorosamente scientifici e comprenderà l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di OGM. Tale approccio troverà attuazione in forza della normativa vigente o di nuove disposizioni da introdurre secondo la necessità.

⁽¹⁾ COM(97)142.

⁽²⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽³⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽⁴⁾ COM(97)183 def.

(98/C 82/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1914/97

di **Amedeo Amadeo (NI)** al Consiglio

(5 giugno 1997)

Oggetto: Regime comunitario pesca/acquacoltura

Vista la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (COM(96)0350 def. — 96/0183 CNS) ⁽¹⁾, che è stata approvata dal Comitato, il quale ritiene che essa precisi il regime stabilito dal regolamento n. 3760/92 ⁽²⁾.

Intende il Consiglio, nell'assegnazione delle possibilità di pesca a paesi terzi, tener rigorosamente conto della situazione delle risorse nelle acque comunitarie e studiare come garantire, mediante la ripartizione delle opportunità di pesca, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno Stato membro?

⁽¹⁾ GU C 316 del 25.10.1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta

(17 ottobre 1997)

Il Consiglio può assicurare l'Onorevole Parlamentare che tiene sempre conto dei principi della conservazione delle risorse nonché della stabilità relativa delle attività di pesca degli Stati membri.

Pertanto, la fissazione dei quantitativi per gli scambi delle possibilità di pesca con i paesi terzi tiene pienamente conto dei pareri scientifici sullo stato delle risorse e l'assegnazione dei contingenti viene effettuata in base al principio della stabilità relativa.

(98/C 82/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1922/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Ritardi nella concessione di aiuto legale in Spagna

La Commissione è al corrente dei ritardi cui sono confrontati i cittadini britannici che chiedono assistenza legale in Spagna per la determinazione delle cause di un decesso? Tali ritardi causano ovviamente grandi sofferenze alle famiglie implicate.

La Commissione cosa intende fare per garantire che si ponga termine ai suddetti ritardi e che i cittadini di tutti i paesi dell'UE siano trattati alla stessa stregua e con la massima rapidità possibile?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(9 settembre 1997)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni scritte E-2388/96 ⁽¹⁾ ed E-2866/96 ⁽²⁾, nelle quali ha affermato di non avere alcuna competenza diretta, nell'ambito del trattato CE, per intervenire in merito a regole nazionali per la concessione di assistenza legale negli Stati Membri, salvo siano riscontrabili discriminazioni in base alla nazionalità, altre infrazioni al diritto comunitario o ostacoli alla sua applicazione. Quale materia di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, le questioni generali legate all'assistenza legale rientrano tuttavia fra le iniziative elencate in allegato al programma di lavoro della Commissione per il 1997, relativamente al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, e sono perciò già all'esame della Commissione.

I tempi delle procedure per la concessione di assistenza legale possono variare da uno Stato membro all'altro. Secondo la Corte di Giustizia, le disparità di trattamento derivanti da divergenze tra disposizioni vigenti nei diversi Stati membri non vanno considerate discriminazioni in base alla nazionalità ai sensi dell'articolo 6 del trattato CE, se esplicano i propri effetti su tutti i soggetti che ne sono destinatari in base a criteri oggettivi ed a prescindere dalla nazionalità di questi. ⁽³⁾

Tuttavia, in situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CE, disposizioni o procedure amministrative di un determinato Stato Membro che abbiano per effetto, ad esempio, di rendere più complesse le procedure o più lunghi i tempi d'attesa per i cittadini di altri Stati membri, esclusivamente a causa della loro nazionalità, costituirebbero una discriminazione proibita dal trattato.

La Commissione non è al corrente di alcun problema specifico incontrato da cittadini britannici nell'ottenere assistenza legale in Spagna. In base alla legislazione spagnola in materia di assistenza legale (statuto n° 1/96 del 10 gennaio 1996 e decreto RD 2103/96 del 20 settembre 1996) i cittadini di altri Stati membri sono equiparati ai cittadini spagnoli. Non risulta inoltre alla Commissione che i ritardi in cui sono incorsi cittadini britannici per ottenere assistenza legale in Spagna siano stati maggiori di quelli sperimentati da cittadini spagnoli.

⁽¹⁾ GU C 60 del 26.2.1997.

⁽²⁾ GU C 72 del 7.3.1997.

⁽³⁾ Sentenza del 28 giugno 1978, Causa 1/78, Kenny.

(98/C 82/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1928/97**di Salvador Garriga Polledo (PPE) al Consiglio***(5 giugno 1997)**Oggetto:* Ampliamento dell'Unione europea

Anteporre l'ampliamento dell'Unione europea al conseguimento della coesione economica e sociale nell'UE è conforme al trattato sull'Unione europea (TUE) firmato dai 15 Stati membri?

Risposta*(17 ottobre 1997)*

Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha confermato la vocazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a diventare membri dell'Unione europea. In questo contesto non è stata stabilita una gerarchia di valore tra l'obiettivo dell'allargamento e quello della coesione economica e sociale nell'Unione europea.

Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno scorsi ha preso atto che, essendosi la Conferenza intergovernativa conclusa positivamente, la strada è ora aperta per avviare il processo di allargamento, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid.

Il 16 luglio la Commissione ha presentato i suoi pareri sulle domande di adesione, nonché una comunicazione dettagliata intitolata «Agenda 2000» sullo sviluppo della Comunità, comprese le principali conclusioni e raccomandazioni tratte dai pareri.

Il Consiglio «Affari generali» esaminerà accuratamente i pareri della Commissione e l'«Agenda 2000» presenterà una relazione particolareggiata al Consiglio europeo che si riunirà a Lussemburgo nel dicembre prossimo, il quale prenderà le necessarie decisioni sul processo di allargamento nel suo complesso.

(98/C 82/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1955/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(5 giugno 1997)**Oggetto:* Viaggio nell'Unione europea del leader dell'opposizione iugoslava Zoran Djindjic

In passato l'Unione europea ha dichiarato che avrebbe sostenuto il processo democratico nella Repubblica federale di Jugoslavia.

1. Può il Presidente del Consiglio far sapere come mai, in questo contesto, i Paesi Bassi non hanno debitamente ricevuto, lo scorso 22 aprile, un importante leader dell'opposizione come l'attuale sindaco di Belgrado, Zoran Djindjic, di passaggio nel loro territorio al ritorno dalla Svezia?
2. Può il Presidente del Consiglio far sapere perché non si è approfittato di questa occasione per raccogliere informazioni in merito agli ultimi sviluppi politici e democratici a Belgrado?
3. Può il Presidente del Consiglio far sapere perché ci si è lasciati sfuggire l'occasione di discutere con uno dei più importanti leader dell'opposizione iugoslava la questione di un sostegno efficace al processo democratico?
4. Può il Presidente del Consiglio far sapere perché il leader dell'opposizione, benché il ministero degli Affari esteri fosse a conoscenza della sua venuta, non a ricevuto il necessario sostegno diplomatico durante il suo breve soggiorno nei Paesi Bassi e perché non è stato accolto ufficialmente all'aeroporto di Schiphol, dove una équipe della televisione olandese NOS ha finito per offrirgli un passaggio e prenotargli un albergo?
5. Ritiene il Presidente del Consiglio che questo atteggiamento sia conforme alla linea adottata dall'Unione europea, dato che altri Stati membri, quali la Germania, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, l'Austria, la Svezia e la Danimarca nonché gli Stati Uniti hanno riservato, per parte loro, a Zoran Djindjic un'accoglienza di livello adeguato?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

Come l'Onorevole Parlamentare certo saprà, l'Unione europea si è più volte espressa a favore del processo di democratizzazione della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'opposizione democratica in tale paese.

Per quanto riguarda la visita del sig. Djindjic, la Presidenza era stata informata soltanto 12 giorni prima della sua intenzione di fare scalo ad Amsterdam il 2 aprile 1997 nel corso del suo viaggio verso gli Stati Uniti e solo sette giorni prima la Presidenza aveva saputo che il sig. Djindjic sarebbe arrivato la sera del 2 aprile per ripartire la mattina del giorno dopo.

Poiché in quella data sia il Ministro, che il Direttore politico, il suo sostituto ed il coordinatore per la Jugoslavia erano all'estero per obblighi inerenti alla Presidenza, il 27 marzo si è provveduto ad informare il sig. Djindjic che non sarebbe stato possibile organizzare l'incontro da lui richiesto.

La Presidenza sarebbe stata lieta di ricevere il sig. Djindjic al livello adeguato, se reciproche consultazioni avessero consentito di organizzare in anticipo una riunione in modo adeguato.

(98/C 82/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1984/97**di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione***(9 giugno 1997)*

Oggetto: Consistenza e pagamento degli obblighi pensionistici degli Stati membri nel contesto della moneta comune

Gli Stati membri dell'Unione europea sono diversi e presentano strutture economico-sociali diverse. I regimi pensionistici variano da paese a paese e il potere pubblico è lungi dall'essere in grado di far ovunque fronte ai futuri obblighi pensionistici.

Alla luce di quanto sopra, è possibile sapere se la Commissione ha accertato la consistenza degli obblighi pensionistici dei vari Stati membri e le modalità per assicurare che nel contesto della moneta comune ogni paese assolva i propri impegni?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione*(4 settembre 1997)*

I trattamenti pensionistici previsti dai diversi sistemi di previdenza sociale variano da uno Stato membro all'altro sotto molti punti di vista fra cui la copertura, i criteri di ammissibilità, il livello di contribuzione ed i benefici accordati. Nella maggior parte degli Stati membri, inoltre, esistono generalmente più sistemi creati per diverse categorie di lavoratori (operai, impiegati, pubblico impiego). Uno degli elementi comuni dei sistemi pensionistici pubblici è tuttavia il fatto che la maggior parte di essi funziona in base al principio di ripartizione, che prevede il finanziamento delle spese correnti per il pagamento delle pensioni agli aventi diritto tramite i contributi correnti versati dai lavoratori attivi. Non esiste perciò una «copertura» delle future pensioni sotto forma di fondo capitale ed il funzionamento del sistema si basa sulla solidarietà fra generazioni, ossia sulla volontà di ogni generazione in età lavorativa di sostenere la generazione precedente.

La Commissione non ha effettuato una propria stima degli impegni pensionistici cui i vari Stati membri debbono fare fronte, ma esistono a riguardo diversi studi realizzati negli ultimi anni. In generale il valore attuale delle pensioni che dovranno essere pagate in futuro in base a diritti maturati supera quello del prodotto interno lordo (PIL) corrente annuale del paese. I risultati di tali valutazioni variano però considerevolmente al variare delle ipotesi di base (durata presunta della vita, tasso di occupazione, andamento di prezzi e salari) e devono essere interpretati con cautela. Un elevato rapporto fra impegni e PIL non implica necessariamente uno squilibrio nei sistemi pensionistici a ripartizione. Qualsiasi giudizio sulla sostenibilità di un determinato sistema dipende dalle risorse che si prevede saranno disponibili per finanziare le pensioni giunte a maturazione e dai futuri sviluppi nella situazione occupazionale e del reddito pro capite (1).

Non spetta in ogni caso alla Commissione garantire che gli Stati membri siano in grado di far fronte ai propri impegni in materia di pensioni. Ciò rientra fra le responsabilità ad essi esclusivamente riservate. L'unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro non hanno nulla a che vedere con tale responsabilità, né esercitano alcun effetto diretto sulla sostenibilità di un determinato sistema pensionistico.

(¹) Per ulteriori informazioni, comprese le citate previsioni in materia di impegni pensionistici, cfr. Commissione europea, Relazione economica annuale per il 1997, Bruxelles, 12.2.1997, II/671/96-IT).

(98/C 82/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1985/97

di Olivier Dupuis (ARE) al Consiglio

(10 giugno 1997)

Oggetto: Droga e libertà di espressione

Il 3 luglio 1997 la Corte d'appello di Parigi ha confermato la condanna di Gérard Jubert, responsabile del giornale «Eléphant rose», a dieci mesi di carcere e al pagamento di un'ammenda di 300.000 franchi per «provocazione e/o per aver dato un'immagine positiva del consumo di hashish».

L'azione comune del Consiglio del 17 dicembre 1996 (96/750/GAI) (¹) prevede che gli Stati membri si impegnino, «nel rispetto dei rispettivi principi costituzionali e dei fondamenti dei rispettivi ordinamenti giuridici, a qualificare come reato, qualora l'atto sia stato compiuto intenzionalmente, il fatto di incitare o indurre pubblicamente dei terzi, con qualsiasi mezzo, all'uso o alla produzione illecita di prodotti stupefacenti».

Allo scopo di evitare che tale azione comune possa dare origine in tutti gli Stati membri a leggi e pene così repressive come quelle in vigore in Francia, può il Consiglio fornire precisazioni in merito ai seguenti quesiti:

1. L'incitamento pubblico al consumo di stupefacenti legali, quale l'alcol, dovrebbe essere considerato reato?
2. Le migliaia di opere artistiche, di ogni genere ed epoca, che danno un'immagine positiva degli stupefacenti legali o illegali dovrebbero essere bandite o censurate?
3. L'espressione pubblica della volontà — che è anche quella dell'interrogante — di legalizzare tutte le droghe oggi vietate dovrebbe essere perseguita?

(¹) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6.

Risposta

(16 ottobre 1997)

1. Spetta a ciascuno Stato membro dell'Unione europea attuare l'azione comune, secondo i rispettivi principi costituzionali e i fondamenti dei sistemi giuridici.

L'attuale distinzione tra stupefacenti legali ed illegali nell'ambito degli Stati membri dell'UE si basa in genere sugli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito della pertinente convenzione delle Nazioni Unite. L'azione comune, peraltro, non include l'alcol tra gli stupefacenti.

2. È chiaramente difficile operare una distinzione netta tra opere d'arte ed altre espressioni comparabili, come dipinti, sculture, musica, letteratura ed altre forme tradizionali d'arte. Spetta tuttavia al diritto penale di ciascuno Stato membro determinare se vi siano gli estremi per i reati di istigazione e incitamento.

3. L'azione comune non contempla l'espressione pubblica della volontà di legalizzare tutte le droghe oggi vietate. Qualora però tale espressione pubblica rivesta un carattere di istigazione e incitamento a commettere un reato, la situazione potrebbe essere diversa.

(98/C 82/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1996/97
di Dietrich Elchlepp (PSE) alla Commissione
(9 giugno 1997)

Oggetto: Energie rinnovabili — Promozione e controllo dell'utilizzazione dei fondi

1. A quanto ammontano i fondi messi finora a disposizione nell'ambito degli aiuti regionali ed agricoli a favore delle energie rinnovabili, e a quali progetti sono destinati?
2. Verifica la Commissione se nei piani degli Stati membri dell'UE a questo riguardo vengono utilizzate tutte le possibilità per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio dalla biomassa? È a conoscenza la Commissione se i fondi vengono utilizzati per lo scopo cui sono stati destinati e, in caso negativo, per quale ragione?
3. È vero che il progetto solare THESEUS, pianificato in origine a Creta per la produzione di energia termosolare con aiuti dell'UE, è stato ormai abbandonato per essere sostituito esclusivamente da centrali elettriche convenzionali (turbine a gas alimentate con gasolio, generatori diesel alimentati con olio pesante o centrali a vapore alimentate anch'esse con olio pesante) ubicate nelle località di Chania e di Atherinolakos?

Come si concilia tutto ciò con le dichiarazioni dei responsabili politici greci e quelle della Commissione intese a fare di Creta un modello nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

1. Nel quadro dello sviluppo rurale, gli aiuti agli investimenti a favore delle energie rinnovabili rientrano nel provvedimento «valorizzazione del potenziale endogeno». In questo contesto sono finanziati diversi progetti, per la produzione di biodiesel dai semi di colza o di bioetanolo dal grano o dalle barbabietole da zucchero oppure per la valorizzazione del legno o la gassificazione dei rifiuti di materie biodegradabili, compresi i letami e i rifiuti dei macelli. Dato che i singoli progetti non sono identificati in base ai programmi approvati, è difficile quantificare l'importo esatto.

Nel caso dei fondi regionali, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili fa parte dei programmi specifici per ciascuno Stato membro dell'obiettivo 1. Il finanziamento a favore delle rinnovabili è considerevole nei seguenti Stati membri (per il periodo 1994-1999), rispetto ad un totale di 3 000 milioni di ECU a favore dell'energia:

- Grecia: 75,3 milioni di ECU ossia 8,7% del programma sull'energia;
- Spagna: un totale di 84,42 milioni di ECU di cui 26 milioni di ECU dai programmi regionali e 56,42 milioni di ECU da una sovvenzione globale del sottoprogramma energia;
- Irlanda: 8,6 milioni di ECU, ossia il 27% del sottoprogramma energia;
- Portogallo: un totale di 172,85 milioni di ECU di cui 70 milioni di ECU corrispondono al 21,7% del sottoprogramma energia; 12,95 milioni di ECU dal programma Madeira; 68,4 milioni dal programma Azzorre e 21,5 milioni di ECU dal programma REGIS II C.I. per le Azzorre.

Nel periodo di programmazione precedente (1989-1993), l'iniziativa comunitaria Valoren ha contribuito con 293,75 milioni di ECU a valorizzare il potenziale energetico endogeno, su un totale di 2 331 milioni di ECU assegnati al settore dell'energia.

2. La Commissione cofinanzia progetti di pianificazione a livello nazionale e regionale nel settore delle energie rinnovabili. In questo contesto essa cura che siano analizzate tutte le possibilità di produzione di energia dalle fonti rinnovabili, compresa la biomassa. La decisione e la modalità di attuazione di questi piani sono di competenza degli Stati membri. Per incoraggiare gli Stati membri a tener conto delle possibilità offerte in questo campo e a prendere le misure necessarie, vengono organizzate azioni di informazione specifiche sull'utilizzazione della biomassa a scopi energetici — colture, residui forestali, rifiuti e biocombustibili liquidi.
3. No, il progetto Theseus riguarda l'installazione di una centrale solare di tipo innovativo con una capacità di 52 megawatt, per la produzione di elettricità nel sito previsto di Fragokastello, prefettura di Chania (Creta).

La fase di pianificazione del progetto, finanziata dal programma Thermie (TE-235-96), è in corso e servirà a stabilire le dimensioni e l'ubicazione specifiche dell'installazione, conformemente ai dati solari e meteorologici e in sintonia con la pianificazione energetica regionale a Creta.

(98/C 82/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1997/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(10 giugno 1997)**Oggetto:* Ormoni per l'ingrasso

1. Quali sono gli ormoni per l'ingrasso autorizzati negli Stati Uniti e per quali animali (mucche, tori, buoi, vitelloni, vitelli e vitelle)?
2. In che modo, in quale forma, con quale frequenza, con quali dosaggi e a che età si somministrano agli animali i diversi ormoni?
3. Come possono procurarsi gli agricoltori questi ormoni?
4. Chi li somministra?
5. Qual è il compito del veterinario con riferimento all'ingrasso a base di ormoni?
6. Chi controlla la corretta utilizzazione degli ormoni per l'ingrasso autorizzati negli USA?
7. In che modo si impedisce l'utilizzazione indebita di detti ormoni?
8. Quali provvedimenti sono stati adottati negli USA per evitare l'utilizzazione di ormoni per l'ingrasso non autorizzati?
9. Quali sono in particolare le conseguenze del trattamento con i rispettivi ormoni per l'ingrasso per gli organismi dei succitati animali dal punto di vista morfologico e fisiologico? A questo riguardo va tenuto conto in particolare delle ghiandole endocrine.
10. Sulla base di quali ricerche scientifiche gli USA possono dimostrare che il trattamento con i vari ormoni per l'ingrasso non incide negativamente sui numerosi componenti della carne modificandoli?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

Come il Consiglio ha già precisato al Parlamento europeo in diverse occasioni, il trattato CE prevede che il Consiglio agisca su proposta della Commissione. Quest'ultima, prima di presentare proposte, si basa sui pareri degli esperti che ritiene di dover consultare. Essa dispone tra l'altro di alcuni Comitati consultivi scientifici in grado di fornirle le informazioni specifiche richieste dall'Onorevole Parlamentare.

Oltre a tali attività, nel luglio 1996 la Commissione ha convocato, nel settore specifico degli ormoni per l'ingrasso, una conferenza scientifica svoltasi nel novembre/dicembre 1995 alla quale hanno partecipato, tra gli altri, membri del Parlamento europeo. Detta conferenza ha potuto dare alcune indicazioni sugli effetti delle diverse sostanze somministrate agli animali per favorirne la crescita.

Pertanto, per ottenere risposte di carattere scientifico agli interrogativi posti, l'Onorevole Parlamentare dovrebbe rivolgersi alla Commissione.

(98/C 82/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2002/97**di Glyn Ford (PSE) al Consiglio***(10 giugno 1997)**Oggetto:* Rappresentanti dei gruppi di interesse e Statuto del personale

È il Consiglio a conoscenza del fatto che il Parlamento europeo ha modificato le proprie norme nel senso che i rappresentanti dei gruppi di interesse registrati devono ottemperare, al momento dell'assunzione di ex funzionari delle Istituzioni, alle disposizioni dello Statuto del personale? Tali disposizioni specificano attualmente che gli ex detentori di posti delicati potrebbero dover chiedere il permesso alle Istituzioni per l'assunzione di nuovi posti di lavoro qualora siano strettamente connessi con il Parlamento. Mi rendo conto che attualmente nessun posto viene designato come delicato. Si tratta di un'ammissione di impotenza o di un'omissione? Può il Consiglio confermare che esaminerà tale questione e redigerà un elenco di posti?

Risposta*(17 ottobre 1997)*

1. Alla cessazione dal servizio, viene richiamata l'attenzione dei funzionari del Consiglio sugli obblighi che essi hanno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. Si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 40 dell'allegato VIII dello Statuto (norma anticumulo).
2. Finora il Consiglio non ha redatto l'elenco dei posti «sensibili», per i quali i titolari dovrebbero, per un periodo di tre anni dalla cessazione dal servizio, sottoporre all'approvazione dell'istituzione la descrizione di qualsiasi funzione o incarico che fossero chiamati a svolgere.
3. Alla luce dell'interrogazione rivolta dall'Onorevole Parlamentare, il Consiglio esaminerà la questione della redazione dell'elenco dei posti interessati dall'articolo 16, secondo comma dello Statuto.

(98/C 82/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2055/97**di Frode Kristoffersen (PPE) al Consiglio***(18 giugno 1997)**Oggetto:* Minoranze nazionali

Non ritiene il Consiglio dei ministri che in occasione dell'imminente revisione ed attuazione del Trattato di Maastricht sia necessario tener conto degli obblighi degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda le misure di protezione e di promozione delle minoranze nazionali?

Risposta*(16 ottobre 1997)*

Il Consiglio rimanda l'Onorevole Parlamentare alla risposta fornita all'interrogazione scritta n. E-1621/97 dell'On. KJER HANSEN sui diritti delle minoranze.

(98/C 82/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2069/97**di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione***(19 giugno 1997)**Oggetto:* Bandi di gara dell'Unione europea

Alla mia interrogazione parlamentare E-0631/97 ⁽¹⁾ la Commissione fornisce una risposta elusiva. Vista giustamente l'importanza di contrastare la commistione di interessi, si ritiene opportuno che in tutte le gare d'appalto la Commissione sia a conoscenza delle persone fisiche che si celano dietro una ragione sociale?

In tal senso riterrei inaccettabile assegnare un appalto ad una ditta diretta da un funzionario dell'ente appaltante.

Può la Commissione far sapere in che modo intende indagare su tale problema e come essa prevede, di conseguenza, di eliminare la commistione di interessi?

⁽¹⁾ GU C 373 del 9.12.1997, pag. 22.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(9 settembre 1997)*

La Commissione aveva ritenuto che l'interrogazione dell'onorevole parlamentare E-631/97 facesse riferimento a distorsioni nella concorrenza in materia di bandi di gara, risultanti dal fatto che diverse società candidate ad un pubblico appalto o fossero in parte di proprietà della stessa persona (fisica o giuridica) o potessero godere di un

vantaggio competitivo derivante dal fatto di essere state assegnatarie di un precedente contratto, da parte dello stesso ente appaltante, avente per oggetto lavori preparatori o di consulenza svolti per conto di questo e legati all'appalto in questione. La risposta all'interrogazione E-631/97 prendeva perciò in considerazione queste due ipotesi.

In base alla presente interrogazione la Commissione sembra capire che la questione sollevata riguarda invece il caso in cui la distorsione della concorrenza è dovuta alla presenza di ditte candidate alla gara d'appalto che sono (in parte) di proprietà di dipendenti dell'ente appaltante. La Commissione concorda che in tal caso può presentarsi un conflitto d'interessi, che potrebbe perfino trasformarsi in una violazione del principio di parità di trattamento dei candidati, principio che rappresenta, come sancito dalla Corte di giustizia, uno dei fondamentali della disciplina comunitaria degli appalti pubblici.

Le direttive in materia di appalti pubblici non forniscono, dal canto loro, alcun meccanismo per verificare l'esistenza di simili situazioni, né è pensabile che la Commissione verifichi ogni singola procedura di aggiudicazione in merito a tale aspetto. La Commissione interviene tuttavia ogniqualvolta in possesso di elementi che indichino l'esistenza di un conflitto di interessi e cita ad esempio un recente caso, in cui è stata aperta nei confronti di uno Stato membro una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE, poiché uno di candidati aveva fra i suoi azionisti un membro del gruppo incaricato dall'appaltante di valutare le offerte.

(98/C 82/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2074/97
di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione

(19 giugno 1997)

Oggetto: Contributo finanziario comunitario nel settore dell'ambiente

Nel quadro della linea di bilancio B4-306 sono state assegnate delle sovvenzioni nel quadro della protezione dell'ambiente. Nella GU C 148 del 16.5.1997 è stata pubblicata una lista delle organizzazioni che hanno beneficiato di tale sostegno finanziario.

Può la Commissione far sapere qual è il progetto presentato dalla «Confédération européenne des syndicats»?

Può dire la Commissione in che misura è stata controllata la corretta destinazione dei finanziamenti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

Il progetto prevede un seminario di lavoro per dirigenti sindacali di circa 26 paesi (Stati membri dell'Unione europea o paesi dell'Europa centrale ed orientale). Ciò consentirà uno scambio di punti di vista e di esperienze e l'individuazione di obiettivi comuni sulla base delle tecnologie disponibili. Le conclusioni verranno pubblicate e fungeranno da guida per i sindacati e le imprese dell'Europa orientale ed occidentale.

Fatta eccezione per la pubblicazione degli atti del seminario, che è imminente, l'iniziativa è stata portata a termine con successo.

La persona incaricata della gestione del progetto invierà entro breve una relazione conclusiva sulle attività svolte, le scritture contabili relative alle spese pertinenti e un bilancio consuntivo. Tali informazioni saranno esaminate dalla Commissione per accertarsi che l'attività sia stata effettuata in maniera corretta e che i costi complessivi siano stati correttamente riportati.

(98/C 82/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2080/97
di Raphaël Chanterrie (PPE) al Consiglio

(18 giugno 1997)

Oggetto: Ritardi nella pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle convenzioni e dei protocolli dell'Unione europea

Per quale motivo intercorre spesso un lungo periodo di tempo tra la firma di convenzioni e protocolli relativi al terzo pilastro e la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale?

La Convenzione Europol, per esempio, firmata il 26 luglio 1995, è stata pubblicata solo il 27 novembre 1995, mentre i protocolli sulla Corte di giustizia relativi a due altre convenzioni, firmati il 29 novembre 1996, sono stati pubblicati solo il 20 maggio 1997.

Risposta

(16 ottobre 1997)

I testi adottati dal Consiglio sono sempre pubblicati con la massima celerità nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia alcune circostanze possono talvolta ritardare la pubblicazione.

L'atto che stabilisce la convenzione Europol è stato adottato il 26 luglio 1995 contemporaneamente ad altri due atti: l'atto che elabora la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e l'atto che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Lo stesso giorno una Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri adottava un accordo relativo all'applicazione provvisoria, tra taluni Stati membri, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Per fini di coerenza era ovviamente previsto che le tre convenzioni e l'accordo relativo all'applicazione provvisoria della seconda convenzione fossero pubblicati nello stesso numero della Gazzetta ufficiale. Orbene, mentre la pubblicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo K.3, paragrafo 2 del trattato è prevista dal regolamento interno del Consiglio (articolo 18, paragrafo 4), la pubblicazione di un accordo adottato dalla Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri deve essere decisa dal Consiglio. Tale decisione in merito alla pubblicazione è stata presa dal Consiglio il 26 ottobre 1995 e le tre convenzioni nonché l'accordo in questione sono stati pubblicati nelle GU C 316 del 27 novembre 1995.

Gli atti che stabiliscono i protocolli relativi all'interpretazione, in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari e della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale sono stati adottati il 29 novembre 1996. Allo scopo di ottenere un elenco quanto più possibile completo delle dichiarazioni previste all'articolo 2 dei protocolli, è stato lasciato un margine di tempo agli Stati membri. Così detti protocolli sono stati pubblicati nella GU C 151 del 20 maggio 1997.

(98/C 82/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2094/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(19 giugno 1997)

Oggetto: Rottami di apparecchiature elettroniche

1. a) E' la Commissione informata sul volume annuale dei rottami di apparecchiature elettroniche?
b) I dati disponibili sono reali? In caso contrario, per quale motivo?
c) Sono disponibili statistiche che confermano l'esportazione nell'Europa orientale?
2. Qual è il volume dei rottami di apparecchiature elettroniche giacenti nelle abitazioni private?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(9 settembre 1997)

1. Si calcola che nel 1998 il volume dei rottami di apparecchiature elettroniche ammonterà a 8 milioni di tonnellate. Non sono disponibili cifre esatte in quanto gli Stati membri non attuano la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti. Inoltre, la definizione diversa da Stato a Stato dei rottami di apparecchiature elettroniche impedisce di indicare cifre più precise. La Commissione non dispone di dati relativi alle esportazioni di tali rifiuti.
2. La Commissione non dispone di dati sul volume dei rottami di apparecchiature elettroniche giacenti nelle abitazioni private. Anche per tali dati vi è un problema di definizione dei rottami di apparecchiature elettroniche. È infatti difficile stabilire con precisione da quale momento in poi un apparecchio elettrico o elettronico giacente in una abitazione privata possa considerarsi un rifiuto di cui ci si debba disfare secondo la definizione data dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

(98/C 82/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2105/97**di Jean-Pierre Bébéar (PPE) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: La legge Evin e le restrizioni alla libera circolazione

La Commissione ha archiviato recentemente il reclamo presentato da un birraio che contestava l'applicazione della legge Evin, che lo obbligava a rescindere il suo contratto di patrocinio con la FIFA (Fédération Internationale de Football Associations) per la Coppa del mondo di calcio che si terrà in Francia nel 1998.

1. Può dire la Commissione quali sono gli argomenti che, alla luce del diritto comunitario, l'hanno indotta ad adottare questa decisione?
2. Nella sua analisi di compatibilità con il diritto comunitario ha la Commissione valutato l'efficacia della legge Evin per quanto concerne gli obiettivi perseguiti?
3. Implica detta decisione che la Commissione consideri l'obiettivo del mercato interno incompatibile con l'obiettivo della protezione della sanità pubblica? Di conseguenza, potranno gli Stati membri fissare d'ora in poi delle barriere al mercato interno invocando l'obiettivo della sanità pubblica, indipendentemente dal contenuto della regolamentazione in questione?
4. Tiene conto la Commissione del fatto che lo sport ha degli effetti benefici sulla salute e che la ritrasmissione degli avvenimenti sportivi sostiene tale messaggio?
5. Tiene conto la Commissione del fatto che la legge francese vieta il consumo di alcool negli stadi, per cui il rischio di abuso di alcool non esiste all'interno degli stadi e la ritrasmissione degli avvenimenti sportivi non ha effetti nocivi?
6. Può dire la Commissione se ha tenuto conto del principio della proporzionalità di tali restrizioni con gli obiettivi perseguiti (cfr. giurisprudenza della Corte)?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(9 settembre 1997)*

L'Onorevole Parlamentare richiede chiarimenti circa la notizia riguardante l'archiviazione di una procedura di infrazione relativa al divieto di concedere una sponsorizzazione transfrontaliera alla Coppa del Mondo 1998 in Francia, imposto ad un produttore di bevande alcoliche in base alla legge Evin francese. Come l'Onorevole Parlamentare comprenderà, la Commissione non è in condizione di riportare nella sua risposta informazioni dettagliate sul caso specifico, dovendo rispettare la riservatezza necessaria in simili circostanze.

Nell'esaminare la compatibilità con il trattato di tali restrizioni a servizi transfrontalieri, e per valutarne la proporzionalità, è necessario considerarne l'efficacia in termini di protezione dell'interesse pubblico che ne costituisce l'oggetto. La Commissione ha indicato come una simile valutazione possa essere resa più efficace nel Libro verde sulla comunicazione commerciale ⁽¹⁾, che ha ricevuto un ampio sostegno da parte del Parlamento. Nel valutare l'efficacia di restrizioni che mirano a scoraggiare l'abuso di bevande alcoliche occorre valutare gli effetti positivi e negativi della misura introdotta rispetto all'obiettivo dichiarato e ad altri obiettivi di interesse comune. Nello specifico caso cui l'interrogazione fa riferimento, la valutazione ha dimostrato che non sussistevano motivi per portare avanti la procedura. Ciò non pregiudica comunque la possibilità che altri casi siano in futuro valutati, tenendo naturalmente in debita considerazione gli aspetti indicati dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione desidera infine ribadire con chiarezza la sua intenzione di difendere strenuamente le politiche volte alla costituzione del mercato interno ad alla protezione della salute pubblica. Grazie alla rigorosa applicazione dei principi che regolano il mercato interno è infatti possibile stabilire restrizioni proporzionali laddove il livello di tutela della salute pubblica è carente negli Stati membri di origine. Tali casi segnalano la necessità di interventi di armonizzazione per ripristinare la libera circolazione e per assicurare nel contempo che tutti i cittadini europei possano godere di un elevato livello di tutela della salute pubblica.

⁽¹⁾ COM (96) 192 def.

(98/C 82/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2109/97
di Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) alla Commissione
(23 giugno 1997)

Oggetto: Promozione dell'euro e politica europea nel settore dello sport

1. La Commissione può spiegare per quale motivo, nel quadro delle azioni prioritarie di informazione riguardanti i cittadini europei, l'euro e il mercato interno, è stata concessa una sovvenzione di 1 milione di ecu per promuovere l'euro nella Course de Voile, competizione velistica non riconosciuta dagli organismi ufficiali del mondo dello sport europeo?
2. Quali criteri sono stati seguiti al riguardo e quali garanzie sono state date che tale sovvenzione produca risultati commisurati all'importo, al fine di promuovere l'euro presso un ampio pubblico?
3. Può la Commissione spiegare per quale motivo, considerando la politica finora seguita in materia di sport e il bilancio di 3 milioni di ecu disponibile per i programmi Eurathlon e Sport per i disabili, cui fanno ricorso molte organizzazioni europee, sia stata ora concessa una sovvenzione così elevata a una singola manifestazione sportiva, destinata a un pubblico specifico?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione
(15 settembre 1997)

1. Nel quadro del suo programma di azioni prioritarie di informazione sull'euro, la Commissione ha selezionato tra gli altri il progetto di competizione velica «Course de l'Europe à la voile», a cui ha pertanto concesso una sovvenzione, non di un milione di ECU, come afferma l'onorevole parlamentare, ma di 700.000 ECU. Tale importo rappresenta il 44,6 del bilancio globale preventivo della competizione.

L'idea di tale partecipazione era stata accolta con favore dall'intergruppo sport del Parlamento che è stato debitamente informato in merito all'istruzione del dossier. La Commissione tiene a sottolineare il carattere simbolico di questa corsa per l'edificazione europea e a ricordare che fin dalle origini, essa ha goduto dell'incoraggiamento delle istituzioni comunitarie, e segnatamente del Parlamento e della Commissione.

La «Course de l'Europe à la voile» è inserita nel calendario delle Federazione internazionale delle corse oceaniche (FICO) e dà luogo all'attribuzione di punti per il campionato del mondo FICO dei velisti e delle marche. La FICO opera in collegamento con l'Unione internazionale delle gare di yacht (IYRU), le federazioni sportive nazionali e le grandi associazioni.

Il calendario delle corse FICO dal 1997 al 2000 viene trasmesso direttamente all'Onorevole Parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento. La corsa in questione dà luogo all'attribuzione di 60 punti al vincitore mentre il punteggio massimo nell'ambito suddetto è 120 (per esempio per la Vendée Globe).

2. I criteri che hanno spinto la Commissione a scegliere questa azione tra i progetti ammissibili per un partenariato nel quadro del programma di informazione sull'euro sono la copertura da parte dei media della competizione sportiva (con la presenza permanente del termine euro e del suo simbolo), l'alto livello dei partecipanti (barche ed equipaggi), il fascino che questo tipo di competizioni a tappe (attraverso sei paesi) esercita sul pubblico, la partecipazione ed il coinvolgimento delle autorità locali, regionali e nazionali.

L'affluenza degli spettatori in ciascuna città tappa e la loro richiesta di documentazione sull'unione monetaria testimoniano la necessità di praticare una politica di informazione realmente vicina alla gente. È di grande importanza che l'informazione venga messa alla portata del pubblico.

La valutazione di questo progetto è ancora in corso, ma si può affermare sin da ora che i servizi televisivi dedicati alla gara si sono moltiplicati e il volume della rassegna della stampa dimostra l'interesse suscitato. Qualora l'Onorevole Parlamentare lo desideri, la Commissione è disposta a trasmettergli direttamente un fascicolo «Image» che documenta l'eco che questa iniziativa ha avuto nei media.

3. L'imputazione di tale sovvenzione rientra nella linea di bilancio B 97 B3-3060 che copre le spese legate al programma di informazione del cittadino europeo (Prince), di cui l'informazione sull'euro costituisce uno dei tre temi prioritari. I programmi «Eurathlon» e «Sport per gli handicappati» sono finanziati sulla linea di bilancio B 97 B3-3000.

La manifestazione sportiva «La course de l'Europe à la voile» è giunta alla sua settima edizione ed è in grado, grazie al modo in cui si svolge e alla sua organizzazione, di interessare un ampio pubblico al di là del pubblico specifico cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

(98/C 82/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2120/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione

Può il Consiglio far sapere se per i prodotti derivati contenenti solo una piccola quantità di prodotti vegetali soggetti ad autorizzazione, ad esempio il concentrato di pomodoro sulle pizze preconfezionate, è necessaria un'autorizzazione ad hoc?

Risposta*(20 ottobre 1997)*

Si invita l'Onorevole Parlamentare a riferirsi alla risposta all'interrogazione n. 2118/97 e rilevare che il concetto di «autorizzazione ad hoc» («Zulassung») non figura nel dispositivo del regolamento.

(98/C 82/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2122/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione delle ripercussioni sulla salute e sull'ambiente

Può il Consiglio far sapere come avviene la valutazione dell'impatto ambientale e dell'innocuità dal punto di vista sanitario nel caso della registrazione, nel catalogo generale delle varietà, di nuove varietà geneticamente modificate non soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾, né tanto meno ai sensi della direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

Risposta*(20 ottobre 1997)*

Stando al testo dell'interrogazione, i casi prospettati dall'Onorevole Parlamentare potrebbero corrispondere a quelli contemplati dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CE ⁽¹⁾, in cui figurano i requisiti per la valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 117 del 08.05.1990, pag. 15.

(98/C 82/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «equivalenza sostanziale» delle varietà derivate

1. Può il Consiglio far sapere in che modo si intende garantire che venga mantenuta, ovvero che possa essere accertata, la «equivalenza sostanziale» di tutti i vegetali ottenuti da una linea già analizzata e autorizzata?
2. Quale sarà la prassi applicata per le varietà derivate?

(98/C 82/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — notifica

1. Può il Consiglio far sapere se l'obbligo della notifica si applica anche ai prodotti nuovi o modificati non soggetti ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?
2. In caso negativo, quali sono le modalità per informare le autorità nazionali e comunitarie in merito all'introduzione sul mercato dei prodotti in parola?
3. In che modo le suddette autorità possono accertare l'esistenza, per tali prodotti, di obblighi in materia di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 82/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2130/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione

Può il Consiglio indicare quali sono, esattamente, i criteri in base ai quali debbono essere valutate le richieste presentate per i prodotti, nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽¹⁾, per stabilire se è necessaria un'autorizzazione o se si può ritenere sufficiente la semplice notifica, qualora il produttore non abbia di per sé presentato domanda di autorizzazione?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2126/97, E-2128/97 e E-2130/97**

(20 ottobre 1997)

L'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari prevede una deroga alla procedura di autorizzazione del regolamento se i prodotti o gli ingredienti alimentari, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti, sono sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, ecc.

Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del medesimo regolamento, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione della deroga in questione. Per questi prodotti, le modalità di notifica sono stabilite dall'articolo 5 del regolamento.

(98/C 82/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2132/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore

1. Può il Consiglio far sapere quali dati debbono essere utilizzati per la valutazione?
2. È prevista un'analisi indipendente dai dati forniti dal produttore?

(98/C 82/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2134/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore

1. Può il Consiglio far sapere se sono previsti per lo meno controlli campione quanto ai dati forniti dal produttore?
2. In tal caso, come vengono valutati in particolare i rischi di allergia per i prodotti i cui nuovi ingredienti di norma non sono finora mai stati destinati al consumo umano o non sono mai stati contenuti in generi alimentari, ad esempio proteine di batteri di origine termica?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2132/97 e E-2134/97***(20 ottobre 1997)*

L'articolo 6 del regolamento 258/97 e, se del caso, l'articolo 7, paragrafo 1 e l'articolo 9 del medesimo regolamento indicano gli elementi necessari per le valutazioni e le relative modalità di realizzazione.

Nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 6, le procedure seguite dalle autorità competenti in materia di valutazione sono di competenza degli Stati membri.

(98/C 82/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2136/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — enzimi e additivi geneticamente modificati

Può il Consiglio far sapere se sono previste iniziative, a livello di Unione europea, intese a colmare l'attuale vuoto legislativo per quanto riguarda l'autorizzazione di enzimi o additivi che vengono ottenuti con l'impiego di microrganismi geneticamente modificati e che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, né in quello del regolamento sugli additivi?

Risposta*(20 ottobre 1997)*

A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 258/97 sui nuovi prodotti i nuovi ingredienti alimentari, sono esclusi dal campo d'applicazione dello stesso gli additivi alimentari, gli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ed i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari. Tali esclusioni valgono tuttavia solo nella misura in cui il livello di sicurezza fissato dalle direttive di base equivalga al livello di sicurezza contemplato dal regolamento citato.

Pare inoltre utile segnalare all'Onorevole Parlamentare che la Commissione ha dichiarato di confermare che, qualora alla luce dell'esperienza dovesse risultare che esistono lacune nel sistema di protezione della salute pubblica previsto dal quadro legislativo esistente, in particolare per quanto riguarda le sostanze di ausilio alla lavorazione, formulerà proposte adeguate al fine di colmare tali lacune (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 7). Finora, nessuna proposta in tal senso è stata presentata al Consiglio.

(98/C 82/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2138/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — composizione del comitato per i prodotti alimentari

1. Può il Consiglio indicare come è rappresentata l'opinione pubblica in seno al comitato per i prodotti alimentari?
2. È previsto che rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori e di associazioni ambientaliste partecipino alle discussioni e alle decisioni del comitato?
3. In tal caso, come viene effettuata la selezione di detti rappresentanti?
4. Ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei consumatori verrà riconosciuto un diritto propositivo?

Risposta*(20 ottobre 1997)*

Fatte salve le disposizioni complementari previste nel regolamento interno, la composizione del comitato in questione è definita dalla decisione 69/414/CEE che lo ha istituito.

(98/C 82/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2140/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — requisiti in materia di etichettatura

Può il Consiglio far sapere se, ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽¹⁾ sui nuovi prodotti alimentari, l'etichettatura di un prodotto alimentare geneticamente modificato risulta obbligatoria solo quando il prodotto differisca, in una delle sue caratteristiche nutrizionali, da un prodotto esente da operazioni di ingegneria genetica e sia inoltre possibile rilevare una modificazione dovuta all'ingegneria genetica?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Risposta*(20 ottobre 1997)*

Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale, l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/95 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾ prevede alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura.

È quindi previsto che l'etichetta indichi, per informazione del consumatore, a seconda dei casi:

- qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche:

- la presenza del nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione o che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;

- la presenza di un organismo geneticamente modificato con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco figura all'allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE.

(¹) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 82/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2144/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(24 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — norme in materia di etichettatura

Può il Consiglio precisare le modalità e gli strumenti con cui le autorità responsabili del controllo verificheranno il rispetto delle norme in materia di etichettatura?

(98/C 82/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2146/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(24 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura

1. Può il Consiglio indicare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura?
2. Esiste una tabella delle pene pecuniarie?

(98/C 82/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2152/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(24 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — trasmissione da parte del notificante di campioni di referenza relativi al DNA

Può il Consiglio far sapere se i produttori di alimenti geneticamente modificati hanno l'obbligo di trasmettere alle competenti autorità di sorveglianza le informazioni di cui queste necessitano per svolgere i compiti di controllo loro affidati, ad esempio informazioni sulla struttura precisa dell'operazione di modificazione genetica?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2144/97, E-2146/97 e 2152/97**

(20 ottobre 1997)

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 8, il regolamento n. 258/97 non prevede esplicitamente l'istituzione di organismi di controllo o di sorveglianza menzionati dall'Onorevole Parlamentare.

Le modalità pratiche di controllo dell'attuazione di tale regolamento a livello nazionale sono di competenza degli Stati membri.

(98/C 82/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — direttiva sulle varietà

1. Nel caso di una varietà vegetale ammessa ai sensi della direttiva sulle varietà ma non soggetta ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾, può il Consiglio far sapere se è comunque garantita l'etichettatura necessaria ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari per la vendita di sementi di tale varietà?
2. Quale procedura si applica per l'etichettatura in caso di cessione delle sementi o di vendita di polloni radicati (ad esempio imballaggi o adesivi ad hoc per la vendita a privati e aziende)?
3. E' prevista una revisione della direttiva sulle varietà allo scopo di garantire l'etichettatura necessaria ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 82/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2150/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — contenuto dell'etichetta

Può il Consiglio far sapere quali informazioni deve contenere l'etichetta e in che forma?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2148/97 e E-2150/97**

(20 ottobre 1997)

Si invita l'Onorevole Parlamentare a richiamarsi al testo della risposta all'interrogazione 2112/97 e a constatare che l'articolo 8 del regolamento menziona le modalità della fissazione dei requisiti in materia di etichettatura, completate in conformità all'articolo 7, paragrafo 2.

Poiché l'interrogazione è formulata in termini che non consentono di individuare «la direttiva relativa alle varietà», non è possibile dire se sia prevista una modifica della medesima.

(98/C 82/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2154/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — forma e contenuto dell'etichetta

1. Può il Consiglio far sapere quali sono le modalità di etichettatura della merce sfusa (ad esempio frutta e verdura)?
2. Come devono essere etichettati i prodotti di trasformazione sostanzialmente a base di ingredienti soggetti all'obbligo di etichettatura (ad esempio conserve o concentrato di pomodoro)?

3. Come devono essere etichettati i prodotti di trasformazione composti solo in (minima) parte di ingredienti soggetti all'obbligo di etichettatura (ad esempio i piatti pronti contenenti molti altri ingredienti)?
4. Sono già state formulate proposte per l'etichettatura dei prodotti di cui ai paragrafi precedenti? Quali sono le informazioni da fornire in ciascuno dei casi indicati?

(98/C 82/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2156/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(24 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — etichettatura

Può il Consiglio far sapere se, in vista della definitiva fissazione delle caratteristiche dell'etichettatura, le autorità nazionali, le associazioni ambientaliste, e via dicendo, verranno coinvolte nell'elaborazione e nella discussione delle proposte?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2154/97 e E-2156/97**

(20 ottobre 1997)

L'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento 258/97 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in conformità all'articolo 189B del trattato menziona le modalità di fissazione dei requisiti in materia di etichettatura, da completare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

(98/C 82/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2158/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — involontaria presenza in alimenti tradizionali di sostanze soggette all'obbligo dell'etichettatura

1. Come ci si comporterà nel caso di prodotti che, pur non consistendo di prodotti geneticamente modificati, potrebbero (involontariamente) contenerne?
2. In questi casi è previsto un controllo, ed eventualmente un'etichettatura (si pensi a miele e prodotti a base di miele contenenti il polline di piante transgeniche)?
3. Verranno effettuate analisi volte ad accertare che il consumo di prodotti contenenti polline è innocuo dal punto di vista sanitario?

Risposta

(28 ottobre 1997)

Si rammenta che il regolamento citato dall'Onorevole Parlamentare è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato CE.

L'articolo 1 del suddetto regolamento ne definisce il campo di applicazione e non prevede, fatta salva l'attuazione del paragrafo 3, il caso di alimenti o di ingredienti involontariamente presenti nelle categorie cui fa riferimento tale articolo.

Restano comunque applicabili le disposizioni generali della legislazione comunitaria in materia di controllo dei prodotti alimentari (direttive 89/397/CEE ⁽¹⁾ e 93/99/CEE ⁽²⁾).

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽²⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

(98/C 82/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «analisi appropriata»

1. Può il Consiglio far sapere cosa si deve intendere per «analisi appropriata» ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?
2. Come verranno effettuati i controlli?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 82/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2162/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

1. Può il Consiglio far sapere quali sistemi di rilevazione dovranno essere stabiliti per la prevista «analisi appropriata»?
2. Quali tecniche verranno verosimilmente applicate?

(98/C 82/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2164/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esecuzione delle rilevazioni

1. Può il Consiglio precisare chi è incaricato di stabilire le tecniche di rilevazione?
2. Quali autorità e/o istituti privati saranno responsabili dei controlli?
3. Entro quale termine ciò dovrà avvenire?

(98/C 82/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2166/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti del controllo

Può il Consiglio precisare come vengono finanziate l'istituzione degli organi deputati al controllo e alle rilevazioni nonché le relative spese di funzionamento?

(98/C 82/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2176/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

Può il Consiglio far sapere se, per distinguere un prodotto ottenuto tramite procedimenti di ingegneria genetica da un prodotto esente da manipolazioni genetiche, si utilizzerà unicamente la tecnica della rilevazione della proteina sviluppata dal nuovo gene introdotto?

(98/C 82/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

1. Può il Consiglio far sapere se è prevista la possibilità di avvalersi anche di tecniche di rilevazione indiretta, attraverso le quali è possibile accertare i mutamenti dei caratteri delle varietà geneticamente modificate (ad esempio un campione dell'acido grasso modificato contenuto nell'olio prodotto con semi di soia geneticamente modificata)?
2. Tali modificazioni significative vengono registrate e catalogate quali possibilità alternative di rilevazione per gli organi deputati al controllo?

(98/C 82/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2180/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — rilevazione

1. Può il Consiglio far sapere come viene applicato per le sementi il criterio della «rilevazione» di una modificazione ottenuta grazie all'ingegneria genetica, nel caso in cui la nuova proteina (o le nuove proteine) si possa (si possano) formare e rintracciare solo dopo la crescita della pianta?
2. Quali tecniche di rilevazione dovranno essere applicate in futuro a questo proposito per distinguere diversi lotti di sementi?

(98/C 82/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2182/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — Adeguamento della soglia di sensibilità per la rilevazione

Può il Consiglio far sapere se la soglia di sensibilità per la rilevazione di modificazioni genetiche viene costantemente adeguata al progresso tecnico?

(98/C 82/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2186/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — parametri relativi ai laboratori

Può il Consiglio far sapere se esistono procedimenti generalmente vincolanti e protocolli obbligatori per le operazioni di laboratorio?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2160/97, E-2162/97, E-2164/97, E-2166/97,
E-2176/97, E-2178/97, E-2180/97, E-2182/97 e E-2186/97

(28 ottobre 1997)

Come specificato all'articolo 8, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽¹⁾, un'analisi appropriata deve consentire, all'occorrenza, di dimostrare che le caratteristiche di un alimento o di un ingrediente alimentare «sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.» Si rammenta inoltre che le eventuali modalità di applicazione dell'articolo 8 saranno adottate conformemente alla procedura (di comitato) di cui all'articolo 13.

Il testo delle interrogazioni non consente di individuare i controlli cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. Le disposizioni generali della legislazione comunitaria in materia di controllo dei prodotti alimentari sono comunque applicabili.

Per quanto riguarda le valutazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 6 del regolamento 258/97, le modalità, e segnatamente il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda gli organismi di valutazione, sono previsti all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, completati all'occorrenza dagli articoli 7 e 9. Va notato che l'articolo 4, paragrafo 4, prevede che la Commissione pubblichi raccomandazioni riguardanti gli aspetti scientifici relativi alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale. Tali disposizioni sono all'occorrenza completate dalle pertinenti disposizioni della direttiva 90/220/CEE ⁽²⁾.

Per quanto riguarda i metodi di analisi si rammenta che l'articolo 4 della direttiva 93/99/CEE ⁽³⁾ prevede che gli Stati membri assicurino che la convalida dei metodi di analisi impiegati nel contesto del controllo ufficiale dei prodotti alimentari soddisfi, se possibile, le disposizioni previste dalla direttiva 85/591/CEE ⁽⁴⁾ concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽²⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽³⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

⁽⁴⁾ GU L 372 del 31.12.1985.

(98/C 82/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2168/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — controllo

Può il Consiglio precisare se vi sono iniziative miranti a istituire, presso gli uffici di controllo dei prodotti alimentari, laboratori ad hoc responsabili degli accertamenti sui nuovi prodotti alimentari?

(98/C 82/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esigenze di personale ai fini dei controlli

1. Può il Consiglio far sapere se esiste già il personale cui affidare i vari compiti di controllo o se esso deve ancora essere reperito?

2. Sono previste particolari misure di formazione per il personale?

(98/C 82/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2172/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti finanziari dell'attività di controllo

Può il Consiglio far sapere se sono stati iscritti in bilancio stanziamenti supplementari per far fronte agli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento?

(98/C 82/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2174/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — analisi dei prodotti non ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica

1. Può il Consiglio far sapere se i laboratori di analisi sono a disposizione anche dei produttori che non commercializzano prodotti ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica e che desiderano nondimeno sottoporre a controlli i loro prodotti?
2. Le analisi verranno effettuate gratuitamente per non penalizzare i produttori in questione?
3. D'altro lato, ad essere analizzati non saranno solo i prodotti alimentari per i quali, secondo quanto dichiarato dal produttore, è escluso il ricorso all'ingegneria genetica?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-2168/97, E-2170/97, E-2172/97 e E-2174/97***(28 ottobre 1997)*

Il Consiglio non è stato informato delle disposizioni degli Stati membri su questi punti.

(98/C 82/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2184/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione

Può il Consiglio far sapere in che modo le istituzioni dell'Unione europea si adoperano per favorire l'ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione?

Risposta*(28 ottobre 1997)*

Il Consiglio non ha competenze specifiche al riguardo e non è informato delle intenzioni delle altre Istituzioni, in particolare del Parlamento europeo, in questo settore, ad eccezione dei compiti della Commissione ai sensi del regolamento 258/97 ⁽¹⁾, segnatamente dell'articolo 4, paragrafo 4.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 82/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2188/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — consegna degli strumenti di rilevazione da parte del notificante di un prodotto

Può il Consiglio far sapere se i produttori hanno l'obbligo di trasmettere alle autorità responsabili del controllo i metodi di rilevazione consolidati a loro disposizione, inclusi i campioni di materiale, gli anticorpi necessari ai fini della rilevazione, le sonde genetiche, i protocolli di estrazione, e così via?

(98/C 82/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2190/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — deposito delle varietà originarie geneticamente modificate e delle varietà da esse ottenute

E' previsto che il produttore sia tenuto a depositare contemporaneamente, affinché siano analizzate, tanto le varietà originarie geneticamente modificate quanto le varietà da esse ottenute, dal momento che in alcuni casi le modificazioni significative vengono evidenziate solo dal confronto diretto?

(98/C 82/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2194/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione dell'origine delle sostanze utilizzate

Può il Consiglio far sapere se le ditte produttrici sono tenute, nell'ambito delle disposizioni concernenti la sicurezza di qualità, a registrare l'origine di tutte le sostanze utilizzate nella produzione di generi alimentari e a notificarla, se del caso, alle autorità competenti?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2188/97, E-2190/97 e E-2194/97**

(28 ottobre 1997)

L'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento citato dall'Onorevole Parlamentare, eventualmente completato in conformità del paragrafo 5, o, se del caso, l'articolo 3, paragrafo 4, o l'articolo 9, paragrafo 1 di detto regolamento, riguardano le informazioni necessarie a sostegno delle domande di immissione sul mercato.

Tali informazioni lasciano impregiudicata l'attuazione delle procedure di valutazione da parte degli organismi preposti alla valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di detto regolamento.

(98/C 82/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2192/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione e garanzie di sicurezza

Può il Consiglio far sapere se le autorità competenti sono tenute a registrare gli alimenti nei quali i singoli produttori utilizzano prodotti geneticamente modificati, di modo che, in caso di eventuali ripercussioni sanitarie conseguenti al consumo di detti alimenti che al momento non vanno escluse, sia possibile ritirare in tutto il territorio i prodotti in questione?

(98/C 82/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2204/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — trasparenza delle autorizzazioni relative a nuovi prodotti

1. Può il Consiglio far sapere in che modo si intendono garantire la necessaria trasparenza e la costante informazione del pubblico?
2. E' previsto che le associazioni dei consumatori vengano informate in merito a tutte le autorizzazioni concesse?
3. In che modo si intende garantire che le informazioni fornite siano esaustive e tempestive?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2192/97 e E-2204/97**

(28 ottobre 1997)

Fatte salve le disposizioni nazionali in materia, è già prevista, ad esempio dall'articolo 5 del regolamento citato dall'Onorevole Parlamentare, la pubblicazione di un riassunto della notifica. Altrettanto dicasi per le decisioni che devono essere prese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Queste disposizioni dovrebbero agevolare l'eventuale applicazione, da parte di uno Stato membro, dell'articolo 12 di tale regolamento al fine di limitare o sospendere la commercializzazione o l'utilizzazione sul suo territorio di un prodotto o di un ingrediente alimentare che presenti rischi per la salute.

Infine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento, le disposizioni nazionali in materia e, se del caso, le disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾, l'articolo 14 prevede una relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento e un esame «delle sue ripercussioni sull'informazione del consumatore».

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

(98/C 82/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione degli effetti del consumo di tali prodotti

1. Può il Consiglio precisare le modalità di attuazione del programma di controllo richiesto dal comitato scientifico per l'alimentazione umana dell'UE (parere sulla valutazione di nuovi prodotti alimentari III/5915/97) al fine di raccogliere informazioni sulle ripercussioni a breve e a lungo termine del consumo di nuovi prodotti alimentari? A chi sarà affidata l'esecuzione di detto programma?
2. Quali saranno i dati rilevati, e per quale arco di tempo?
3. Il pubblico potrà avere accesso ai risultati del programma?

Risposta

(28 ottobre 1997)

Il comitato citato dall'Onorevole Parlamentare rientra nella sfera di competenza della Commissione, è pertanto opportuno rivolgersi a questa istituzione per ottenere informazioni sul programma in questione.

(98/C 82/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — raccolta di dati su tali prodotti

Può il Consiglio precisare quali sono le autorità competenti a registrare in opportune banche dati tutti i nuovi prodotti autorizzati o notificati ai sensi del regolamento in oggetto?

(98/C 82/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2200/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — accesso ai dati relativi ai prodotti

Può il Consiglio far sapere se il pubblico può avere accesso alle banche dati relative ai prodotti o se alcuni dati hanno invece carattere riservato?

(98/C 82/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2202/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — pubblicazione dei dati relativi ai prodotti

Può il Consiglio far sapere se è prevista la pubblicazione dei dati scientifici forniti e della relativa valutazione?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2198/97, E-2200/97 e E-2202/97***(28 ottobre 1997)*

Le modalità relative alla protezione dei dati forniti dal richiedente un'autorizzazione di immissione sul mercato sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento citato dall'Onorevole Parlamentare.

Il regolamento n. 258/97 ⁽¹⁾ non prevede la pubblicazione sistematica dei dati scientifici depositati o della relativa valutazione, né la designazione di autorità competenti per la raccolta dei dati relativi ai prodotti autorizzati o notificati conformemente a detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

(98/C 82/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2213/97**di Jean-Pierre Bazin (UPE) alla Commissione***(30 giugno 1997)*

Oggetto: Le spese di scalo nei porti europei e il problema della concorrenza sleale

Da uno studio comparativo delle spese di scalo risulta che il porto di Zeebrugge, in Belgio, applica tariffe molto inferiori (in media del 50%) a quelle dell'insieme degli altri porti.

Tale differenza si spiega soltanto con consistenti aiuti pubblici ovvero con pratiche locali che derogano alle regole stabilite dall'Unione europea.

Potrebbe la Commissione indagare su tali pratiche che arrecano pregiudizio al settore portuale europeo e, eventualmente, adottare tutte le misure necessarie per ripristinare condizioni di concorrenza leale?

Risposta data dal signor Kinnock in nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

La Commissione di norma non sorveglia l'applicazione delle tariffe né intende armonizzare le tariffe nel settore portuale. In casi specifici, tuttavia, questi aspetti possono essere esaminati nell'ambito di esposti individuali.

Le basse tariffe portuali non significano necessariamente che i porti beneficiano di un aiuto statale. Queste tariffe possono infatti essere dovute ad altri fattori, quali la politica commerciale del porto oppure una buona gestione portuale. Ogni situazione è un caso a sé stante da esaminare separatamente per stabilire la corresponsione o meno di aiuti.

Qualsiasi aiuto concesso dallo Stato o mediante fondi pubblici che provochi distorsioni o minacci di alterare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinate merci, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, costituisce un aiuto statale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. In caso di rispondenza a tutti questi criteri, la Commissione è tenuta ad accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 93 del trattato CE, se l'aiuto è compatibile con quest'ultimo.

In base alle informazioni fornite, che sono di natura generale, senza specificare concretamente il tipo o l'entità dell'eventuale aiuto, la Commissione per il momento non ravvisa l'opportunità di ulteriori interventi. Qualora vengano fornite informazioni supplementari concernenti un'eventuale dimensione di aiuto, la Commissione potrebbe allora esaminare la questione alla luce delle disposizioni sugli aiuti statali del trattato CE.

(98/C 82/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/97

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(30 giugno 1997)

Oggetto: Accordo di pesca Unione europea-Marocco

Responsabili del governo del Marocco hanno annunciato che non verrà rinnovato il vigente accordo di pesca con l'Unione europea. Di conseguenza, la pesca estrattiva sarà consentita esclusivamente alla flotta marocchina.

Sa la Commissione se l'esclusione diretta alla flotta dell'Unione europea sarà estesa anche ad altre flotte, come quella giapponese e quella russa?

(98/C 82/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2219/97

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(30 giugno 1997)

Oggetto: Cooperazione Unione europea-Marocco

Può la Commissione far sapere se ritiene che l'annuncio del governo del Marocco di non rinnovare il vigente accordo di pesca tra l'Unione europea e il Marocco, il quale scadrà alla fine del 1999, sia connesso all'intenzione di ottenere contropartite in materia di prodotti agricoli nel quadro della rinegoziazione dell'accordo di cooperazione, parimenti destinato a scadere nel 1999?

Risposta comune

**data dal sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2217/97 e E-2219/97**

(18 settembre 1997)

L'accordo di pesca con il Marocco è stato concluso per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° dicembre 1995: pertanto esso è in vigore soltanto da un anno e mezzo circa. La Commissione ritiene che, di conseguenza, sia prematuro pronunciarsi già sin d'ora in merito alla natura dei rapporti di pesca con il Marocco dopo il 1° dicembre 1999.

Prima di allora occorrerà valutare se saranno stati conseguiti gli obiettivi che le due parti si sono prefissati nell'ambito dell'accordo attuale e sarà necessario esaminare lo sviluppo della cooperazione tra le parti firmatarie in materia di pesca, essendo questo un elemento fondamentale delle future relazioni tra l'Unione e il Marocco.

Circa gli accordi di pesca conclusi dal Marocco con altri paesi, la Commissione non dispone di informazioni sulle intenzioni delle autorità marocchine riguardo l'eventuale rinnovo.

La Commissione fa infine osservare che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, ed il Marocco, dall'altro, è di durata illimitata. È vero tuttavia che la Comunità ed il Marocco si sono impegnati ad esaminare, a partire dal 1° gennaio 2000, la situazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca al fine di giungere ad una maggiore liberalizzazione dei loro rapporti commerciali a partire dal 1° gennaio 2001.

(98/C 82/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2221/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(30 giugno 1997)*

Oggetto: Gestione dell'iniziativa comunitaria URBAN a Roma

Lo spirito dell'ultima tornata di iniziative comunitarie programmate per il periodo 1994-1999, tra le quali URBAN, sembra essere quello di coinvolgere in una stretta partnership cittadini, imprese, operatori dello sviluppo su vasta scala e Amministrazione pubblica a vari livelli.

Ciò premesso, appare logicamente consequenziale che il Comune di Roma, nell'attuazione dell'iniziativa URBAN, dovesse predisporre adeguatamente questo partenariato su più livelli, ricercando un contatto più stretto possibile con la difficile realtà urbana, sociale, economica ed amministrativa dei due quartieri in cui URBAN lavorerà a Roma: Tor Bella Monaca e Torre Angela.

Tuttavia il Comune di Roma, istituendo un organismo denominato «Ufficio Speciale Urban», ha di fatto tagliato fuori dalla gestione dell'iniziativa la Ottava Circoscrizione, cioè l'organismo amministrativo decentrato del Comune stesso in quella zona, che appariva piuttosto come primo e privilegiato interlocutore dell'Amministrazione nella realizzazione di URBAN, in quanto organo portavoce delle esigenze delle collettività locali e naturale livello di collegamento tra i cittadini di Tor Bella Monaca e Torre Angela ed il Comune di Roma.

Tale scelta suscita pesanti dubbi sulle modalità con cui il Comune di Roma sta gestendo l'iniziativa, soprattutto sotto il profilo del coinvolgimento delle realtà locali in cui URBAN opera.

1. Si chiede dunque alla Commissione un'opinione sulla vicenda;
2. una verifica dei tempi e delle modalità attuative di URBAN a Roma;
3. se non sarebbe meglio che il Comune, nel realizzare URBAN, utilizzasse appieno tutti gli strumenti di cui dispone, organismi decentrati compresi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(15 settembre 1997)*

Data la natura delle attività finanziate nell'ambito dell'iniziativa comunitaria URBAN, la Commissione ritiene indispensabile che i pertinenti operatori locali partecipino attivamente alla fase operativa.

A Roma, come in altre città italiane, il Comune è l'autorità responsabile dell'attuazione di URBAN in quanto possiede, a differenza dell'Ottava circoscrizione citata dall'onorevole parlamentare, la capacità amministrativa necessaria per la gestione di tale programma. A tal fine il Comune ha istituito un «Ufficio speciale URBAN» che nella fase operativa provvederà ad assicurare una presenza nelle zone interessate e l'attiva partecipazione dell'Ottava circoscrizione.

La Commissione considera soddisfacenti le procedure stabilite a Roma per l'attuazione di URBAN e ritiene che i ritardi inizialmente verificatisi nell'attuazione del programma verranno ora riassorbiti.

(98/C 82/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2229/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Andamento dell'educazione sanitaria nelle scuole greche

L'educazione sanitaria costituisce il primo approccio della prevenzione e per il suo tramite contribuisce alla promozione della salute fisica e psichica dei giovani. La sua metodologia comprende l'istruzione, l'educazione e infine l'adozione di un modo di vita sano e può altresì far fronte ai problemi che si presentano nelle comunità scolastiche, per esempio la droga.

Nel programma «Istruzione e formazione professionale iniziale» in Grecia fa parte il sottoprogramma 1. «Istruzione generale e tecnica» dove, nella sua misura 1., vengono citate azioni per l'educazione. Poiché per il suddetto sottoprogramma sanitario esiste uno scadenziario, può la Commissione dire:

1. quali azioni sono state messe in atto per attuare la misura e quali sono stati i tassi di utilizzazione dei finanziamenti;
2. se vi sono stati ritardi, a che cosa sono dovuti?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(2 ottobre 1997)

L'operazione di cui in oggetto costituisce una sotto-azione dell'azione 1.1.f [Educazione ambientale — Educazione su alcune questioni di igiene (prevenzione dalla droga, dall'AIDS, dall'alcool; alimentazione) — Educazione dei consumatori] della misura 1.1 («Potenziamento dei programmi dell'istruzione secondaria») del sotto-programma 1 (Istruzione generale e tecnica) del programma in questione.

Il contenuto della sotto-azione «Introduzione dei corsi di igiene nell'insegnamento secondario» è stato definito dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è stato adottato ufficialmente dal comitato incaricato del controllo del programma nel mese di maggio 1996. I progetti che rientrano in tale operazione si riferiscono allo sviluppo dei programmi e del materiale per l'istruzione, all'istituzione di una rete di responsabili in tale materia, alla formazione degli insegnanti, all'attuazione di alcuni programmi negli istituti scolastici, nonché alla valutazione e alla divulgazione delle conclusioni.

Il budget totale della sotto-azione è pari a circa 8,23 MECU, suddivisi sostanzialmente come segue: 1996 (0,32 MECU), 1997 (3,21 MECU), 1998 (2,44 MECU) e 1999 (2,21 MECU).

Il 34% del budget è destinato allo sviluppo dei programmi e del materiale didattici, il 25% alla formazione degli insegnanti, il 17% allo sviluppo della rete, il 17% all'attuazione dell'operazione presso gli istituti scolastici e il 6% alla valutazione e alla divulgazione dei risultati.

I motivi del ritardo registrato nell'avvio dell'azione sono gli stessi riscontrati per le altre operazioni del programma (insufficiente preparazione nel 1994, nel 1995 e all'inizio del 1996, carenze strutturali per la definizione, la preparazione, la gestione e la realizzazione dell'operazione, mancanza di esperienza da parte dei servizi del Ministero sui programmi finanziati tramite i fondi strutturali, in collegamento con il ritardo nell'impegno del gestionario del programma, frequente cambiamento delle persone responsabili).

Dal mese di aprile 1996, la situazione è sensibilmente migliorata e consente di esprimere un certo ottimismo per quanto attiene alla realizzazione dell'operazione che è già stata avviata.

(98/C 82/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2239/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(2 luglio 1997)

Oggetto: Alimenti biologici

Dinanzi alle proteste di un'azienda nella circoscrizione elettorale dell'interrogante, può la Commissione far sapere se è a conoscenza che il 60% delle vendite di alimenti biologici in Gran Bretagna sono costituite da prodotti d'importazione, data la carenza di offerta locale?

Può la Commissione comunicare se dispone di cifre analoghe per gli altri Stati membri dell'UE?

Può inoltre chiarire quali aiuti siano erogati attraverso la Politica agricola comune per incentivare la produzione di alimenti biologici negli Stati membri?

Può la Commissione fornire informazioni sui programmi attuati dai singoli Stati membri per incentivare la produzione di tali alimenti?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(4 settembre 1997)*

La Commissione non dispone di dati particolareggiati sui quantitativi di prodotti biologici importati da paesi terzi nella Comunità. Nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, tra gli Stati membri e la Commissione vengono scambiate unicamente informazioni qualitative, segnatamente sulla natura dei prodotti importati e sulle disposizioni in materia di controllo nei paesi terzi.

I meccanismi di aiuto della politica agricola comune (PAC) non comportano di norma distinzioni tra i prodotti agricoli tradizionali e quelli biologici e, di fatto, sono rivolti ad entrambi i metodi di produzione. Tuttavia, essendo ispirato a criteri ecologicamente corretti, il metodo di produzione biologico ha buone possibilità accedere ai meccanismi di aiuto previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ⁽²⁾.

Inoltre, la produzione biologica beneficia del regime del regolamento (CEE) n. 2092/91, che istituisce un contesto di concorrenza leale a vantaggio dei produttori del settore biologico e conferisce credibilità ai loro prodotti agli occhi dei consumatori.

Al di là delle misure da essa approvate nel suo regolamento (CEE) n. 2078/92, la Commissione non dispone di informazioni dettagliate ed organiche circa l'esistenza di altri meccanismi di aiuto nei vari Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

(98/C 82/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2241/97**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Nuove prospettive riguardo alla concessione di una pensione alle casalinghe

Nella risposta data recentemente all'interrogazione E-0119/97 ⁽¹⁾ presentata dall'interrogante sull'argomento in oggetto, il Consiglio dei ministri appariva fiducioso quanto alla possibilità che la questione ampiamente dibattuta a livello europeo della pensione per le casalinghe venisse risolta in modo soddisfacente.

A tale riguardo, il Consiglio faceva riferimento a nuove iniziative della Commissione suscettibili di includere la problematica in questione, che riveste così tanta importanza per la categoria delle casalinghe e che continua ad essere oggetto di interminabili discussioni senza che si giunga ad una soluzione di grande rilevanza sociale.

Può dire la Commissione quali sono le prospettive concrete in materia, alla luce delle aspettative del Consiglio che emergono dalla sua recente risposta all'interrogazione sopraccitata? Può dire inoltre come intende rispondere alle legittime richieste che formulano al riguardo le casalinghe di tutti i paesi dell'Unione?

⁽¹⁾ GU C 217 del 17.7.1997, pag. 101.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

La Commissione conta di rilanciare il dibattito sui temi affrontati nella sua proposta di direttiva del 23 ottobre 1987 ⁽¹⁾, presentando una nuova proposta di direttiva. Tale proposta, che tende a colmare le lacune delle direttive esistenti nel campo della parità di opportunità fra uomini e donne, dovrebbe tener conto dell'evoluzione della giurisprudenza, segnatamente nel settore dei regimi professionali (causa «Barber» e cause connesse), nonché dell'evoluzione delle strutture familiari e sociali.

È opportuno sottolineare che la problematica della protezione sociale delle donne nell'ambito familiare viene affrontata nel quadro del dibattito avviato a livello comunitario tramite la comunicazione della Commissione

del 12 marzo 1997 «Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea»⁽²⁾. In tale comunicazione, un posto importante viene riservato all'adattamento della protezione sociale al nuovo equilibrio fra i sessi nella partecipazione alla vita professionale, nonché ai cambiamenti delle strutture familiari.

Inoltre, nella sua relazione sulla protezione sociale del 1997, la Commissione inserirà gli sforzi profusi dagli Stati membri per progredire verso l'individualizzazione dei diritti, senza mettere in pericolo la situazione economica delle donne.

⁽¹⁾ doc. COM(87) 494 def.

⁽²⁾ doc. COM (97) 102 def.

(98/C 82/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2245/97

di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione

(2 luglio 1997)

Oggetto: Situazione nella Repubblica democratica del Congo

Secondo quanto riferito dalla stampa, alcuni campi profughi esistenti in Congo si sono rivelati veri e propri campi di sterminio. I profughi presenti nel paese sono stimati in 40.000 circa, e nessuno è in grado di dire quanti di essi siano già morti o moriranno in questi campi, dove regnano condizioni inumane.

Quali misure intende adottare la Commissione affinché venga fatta luce sulle circostanze che hanno portato a questa catastrofe e i responsabili vengano individuati e condotti dinanzi a un tribunale internazionale?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(4 settembre 1997)

La ribellione, alla fine del 1996, dell'alleanza delle forze democratiche per la liberazione del Congo/Zaire (AFDL) ha provocato la dispersione dei profughi ruandesi che si trovavano nel Kivu dal 1994.

Secondo le stime, da 600 000 a 800 000 profughi sarebbero rientrati in Ruanda, mentre gli altri, il cui numero è difficilmente calcolabile (circa 200 000 secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) avrebbero anticipato con la fuga l'avanzata delle forze dell'AFDL. Alcuni si sarebbero rifugiati in regioni più interne o nei paesi limitrofi della Repubblica democratica del Congo, ma molti di loro non sarebbero sopravvissuti alle persecuzioni o allo sfinimento.

In seguito alle informazioni trasmesse da numerose organizzazioni non governative che parlano di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e di massacri, le Nazioni Unite hanno deciso d'inviare una missione d'inchiesta.

L'Unione ha chiesto al governo del presidente Kabila, attraverso una serie di dichiarazioni pubbliche e di iniziative della troika europea, con la partecipazione attiva della Commissione, di rispettare pienamente il diritto umanitario e di accordare alle organizzazioni umanitarie il libero accesso a tutte le regioni per poter portare aiuto ai rifugiati. Essa ha inoltre chiesto al governo di autorizzare senza indugi e senza intralci la missione d'inchiesta delle Nazioni Unite per verificare la fondatezza delle accuse di massacri commessi sul territorio congolese.

(98/C 82/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2262/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(2 luglio 1997)

Oggetto: Fondo di coesione — relazione annuale 1995

In relazione alla relazione annuale 1995 sul Fondo di coesione (COM(96)0388 def.), può la Commissione far sapere per quale motivo vi sono ritardi nella presentazione della relazione e perché mancano, in determinati casi, dati comparabili sufficienti per quanto riguarda i progetti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(11 settembre 1997)*

La relazione annuale sul Fondo di coesione per il 1995 è stata presentata il 4 settembre 1996. Anche se il regolamento (CE) n. 1164/94, che istituisce un fondo di coesione⁽¹⁾, non stabilisce un termine per la presentazione della relazione, la Commissione intende fare in modo che le relazioni siano disponibili nel più breve tempo possibile. Si deve comunque tener conto del lasso di tempo necessario per redigere tali relazioni, in considerazione delle varie disposizioni riguardanti il loro contenuto previste all'allegato 2 del regolamento nonché della volontà di fornire i dati più completi possibile.

La relazione annuale contiene tutte le informazioni pubblicate sulle decisioni relative ai singoli progetti. Non sono invece sempre disponibili i dati che permettono un esame comparativo dei progetti.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994

(98/C 82/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2282/97**di Nel van Dijk (V) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Distorsione della concorrenza nei porti dell'Europa occidentale

Può la Commissione confermare di aver ricevuto una lettera della Stichting Natuur en Milieu (Fondazione natura e ambiente) nella quale si critica aspramente la fissazione dei prezzi dei terreni nei grandi porti dell'Europa occidentale?

Sa la Commissione che il prezzo annuale di affitto di determinati lotti viene tenuto basso per favorire la posizione di un porto rispetto alla concorrenza?

Sa la Commissione che le autorità cercano di incentivare le attività portuali anche in altro modo, come nel caso dell'impresa chimica Arco a Rotterdam, che è stata allacciata a spese dello Stato alla rete di oleodotti che la collega ad Anversa?

Conviene la Commissione con l'interrogante che tali misure di sostegno provocano una distorsione della concorrenza e comportano una violazione dell'articolo 92 del trattato?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione*(4 settembre 1997)*

La Commissione conferma di avere ricevuto recentemente una lettera dalla «Stichting Natuur en Milieu» (Fondazione natura e ambiente) concernente i prezzi dei terreni in alcuni porti della Comunità.

Se i prezzi dei terreni sono bassi, non significa necessariamente che gli operatori portuali citati nella lettera beneficino di aiuti di Stato. Il prezzo contenuto dei terreni può invece essere dovuto ad altri fattori, tra cui la domanda, la destinazione dei terreni o la proprietà, o ancora una combinazione di questi fattori; pertanto occorrerebbe esaminare ogni caso singolarmente per poter stabilire se si profila la presenza di un aiuto di Stato. La Commissione intende tuttavia chiedere informazioni ai governi interessati, ricorrendo agli articoli 92 e 93 del trattato CE.

Per quanto concerne in generale gli aiuti di Stato destinati ai porti, la Commissione è del parere che gli investimenti pubblici in infrastrutture non siano equiparabili ad aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, a condizione che tali infrastrutture restino a disposizione di tutti gli utenti nell'interesse pubblico e senza discriminazioni di accesso. Per contro, il finanziamento con fondi pubblici di sovrastrutture destinate alle operazioni commerciali di talune società rientra di norma nel campo d'applicazione dell'articolo 92 del trattato. Per quanto riguarda la domanda relativa alla rete di oleodotti, la Commissione non è a conoscenza del fatto, né delle sue implicazioni per il trasporto nei porti interessati, ma si propone di chiedere alle autorità olandesi informazioni circa gli aspetti menzionati dall'onorevole parlamentare.

(98/C 82/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2285/97**di John Iversen (PSE) e Kirsten Jensen (PSE) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Pesticidi sull'elenco positivo

E' in grado la Commissione di confermare che si accinge a mettere sull'elenco positivo dell'UE il prodotto Paraquat?

In caso affermativo, è disposta a illustrare come valuta tali prodotti chimici?

Quali provvedimenti considera indispensabili la Commissione nell'impiego del Paraquat soprattutto in relazione a problemi ambientali o relativi all'ambiente di lavoro?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

Il Paraquat è effettivamente una delle sostanze attive attualmente all'esame ai sensi della direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽²⁾ in vista della possibile inclusione in un elenco positivo comunitario.

Anorma dell' articolo 5 della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nel relativo allegato I unicamente se, in base alle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, i prodotti fitosanitari che la contengono, applicati secondo le regole della buona pratica, non hanno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali, né un influsso inaccettabile sull'ambiente.

Inoltre, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva ed entro un termine da stabilire, gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza alla luce delle condizioni di iscrizione e in conformità con i principi uniformi enunciati nell'allegato VI.

La valutazione del Paraquat è tuttora in corso e le relazioni contenenti le conclusioni della procedura sono in fase di elaborazione. Occorrerà quindi ancora qualche tempo prima che un progetto di decisione possa essere discusso con gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e successivamente adottato.

⁽¹⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — GU L 230 del 19/08/1991.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — GU L 366 del 15/12/1992.

(98/C 82/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Colza geneticamente modificata

Lunedì 9 giugno la Commissione ha approvato l'immissione sul mercato di un tipo di colza geneticamente modificata resistente agli erbicidi. La colza in questione viene prodotta dalla società belga «Plant Genetic System».

Sono stati intrapresi studi — e in caso affermativo quali — per conto della Commissione allo scopo di valutare le conseguenze sulla salute e sull'ambiente dell'immissione sul mercato di questo organismo geneticamente modificato? Su quali basi la Commissione ha deciso di non seguire in questo caso il principio della precauzione?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(18 settembre 1997)*

Il 6 giugno 1997 la Commissione ha adottato due decisioni concernenti l'immissione sul mercato di colza geneticamente modificata previa notifica della Plant Genetic Systems (PGS) ⁽¹⁾.

A seguito dell'adozione di tali decisioni, la Francia consentirà l'immissione sul mercato dei suddetti prodotti che potranno essere utilizzati al pari di quelli coltivati tradizionalmente. L'immissione sul mercato di prodotti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dagli organismi geneticamente modificati in questione, è disciplinata dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽²⁾.

Coerentemente col principio di precauzione su cui si basa la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽³⁾ il notificante ha fornito tutte le informazioni e i dati necessari per valutare il potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente dell'emissione dei prodotti in questione. Il fascicolo presentato comprende studi sulla facoltà germinativa della linea di colza transgenica B94-2, sulla risposta delle linee di varietà primaverili di colza transgenica agli input agronomici, sul controllo degli effetti residuali analizzati in precedenti prove sul campo relative alla colza transgenica, osservazioni particolareggiate sull'alimentazione di insetti mediante piante di colza transgeniche della PGS, un esperimento sulla digestione dei semi di colza, l'analisi della qualità dei semi della B94-2, una particolareggiata caratterizzazione dell'olio e del pannello ibrido di colza transgenica lavorato in laboratorio, l'analisi dettagliata della colza transgenica e non transgenica, uno studio sul trasferimento fosfaminico (PAT) effettuato su semi di colza transgenica senza olio, e sul consumo di miele prodotto da api alimentate con colza transgenica.

Le due decisioni sono state adottate a seguito del parere favorevole espresso a maggioranza qualificata dal Comitato di regolamentazione istituito dalla direttiva 90/220/CEE.

⁽¹⁾ GU L 164 del 21.6.1997.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽³⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

(98/C 82/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2288/97
di Patricia McKenna (V) alla Commissione
(2 luglio 1997)

Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE del tunnel del porto di Dublino

Quali finanziamenti hanno chiesto sino ad oggi le autorità irlandesi all'Unione europea per la progettazione e la costruzione del tunnel del porto di Dublino?

A quanto ammonta l'importo finora assegnato dall'UE a tale progetto? Inoltre, sono state prese decisioni riguardo ad un ulteriore finanziamento? Infine, si ritiene probabile il versamento di altre sovvenzioni nell'immediato futuro?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(5 settembre 1997)

Il 9 giugno 1995, la Commissione ha ricevuto dal governo irlandese la domanda di un contributo di 3,51 milioni di ecu del Fondo di coesione per l'esecuzione di una parte dei lavori relativi alla fase preliminare di costruzione della strada di accesso al porto di Dublino. Il 18 dicembre 1995, la Commissione ha approvato uno stanziamento di 3,19 milioni di ecu del Fondo di coesione a favore del progetto. Tale decisione riguardava soltanto gli elementi della domanda relativi alla pianificazione e alla progettazione, con l'esclusione dell'importo richiesto per l'acquisto del terreno, nonché di qualsiasi tipo di spesa per la costruzione.

Il 30 gennaio 1996, il governo irlandese ha chiesto che l'importo dell'aiuto fosse aumentato a 5,85 milioni di ecu e il 9 dicembre 1996 la Commissione ha approvato una modifica della decisione iniziale, in base alla quale il contributo del Fondo di coesione veniva aumentato secondo le richieste. Non sono stati introdotti cambiamenti per quanto riguarda gli elementi del progetto contemplati da questa seconda decisione (non sono state incluse le spese per l'acquisto delle terre né quelle per la costruzione).

L'importo di 5,85 milioni di ecu costituisce il contributo totale del Fondo di coesione stanziato dalla Commissione a favore del progetto. Prima del 9 giugno 1995 era stato assegnato al progetto stesso un importo di 187.500 ecu del Fondo europeo di sviluppo regionale, che è stato utilizzato anch'esso per la fase di pianificazione e progettazione. La somma di questi due importi corrisponde all'aiuto totale concesso dagli strumenti finanziari della Comunità a favore del progetto.

Il governo irlandese non ha richiesto contributi aggiuntivi per la fase di progettazione e pianificazione, né per le fasi successive. Dato che non sono state ricevute altre domande di assistenza, non si pone la questione di ulteriori decisioni della Commissione relative ad eventuali stanziamenti a favore del progetto.

(98/C 82/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2297/97**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(2 luglio 1997)**Oggetto:* Pesticidi

In riferimento al dibattito sull'autorizzazione di pesticidi, ai sensi della direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾ del 15 luglio 1991, può la Commissione far sapere se fornirà al più presto l'elenco dei pesticidi che intende far valutare da un comitato di esperti?

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(9 settembre 1997)*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92, recante le disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, che elenca le 90 sostanze attive disponibili sul mercato al 25 luglio 1993, è attualmente all'esame della Commissione nel quadro del regolamento in questione.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento l'elenco delle nuove sostanze attive (non ancora commercializzate alla data del 25 luglio 1993) che sono parimenti prese in esame a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992

(98/C 82/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2301/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(3 luglio 1997)**Oggetto:* Sovvenzioni dell'UE a favore dell'energia nucleare e dei combustibili fossili

Un rapporto recente di Greenpeace mostra che i governi dell'UE e dell'Europa occidentale hanno speso oltre 60 miliardi di dollari US dal 1992 per sovvenzionare le industrie dei combustibili fossili e nucleari. Nello stesso anno i paesi dell'UE hanno firmato la dichiarazione di Rio, impegnandosi ad adoperarsi per proteggere il clima mondiale.

D'altra parte l'UE ha speso 1,5 miliardi di dollari US per sovvenzioni a favore delle fonti energetiche rinnovabili, quali l'energia eolica e solare.

Secondo il Consiglio mondiale dell'energia circa 15 miliardi di dollari US potrebbero rendere competitiva con le industrie nucleari e dei combustibili fossili tutta l'industria dell'energia rinnovabile solare.

E' in grado la Commissione di specificare quali misure intende intraprendere per assicurare che le sovvenzioni UE incoraggino lo sviluppo delle energie rinnovabili e vengano usate per eliminare progressivamente le industrie inquinanti in modo da onorare gli obblighi internazionali dell'UE, tra gli altri quelli assunti a Rio?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione*(16 settembre 1997)*

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che gli aiuti indicati nella relazione di Greenpeace sono di natura molto diversa. Nel settore del carbone si tratta di aiuti nazionali alla produzione. Nel settore nucleare, si tratta di aiuti alla ricerca, soprattutto nel settore della sicurezza. Per le energie rinnovabili si tratta di aiuti alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di queste energie. È quindi difficile comparare i diversi tipi di aiuti.

Le misure previste dalla Commissione per stimolare la penetrazione delle energie rinnovabili sul mercato sono state oggetto del Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili» ⁽¹⁾. In base al dibattito pubblico su questo Libro verde, la Commissione sta attualmente redigendo un Libro bianco sullo stesso argomento che tratterà delle misure politiche e finanziarie che possono essere introdotte per promuovere le energie rinnovabili, il cui contributo all'approvvigionamento in energia potrebbe passare dal 6% attuale al 12% nel 2010.

Inoltre, nell'aprile 1997, la Commissione ha presentato una proposta per continuare a sviluppare le azioni attualmente finanziate nel quadro del programma Altener ⁽²⁾ consacrato specificamente alla promozione della penetrazione delle energie rinnovabili sul mercato. La Comunità assegna anche aiuti alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel settore delle energie rinnovabili.

Occorre inoltre osservare che nel quadro degli impegni internazionali della Comunità come quelli presi a Rio, la promozione delle energie rinnovabili nonché di altre misure miranti a ridurre sostanzialmente le emissioni di CO₂ hanno un ruolo molto importante.

⁽¹⁾ COM(96) 567.

⁽²⁾ COM(97) 87 def.

(98/C 82/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/97
di José Valverde López (PPE) alla Commissione
(3 luglio 1997)

Oggetto: Finanziamento di programmi radiofonici per la promozione delle politiche comunitarie nel settore dell'agricoltura

Può la Commissione far sapere quali campagne d'informazione sono in corso di realizzazione in Spagna per quanto riguarda il settore agricolo, specificando i programmi radiofonici finanziati, i loro obiettivi e le risorse di bilancio loro destinate?

Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione
(12 settembre 1997)

Sono cinque i settori in campo agricolo per i quali la Commissione finanzia programmi di promozione comprendenti in particolare della pubblicità radiofonica. I prodotti pubblicizzati sono il latte, il succo d'uva e il lino, con un finanziamento comunitario del 100%, e le mele, gli agrumi e le carni bovine con un finanziamento comunitario del 60%. L'Onorevole Parlamentare e il segretariato generale del Parlamento riceveranno direttamente maggiori ragguagli sulle ultime due campagne radiofoniche realizzate in Spagna.

L'olio d'oliva, invece, non viene pubblicizzato in Spagna dalla radio, ma solo dalla televisione e dalla stampa scritta.

(98/C 82/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2304/97
di José Valverde López (PPE) alla Commissione
(3 luglio 1997)

Oggetto: Miglior diffusione dell'informazione sui programmi e i progetti pilota

La stampa ha reso nota l'iniziativa del comune di Premià de Mar, in Catalogna (Spagna), che ha installato un sistema fotovoltaico di illuminazione pubblica. Sembra che gli autori dell'iniziativa non fossero a conoscenza dei programmi dell'Unione europea per la promozione delle energie alternative. Molti comuni potrebbero seguire l'esempio di Premià del Mar se la Commissione riuscisse a migliorare l'informazione e ad accrescere la diffusione di tali programmi.

Quali misure intende avviare la Commissione per stimolare il ricorso alle energie alternative, al fine di raggiungere l'obiettivo auspicato dal Parlamento europeo di arrivare, nel 2010, ad avere una quota del 15% dei consumi totali coperta da tali energie?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione*(16 settembre 1997)*

La Commissione sta seguendo diverse linee di azione per la promozione delle energie rinnovabili.

Per quanto concerne l'esempio evocato dall'Onorevole Parlamentare, a livello nazionale e a livello della Comunità autonoma della Catalogna, sono operativi diversi strumenti per la diffusione delle informazioni sui programmi comunitari nonché sulle tecnologie delle energie rinnovabili:

- la rete OPET (Organisations for the promotion of energy technology) di cui fanno parte l'IDAE (Istituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) e l'ICAEN (Institut Català d'Energia);
- la rete EnR (agenzie nazionali di energia) di cui fa parte l'IDAE;
- la FEDERANE (Federazione delle agenzie regionali di energia) di cui fa parte l'ICAEN.

In Catalogna esistono anche alcune agenzie urbane per l'energia create con il sostegno comunitario come, ad esempio, quella della città di Barcellona e quella della comunità di El Maresme.

La Commissione ritiene peraltro che si debba rafforzare e migliorare la diffusione dell'informazione e, a tale scopo, sono stati iniziati lavori per sviluppare una strategia globale d'informazione sulle energie rinnovabili. Più in particolare, facendo seguito alla risoluzione del Parlamento sul Libro verde sulle fonti energetiche rinnovabili ⁽¹⁾, la Commissione ha già intrapreso lavori per la creazione di un centro unico di raccolta e di diffusione delle informazioni sulle energie rinnovabili.

⁽¹⁾ COM(96) 576.

(98/C 82/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2315/97**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(3 luglio 1997)*

Oggetto: Efficienza energetica degli elettrodomestici

La Commissione si è adoperata per mettere a punto standard obbligatori in materia di efficienza energetica degli elettrodomestici?

Risposta data dal signor Papoutsis in nome della Commissione*(16 settembre 1997)*

La Commissione ha elaborato una strategia per migliorare l'efficienza degli elettrodomestici che comprende misure concernenti sia i fabbricanti che i consumatori. La Commissione ha avviato azioni per stabilire norme minime di efficienza per tutti i principali elettrodomestici che consumano energia.

La Commissione ha avviato questo processo con i frigoriferi e i congelatori, ossia gli apparecchi domestici che singolarmente consumano più energia. A seguito di una proposta della Commissione, è stata adottata la direttiva 96/57/CE ⁽¹⁾ del Parlamento e del Consiglio del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico per attuare le norme obbligatorie a partire dal settembre 1999.

Per le lavatrici, i televisori ed i videoregistratori, in linea con gli studi effettuati e le raccomandazioni degli esperti, è stato deciso che la negoziazione di accordi da parte dei fabbricanti intesi a migliorare l'efficienza degli apparecchi immessi sul mercato sia il mezzo migliore per conseguire miglioramenti di efficienza. Due accordi, attualmente in fase di negoziato, porteranno ad un miglioramento dell'efficienza del 20% ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1998. Secondo la Commissione, questi accordi saranno più efficaci delle direttive concernenti norme minime di efficienza per questi apparecchi, considerato l'ampio margine di flessibilità insito negli accordi negoziati e i brevi tempi necessari per adottarli.

Per altri apparecchi, come le lavapiatti, i boiler elettrici ed i condizionatori d'aria, la Commissione sta svolgendo studi per individuare il potenziale di miglioramento dell'efficienza e le modalità migliori (norme o accordi negoziati) per conseguire questo risultato.

(¹) GU L 236 del 18.9.1996.

(98/C 82/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2316/97
di James Nicholson (I-EDN) alla Commissione
(3 luglio 1997)

Oggetto: Direttiva 80/68/CEE sulle acque sotterranee

Recentemente è stata eseguita un'indagine pubblica riguardante una domanda di progettazione di una discarica con una capacità di 13 milioni di metri cubi da costruire vicino alla Larne Lough Co, Antrim. I richiedenti rendevano noto che nelle loro stime di scarico potenziale erano presenti sostanze elencate nella direttiva sulle acque sotterranee 80/68/CEE (¹). Gli oppositori di questa discarica sono del parere che i richiedenti non abbiano tenuto conto delle esigenze imposte dalla direttiva e dalla normativa di applicazione vigente in Irlanda del Nord.

In che modo la Commissione considera una domanda che, secondo l'opinione dei suoi oppositori, è stata messa a punto senza tener debitamente conto della direttiva 80/68/CEE sulle acque sotterranee?

La Commissione dispone di qualche strumento per sottoporre ad un nuovo e più attento esame una decisione presa dalle autorità responsabili dell'Irlanda del Nord, qualora venga concessa l'autorizzazione a progettare la discarica senza tener debitamente conto delle direttive CEE?

(¹) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

In risposta al parere degli oppositori, secondo cui la domanda di progettazione in questione sarebbe stata redatta senza tenere debito conto della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, il primo aspetto da chiarire è se la domanda sia conforme alla normativa o agli orientamenti nazionali vigenti in materia. In caso contrario, il punto andrà dibattuto con le autorità competenti.

In risposta al secondo quesito sollevato dall'Onorevole Parlamentare, qualora viceversa si accerti che la domanda è conforme alla normativa o agli orientamenti nazionali vigenti in materia ma si ritenga che essi recepiscano in maniera non corretta o insufficiente la direttiva in questione, è possibile presentare alla Commissione una denuncia che potrebbe eventualmente portare all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE.

(98/C 82/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2326/97
di Patricia McKenna (V) alla Commissione
(7 luglio 1997)

Oggetto: Sistema di metropolitana leggera a Dublino

Luas, il sistema di ferrovia leggera di cui Dublino ha un estremo bisogno, rappresenta uno dei principali progetti beneficiari dei Fondi strutturali UE attualmente in fase di sviluppo in Irlanda.

Il progetto relativo ad una delle linee previste, quella di Tallaght-Dundrum, è stato oggetto di revisione nel corso dell'ultimo anno; originariamente, la Córas Iompar Éireann (CIE), l'azienda di trasporti pubblici irlandese, aveva previsto che la linea attraversasse i villaggi di Kilmainham e Inchicore. In seguito alle notevoli pressioni lobbistiche esercitate dagli ambienti economici, la CIE ha accettato di trasferire la linea a Davitt Toad e alla diramazione interrata del Grand Canal.

Qualora quest'ultimo progetto venisse attuato, le rotaie della metropolitana Luas attraverserebbero la striscia di parco poco sviluppato realizzato dopo l'interramento, effettuato negli anni '70, del tratto di Grand Canal tra Suir Road e James's Harbour. Tuttavia, gli effetti di tale progetto sulla zona del Grand Canal, sulla sua flora e fauna e sull'ambiente circostante non sono stati presi in considerazione nel rapporto sulla valutazione d'impatto ambientale del progetto Luas.

Tale omissione sembrerebbe costituire una violazione della Direttiva del Consiglio 97/11/CE ⁽¹⁾ che modifica la Direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il paragrafo 3, articolo 5 della direttiva modificata prevede infatti che «le informazioni che il committente deve fornire» nel rapporto di valutazione d'impatto ambientale «comprendono almeno... i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente».

Può dire la Commissione se intende protestare presso le autorità irlandesi chiedendo i motivi per cui tali dati sono stati omessi nel rapporto di valutazione d'impatto ambientale relativo al precitato sistema di metropolitana leggera?

Molti degli abitanti della zona di Inchicore e Kilmainham si sono lamentati per non essere stati consultati riguardo a tale iniziativa e hanno sottolineato che i loro villaggi non beneficerebbero dei vantaggi derivanti dalla metropolitana leggera Luas (minore congestione del traffico, miglioramento dell'accesso ai trasporti pubblici). In passato, la Commissione aveva protestato presso il governo irlandese per aver omesso la linea Ballylum dalla prima fase di costruzione della metropolitana Luas, un'altra decisione adottata senza un'adeguata consultazione pubblica. Intende la Commissione manifestare il suo scontento anche riguardo alla questione in oggetto?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(19 settembre 1997)

La Comunità ha concesso un contributo finanziario a favore del progetto di costruzione della metropolitana leggera di Dublino previsto dal programma operativo per i trasporti adottato dall'Irlanda per il periodo 1994-1999. Tale progetto, denominato LUAS, è oggetto di una legge approvata dal parlamento irlandese, il Transport (Dublin Light Rail) Act del 1996, che stabilisce la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo dell'esecuzione del progetto in forma dettagliata. Ai sensi di tale procedura, l'impresa committente, Coras Iompair Eireann (CIE), deve chiedere al ministero dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (che dal 26 giugno 1997 è denominato ministero delle Imprese pubbliche) un decreto che autorizzi la costruzione della metropolitana leggera. Alla richiesta deve essere allegato un rapporto sull'impatto ambientale. In determinate circostanze il ministero può chiedere ulteriori informazioni. I cittadini possono consultare il rapporto e presentare osservazioni al ministero in merito al decreto richiesto e alla probabile incidenza del progetto sull'ambiente. Inoltre, è previsto lo svolgimento di una pubblica inchiesta sotto la direzione del ministero nella quale i cittadini hanno diritto di comparire ed essere ascoltati. Prima di assumere una decisione, il ministro deve prendere in considerazione un'ampia serie di elementi tra cui qualsiasi obiezione sollevata dai cittadini.

La procedura di cui sopra appare conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e sembra lasciare ampio spazio per la soluzione di questioni quali quelle sollevate dall'onorevole Parlamentare sia nell'ambito delle osservazioni presentate al ministero, che nell'ambito della pubblica inchiesta o dell'esercizio dei poteri ministeriali.

Attualmente la procedura formale è tuttora in corso. La CIE ha chiesto il decreto autorizzativo della metropolitana leggera il 1° maggio 1997 ed ha presentato il rapporto sull'impatto ambientale. Fino al 4 luglio 1997 cittadini potevano presentare osservazioni al ministero, mentre successivamente a tale data era ancora possibile formulare osservazioni nella pubblica inchiesta (che è stata formalmente preannunciata il 21 giugno 1997). In seguito al recente cambio di governo in Irlanda, il nuovo governo ha deciso di affidare a terzi indipendenti l'incarico di compiere uno studio di valutazione dell'opzione che prevede il passaggio della metropolitana nel centro della città. All'udienza preliminare della pubblica inchiesta tenutasi il 14 luglio 1997, l'inspector, giudice Sean O'Leary, premettendo la sua intenzione di rinviare la procedura in pendenza dell'attuazione dello studio ha rinviato la procedura all'udienza del 29 settembre 1997 in cui sarà di nuovo fatto il punto della situazione.

È opportuno rilevare che, prima della procedura formale, anche la pianificazione del progetto è stata segnata da una fase di consultazione dei cittadini. Gli autori del progetto e i loro consulenti hanno presentato in un documento di discussione quattro percorsi alternativi tra Bluebell e Heuston Station, indicando per ciascuna opzione l'analisi comparativa degli aspetti socioeconomici, ingegneristici e ambientali. La scelta del percorso attualmente proposto è avvenuta sulla base di un'analisi fondata su una pluralità di criteri, nonché alla luce delle osservazioni dei soggetti interessati e dell'esito di riunioni tenutesi a livello locale.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che per il momento non sia necessario intervenire presso le autorità irlandesi riguardo ai fatti specifici menzionati nell'interrogazione e consiglia all'Onorevole Parlamentare di investire le autorità dell'intera questione seguendo le procedure previste a livello nazionale.

(98/C 82/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2331/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(7 luglio 1997)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie

Il 9 e 10 maggio 1997 si sono tenute a Bruxelles le giornate dell'Europa organizzate congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dal Consiglio dei ministri.

E' in grado la Commissione di far sapere il costo reale di tale manifestazione e la linea di bilancio sulla quale sono stati prelevati gli stanziamenti necessari?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione
(18 settembre 1997)

	(Ecu)
Realizzazione di cinque prodotti con logo «9 maggio» (11 lingue ufficiali, Stati membri e paesi terzi, ± 2 milioni di esemplari)	65 000
10 maggio (giornata di ingresso libero nelle istituzioni), con circa 29 000 visitatori al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni	
Contributo finanziario dell'Ufficio della Commissione in Belgio alla celebrazione organizzata in Rond-point Schuman	100 000
Costo dell'operazione «giornata di ingresso libero» a carico della Commissione	13 836
Costo totale a carico della Commissione	178 836
Partecipazione (Parlamento, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni) ai costi di produzione dell'opuscolo comune e di segnaletica esterna	12 816

Per quanto riguarda la Commissione, gli stanziamenti sono stati prelevati sulla linea di bilancio B3-300.

(98/C 82/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2337/97
di Nuala Ahern (V) alla Commissione
(10 luglio 1997)

Oggetto: Attuazione di controlli ambientali e di sicurezza nelle centrali nucleari nell'Unione europea

In conformità di un promemoria elaborato dal Vicedirettore generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA), Bruno Pelland, e attinente a una riunione fra comitati di collegamento ad alto livello, fra la Commissione europea e l'AIEA, svoltasi il 12 e 13 dicembre 1996 a Bruxelles, l'Euratom e l'AIEA sono ai ferri corti per quanto riguarda l'attuazione di controlli ambientali e di sicurezza in talune centrali nucleari nell'Unione

europea. A quanto pare, talune centrali in Belgio, in Italia e in Svezia non intendono consentire l'accesso agli ispettori dell'AIEA fino a quanto la capacità analitica dell'Euratom di valutarne i controlli non avrà raggiunto i livelli di competenza dell'AIEA. Può la Commissione indicare se il documento rispecchia le effettive condizioni attuali e precisare quali iniziative concrete ha intrapreso per stimolare la cooperazione con l'AIEA in fatto di controlli nucleari?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(15 settembre 1997)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sulla risposta fornita all'interrogazione scritta E-1643/97 della sig.ra Bloch von Blottnitz ⁽¹⁾ sullo stesso argomento.

Le affermazioni contenute nell'interrogazione e relative ai controlli ambientali non rispecchiano esattamente l'attuale situazione. La Commissione e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA) collaborano effettuando campionamenti congiunti, scambiandosi i risultati e continuando a sviluppare i metodi applicabili. La Commissione dispone delle necessarie capacità di analisi per trarre conclusioni autonome; in effetti, i laboratori europei stanno effettuando analisi per l'IAEA unitamente ad altri laboratori.

Per quanto concerne la sperimentazione e l'attuazione del nuovo metodo, la Commissione, le autorità degli Stati membri e gli operatori preferiscono seguire l'approccio scientifico e tecnico secondo il quale l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti con ciascun campionamento devono essere tenuti in debito conto nelle successive operazioni di campionamento.

Nel corso dell'ultima riunione del comitato di collegamento ad alto livello del giugno 1997 l'IAEA e la Commissione si sono dichiarate completamente concordi su tutti i temi attinenti a questo campo specifico.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.1998.

(98/C 82/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2340/97
di Graham Mather (PPE) alla Commissione**

(10 luglio 1997)

Oggetto: Marchio auricolare per suini

La direttiva 92/102/CEE ⁽¹⁾ stabilisce che gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione di un sistema di identificazione con marchio auricolare per talune specie di animali, ivi compresi i suini. Tale sistema ha sollevato proteste per le sofferenze che causa agli animali e, in alternativa, è stato proposto di ricorrere a controlli veterinari più frequenti.

Può la Commissione far sapere se intende migliorare o eliminare la marchiatura auricolare per i suini? Può la Commissione far altresì sapere se la direttiva permette di eliminare il marchio auricolare, qualora sia sostituito da un sistema alternativo?

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 settembre 1997)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, «gli animali diversi dai bovini devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l'azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza...; ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio».

L'articolo suddetto prevede inoltre la possibilità di un marchio provvisorio e consente agli Stati membri di mantenere il loro sistema nazionale per i movimenti di animali diversi dai bovini.

Per quanto riguarda le azioni future, la Commissione sta elaborando, conformemente al disposto dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, una relazione sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali, nella quale verranno presi in considerazione tutti gli aspetti relativi all'identificazione dei suini, in particolare quelli segnalati dall'on. parlamentare. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, la Commissione proporrà le misure opportune. La relazione e le eventuali proposte saranno trasmesse al Parlamento europeo. L'articolo 10 sopra citato prevede infine che venga riesaminata la possibilità di introdurre un dispositivo elettronico di identificazione.

(98/C 82/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2342/97

di Stephen Hughes (PSE) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Modifiche alle norme per gli automobilisti

Può il Consiglio far sapere in quali Stati membri:

1. le automobili devono essere fornite di un triangolo?
2. le automobili devono essere fornite di un estintore?
3. è consentito il trasporto nel bagagliaio di una tanica da un gallone sigillata di benzina?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(18 settembre 1997)

1. Il triangolo di emergenza per gli autoveicoli è previsto in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia. In Danimarca e nei Paesi Bassi non è obbligatorio tenere tale dispositivo a bordo degli autoveicoli ma è obbligatorio utilizzarlo in caso di avaria del veicolo.

2. L'obbligo di tener a bordo un estintore è previsto in Belgio, Grecia e Portogallo.

3. Per quanto consta alla Commissione, in nessuno Stato membro è vietato il trasporto di una tanica di benzina ermeticamente chiusa nel bagagliaio di un autoveicolo.

Attualmente, la legislazione relativa a questi ed altri aspetti concernenti la sicurezza degli autoveicoli è di competenza esclusiva degli Stati membri e non della Comunità.

(98/C 82/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2347/97

di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Programma d'azione SOCRATES

Nell'ultimo biennio il programma d'azione SOCRATES ha recato un notevole contributo nel campo dell'istruzione a livello europeo.

In considerazione sia dell'elevato indice di notorietà e di gradimento di SOCRATES sia dell'adesione dei nuovi Stati membri a detto programma, le risorse finanziarie ad esso assegnate appaiono quanto mai scarse. Ciò premesso:

1. Comporterà la cooperazione con i nuovi paesi dell'Europa centro-orientale una riduzione, in termini di qualità, del programma SOCRATES?
2. Come intende la Commissione rendere più trasparente l'assegnazione delle risorse finanziarie, al fine di contenere gli abusi?
3. A quanto ammontano gli ECU accordati all'Austria nell'ultimo biennio contestualmente a detto programma? Qual è la percentuale di utilizzo in entrambi i nuovi Stati membri — Finlandia e Svezia — rispetto all'Austria?

4. Quante borse di mobilità e missioni di insegnamento all'estero sono state conferite a professori, docenti e studenti? Qual è la percentuale degli stanziamenti utilizzati in Austria, rispetto alla Francia ed alla Germania?
5. Quanti hanno partecipato a progetti di formazione e di scambio e quanti insegnanti di lingue straniere si sono avvalsi della possibilità di perfezionarsi all'estero? Qual è la percentuale degli stanziamenti utilizzati in Austria rispetto all'Italia e all'Inghilterra?
6. Su quali punti si impiegherà, nei prossimi due anni, l'azione della Commissione nel campo dell'istruzione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(24 settembre 1997)

La Commissione condivide il punto di vista espresso dall'Onorevole Parlamentare, cioè che fin dalla sua adozione nel 1995 il programma Socrates ha fornito un importante contributo alla cooperazione europea nel settore dell'istruzione. Essa condivide anche la sua preoccupazione per quanto riguarda i fondi destinati al programma. Per tale motivo, la Commissione ha presentato una proposta per modificare la Decisione che stabilisce il programma ⁽¹⁾. Tale proposta prevede un incremento del quadro finanziario del programma per il periodo 1995-1999 con un aumento dagli attuali 850 MECU a 900 MECU. In prima lettura il Parlamento ha proposto un importo di 950 MECU. La posizione comune del Consiglio dovrebbe proporre 875 MECU.

1. Dall'accesso dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle azioni di tale programma non dovrebbe derivare una diminuzione di qualità. Le finalità, le linee direttrici delle azioni e i criteri di selezione resteranno infatti immutati. Inoltre, l'apertura del programma ad altri paesi offre alle istituzioni responsabili dei problemi dell'istruzione nei 15 Stati membri interessanti e nuove prospettive per sviluppare le loro iniziative europee.

2. Lo stanziamento di fondi nel quadro del programma avviene già in condizioni di trasparenza. I criteri di assegnazione di borse di studio vengono pubblicati e sono proposti all'attenzione del pubblico destinatario tramite una vasta serie di iniziative di informazione. La selezione avviene poi sulla base dei criteri pubblicati. In caso di progetti di cooperazione transnazionale, esperti esterni svolgono un ruolo essenziale nel processo di selezione. La Commissione svolge regolarmente interventi di controllo dei conti delle agenzie nazionali e un controllo su campione su una serie di progetti finanziati. Non è stato finora registrato alcun caso di abuso nell'impiego dei fondi erogati.

3. Per gli anni 1995/1996 e 1996/1997, considerati insieme, nel quadro del capitolo Erasmus del programma Socrates sono state approvate iniziative di mobilità di 309.095 studenti e di 26.641 insegnanti universitari. Di questi, 6.203 studenti e 595 insegnanti provengono dall'Austria. Il budget per Socrates/Erasmus studenti prevede (Azione 2 del capitolo Erasmus) l'erogazione di 150 MECU per i due anni accademici suindicati. Il budget stanziato per finanziare organismi dell'insegnamento superiore per l'organizzazione della mobilità degli studenti (Azione 1 del capitolo Erasmus) è pari a 28,63 MECU. Il budget previsto per la mobilità degli insegnanti universitari è invece pari a 7,38 MECU.

4. - 5. Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti (Comenius, Azione 3), nel 1996 1.500 insegnanti hanno partecipato alle azioni di formazione finanziate nel quadro del programma Socrates (capitolo Comenius). La partecipazione prevista per Stato membro è stata la seguente: 35 insegnanti per l'Austria (2,3%), 217 per l'Italia (14,4%) e 224 per il Regno Unito (15%). Nel 1995 e 1996, considerati insieme, 41.276 insegnanti di lingue hanno partecipato alle azioni di formazione in servizio. Di questi, 404 sono giunti dall'Austria (1%), 2.260 dall'Italia (5,5%) e 1.732 dal Regno Unito (4,2%). Nello stesso periodo, 707 futuri insegnanti di lingue hanno trascorso un periodo di tempo in qualità di «assistenti di lingua» all'estero. Di questi, 33 sono giunti dall'Austria (4,7%), 71 dall'Italia (10%) e 98 dal Regno Unito (13,9%). Inoltre, da dati del 1995 risulta che 32.466 alunni hanno partecipato a scambi nel quadro di progetti di istruzione per l'apprendimento delle lingue. Di questi, 587 sono giunti dall'Austria (1,8%), 7.181 dall'Italia (22,1%) e 2.809 dal Regno Unito (8,7%).

6. Le priorità della Commissione per i prossimi due anni nel settore dell'istruzione comprendono l'ideazione e l'adozione di nuove generazioni di programmi di durata superiore (31 dicembre 1999) rispetto a quelli in corso; il miglioramento delle cinque priorità stabilite nel Libro bianco sull'attività di insegnamento e sullo studio ⁽²⁾; gli sviluppi delle raccomandazioni di cui al Libro verde sugli ostacoli all'istruzione nel settore dell'educazione ⁽³⁾, segnatamente per quanto riguarda la trasferibilità delle borse di studio; il miglioramento del ruolo dell'istruzione nell'ambito delle politiche comunitarie, come ad esempio con riferimento all'occupazione; la presentazione, infine, di una proposta di programma nel settore delle lingue regionali e delle minoranze linguistiche.

⁽¹⁾ COM(97)338.

⁽²⁾ COM(95)590.

⁽³⁾ COM(96)462.

(98/C 82/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2351/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Aggiornamento sulla costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli

Nella risposta complementare del 5 giugno 1997 all'interrogazione E-0508/97 ⁽¹⁾ riguardante la costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli, la Commissione ha reso noto di essere intervenuta presso le autorità italiane e di voler predisporre le misure atte a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale.

Può la Commissione precisare:

1. presso quali autorità italiane è intervenuta;
2. quali sono nel dettaglio le misure che sta predisponendo al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria per quanto concerne i progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾;
3. sotto quali aspetti si differenziano concretamente le iniziative che sta predisponendo la Commissione da quelle relative ad altre segnalazioni della sottoscritta riguardanti il mancato rispetto della direttiva 85/337/CEE per la costruzione di alcuni progetti rientranti nell'allegato I della medesima;
4. se le iniziative intraprese dalla Commissione possono causare una sospensione dei lavori o una revisione dei progetti?

⁽¹⁾ GU C 391 del 23.12.1997, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla signora Bjerregaard in nome della Commissione*(9 settembre 1997)*

La Commissione si rivolge sempre alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee la quale, in seguito, trasmette la lettera della Commissione ai ministeri italiani competenti, nella fattispecie al ministero dell'Ambiente.

Le misure previste in caso di violazione di una disposizione del diritto comunitario consistono nell'avviare una procedura d'infrazione basata sull'articolo 169 del trattato CE. Il fatto di comunicare alla Commissione una presunta violazione del diritto comunitario non comporta necessariamente l'apertura di una procedura d'infrazione sulla base dell'articolo 169 del trattato CE, perché i fatti e gli argomenti presentati devono essere verificati e valutati sul piano giuridico, di solito dopo avere ricevuto le osservazioni delle autorità nazionali.

Non è da escludere che, in circostanze particolari, nel quadro di una procedura a norma dell'articolo 169 del trattato CE, la Commissione possa chiedere alla Corte di giustizia di adottare i provvedimenti provvisori necessari in base all'articolo 186 del trattato CE.

(98/C 82/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2352/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Appalto per l'individuazione dell'Advisor per la privatizzazione dell'ACEA da parte del Comune di Roma

Rispondendo all'interrogazione P-1071/97 ⁽¹⁾, relativa alla procedura di appalto pubblico per l'individuazione da parte del comune di Roma dell'Advisor per la privatizzazione dell'Azienda comunale per l'energia e l'Ambiente, la Commissione rendeva noto che, essendo l'importo dell'appalto aggiudicato di 327.726.000 lire al netto dell'IVA, non si ritiene applicabile la direttiva 92/50/CEE ⁽²⁾, che prescrive una soglia minima di applicabilità di 200.000 ecu, IVA inclusa. Tuttavia la Commissione ha anche specificato che la soglia di 200.000 ecu non si riferisce all'importo «aggiudicato» dell'appalto, bensì a quello «stimato» al momento dell'indizione della gara:

se cioè l'importo dell'appalto stimato dal Comune fosse stato superiore ai 200.000 ecu, effettivamente il Comune avrebbe infranto le norme europee. Ebbene, leggendo la delibera della Giunta comunale di Roma n. 1937 del 1995, con la quale si indiceva la gara d'appalto per l'individuazione dell'Advisor per la privatizzazione dell'ACEA, non risulta in alcun modo realizzata una stima dell'appalto. L'infrazione del Comune di Roma a questo punto appare doppia perché, oltre a non inviare il bando, non è stato neanche preventivamente valutato l'importo dell'appalto. Eppure, sempre nella delibera comunale n. 1937 a pag. 5, si legge chiaramente che «... il Comune di Roma invierà il bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per telefax, da confermare successivamente con lettera raccomandata...».

Alla luce di quanto premesso, può la Commissione far sapere:

1. se la mancata valutazione dell'importo stimato dell'appalto da parte del Comune di Roma, ed il conseguente mancato invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, costituisce una violazione della direttiva 92/50/CEE;
2. in caso affermativo, quali provvedimenti si intendono avviare per ristabilire il rispetto del diritto comunitario;
3. sempre in caso affermativo, se la procedura di individuazione dell'Advisor si può, per quanto precedentemente illustrato, ritenere viziata in origine e dunque non valida?

(¹) GU C 373 del 9.12.1997, pag. 60.

(²) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposte data dal sig. Monti in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

Il fatto che nella delibera del comune di Roma n. 1937 del 1995 non figuri espressamente il valore stimato dell'appalto non costituisce in sé una violazione delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici.

La Commissione ha comunque richiesto alle Autorità italiane le ragioni del mancato invio del bando di gara per l'appalto di servizi di consulenza per la privatizzazione dell'Azienda comunale per l'energia e l'ambiente di Roma all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

L'Onorevole Parlamentare sarà informata sulla valutazione che la Commissione darà della risposta delle Autorità italiane.

(98/C 82/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2360/97

di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Trattamento discriminatorio nei confronti delle donne attuato da talune imprese

Stando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa greca, negli ultimi tempi alcune multinazionali impongono, soprattutto in Grecia, attraverso «contratti segreti e accordi verbali alle loro dipendenti donne di non rimanere incinte nel periodo di validità del contratto, pena il licenziamento immediato o l'applicazione di una clausola che prevede una penale pari all'ammontare all'indennità loro spettante».

Oltre alla tutela giuridica offerta alle lavoratrici dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, può la Commissione dire se e quali provvedimenti esistono o sono previsti nei confronti delle società che attuano tale politica e, in generale, se intende dare un'interpretazione dell'intera materia e prendere le misure del caso?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'Onorevole parlamentare e constata che l'interrogazione è stata presentata sulla base di articoli comparsi sulla stampa greca. Ciò premesso, la Commissione condivide pienamente la preoccupazione dell'Onorevole parlamentare e ricorda che secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il licenziamento di una donna per il solo fatto di essere incinta rappresenta una discriminazione direttamente basata sul sesso (cfr., ad esempio la sentenza del 14 luglio 1994 relativa alla causa C.32/93 Webb C/EMO, Racc. I-3567).

L'articolo 11 della direttiva 92/85/CEE riguardante le lavoratrici incinte ⁽¹⁾, partorienti o puerpere, prevede la concessione di un'adeguata prestazione in corrispondenza di determinate condizioni (come un periodo di lavoro precedente il congedo per maternità). Si violerebbe pertanto tale direttiva qualora una legislazione nazionale consentisse ai datori di lavoro di inserire una clausola di rimborso della prestazione di cui si tratta.

Una siffatta situazione costituirebbe poi un'infrazione al diritto comunitario. Tuttavia, la Commissione non dispone di alcun elemento per ritenere che questo sia il caso della legislazione greca. Orbene, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, la Commissione può soltanto adire la Corte di giustizia per le inadempienze degli Stati membri. Per contro, essa non ha i mezzi giuridici per adottare provvedimenti volti a porre fine a prassi contrarie al diritto comunitario allorché tali comportamenti sono imputabili ad operatori privati.

Peraltro, le interessate possono rivolgersi alle giurisdizioni nazionali che hanno il compito di garantire il rispetto del diritto nazionale. In caso di dubbio circa l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, le giurisdizioni nazionali possono o devono, a seconda dei casi, presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in conformità dell'articolo 177 del Trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 348 del 28.11.1992.

(98/C 82/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2361/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Costumi tradizionali negli Stati membri dell'UE

Non c'è dubbio che un elemento fondamentale della ricchezza culturale di ciascuna regione sono i costumi tradizionali locali. In molte regioni dell'UE vi sono, infatti, laboratori e botteghe artigiane che provvedono alla fabbricazione di tali costumi, attività questa che contribuisce massimamente a mantenere vivi quelli tipici di ciascuna località.

Può la Commissione riferire se e in quale contesto vi è la possibilità di offrire incentivi economici a queste microimprese e quali fondi potrebbero eventualmente essere erogati?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione*(8 ottobre 1997)*

La Commissione riconosce il ruolo dei mestieri tradizionali e dell'artigianato d'arte nel patrimonio culturale europeo e quest'anno ha in particolare cofinanziato una conferenza dal titolo «Tradizione e modernità: chiavi per l'artigianato d'arte nell'Europa del 2000».

In base all'articolo 130 del trattato CE ed al terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000) ⁽¹⁾, la Commissione lancia azioni a favore del settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Tali azioni sono varate principalmente tramite inviti a presentare proposte pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

L'ultimo invito a presentare proposte a favore delle imprese artigianali e delle piccole imprese persegue gli obiettivi della cooperazione transnazionale, la partecipazione comune a fiere e saloni nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), la promozione della cultura e dell'imprenditorialità, il finanziamento e l'accesso al credito, la formazione professionale, l'accesso all'informazione ed ai servizi mediante l'informatica e la formazione di euroconsulenti.

Nel quadro della politica regionale esiste altresì una serie di aiuti per le piccole imprese e le imprese artigianali purché siano insediate in regioni ammissibili agli stanziamenti per lo sviluppo regionale.

(¹) COM (96) 591.

(98/C 82/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2372/97

di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Proposta di un divieto UE sulle carni trattate con ormoni

Il Coordinamento degli agricoltori europei (EFC) ha chiesto all'Unione europea di vietare le carni trattate con ormoni e di condurre una campagna a favore di un divieto a livello internazionale. L'Organizzazione mondiale del commercio si occupa attualmente di tale questione e si è provveduto a istituire una commissione arbitrale internazionale per risolvere divergenze di opinioni tra l'Unione europea e gli USA.

Secondo l'EFC, «né gli agricoltori, né i consumatori hanno bisogno di ormoni e deve prevalere il principio di tutela sanitaria a lungo termine».

Considerando che la Commissione ha recentemente formulato dichiarazioni politiche secondo cui anch'essa sostiene il precitato principio, può comunicare se adotterà iniziative volte a vietare le carni trattate con ormoni sia nell'Unione europea che a livello internazionale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 settembre 1997)

La Commissione non ignora che il Coordinamento degli agricoltori europei è favorevole a mantenere il divieto relativo alle carni trattate con ormoni, sia nella Comunità che per le importazioni provenienti da paesi terzi.

Nell'ambito del comitato sugli ormoni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Ginevra, la Commissione ha invocato il principio della precauzione a sostegno delle proprie rivendicazioni e ha ribadito che il diritto della Comunità di stabilire il livello di tutela sanitaria da essa ritenuto appropriato per i propri cittadini dovrebbe essere pienamente riconosciuto dall'Accordo sanitario e fitosanitario.

La Commissione non mancherà di ricorrere a tutti i mezzi legali a sua disposizione nelle procedure di ricorso presso l'OMC per difendere la normativa comunitaria vigente.

(98/C 82/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2373/97

di Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti al settore dell'oliva da tavola

Il settore dell'oliva da tavola attraversa attualmente una grave crisi. Gli elevati costi di questa coltivazione che, eccetto alcune misure di promozione, non beneficia di aiuti comunitari, fanno aumentare il prezzo del prodotto, causando un relativo calo del consumo e una perdita di competitività della produzione comunitaria rispetto ai paesi terzi.

Il documento sulle opzioni per la riforma dell'olio d'oliva (COM(97) 57 def) illustra la gravità della situazione e le aspettative che il settore nutre in questa riforma.

Intende la Commissione adottare dei provvedimenti per garantire la sopravvivenza di questo prodotto tipicamente europeo?

Ha esaminato la possibilità di concedere un aiuto specifico, come richiesto dai produttori, che non entri in conflitto con il settore dell'olio d'oliva?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(10 settembre 1997)*

Il settore delle olive da tavola non beneficia di sovvenzioni comunitarie al di fuori di alcuni aiuti cofinanziati dalla Comunità destinati alla promozione e alla commercializzazione, che peraltro non si sono rivelati particolarmente efficaci.

Le difficoltà in cui versa attualmente questo settore sono dovute principalmente a due motivi: la concorrenza accresciuta dei paesi terzi, dove il costo della manodopera è inferiore, e il passaggio negli ultimi anni dall'aiuto al consumo all'aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva.

Quest'ultimo motivo, conseguenza della politica del mercato seguita nel settore, ha indirettamente provocato un incremento del prezzo delle olive da tavola che compensa l'aumento dell'aiuto alla produzione ricevuto dai produttori comunitari di olio d'oliva.

Il problema si complica se si considera che alcuni produttori di olive da tavola ricevono l'aiuto alla produzione d'olio d'oliva tramite il regime per i piccoli produttori, facendo così una concorrenza sleale ai produttori che non ricevono alcun aiuto.

La Commissione ha già analizzato il problema delle olive da tavola nella nota inviata al Consiglio e al Parlamento citata dall'Onorevole Parlamentare ed è consapevole della difficoltà di attuare una nuova organizzazione comune di mercato (OCM) in questo settore per motivi di bilancio. Il problema delle olive da tavola potrebbe pertanto essere risolto utilizzando una parte dello stanziamento di bilancio attualmente impegnato per il settore dell'olio d'oliva.

Il dibattito sulla riforma è comunque aperto e finora le opinioni degli Stati membri e delle organizzazioni professionali interessate non sono concordi quanto all'inclusione del settore delle olive da tavola nella prossima OCM dell'olio d'oliva, ciò che crea ulteriori difficoltà.

Tenuto conto dei suddetti elementi, è comunque possibile cercare una soluzione per le olive da tavola. Nel documento di riflessione sulla riforma del settore dell'olio d'oliva la Commissione ha già individuato una possibilità con l'erogazione di un aiuto per albero.

Per poter elaborare una proposta definitiva di riforma del settore dell'olio d'oliva che tenga conto di tutte le opinioni, la Commissione è tuttora in attesa delle osservazioni di alcune istituzioni comunitarie, in particolare del Parlamento, riguardo al documento di riflessione.

(98/C 82/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2374/97**di Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Denominazione d'origine protetta del formaggio di pecora RONCAL (Navarra)

La DOP (denominazione di origine protetta), come è definita nel regolamento (CEE) n. 2081/92 ⁽¹⁾, stabilisce uno stretto vincolo tra la qualità e la produzione delle materie prime e l'origine geografica.

Sembra che siano state riscontrate delle irregolarità nella produzione del formaggio RONCAL, dovute all'utilizzo di latte di pecora che non proviene dalla regione.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza o se è stata in qualche modo informata di tali irregolarità?

Possono le imprese produttrici modificare, con questo tipo di prassi, l'attestazione di specificità di una DOP?

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione*(4 settembre 1997)*

La Commissione aveva già ricevuto tale informazione con lettera del Coordinamento agricolo europeo del 14 maggio 1997.

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾, l'utilizzo della denominazione «Roncal», protetta come denominazione d'origine sul territorio comunitario, è riservato ai produttori stabiliti in un'area geografica circoscritta della comunità autonoma di Navarra, che producono il formaggio di cui trattasi in conformità con un disciplinare vincolante.

E' evidente che, in virtù della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2081/92, nel caso di una denominazione d'origine protetta (DOP), la materia prima, tra l'altro, deve provenire esclusivamente dall'area precisata dai produttori nel precitato disciplinare. Se la produzione della materia prima avviene al di fuori dell'area delimitata decade il diritto alla DOP.

Data l'astrattezza delle rivendicazioni formulate dal Coordinamento agricolo europeo in relazione all'utilizzo, da parte di un'azienda di Navarra, di latte di pecora proveniente dall'Aveyron e dalle province basche francesi per la fabbricazione del formaggio «Roncal», la Commissione non ha per ora potuto intervenire al riguardo. L'organismo suddetto è stato invitato a comunicare concreti elementi di prova a sostegno della tesi formulata dall'Onorevole Parlamentare, affinché la Commissione possa prendere contatto con le autorità spagnole e avviare una discussione in materia

⁽¹⁾ GU L 148 del 21.6.1996.

(98/C 82/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2384/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(10 luglio 1997)

Oggetto: Intercettazione di dati dal sistema informatico della Commissione europea

La stampa belga rivela che non è stato dato alcun seguito allo scandalo delle intercettazioni di dati dal sistema informatico della Commissione europea, proprio nell'epoca stessa in cui erano in corso i negoziati per la firma dell'accordo GATT.

Questi dati riguardavano le posizioni ufficiali dell'UE in ordine a tutta una serie di questioni legate al GATT e sono finiti stranamente in possesso della delegazione americana ai negoziati.

Può far sapere la Commissione se effettivamente c'è stata un'intercettazione di dati tanto importanti, se sono stati individuati i responsabili e quali sanzioni sono state applicate o saranno applicate per una azione che ha compromesso seriamente la capacità negoziale degli europei?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione
(24 settembre 1997)

La Commissione invita l'Onorevole Parlamentare a far riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta n. E-2471/96 della On. Maij-Weggen ⁽¹⁾ in cui la Commissione stessa aveva dichiarato di non disporre di alcuna prova, salvo quanto riportato dalla stampa, circa la veridicità delle asserzioni in parola.

⁽¹⁾ GU C 11 del 13.1.1997.

(98/C 82/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2385/97
di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione
(10 luglio 1997)

Oggetto: Programma THERMIE

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla prima fase del progetto Colón-Solar situato a Huelva (Spagna). Questo progetto dovrebbe essere finanziato dal programma THERMIE e consiste nella produzione di elettricità utilizzando energia solare termica su grande scala e gas, utilizzando nuove tecnologie.

Nell'ambito dei programmi di promozione delle energie rinnovabili che costituiscono azioni prioritarie della Commissione, le DG XVII e XII intendono sostenere la seconda fase di questo progetto e altre analoghe?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

La Commissione attribuisce molta importanza allo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle energie rinnovabili.

Nel quadro delle azioni di promozione e di accompagnamento specifico (APAS) per le energie rinnovabili, la Commissione ha finanziato a partire dal 1995 uno studio tecnico-economico sull'utilizzazione industriale dell'energia solare termica per la produzione di energia elettrica nella regione mediterranea.

Nel 1996 ha finanziato la prima fase di due progetti di dimostrazione (uno in Spagna e l'altro in Grecia) sull'utilizzazione industriale dell'energia solare termica, combinata ai combustibili convenzionali, per la produzione di energia elettrica.

Dato che questa prima fase è ancora in corso e che i primi risultati non sono ancora disponibili, d'accordo con il comitato Thermie, la Commissione ha iscritto il finanziamento delle fasi ulteriori di tali progetti sull'elenco di riserva.

Tuttavia, per dare un segno di incoraggiamento al settore industriale interessato, essa ha concesso un sostegno supplementare di 1,2 milioni di ECU al progetto spagnolo.

Il finanziamento definitivo dei progetti solari dipenderà dai risultati ottenuti nei lavori preliminari nonché dai risultati di valutazione tecnico-economica dei progetti, richiesta dai membri del comitato Thermie, che sarà effettuata entro la fine del 1997.

Infine, è stata presentata una proposta di ricerca per la sezione JOULE (ricerca e sviluppo). Essa sarà oggetto di una valutazione secondo le procedure previste. I risultati saranno presentati per parere al comitato JOULE prima della decisione della Commissione, prevista per ottobre 1997.

(98/C 82/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2386/97

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(10 luglio 1997)

Oggetto: Acquisti esenti da imposte negli aeroporti

I passeggeri dei voli all'interno dell'Unione europea possono acquistare prodotti esenti da imposte nei duty free shop degli aeroporti; tuttavia, gli acquisti possono essere effettuati soltanto prima della partenza, e non a destinazione.

Conformemente alla prassi odierna, gli acquisti dei passeggeri stipano i bagagliai per il bagaglio a mano che, sistemato fra i sedili, riduce la sicurezza e la comodità e, in caso di incidente, intralcia la circolazione nell'aeromobile. In seguito al maggior peso trasportato, aumenta anche il consumo di carburante.

Può la Commissione far sapere per quale motivo ai passeggeri non è permesso acquistare prodotti esenti da imposte anche nell'aeroporto di destinazione? La sorveglianza sulla quantità degli acquisti può effettuarsi, ad esempio, richiedendo la ricevuta della carta d'imbarco.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(18 settembre 1997)*

In linea di massima, le merci destinate all'esportazione sono esenti da imposte, mentre quelle importate vengono tassate: per tale motivo i viaggiatori non sono autorizzati ad effettuare acquisti in esenzione da tasse e dazi nel paese di destinazione. Tale principio si applica sia ai viaggiatori in provenienza da paesi terzi che a quelli che viaggiano all'interno della Comunità.

I viaggiatori sono invece autorizzati ad effettuare acquisti in esenzione da dazi e tasse nel paese membro di partenza. All'importazione, il viaggiatore deve dichiarare le merci che intende importare e, in linea di massima, pagare le tasse su tutti i beni importati. Il viaggiatore non paga tuttavia imposte sui beni che non superano i limiti quantitativi o di valore previsti, dato che essi beneficiano della franchigia concessa al viaggiatore.

Le autorità doganali svolgono dei controlli per assicurare il rispetto dell'obbligo di dichiarare e pagare le imposte all'importazione. All'interno del mercato unico, i controlli alle frontiere interne della Comunità non sono più possibili. Tale controllo è stato sostituito dal sistema di controllo da parte del gestore. La relazione presentata dalla Commissione ⁽¹⁾ indica che i sistemi di controllo da parte del gestore non funzionano in modo soddisfacente negli Stati membri.

La Commissione condivide pienamente il parere espresso dall'onorevole deputato in merito alla sicurezza dei passeggeri e alle conseguenze ambientali causate dalle merci esentasse sistemate a bordo degli aeromobili. Si tratta, peraltro, di problemi che saranno risolti in un prossimo futuro. È opportuno ricordare che, a seguito della decisione del Consiglio, di mettere fine alle vendite delle merci esentasse per i viaggiatori intracomunitari, tali vendite cesseranno il 30 giugno 1999.

⁽¹⁾ COM (96) 245 finale.

(98/C 82/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2397/97**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Utilizzazione delle risorse del Fondo di coesione

In circa un terzo del territorio della Comunità Valenciana è in corso un importante processo di erosione e di desertificazione. Nel 1996 per lottare contro questo processo il Fondo di coesione ha stanziato 1.932 milioni di ecu a favore della comunità Valenciana.

Può la Commissione fornire informazioni in merito all'utilizzazione di queste risorse nel 1996?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

La Commissione non ignora i problemi di erosione del suolo e di desertificazione che affliggono numerose regioni della Spagna, fra cui quella di Valencia. Per contribuire alla loro soluzione, nel 1995 e all'inizio del 1996 essa ha approvato un contributo del Fondo di coesione a favore di un certo numero di progetti di rimboscimento, gestione forestale, lotta contro l'erosione e risanamento delle aree danneggiate da incendi in tutti i grandi bacini fluviali della Spagna. Alcuni progetti presentati nel 1996 dalle autorità spagnole sono stati ammessi a beneficiare del finanziamento nel luglio 1997. Le ultime decisioni di concessione degli aiuti potrebbero comprendere progetti relativi alla comunità autonoma di Valencia (bacini dei fiumi Ebro, Júcar/Levante e Segura).

Complementi di informazione sono inviati direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(98/C 82/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2402/97**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione***(10 luglio 1997)**Oggetto:* Relazione Pintasilgo

La relazione del Comitato dei Saggi «Per un'Europa dei diritti civili e sociali» del 1996 ha dato un importante contributo ai fini della definizione di una politica sociale europea al passo coi tempi, che sia parte integrante di una politica economica di salvaguardia della competitività e dell'occupazione, e dell'arricchimento della cittadinanza europea tramite l'inserimento dei diritti sociali fondamentali.

Nella globalità delle proposte spicca l'idea di un «processo di elaborazione collettiva di un catalogo moderno di diritti e doveri civili e sociali» che conserva validità e potenziale riformistico al di là dell'aspetto contingente della CIG conclusasi ad Amsterdam.

La Commissione, utilizzando risorse di bilancio disponibili grazie all'appoggio del Parlamento, ha patrocinato una serie di dibattiti in tutti gli Stati membri per la presentazione della relazione del Comitato dei Saggi.

1. Può quindi la Commissione trasmettere informazioni descrittive e conclusive su: dibattiti organizzati, locali, organizzatori, associazioni intervenute, numero dei partecipanti e loro origine socio-professionale, profili tipici dei conferenzieri, eventuali conclusioni, esemplari della relazione distribuiti, impatto sulla comunicazione sociale locale?

2. Può inoltre la Commissione informare sulla sequenza delle attività sviluppatasi intorno alla relazione, sia in termini di nuove iniziative di divulgazione, sia in termini di inserimento sostanziale delle sue proposte nelle misure di politica sociale dell'UE?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(2 ottobre 1997)*

La Commissione informa l'on. parlamentare di avere l'intenzione di fare una pubblicazione riguardante i vari seminari di accompagnamento della relazione del comitato dei saggi, che sono stati organizzati attraverso la Comunità nel corso dei sei primi mesi del 1997.

Detta pubblicazione conterrà le conclusioni e i principali risultati dei dibattiti svoltisi.

La Commissione garantirà un'ampia diffusione di questa pubblicazione.

(98/C 82/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/97**di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione***(10 luglio 1997)**Oggetto:* Riduzione delle emissioni di CO₂

Nella risposta all'interrogazione E-1218/97 ⁽¹⁾ la Commissione rileva che nella direttiva 93/76/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE), figura all'articolo 5 la seguente disposizione: «Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi affinché gli edifici nuovi siano isolati termicamente in modo efficace in una prospettiva a lungo termine secondo norme stabilite dagli Stati membri tenendo conto delle condizioni o zone climatiche e dell'uso dell'edificio».

Anche se nella risposta all'interrogazione si preannuncia che la Commissione riferirà prossimamente circa l'applicazione della direttiva in questione, la Commissione è comunque invitata a rispondere alla seguente domanda: quanti Stati membri hanno finora presentato i programmi suddetti?

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.1998.

⁽²⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione*(16 settembre 1997)*

Tutti gli Stati membri hanno ora introdotto programmi sui requisiti di efficienza energetica per i nuovi edifici. Questi requisiti specificano in genere i livelli di isolamento termico da rispettare, ma permettono anche di prendere in considerazione altri fattori come il rendimento energetico degli impianti di riscaldamento, la valorizzazione dei risparmi interni o gli apporti solari.

Questi programmi sono riveduti e aggiornati periodicamente per tener conto dell'evoluzione degli aspetti politici e dei progressi tecnici e scientifici.

Oltre a queste disposizioni, la Commissione ha previsto un obbligo di isolamento termico negli edifici ai sensi della direttiva del Consiglio 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare per quanto concerne il requisito essenziale del risparmio di energia.

⁽¹⁾ GU L 40 del 12.7.1989.

(98/C 82/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2412/97**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(7 luglio 1997)*

Oggetto: Divulgazione degli interessi dei membri del Comitato scientifico per l'alimentazione

Può la Commissione far sapere se i membri del Comitato scientifico per l'alimentazione sono tenuti a rendere pubblici i propri interessi? In caso affermativo, consta alla Commissione che un noto membro del Comitato, che da molti anni intrattiene stretti legami con il settore degli alimenti per l'infanzia, ha dichiarato di avere unicamente degli interessi nel settore delle acque minerali? Conviene la Commissione sul fatto che la discussione di questioni importanti in seno al Comitato — ivi compresi gli aspetti scientifici relativi alla legislazione sugli alimenti per l'infanzia — si è tradotta in un conflitto di interessi per il membro in questione?

Più in generale, non conviene la Commissione che la messa a punto di un elenco completo, retrospettivo ed aggiornato degli interessi dei membri renderebbe la procedura più trasparente ed idonea ad impedire conflitti d'interesse nell'attività del suddetto Comitato? Non conviene quindi anche sul fatto che tale sistema dovrebbe essere instaurato quanto prima? Per contro, non ritiene anch'essa che la prassi attuale — vale a dire le dichiarazioni d'interesse espresse caso per caso — si presti agli abusi da parte dei membri del Comitato e vada quindi abolita? In attesa di una riforma in questo settore, intende la Commissione impegnarsi a rendere note tutte le informazioni attualmente in suo possesso, relative agli interessi dei membri?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(6 ottobre 1997)*

Attualmente, in base all'articolo 11 della decisione 95/273/CE della Commissione, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana ⁽¹⁾ (CSAU), i membri di tale comitato sono tenuti a rendere nota alla Commissione l'esistenza di interessi che potrebbero pregiudicare la loro imparzialità allo scadere di ogni anno, ovvero non appena sorga un conflitto di interessi nel corso dei lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.

Anteriormente al giugno 1996 tali dichiarazioni venivano trasmesse alla Commissione in forma privata. Tuttavia in seguito i membri del CSAU hanno volontariamente concordato che le proprie dichiarazioni future fossero rese pubbliche su richiesta. Nel frattempo, il 1° aprile 1997, è però entrata in vigore la riorganizzazione dei Comitati scientifici della Commissione, la quale ha imposto la necessità di varare una politica comune per tale tipo di questioni, e l'accordo non è stato quindi applicato. Tuttavia, a partire dal dicembre 1996, tutte le dichiarazioni rese dai membri su questioni specifiche sorte durante le riunioni plenarie del Comitato sono state annotate in verbali accessibili al pubblico.

Sulla base delle dichiarazioni d'interesse ad essa presentate, la Commissione non ha motivo di dubitare dell'indipendenza di nessuna delle consulenze fornite dai membri del CSAU, né per quanto riguarda in particolare l'alimentazione per neonati, né per qualsiasi altro settore su cui il Comitato abbia espresso la propria opinione.

La Commissione, pur confermando il proprio impegno ad assicurare la massima trasparenza nel lavoro dei propri comitati, si rammarica di non poter rendere disponibili al pubblico le dichiarazioni di interesse ad essa manifestate confidenzialmente in base alle precedenti norme procedurali.

In seguito alla riorganizzazione dei servizi della Commissione responsabili per diversi aspetti della tutela della salute dei consumatori, a partire dal 1° aprile 1997 tutti i comitati scientifici della Commissione sono stati trasferiti alla DG XXIV (Politica dei consumatori e protezione della loro salute). Concordemente alla propria comunicazione ⁽²⁾, che pone l'accento sui requisiti fondamentali di efficacia, indipendenza e trasparenza nella gestione di tali comitati, la Commissione, con la propria decisione del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari, ha disposto norme comuni per la selezione dei membri e la gestione dei comitati, anche per quanto riguarda le dichiarazioni d'interesse.

⁽¹⁾ GU L 167 del 18.07.1995, pag. 22.

⁽²⁾ COM (97)183 def.

(98/C 82/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2421/97

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(11 luglio 1997)

Oggetto: Focolai di peste suina nei dintorni di Lleida

A causa dei focolai di peste suina classica recentemente scoperti nei dintorni di Lleida e in seguito alla visita effettuata dai responsabili del Comitato veterinario permanente, la Commissione europea ha adottato la Decisione 97/285/CE ⁽¹⁾ che stabilisce le condizioni specifiche per gli scambi intracomunitari di carne e di animali della specie suina provenienti esclusivamente dalla suddetta zona.

Di conseguenza, i vari Stati membri hanno adattato i loro scambi in materia di suini con la Spagna in funzione del contenuto di tale decisione, a parte il Portogallo che ha proceduto alla chiusura unilaterale delle sue frontiere a tutti gli scambi di carne e di prodotti di carne suina che provengano non soltanto dalla suddetta zona, ma anche da tutta la Catalogna; queste misure sono palesemente contrarie alla libera circolazione di prodotti e di merci.

Quali misure ha adottato e/o pensa di adottare la Commissione per ristabilire il rispetto di tale principio fondamentale su cui si basa l'Unione europea?

⁽¹⁾ GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 47.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 settembre 1997)

Con la decisione della Commissione 97/285/CE ⁽¹⁾, sono state adottate talune misure protettive per evitare la propagazione del virus della peste suina classica dalla zona della Spagna che comprende Urgell, Noguera, Segrià e Garrigues.

La Commissione è stata recentemente informata delle misure unilaterali adottate dal Portogallo, a causa della situazione sanitaria esistente a Lerida, e prenderà in esame tale questione.

⁽¹⁾ GU L 114 del 1.5.1997.

(98/C 82/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2423/97**di Jyrki Otila (PPE) alla Commissione***(11 luglio 1997)*

Oggetto: Migliorare la sicurezza antincendio nei lavori di saldatura

Gli incendi provocati da scintille di saldatura in lavori di riparazione di edifici, di automezzi e di macchinari costituiscono un problema generale. E' stato soprattutto l'incendio sviluppatosi nell'aeroporto di Düsseldorf, originato da una scintilla di saldatura e causa della morte di alcune persone, a richiamare l'attenzione sull'insufficienza e sull'incoerenza delle norme di sicurezza in materia, nei vari paesi dell'Unione europea. Tali constatazioni sono riportate nella relazione finale della commissione d'inchiesta istituita dal Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in seguito all'incidente di Düsseldorf. A quanto pare, la relazione è stata trasmessa anche alla DG III B 2 della Commissione, responsabile per le questioni di sicurezza antincendio, che non ha tuttavia intrapreso alcuna iniziativa per modificare o integrare le norme comunitarie nell'ambito dei lavori di saldatura.

Le norme comunitarie non mirano attualmente a minimizzare con la dovuta precisione il pericolo d'incendio nei lavori di saldatura. La tecnologia moderna permetterebbe tuttavia di migliorare alquanto gli standard e di eliminare pericolosi inizi d'incendio, ad esempio, dotando gli impianti di saldatura di un estintore incorporato.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per verificare l'adeguatezza delle norme nazionali antincendio nell'ambito dei lavori di saldatura e come intende mettere a punto norme comuni in tale settore?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(6 ottobre 1997)*

La direttiva quadro 89/391/CEE ⁽¹⁾ concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro impone al datore di lavoro l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella propria impresa.

In seguito a detta valutazione, il datore di lavoro ha la responsabilità di attuare le misure che, conformemente ai principi generali di prevenzione citati nella direttiva, permettono di evitare i rischi, di combatterli alla fonte, di tener conto dello stato di evoluzione della tecnica e di sostituire quanto è pericoloso con quanto non lo è o con quanto è meno pericoloso. Questa procedura si applica naturalmente a lavori di saldatura che il datore di lavoro decide di fare effettuare dai suoi lavoratori nella propria impresa.

Quando i lavori vengono effettuati in un cantiere, la direttiva particolare 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ⁽²⁾ richiede che tale dispositivo venga completato da un piano di sicurezza che vegli in special modo al buon coordinamento dei lavori delle varie imprese partecipanti.

Infine, la Commissione sottolinea che la promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori è prioritariamente di competenza degli Stati membri ai sensi dell'articolo 118 A, paragrafo 1, del Trattato CE. Questo principio si riflette nel fatto che gli Stati membri hanno la possibilità, in conformità all'articolo 118 A, paragrafo 3, del Trattato, di adottare a livello nazionale disposizioni più severe delle prescrizioni minime indicate nelle direttive.

Di conseguenza, sic rebus stantibus, la Commissione non prevede di proporre misure specifiche relative ai rischi professionali collegati alle attività di saldatura.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 245 del 26.8.1992.

(98/C 82/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2425/97**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(11 luglio 1997)*

Oggetto: Finanziamento comunitario dell'austrostrada Malaga-Estepona, Costa del Sol (Spagna)

Le autorità spagnole hanno progettato la costruzione di un'autostrada attraverso Sitio de Calahonda, un'area popolosa di circa 18.000 abitanti, l'80% dei quali proviene da altri paesi dell'Unione europea e, secondo i rappresentanti delle associazioni di quartiere, l'opposizione al progetto è particolarmente forte fra gli abitanti non spagnoli. Nell'ambito del dibattito pubblico spagnolo è stato sostenuto che l'autostrada non sarà costruita con fondi privati, come progettato, ma sarà chiesto il finanziamento comunitario, adducendo a sostegno il fatto che gli abitanti stranieri della regione, per lo più turisti, necessitano di comunicazioni migliori. Si tratta di una ragione che la maggioranza degli abitanti ritiene infondata.

Alla luce di quanto sopra, e nel caso la Spagna presenti la richiesta di aiuti comunitari per finanziare la costruzione dell'autostrada, può la Commissione far sapere come intende tenere in considerazione il fatto che la maggioranza degli abitanti stranieri dell'area in parola è nonostante tutto contraria all'attuazione del progetto?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(15 settembre 1997)*

La Commissione non ha finora ricevuto alcuna richiesta di contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale o di altri strumenti finanziari comunitari per il tratto autostradale della «Costa del Sol» (Spagna) che attraversa Calahonda e a cui fa riferimento l'interrogazione in parola.

Se le autorità spagnole dovessero inoltrare una richiesta in tal senso, la Commissione la prenderebbe in considerazione come qualsiasi altra richiesta di contributo dei fondi. Verrebbe pertanto valutata l'ammissibilità del progetto in questione alla luce della normativa vigente nonché la sua conformità con la politica seguita attualmente dalla Comunità, in special modo nel settore dei trasporti, degli appalti pubblici e dell'ambiente. Si osservi che i progetti autostradali sono contemplati dall'allegato I della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e devono quindi formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale (VIA).

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985

(98/C 82/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2432/97**di Xaver Mayer (PPE) alla Commissione***(8 luglio 1997)*

Oggetto: Impiego di materie prime alternative nella produzione di lieviti — riduzione dell'impatto ambientale

Dalla produzione di lieviti con l'impiego di melassa restano residui che vanno smaltiti. Lo smaltimento avviene in parte con il deflusso nelle acque reflue dei depuratori comunali. Gli oneri notevoli a carico delle capacità di depurazione degli impianti pubblici comportano costi addebitati in misura crescente alle imprese del settore. In uno studio dell'Istituto di regolamentazione agricola del Centro federale di ricerca per l'agricoltura di Braunschweig si rileva che con l'aumento del tenore di zucchero nella materia di base diminuisce l'impatto sulle acque reflue e che l'impiego di materie di base più pure migliora anche la biodegradabilità dei residui. Inoltre lo studio giunge alla conclusione che le attuali regolamentazioni sui mercati agricoli dell'UE hanno un'influenza negativa sulle posizioni concorrenziali dell'industria dei lieviti, dato che il mercato della melassa è isolato da quello mondiale tramite un prezzo d'entrata e la melassa non è un prodotto ammesso alle restituzioni all'esportazione.

Per i motivi sopra esposti lo studio raccomanda una modifica delle regolamentazioni UE relative al mercato della melassa.

1. Ritiene la Commissione che l'attuale regolamentazione di mercato eserciti effetti negativi sulle posizioni concorrenziali dell'industria dei lieviti?
2. Ha la Commissione adottato o prevede di adottare i provvedimenti proposti nello studio onde eliminare gli svantaggi concorrenziali dell'industria dei lieviti dell'UE? In caso di risposta affermativa, quali sono i provvedimenti in materia?
3. Considera la Commissione auspicabile limitare l'impatto ambientale dell'industria dei lieviti grazie all'impiego di materie di base più pure e quali provvedimenti dovrebbero a suo avviso essere adottati a tale scopo?
4. Come valuta la Commissione la proposta di erogare una restituzione alla produzione in caso di impiego di zucchero per la produzione di lieviti e di inserire i lieviti nell'allegato al regolamento n. 1010/86 ⁽¹⁾, nonché di integrare nei regolamenti nn. 3033/80 ⁽²⁾ e 3034/80 ⁽³⁾ la disposizione che i lieviti possono essere prodotti a partire dallo zucchero?
5. In caso di applicazione dei i provvedimenti proposti al quesito 4 della presente interrogazione si verificherebbero conseguenze negative per il settore dello zucchero. Come potrebbero essere evitate?

⁽¹⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 323 del 29.11.1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 323 del 29.11.1980, pag. 7.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 settembre 1997)

Il problema ecologico evocato dall'Onorevole Parlamentare deriva dall'utilizzo della melassa come materia prima al posto di sostanze più pure quali il glucosio e lo zucchero. Poiché la scelta operata dai produttori di lievito a favore della melassa è dettata esclusivamente da considerazioni di tipo economico, la Commissione ritiene che ad essi competa l'intera responsabilità dei conseguenti costi supplementari necessari per garantire l'osservanza dei criteri nazionali e comunitari in materia di acque reflue. In risposta alle domande poste dall'Onorevole Parlamentare:

1. - 3. la Commissione ritiene che la politica agricola comune garantisca all'industria del lievito la fornitura di prodotti agricoli a prezzi ragionevoli. Il processo di riforma avviato nel 1992 comporta, inoltre, una riduzione dei prezzi dei cereali, che a sua volta dovrebbe produrre una flessione dei prezzi di mercato del glucosio, utilizzabile come materia prima più pura per la fabbricazione del lievito.

4. - 5. La Commissione non ignora che il lievito non rientra fra i prodotti ammissibili al regime delle restituzioni alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (Regolamento (CEE) n.1010/86 del Consiglio che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica). Nonostante tale regolamento sia periodicamente riesaminato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, fino ad ora il lievito non è mai stato ritenuto idoneo ad esservi integrato.

(98/C 82/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2433/97

di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione

(17 luglio 1997)

Oggetto: Diritti dei TUPINIKIM e dei GUARANIS (Brasile) alla loro terra

L'impresa multinazionale ARACRUZ CELULOSA produce e commercializza cellulosa a Espirito Santo (Brasile), in un territorio sul quale avanzano rivendicazioni gli indiani TUPINIKIM. Secondo la Costituzione brasiliana gli indios hanno un diritto storico alla terra che posseggono e abitano da tempi remoti.

I TUPINIKIM, ai quali qualche anno fa si è unito anche un gruppo di GUARANIS, hanno chiesto al FUNAI (l'organismo competente del governo brasiliano) la restituzione della terra che è stata loro strappata. Hanno piani di riforestazione ed intendono ricongiungere alla collettività i membri della loro etnia, che vivono per la maggior parte disseminati sul territorio e in condizioni di grande povertà, e rendere in tal modo possibile la loro sopravvivenza come gruppo etnico autonomo.

E' al corrente la Commissione della situazione sopra descritta? Quali misure intende adottare per impedire che giungano in Europa importazioni di cellulosa prodotta con metodi assai discutibili dalla suddetta impresa?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(15 settembre 1997)

Le tre riserve situate sulla proprietà dell'Aracruz Celulosa (il cui capitale è per la maggior parte comunitario) sono state oggetto di tutte le fasi del processo di delimitazione territoriale previste dalla legge brasiliana e sono già ufficialmente riconosciute. È opportuno rammentare che tale delimitazione viene effettuata in collaborazione con gli indios.

La Aracruz Celulosa ha sempre svolto la propria attività entro i limiti della sua proprietà, nel rispetto di tutti i diritti e di tutti i territori degli indios. L'impresa ha realizzato, negli ultimi anni, azioni sociali nel settore della sanità e dell'istruzione a favore degli indios che abitano sulla sua proprietà ed è considerata, nel suo settore, una delle più impegnate nella tutela dell'ambiente. Sempre negli ultimi anni, essa ha realizzato un processo di rimboschimento rapido sull'intera proprietà.

Vietare le importazioni di cellulosa in Europa a causa dei metodi di produzione impiegati da un'impresa non sarebbe conforme alle norme vigenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il comitato per il commercio e l'ambiente dell'OMC prosegue tuttavia i lavori volti a determinare se occorra modificare le norme commerciali multilaterali per garantirne la compatibilità con gli accordi multilaterali in campo ambientale. A questo proposito, un numero sempre più elevato di importanti organizzazioni non governative e di rappresentanti della società civile chiede di negoziare una convenzione relativa alla protezione delle foreste. La Commissione continua a seguire con attenzione tali sviluppi e annette grande importanza al legame tra commercio e ambiente.

(98/C 82/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2434/97

di Terence Wynn (PSE) alla Commissione

(11 luglio 1997)

Oggetto: IVA sui prodotti sanitari femminili

Nell'UE l'aliquota dell'IVA sui prodotti sanitari è attualmente del 5%.

La Commissione prevede che tale aliquota possa essere ridotta a zero nel prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

Conformemente alla legislazione comunitaria in vigore, gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta di almeno il 5% ai prodotti sanitari femminili (articolo 12, paragrafo 3, lettera a) ed Allegato H (categoria 3) della Sesta direttiva IVA 77/388/CEE (1)). Questa disposizione è facoltativa ed in effetti la maggior parte degli Stati membri applica ai prodotti sanitari femminili l'aliquota normale.

Le aliquote in vigore sono le seguenti:

Belgio	21%
Danimarca	25%
Germania	15%
Grecia	8%
Spagna	16%
Francia	5,5%
Irlanda	0%
Italia	16%
Lussemburgo	15%
Paesi Bassi	6%
Austria	20%
Portogallo	17%
Finlandia	22%
Svezia	25%
Regno Unito	17,5%

L'attuale regime sarà oggetto di revisione nel quadro dell'introduzione del nuovo sistema comune dell'IVA, che includerà l'esame dell'armonizzazione delle aliquote. Ulteriori indicazioni circa i progetti della Commissione in questo settore, sono reperibili nel programma da essa adottato nel mese di luglio 1996 ⁽²⁾.

Ai sensi del diritto comunitario, l'aliquota zero è autorizzata solo per un periodo transitorio e per un numero limitato di prodotti. Gli Stati membri non possono introdurre un'aliquota zero su nuovi prodotti o servizi. La Commissione non prevede di formulare una proposta che autorizzi l'introduzione dell'aliquota zero.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ COM (96) 328 def.

(98/C 82/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2436/97

di Jessica Larive (ELDR) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Catastrofe di cui sono vittime le foche monache al largo della costa della Mauritania

Al largo della costa atlantica dell'Africa occidentale vivono tra 200 e 300 foche monache. La maggior parte di questi animali vive in Mauritania e al largo della costa del Sahara occidentale. Attualmente il mare spinge sulle rive della Mauritania grandi quantità di animali, morti molto probabilmente in seguito ad una malattia infettiva, come risulta, tra l'altro, dal giornale olandese «de Telegraaf» dell'11 giugno 1997 e dal comunicato stampa pubblicato il 22 maggio 1997 dal Centro di assistenza per le foche di Pieterburen (SRRC), motivo per cui la popolazione si è drasticamente ridotta.

Il Centro di assistenza per le foche coopera con diversi centri locali per limitare per quanto possibile l'entità della catastrofe. Anche il gruppo spagnolo ISIFER effettua delle ricerche sulle foche monache nel quadro del progetto LIFE sostenuto dalla Commissione europea, ma opera in modo del tutto autonomo. È stato istituito un comitato direttivo incaricato di controllare le attività di ricerca scientifica.

Nella situazione catastrofica di cui si può attualmente parlare è importantissimo che tutte le organizzazioni interessate cooperino per evitare la scomparsa della specie nella regione soprammenzionata.

1. È la Commissione a conoscenza della catastrofe cui si sta attualmente assistendo al largo della costa della Mauritania? In caso affermativo, può fare qualcosa?
2. Quali sono le condizioni essenziali del progetto LIFE nel rispetto delle quali l'ISIFER può operare?
3. Chi o che cosa controlla il rispetto di tali condizioni?
4. È garantita la cooperazione tra le diverse organizzazioni e con la popolazione locale?
5. È garantito, in seno al comitato direttivo, il necessario know how (segnatamente in materia di malattie infettive)?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

1. La Commissione è al corrente della mortalità eccezionalmente elevata nella colonia di foche monache di Capo Bianco. La Commissione ha autorizzato il governo delle isole Canarie, beneficiario del progetto Life-Nature «Azioni per la conservazione della foca monaca nell'Atlantico», a riorientare, se necessario, una parte del suo bilancio iniziale per rafforzare le azioni di urgenza (analisi per identificare la causa della mortalità; rafforzamento del gruppo scientifico in loco; riunione dei comitati scientifici che seguono questi fatti; azioni di emergenza da intraprendere in loco per la salvaguardia degli animali che sopravvivono).
2. Il governo delle Canarie, beneficiario del contratto Life, ha incaricato l'associazione Isifer di realizzare talune delle azioni previste nel contratto. Isifer collabora a tale titolo con diversi partner. La Commissione non condivide il parere dell'Onorevole Parlamentare secondo il quale Isifer lavora completamente isolato.
3. Data la situazione critica della specie e la complessità tecnica di questo progetto, esso è stato dotato fin dall'inizio di un comitato scientifico, formato da specialisti del Seals specialist group dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (IUCN). Durante il periodo di mortalità, l'informazione sugli sviluppi della situazione e sulle misure applicate è stata inviata regolarmente agli scienziati e alle istituzioni specializzate (IUCN, United States marine mammal commission, convenzione di Bonn, Mediterranean action plan del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).
4. L'associazione Isifer collabora strettamente con le autorità della Mauritania responsabili della conservazione della natura. Inoltre, sono stati mantenuti frequenti contatti con l'Associazione della Mauritania degli amici della foca monaca a Nouadhibou.
5. Il comitato scientifico è composto da diversi specialisti mondiali in materia di conservazione delle foche, tra il cui il presidente del gruppo foche dell'UICN, dott. P. Reinjders. Il dott. Kennedy della Veterinary science division of Northern Ireland, virologo specializzato in malattie infettive dei mammiferi marini, collabora al progetto e si è recato in Mauritania durante il periodo della mortalità per prelevare campioni e controllare la malattia. Il dott. Kennedy e il dott. E. Costas, della facoltà di veterinaria di Madrid, hanno effettuato numerose analisi virologhe e tossicologiche su tessuti di foche inviati dal gruppo di Isifer. Inoltre, sono state effettuate numerosissime analisi su campioni inviati dallo stesso gruppo al laboratorio di riferimento comunitario di Vigo (Spagna).

(98/C 82/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2439/97

di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Programma d'azione Socrates

Negli ultimi due anni è stato constatato che il programma d'azione Socrates ha fornito un valido contributo all'istruzione in ambito europeo.

Poiché esso è molto noto e riscuote successo, e poiché inoltre ad esso hanno aderito i nuovi Stati membri, la sua dotazione finanziaria sembra risultare alquanto modesta.

- La cooperazione con i nuovi paesi dell'Europa centroorientale è destinata a determinare un calo di qualità del programma Socrates?
- In che modo pensa la Commissione di accrescere la trasparenza nella distribuzione dei fondi, in modo da porre un freno agli abusi?

- Quanti ecu sono affluiti negli ultimi due anni in Austria nell'ambito di tale programma? Qual è stata la percentuale di utilizzo nei due nuovi Stati membri, Finlandia e Svezia, rispetto all'Austria?
- Quante borse di studio di mobilità e quanti incarichi di insegnamento all'estero sono stati conferiti a professori, docenti e studenti? Qual è la percentuale, rispetto alla Francia e alla Germania, degli aiuti richiesti in Austria?
- Quante persone partecipano a progetti di formazione e di scambi e quanti insegnanti di lingue straniere si sono avvalsi della possibilità di perfezionarsi all'estero? Qual è la percentuale, rispetto all'Italia e all'Inghilterra, degli aiuti richiesti in Austria?
- Quali criteri fisserà la Commissione per i prossimi due anni nel settore dell'istruzione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 ottobre 1997)

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-2347/97 presentata dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alla risposta già data⁽¹⁾ all'interrogazione in questione.

⁽¹⁾ V. pag. 61.

(98/C 82/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2440/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(16 luglio 1997)

Oggetto: Indennità per i danni causati dalle inondazioni a Corinto

Com'è noto, lo scorso inverno la città di Corinto è stata colpita da spaventose inondazioni che hanno fatto vittime tra la popolazione e causato ingenti e indescrivibili danni materiali anche a causa delle gravissime carenze della rete fognaria e del caos edilizio imperante.

Immediatamente dopo l'accertamento dei danni, le autorità greche hanno annunciato di voler concedere indennizzi ai sinistrati.

Può far sapere la Commissione:

1. se anche l'UE ha previsto un indennizzo a favore di quanti hanno perso i loro beni per colpa del maltempo,
2. a quanto ammonterebbe questo indennizzo,
3. se è stato già accordato, e
4. se essa è al corrente dell'ammontare degli indennizzi concessi dalle autorità greche e come li valuta rispetto alla gravità dei sinistri causati dall'alluvione?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(11 settembre 1997)

La Commissione esprime la massima partecipazione alle vittime delle inondazioni che hanno colpito Corinto l'inverno scorso.

Tuttavia, poiché per il secondo anno consecutivo alla linea del bilancio comunitario relativa agli «aiuti d'emergenza a favore delle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi» è stato iscritto un «p.m.», la Commissione non dispone degli stanziamenti necessari a finanziare l'intervento auspicato dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione ricorda inoltre che tale azione comunitaria non ha mai avuto l'obiettivo di indennizzare le vittime per i danni sofferti, bensì è intesa solo a manifestare la solidarietà della Comunità ai cittadini colpiti da catastrofi di gravità e conseguenze eccezionali.

(98/C 82/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2441/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Promozione del consumo di latte

Quali sono le modalità d'attuazione da parte della Commissione per quanto riguarda il progetto per il consumo di latte, allo scopo di assicurare che tutti i bambini europei che ne abbiano i requisiti, passano avere accesso al latte necessario?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(5 settembre 1997)

Il ruolo principale della Commissione nell'operazione «latte nelle scuole» consiste nel fornire il necessario quadro normativo e le opportune risorse finanziarie per agevolare la realizzazione del programma in tutta la Comunità. Il fatto che un bambino che frequenta una particolare scuola possa effettivamente ottenere del latte che beneficia di un aiuto comunitario dipende in ultima istanza dalle iniziative prese dalla scuola stessa, dai fornitori di latte o dalle autorità nazionali o locali, responsabili dell'applicazione del programma.

(98/C 82/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2442/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Promozione del consumo di latte

La Commissione dispone di statistiche comparative sui quantitativi di latte forniti in base al progetto per la promozione del consumo di latte in tutti gli Stati membri?

Nei paesi con sistemi privatizzati di distribuzione viene distribuito un quantitativo di latte superiore o inferiore rispetto agli altri paesi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(10 settembre 1997)

La tabella seguente riporta il quantitativo totale di latte e prodotti derivati distribuito in ciascuno Stato membro durante l'anno scolastico 1995/96 nell'ambito del programma comunitario per la promozione del consumo di latte nelle scuole. I quantitativi dipendono da numerosi elementi, quali il numero di studenti beneficiari, il consumo pro capite di latte nello Stato membro, la consuetudine di bere latte nelle scuole, gli aspetti pratici e organizzativi del programma ed eventuali iniziative specifiche poste in atto dai fornitori, dagli enti locali o dalle autorità scolastiche per promuovere il programma stesso. Considerata la varietà di fattori, la Commissione non è in grado di valutare l'impatto dei sistemi di distribuzione privatizzati sul consumo di latte nelle scuole.

Stato membro	Quantitativo totale di latte e prodotti derivati distribuito durante l'anno scolastico 1995/96 (tonnellate)
Belgio	12946
Danimarca	14438
Germania	92137
Grecia	0
Spagna	21900
Francia	49936
Irlanda	6015
Italia	6210
Lussemburgo	244
Paesi Bassi	13185
Austria	4672
Portogallo	14146
Finlandia	12932
Svezia	37152
Regno Unito	67989

(98/C 82/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Promozione del consumo di latte

Dopo che il Regno Unito ha ritirato la propria adesione al progetto per la promozione del consumo di latte nella UE, il costo del latte nelle scuole britanniche in alcuni casi è aumentato di più del 100%.

La Commissione riconosce l'importanza del latte nell'alimentazione dei bambini? E' d'accordo la Commissione sul fatto che i più colpiti dal ritiro degli «elementi discrezionali» sono i bambini che provengono da famiglie bisognose e che adesso non sono più in grado di beneficiare del latte sovvenzionato? Non ritiene auspicabile la Commissione che il progetto venga reintrodotta in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(10 settembre 1997)

Il Regno Unito continua ad attuare il programma comunitario per la promozione del consumo di latte nelle scuole, ma nel 1995 ha deciso di limitarne l'applicazione ai soli elementi obbligatori nella misura in cui tali cambiamenti hanno inciso sul prezzo di vendita del latte e dei prodotti derivati per alcuni bambini in età scolare, l'impatto di questo provvedimento può essere stato diverso a seconda della provenienza sociale dei bambini interessati.

Considerati l'importanza del latte nell'alimentazione dei bambini e il ruolo positivo svolto al riguardo dal programma comunitario per la promozione del consumo di latte nelle scuole, la Commissione è favorevole all'applicazione del programma in tutta la Comunità.

(98/C 82/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2444/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Promozione del consumo di latte

Nel Regno Unito esiste un'elevata incidenza di malattie cardiache. Per i servizi che si occupano dei problemi dell'alimentazione a livello locale, la fornitura di latte semi scremato nelle scuole è ai primi posti nella lista delle priorità.

Poiché si desidera incoraggiare il consumo di latte riconoscendo nel contempo che un maggior numero di adolescenti, in particolare le ragazze, berrebbero più latte se avesse un minor tenore di grassi, intende la Commissione presentare proposte per concedere al latte semi scremato le stesse sovvenzioni concesse al latte intero?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(19 settembre 1997)

L'importo dell'aiuto accordato per i diversi prodotti lattieri distribuiti nel quadro del programma comunitario «latte per le scuole» è stabilito dalla Commissione sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽¹⁾. Per il latte intero detto articolo prevede un aiuto comunitario pari al 95 % del prezzo indicativo del latte, mentre per gli altri prodotti gli importi dell'aiuto sono fissati tenendo conto del tenore di latte dei prodotti in questione. Ne consegue che l'aiuto per il latte semiscremato è inferiore all'aiuto per il latte intero.

La Commissione non intende per il momento presentare una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1842/83. Essa continuerà comunque a valutare la situazione alla luce delle disposizioni del trattato CE, in base alle quali le esigenze di un elevato livello di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 183 del 7.7.1983.

(98/C 82/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2448/97**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Programma «Latte nelle scuole»

L'obiettivo del programma «Latte nelle scuole» è quello di far bere ai ragazzi le eccedenze di grasso in Europa. I risultati delle ricerche più recenti sostengono che il consumo di latte intero comporta l'inizio del processo di sclerosi dei vasi sanguigni, laddove, per favorire la salute, detto programma dovrebbe incentivare il consumo di latte e di latticini scremati, nonché di prodotti contenenti grassi vegetali.

Può la Commissione far sapere come valuta i rischi nutrizionali per la salute relativi al programma «Latte nelle scuole» e quali misure concrete intende adottare affinché il programma in parola favorisca una crescita e uno sviluppo sani dei bambini e dei ragazzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(10 settembre 1997)*

È riconosciuto che una riduzione generale del consumo di grassi contribuisce alla salute pubblica, ma questo non implica che i grassi del latte debbano essere assenti dalla dieta dei bambini in età scolare. Ciò premesso, e considerato che i prodotti compresi nel programma comunitario «Latte nelle scuole» sono sia a base di latte intero che di latte parzialmente scremato, il programma dovrebbe contribuire ad offrire una dieta varia ed equilibrata ai bambini nelle scuole.

(98/C 82/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2451/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Nel 1996 sono state accolte, in Belgio, nel quadro delle azioni a favore dei migranti, 53 richieste di aiuti, per un importo totale di 1.767.726,40 ecu (linea B3-4110 del bilancio per il 1996).

Verifica la Commissione se le associazioni belghe che richiedono degli aiuti beneficiano già di sovvenzioni a livello comunale, provinciale o nazionale?

In caso contrario, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno farlo in futuro?

In caso affermativo, possono le associazioni che beneficiano di aiuti in Belgio richiedere altresì quelli previsti dall'Unione europea (B3-4110)?

In questo caso, non ritiene la Commissione che le associazioni che già beneficiano di aiuti non dovrebbero poter richiedere quelli dell'Unione?

(98/C 82/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2452/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Il «Jongerencentrum Chicago» ha ricevuto, a titolo della linea B3-4110 del bilancio per il 1996 (transazione SOC96100150), 25.970 ecu di aiuti, destinati alla: «creazione di un punto di informazione permanente «PIP» per i giovani che non hanno accesso a una normale prestazione di servizi (accoglienza, centro informazioni, PC, telefono per domande di assunzione, formazione, assistenza sociale ai senzatetto...)».

Può la Commissione far sapere di quale associazione si tratta e dove ha sede il «Jongerencentrum Chicago»? Può la Commissione comunicare i nominativi delle persone che hanno presentato la richiesta di aiuti?

In quale misura le attività di tale centro sono attività a favore dei migranti?

In quale misura è giustificato l'ingente importo di 25.970 ecu? E' stata presentata una nuova richiesta per il 1997?

(98/C 82/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2453/97

di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari

Un cosiddetto «Woonfonds V.Z.W.» belga ha ricevuto, a titolo della linea B3-4110 del bilancio per il 1996 (transazione SOC96100859), 4.655,63 ecu di aiuti per «contribuire al finanziamento dei costi salariali di un factotum e dei costi di esercizio per la gestione di alloggi affittati a famiglie di migranti».

Può la Commissione fornire ulteriori informazioni in merito a questo «Woonfonds V.Z.W.»? In quale provincia o città belga ha sede? Si tratta di un'organizzazione privata?

Può la Commissione fornire lo statuto di questa associazione senza scopo di lucro?

Non ritiene la Commissione che la concessione di aiuti ad uno specifico fondo immobiliare costituisca una discriminazione positiva?

Prevede altresì la Commissione la concessione di aiuti a dei fondi immobiliari che si occupano di affittare e di gestire degli alloggi popolari, a prescindere dalla cittadinanza o dalla religione?

In caso affermativo, in quale linea di bilancio figurano tali aiuti?

(98/C 82/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2454/97

di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari

Nel 1996 l'associazione o il progetto «Magie des Mots» ha ricevuto, in Belgio, a titolo della linea B3-4110 del bilancio per il 1996 (transazione SOC96100255), 11.598 ecu di aiuti, destinati alla «creazione di un programma di sostegno scolastico e di laboratori linguistici attivi nelle scuole elementari di Schaerbeek per combattere l'insuccesso scolastico».

Dalla richiesta risulta che si tratta di un progetto francofono. Bruxelles è, ufficialmente, bilingue.

Può la Commissione fornire ulteriori informazioni in merito all'associazione (?) «Magie des Mots»? Si tratta di un'associazione senza scopo di lucro? Quali sono i nominativi delle persone che hanno presentato la richiesta?

Ha la Commissione verificato se, nei soprammenzionati laboratori linguistici, viene altresì dispensato un insegnamento in olandese?

Non ritiene la Commissione che dovrebbe astenersi dal finanziare progetti monolingui a Bruxelles, dato che ciò rappresenterebbe una discriminazione inaccettabile nei confronti dei neerlandofoni?

Verifica la Commissione se gli obiettivi dei progetti sussidiati in Belgio non sono contrari alla legislazione linguistica belga?

(98/C 82/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2455/97

di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari

Nel 1996 sono stati concessi, in Belgio, nel quadro delle azioni a favore dei migranti, aiuti per 1.767.726,40 ecu.

Può la Commissione comunicare l'importo totale concesso nell'Unione nel quadro delle azioni a favore dei migranti?

Quali condizioni deve un'associazione soddisfare per poter beneficiare di tali aiuti?

A chi, quando e sotto quale forma deve venir presentata la richiesta specifica di aiuti?

(98/C 82/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2456/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Nel 1996 sono state accolte, in Belgio, nel quadro delle azioni a favore dei migranti, 53 richieste di aiuti, per un importo totale di 1.767.726,40 ecu (linea B3-4110 del bilancio per il 1996).

Può la Commissione far sapere quante richieste di aiuti sono state presentate dal Belgio nel quadro delle attività a favore dei migranti?

Può la Commissione fornire un elenco delle richieste che sono state respinte?

In base a quali criteri sono stati concessi o negati gli aiuti?

Come viene determinato l'importo esatto di ciascun aiuto?

(98/C 82/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2457/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Nel 1996 sono state accolte, in Belgio, nel quadro delle azioni a favore dei migranti, 53 richieste di aiuti, per un importo totale di 1.767.726,40 ecu (linea B3-4110 del bilancio per il 1996). Gli importi degli aiuti concessi ai 53 progetti divergono notevolmente.

Può la Commissione far sapere in base a quali criteri sono stati concessi importi tanto divergenti tra di loro?

Qual è l'importo massimo che può essere concesso ad un progetto?

(98/C 82/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Il «Migrantencentrum» belga ha ricevuto, a titolo della linea B3-4110 del bilancio per il 1996 (transazione SOC96102375), aiuti per 25.051 ecu, destinati alla «conclusione e la valutazione del progetto «sensibilizzazione della popolazione e dei servizi delle Fiandre occidentali nella prospettiva di una società multiculturale» in cooperazione con i servizi sociali per gli stranieri di Ostenda».

Può la Commissione far sapere chi ha presentato questa richiesta di aiuti?

In base a quale criterio è stato concesso l'importo di 25.051 ecu?

Ritiene la Commissione normale che degli aiuti siano concessi a progetti sociali a carattere nettamente propagandistico («...nella prospettiva di una società multiculturale...»)?

Vengono effettuati dei controlli, successivamente alla concessione degli aiuti, sull'impiego esatto dei fondi?

E' stata presentata una nuova richiesta per il 1997?

(98/C 82/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2459/97**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione***(16 luglio 1997)**Oggetto:* Aiuti comunitari

Nel 1996 sono stati concessi, in Europa, nel quadro delle azioni a favore dei migranti, alcuni aiuti a varie associazioni dei singoli paesi (linea B3-4110 del bilancio per il 1996). In Francia sono state accolte 46 richieste, per un totale di 1.193.051,58 ecu, in Spagna 17, per un totale di 523.384,96 ecu, nel Regno Unito 15, per un totale di 553.404,94 ecu, in Belgio 53, per un totale di 1.767.726,40 ecu.

Come spiega la Commissione il fatto che paesi grandi come la Francia, la Spagna e il Regno Unito abbiano ricevuto, per azioni a favore dei migranti, meno aiuti di un paese piccolo come il Belgio?

Vengono tali importi previamente ripartiti per paese a livello di bilancio?

In caso affermativo, quali sono gli importi previsti, per i singoli paesi, nel quadro delle «azioni a favore dei migranti»?

In caso contrario, qual è l'importo massimo previsto nel bilancio per ogni singolo paese?

(98/C 82/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2460/97

di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari

Nel 1996 sono state accolte, in Belgio, 53 richieste di aiuti nel quadro delle azioni a favore dei migranti, per un importo totale di 1.767.726,40 ecu (linea B3-4110 del bilancio per il 1996).

Può la Commissione far sapere quante di queste 53 richieste sono state presentate da candidati fiamminghi, quante da candidati valloni, quante da candidati neerlandofoni di Bruxelles e quante da candidati francofoni di Bruxelles?

Può la Commissione comunicare, in termini assoluti, quale importo è stato concesso ai progetti francofoni e quale a quelli neerlandofoni?

Risposta comune

**alle interrogazioni scritte E-2451/97, E-2452/97, E-2453/97, E-2454/97, E-2455/97,
E-2456/97, E-2457/97, E-2458/97, E-2459/97 e E-2460/97
data dal sig. Flynn in nome della Commissione**

(18 settembre 1997)

La linea di bilancio B3-4110 sostiene azioni a favore dell'integrazione dei migranti e delle loro famiglie negli Stati membri. Questo sostegno viene accordato sotto forma di sovvenzioni di cofinanziamento, cosa che presuppone che le suddette azioni siano anche finanziate, in parte, da autorità pubbliche e private, nazionali, regionali o locali. Il concorso comunitario non si sostituisce pertanto a finanziamenti che potrebbero essere accordati da queste autorità, ma le completa in vista della realizzazione di un'azione precisa. Le azioni sostenute devono presentare un carattere innovativo, con effetto moltiplicatore, una visibilità e un valore aggiunto a livello comunitario.

Le domande di finanziamento sono presentate dagli organi interessati per mezzo di un modulo standardizzato. Una guida pratica precisa le condizioni di ammissibilità delle domande. Una copia della suddetta guida, includente il modulo, viene inviata direttamente all'Onorevole Parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

Non vi è una ripartizione a priori, tra gli Stati membri, dei crediti disponibili a titolo della linea di bilancio B3-4110. La Commissione procede ad una selezione delle varie domande ricevute sulla base delle sole considerazioni qualitative delle azioni con riferimento ai criteri e agli orientamenti citati nella guida pratica. La ripartizione dei crediti che può essere constatata a posteriori, tra Stati membri, è un risultato che varia fortemente da un anno all'altro, e che deve pertanto essere interpretato con la più grande prudenza, tanto più che un numero crescente di progetti di cui il promotore ha la sua sede in uno Stato membro hanno una dimensione transnazionale per cui sarebbe arbitrario considerare che i crediti accordati a questo progetto avvantaggino un solo Stato membro.

Non esiste una definizione aprioristica dell'importo che può essere accordato a un progetto. Detto importo viene determinato sulla base della domanda ricevuta e delle regole di buona gestione amministrativa e finanziaria, e varia pertanto da un progetto all'altro.

Le domande di finanziamento indirizzate alla Commissione non sono documenti di carattere pubblico, e la Commissione non può pertanto fornirne copia, allo stesso modo in cui essa non può fornire copia dei loro allegati, quali gli statuti degli organismi richiedenti. In genere, gli statuti e la composizione del consiglio d'amministrazione delle associazioni senza scopo di lucro sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato.

Il modulo di domanda di finanziamento e la guida pratica sono disponibili nelle undici lingue comunitarie. Le domande vengono presentate alla Commissione nella lingua scelta dagli interessati.

Le azioni sostenute a titolo della linea di bilancio B3-4110 formano oggetto di una valutazione interna, nonché di una valutazione ex post da parte della Commissione, sulla base delle relazioni ricevute dai promotori e, se del caso, di visite in loco.

(98/C 82/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2464/97
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(8 luglio 1997)

Oggetto: Regole concernenti le gare d'appalto

Per quanto riguarda le direttive 92/50 ⁽¹⁾, 93/36 ⁽²⁾ e 93/37 ⁽³⁾ concernenti gli appalti pubblici di servizi, esistono problemi di interpretazione.

Può la Commissione precisare in che misura le regole concernenti gli appalti pubblici coprono anche il ricorso da parte di enti pubblici a prestazioni di servizi finanziari? La questione è fondamentale, dal momento che gli Stati membri interpretano attualmente le regole in modo divergente. Ad esempio si può citare l'Italia, che non applica le procedure d'appalto in questo settore, mentre un paese come la Danimarca ritiene che esse siano applicabili anche nel caso in questione.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.2.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.2.1993, pag. 54.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(9 settembre 1997)

La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici contiene alcune disposizioni di base sull'utilizzo di servizi finanziari da parte del settore pubblico. La direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, nel suo Allegato I A contempla infatti i «servizi finanziari» includendovi a) i servizi assicurativi e b) i servizi bancari e finanziari. In merito a questi ultimi, l'articolo 1, lettera a, parte (vii) esclude dal campo di applicazione della direttiva i «contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari», nonché i «contratti per i servizi forniti da banche centrali».

Nel caso specifico dei prestiti, la Commissione ritiene che un prestito che non prenda la forma di un titolo negoziabile sul mercato mobiliare non può essere considerato uno strumento trasferibile e quindi non può essere come tale escluso dal campo di applicazione dell'articolo 1, lettera a, parte (vii) della direttiva 92/50/CEE, salvo sia stato lanciato da una banca centrale.

L'applicazione della direttiva 92/50/CEE ai servizi finanziari viene tuttavia effettivamente interpretata in modo difforme da parte dei vari Stati membri. Ritenendo importante, come sottolinea anche l'Onorevole Parlamentare, che tali disposizioni siano interpretate in modo uniforme all'interno della Comunità, la Commissione ha provveduto di propria iniziativa ad inserire la questione fra quelle all'esame del Comitato consultivo per gli appalti pubblici, che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri. A tal fine, è stato discusso un documento di lavoro redatto dalla Commissione e ad ogni Stato Membro è stato richiesto un contributo scritto. Solamente sei Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito) hanno finora offerto il proprio contributo. La questione dovrebbe tuttavia essere risolta nel corso di una delle prossime riunioni del Comitato consultivo.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(98/C 82/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2466/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(16 luglio 1997)*

Oggetto: Fughe di ossido misto (MOX) dalla centrale nucleare britannica di Sellafield

Nel numero del 12 giugno della Sellafield Newsletter, pubblicata dalla British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), si rende noto che l'aeroporto di Carlisle in Cumbria è stato recentemente utilizzato per trasportare il carburante nucleare MOX dalla centrale di Sellafield «a un cliente in Europa». Secondo la BNFL, «per il trasporto è stato necessario un totale di cinque voli, tutti effettuati in completa sicurezza».

Questi voli sono stati notificati preliminarmente alla Commissione? Può fornire la Commissione i particolari di eventuali dati che le sono stati forniti dalla BNFL sulle misure di sicurezza impiegate per questi voli?

Quali sono gli orientamenti generali della Commissione in merito al trasporto di carburante MOX?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione*(15 settembre 1997)*

Il trasporto di materiale radioattivo è organizzato in base ai regolamenti dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e, nel caso del trasporto aereo, si applicano le istruzioni tecniche dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) in vigore in tutti gli Stati membri della Comunità.

Il trasporto aereo di combustibili a ossidi misti (MOX) non è soggetto ad alcuna notifica specifica alla Commissione.

La politica che quest'ultima persegue è di garantire il rispetto delle norme applicabili al trasporto aereo internazionale di materiale radioattivo.

(98/C 82/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2470/97**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(16 luglio 1997)*

Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori

Può la Commissione indicare se l'Unione europea, nel quadro dell'introduzione della libera circolazione dei lavoratori, ha preso in esame la possibilità di coadiuvare gli Stati membri nell'elaborazione di una serie di norme che assicurino l'efficace e reciproco scambio di informazioni sui periodi di assunzione e sulle retribuzioni al fine di evitare frodi ai danni degli stanziamenti destinati al settore sociale e, in particolare, dei sussidi di disoccupazione? Può comunicare inoltre se intende assicurare che le retribuzioni siano oggetto d'imposta nel paese in cui viene effettuato il lavoro ovvero nel paese di residenza permanente del lavoratore?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(15 settembre 1997)*

Ai sensi dell'articolo 51 del Trattato CE, il Consiglio deve adottare, nel settore della sicurezza sociale, i provvedimenti necessari per realizzare la libera circolazione dei lavoratori.

In tale quadro⁽¹⁾, la Commissione e la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti hanno sviluppato il programma Telematica per la sicurezza sociale (TESS) il cui obiettivo principale è quello di accelerare la concessione ed il calcolo delle prestazioni sociali ai lavoratori migranti.

Le informazioni necessarie per definire i diritti alle prestazioni sociali, nonché i rispettivi importi, sono oggetto di scambio fra gli organismi competenti degli Stati membri per il tramite del formulario standardizzato. I progetti del programma TESS consentiranno la sostituzione degli scambi di informazioni su supporto cartaceo con scambi telematici grazie segnatamente allo sviluppo di standard comuni per l'identificazione delle persone

assicurate, per l'identificazione dell'organismo competente, nonché per i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro. I primi scambi telematici hanno avuto luogo fra otto Stati membri nel quadro di un progetto pilota per lo scambio di dati nel settore delle pensioni. L'estensione del programma TESS al settore «disoccupazione» è previsto solo dopo la valutazione dei risultati dei progetti in corso di svolgimento. L'applicazione rapida ed efficace delle legislazioni nazionali e comunitarie nel settore della sicurezza sociale per i lavoratori migranti rappresenta uno degli obiettivi del programma TESS. Gli scambi telematici di dati fra i diversi organismi competenti consentiranno peraltro un miglior controllo dell'erogazione delle prestazioni sociali.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971), in particolare gli articoli 81 e 85 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che fissano le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27.3.1972), segnatamente gli articoli 2.50 cf. 117, modificati nell'ultima occasione tramite il regolamento (CE) n. 1290/97 del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1997).

(98/C 82/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2476/97

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

In seguito a una risoluzione della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha approvato, il 15 maggio 1997, con il pieno sostegno dell'Unione europea, un modello di protocollo il cui obiettivo è quello di riformare e rafforzare le misure di sicurezza negli Stati non dotati di armi nucleari (SNDAN), in tutto il mondo.

1. Intende la Commissione proporre al Consiglio l'avvio di trattative per l'elaborazione di direttive sull'applicazione totale, oppure soltanto parziale, del modello di protocollo negli SNDAN della Comunità e quali sono le ragioni a sostegno della politica proposta?

2. Il modello di protocollo coinvolge innegabilmente le competenze nazionali in materia di non proliferazione. Intende pertanto la Commissione proporre al Consiglio l'avvio di trattative con l'AIEA e la conseguente applicazione del modello di protocollo nel quadro delle procedure comunitarie amministrative e di negoziazione che riconoscono le competenze nazionali in materia di non proliferazione o, diversamente, proporre trattative e applicazione ritenendolo uno strumento di esclusiva competenza dell'EURATOM?

Risposta data dal signor Papoutsis in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

1. La Commissione ha presentato il 16 luglio 1997 direttive di negoziato al Consiglio concernenti la negoziazione, da parte della Commissione, con gli Stati membri non dotati di armi nucleari e con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) delle modalità per concludere, ai sensi degli articoli 101, paragrafo 2 e 102 del trattato Euratom, un protocollo aggiuntivo all'accordo sui controlli di sicurezza tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità e l'AIEA (INFCIRC/193). Si propone che tale protocollo sia negoziato sulla base del modello di protocollo adottato dal Consiglio dei governatori dell'AIEA il 15 maggio 1997 come standard per i protocolli aggiuntivi destinati agli Stati che hanno un accordo generale in materia di controlli di sicurezza con l'AIEA, per rafforzare l'efficacia e migliorare l'efficienza del sistema dei controlli di sicurezza, a titolo di contributo agli obiettivi globali di non proliferazione nucleare.

2. La Commissione è consapevole che, giuridicamente, molte misure proposte nel modello di protocollo rientrano attualmente nelle competenze degli Stati membri della Comunità e ha pertanto proposto di negoziare il protocollo aggiuntivo insieme agli Stati membri e di concludere il protocollo ai sensi dell'articolo 102 del trattato Euratom.

(98/C 82/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2479/97**di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione***(16 luglio 1997)*

Oggetto: Prodotti alimentari contenenti oggetti non commestibili

Un recente studio ⁽¹⁾ pubblicato dal Centro di ricerca e prevenzione delle lesioni sostiene che nella sola Grecia sarebbero ogni anno 117 i bambini vittime di incidenti di soffocamento dovuti a giocattoli e ad altri oggetti pubblicitari non commestibili contenuti in prodotti alimentari.

Può la Commissione confermare se il Sistema europeo di controllo degli incidenti che sopravvivono nell'ambito domestico e nel tempo libero (EHLASS) ha riscontrato tale problema in altri Stati membri?

Alla luce delle testimonianze, ritiene la Commissione che incorporare oggetti non commestibili in prodotti alimentari costituisca un rischio per la salute da analizzarsi a livello comunitario?

⁽¹⁾ «Lesioni dovute a prodotti alimentari contenenti oggetti non commestibili».

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione*(26 settembre 1997)*

La Commissione può confermare che il sistema di sorveglianza europeo degli infortuni in casa e nel tempo libero (EHLASS) ha segnalato tali infortuni in altri Stati membri, tuttavia non è stata effettuata un'analisi generale sul numero complessivo di tali infortuni.

La relazione segnalata nell'interrogazione era basata su dati EHLASS riguardanti non soltanto la Grecia ma anche l'Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Finlandia. Quando tale relazione è stata portata a conoscenza della Commissione nel giugno 1997, tale questione è stata immediatamente inserita nell'ordine del giorno della riunione del comitato di emergenza per la sicurezza dei prodotti, ai sensi della direttiva 92/59/CEE riguardante la sicurezza dei prodotti ⁽¹⁾ e una richiesta di informazione supplementare è stata rivolta alle amministrazioni EHLASS in altri Stati membri. In Danimarca non sono stati segnalati siffatti incidenti per un periodo di cinque anni e neppure l'Italia e l'Austria hanno segnalato infortuni di questo tipo. Il Regno Unito ha segnalato partendo dai suoi dati del 1995 un numero ristretto di infortuni e la Commissione ha ricevuto una lettera da un consumatore britannico che segnalava il soffocamento di un bambino determinato dall'ingestione di un giocattolo trovato in un uovo di cioccolata a sorpresa. L'incidente è avvenuto tuttavia qualche tempo dopo il consumo dell'uovo di cioccolata.

La Commissione conferma che considera la presenza di prodotti non commestibili non incartati nei generi alimentari come un problema per la salute. Il comitato per le emergenze ha tratto le seguenti conclusioni al riguardo:

«Nella riunione del 30 giugno 1997 del comitato per le emergenze istituito dalla direttiva sulla sicurezza dei prodotti (92/59/CEE) ha stabilito che articoli non alimentari non incartati mischiati con prodotti alimentari possono rappresentare un serio e immediato rischio per la salute in circostanze in cui un consumatore può accidentalmente mettere tali articoli in bocca e inghiottirli o ingerirli.

I membri del comitato e i servizi della Commissione hanno riscontrato che tutti gli Stati membri hanno già adottato la normativa necessaria tanto generale quanto specifica per poter intraprendere iniziative contro tali categorie di prodotti allorquando questi sono presenti sui rispettivi mercati interni.

I servizi della Commissione invitano gli Stati membri, sulla base del consenso manifestato su tale questione:

1. a intraprendere le azioni necessarie per individuare tali tipi di prodotti presenti sul mercato;
2. a limitarne l'accesso al mercato stesso ovvero ad assumere tutte le necessarie iniziative contro questo tipo di prodotti al fine di garantire la sicurezza;
3. a riferire entro la metà di settembre ai servizi della Commissione circa le misure adottate e i risultati di queste.

I servizi della Commissione prenderanno se del caso in considerazione altri provvedimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli Stati membri, al fine di proteggere il consumatore e di garantire la libera circolazione delle merci sicure, esaminando altresì la possibilità di applicare la procedura prevista dagli articoli da 9 a 11 della direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti».

La Commissione ha inoltre approvato in data 14 maggio 1997 una comunicazione e una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta un programma per la prevenzione delle ferite nel quadro dell'azione svolta nel campo della tutela della salute pubblica ⁽¹⁾. La prevenzione degli infortuni dei bambini costituisce uno dei campi di attività previsti da tale programma.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.08.1992.

⁽²⁾ COM (97) 178.

(98/C 82/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2481/97
di Ludivina García Arias (PSE) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Sicurezza delle linee ferroviarie in prossimità di centri abitati

Un notevole numero di incidenti provocati dalla circolazione di treni in prossimità di centri abitati rimane inavvertito dall'opinione pubblica. Le vittime sono, in molti casi, bambini o ragazzi che non rispettano la segnaletica per il pubblico e preferiscono prendere scorciatoie invece di utilizzare i passaggi sopraelevati o sotterranei riservati ai pedoni, quando non esistono barriere di protezione, benché nella maggior parte dei nostri paesi le compagnie ferroviarie siano obbligate a garantire la sicurezza.

In relazione all'articolo 75, lettera c) — concernente le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti — del trattato CE, può la Commissione far sapere quali azioni sono state intraprese allo scopo di prevenire gli incidenti provocati dall'assenza di misure di sicurezza nelle linee ferroviarie in prossimità di centri abitati?

Qual è lo stato di avanzamento dell'elaborazione di disposizioni comunitarie concernenti il settore ferroviario atte a migliorare la sicurezza dei passeggeri e dei cittadini in generale (articolo 75, lettera c)), tenendo conto dell'enorme estensione di binari ferroviari normalmente privi di protezione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(16 settembre 1997)

Le misure atte ad impedire l'accesso di persone non autorizzate ai binari ferroviari sono materia di esclusiva competenza delle autorità responsabili dei vari Stati membri.

Inoltre, come la stessa onorevole Parlamentare ha rilevato, molti tragici incidenti avvengono quando i cittadini non rispettano scientemente i segnali di pericolo o di divieto.

Detto ciò, la Commissione incoraggia gli Stati membri a sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità dell'attraversamento non autorizzato di binari ferroviari e riconosce in particolare la necessità di rafforzare l'istruzione dei bambini circa i pericoli insiti nel gioco in prossimità di ferrovie. Attualmente però la Commissione non ha i poteri per presentare proposte legislative in materia.

(98/C 82/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2484/97
di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione
(16 luglio 1997)

Oggetto: Accise del tabacco applicate sulle sigarette alle erbe medicinali

Nella sua risposta del 4 aprile 1997 all'interrogazione E-0480/97 ⁽¹⁾ la Commissione dichiarava che avrebbe esaminato la situazione delle sigarette a base di erbe medicinali della marca Planterette Monte Verdo per quanto riguarda le aliquote di accisa applicate nei diversi Stati membri.

Ha proceduto la Commissione a tale indagine?

In caso contrario per quale motivo?

In caso affermativo, quando se ne potranno conoscere i risultati?

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 88.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

La Commissione ha chiesto ai vari Stati membri informazioni in merito al trattamento fiscale che essi applicano alle sigarette alle erbe medicinali.

È attualmente in corso in uno Stato membro una causa in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi sulla questione se tali prodotti debbano essere considerati delle sigarette e, di conseguenza, subire l'imposizione dell'aliquota di accisa sul tabacco.

In attesa della sentenza del tribunale, la Commissione prosegue l'esame della situazione nei vari Stati membri.

(98/C 82/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2485/97

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Vino di Porto — Denominazione di origine

Vista la proliferazione in diversi paesi di vini d'imitazione, le cui denominazioni utilizzano abusivamente il nome del prodotto genuino (Porto, Port Wine, Vinho do Porto), può la Commissione comunicare le misure che intende adottare, nell'ambito della politica commerciale e delle altre trattative esterne dell'Unione, allo scopo di far rispettare i diritti attinenti alla denominazione di origine? In particolare quali sono le iniziative assunte nei negoziati in corso con il Sudafrica?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 settembre 1997)

La Commissione ribadisce che uno dei principali obiettivi perseguiti da lungo tempo nel settore vitivinicolo è di sostenere la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini sul piano comunitario come pure su quello internazionale. All'interno della Comunità tale protezione è garantita da una normativa specifica completa e molto efficace, secondo la quale i vini originari della regione di Porto che rispondono ai requisiti fissati per la denominazione «Porto» godono del diritto esclusivo di fruire di tale denominazione, sia essa nella versione linguistica originale o in una traduzione (ad es. «Port Wine»).

A livello mondiale l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, del nuovo accordo multilaterale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio («accordo TRIP») ha rappresentato un progresso notevole rispetto alla situazione precedente. L'accordo prevede infatti, alla parte II, sezione III, disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine. Nonostante l'articolo 23 dell'accordo stabilisca una protezione superiore per le indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici rispetto a quelle degli altri prodotti, il paragrafo 4 dell'articolo 24 consente, a certe condizioni, di mantenere l'uso fatto in precedenza di indicazioni geografiche per vini non originari del luogo geografico interessato. Innanzitutto tali indicazioni devono essere state utilizzate, alla data del 15 aprile 1994, per un periodo di almeno di 10 anni oppure in buona fede; l'uso della denominazione deve essere fatto in maniera continua e omogenea e comunque esso non deve indurre in errore il consumatore sulla vera origine del vino. In alcuni paesi tali condizioni di uso precedente sono soddisfatte per alcune indicazioni geografiche o denominazioni d'origine, tra cui «Porto».

Per aumentare il livello di protezione delle indicazioni geografiche comunitarie, e in particolare per porre fine all'utilizzo dei termini «semigenerici» (denominazioni geografiche utilizzate per un prodotto non originario del luogo in questione) nei settori del vino e degli alcolici, la Commissione ha concluso, o sta negoziando, degli accordi bilaterali di protezione con numerosi paesi terzi. Un accordo bilaterale che può fungere da modello è quello sugli scambi di vino concluso nel 1994 tra la Comunità e l'Australia ⁽¹⁾. In base a tale accordo l'Australia si è impegnata a rinunciare, al termine di determinati periodi transitori, all'uso di tutti i termini «semigenerici», tra cui «Porto», e ad accordare una protezione esclusiva e assoluta ai vini comunitari.

Il Sudafrica, in particolare, utilizza da tempo per i propri vini alcune denominazioni geografiche europee (tra cui «Porto») che sembra rientrino nella categoria dei termini semigenerici ai sensi del citato articolo 24, paragrafo 4 dell'accordo TRIP. La Commissione ha avviato le trattative con tale paese allo scopo di far rispettare su base reciproca la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei vini e degli alcolici e, in particolare, di porre fine a qualsiasi utilizzazione generica e semigenerica delle indicazioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 86 del 31.03.1994.

(98/C 82/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2493/97
di Marilena Marin (UPE) alla Commissione
(9 luglio 1997)

Oggetto: Reti transeuropee: modifiche al progetto prioritario Milano-Venezia (alta velocità)

Nell'ambito delle reti transeuropee di trasporto, la realizzazione della tratta ad alta velocità Milano-Venezia, uno dei 14 progetti prioritari, procede a rilento.

Questa è probabilmente la ragione per la quale la società «Bonifica» (gruppo FIAT e IRI) ha predisposto uno studio di fattibilità che prevede che, per assicurare il collegamento di questa tratta con il «corridoio adriatico» (il cui studio di prefattibilità è stato co-finanziato dall'Unione europea), i treni ad alta velocità in provenienza da Milano verrebbero deviati a Bologna, «bypassando» di conseguenza l'importante snodo ferroviario e intermodale di Verona.

La Commissione europea può pertanto far sapere:

1. Se è al corrente di questo studio di fattibilità?
2. Se non ritiene che esso sia assolutamente contrario agli orientamenti adottati ad Essen?
3. Se questa procedura è stata notificata alla Commissione?
4. In che modo intende intervenire per far sì che i progetti prioritari vengano rispettati nella loro concezione originale e portati a termine senza alcuna modifica, secondo gli impegni presi dagli Stati membri?
5. Se non ritiene che qualsiasi modifica di un progetto prioritario necessiti dell'assenso preliminare del Parlamento europeo, conformemente alla procedura di codecisione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(4 settembre 1997)

1. - 3. La Commissione non è conoscenza dello studio di fattibilità citato dall'Onorevole Parlamentare e pertanto non può esprimersi in materia.

4. La Commissione si è impegnata a dare attuazione ai progetti di interesse comune indicati nella decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾ (TEN-T). Tra il 1991 e il 1996 la Commissione ha cofinanziato, stanziando circa 40 milioni di ECU sulla linea di bilancio TEN-T, studi di fattibilità relativi alla tratta Torino-Venezia nell'ambito del progetto Lione-Trieste. La Commissione verifica l'attuazione degli orientamenti definiti nella decisione 1692/96/CE e riferirà al Parlamento circa la loro applicazione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3 della medesima decisione.

5. I quattordici progetti prescelti dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 figurano nell'allegato III della decisione 1692/96/CE. Resta inteso che qualsiasi modifica dell'allegato, in quanto parte integrante della decisione, deve avvenire nel rispetto della procedura di codecisione.

(¹) GU L 228 del 9.09.1996.

(98/C 82/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2499/97
di Nana Mouskouri (PPE) alla Commissione
(18 luglio 1997)

Oggetto: Riconoscimento della formazione professionale — Direttiva 92/51/CEE

Può la Commissione riferire in merito alla procedura di trasposizione da parte della Grecia della direttiva 92/51/CEE (¹) del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (²), come pure in merito alle direttive 94/38/CEE (³) della Commissione e 95/43/CEE (⁴) della Commissione che la modificano, stante che il ritardo nella loro trasposizione lede il diritto di libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione?

(¹) GU L 209 del 24.07.1992, pag. 25.

(²) GU L 19 del 24.01.1989, pag. 16.

(³) GU L 217 del 23.08.1994, pag. 8.

(⁴) GU L 184 del 3.08.1995, pag. 21.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(22 settembre 1997)

La Commissione conosce le difficoltà che sussistono in Grecia in materia di riconoscimento dei diplomi conseguiti in un altro Stato membro e non può che deplorarle vivamente. Per questa ragione essa non ha risparmiato gli sforzi per porvi rimedio. Come sottolinea l'Onorevole Parlamentare, la Commissione riconosce che questa incresciosa situazione lede il diritto alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità. Varie denunce di cittadini comunitari penalizzati giungono regolarmente alla Commissione, soprattutto attraverso la commissione per le petizioni. La maggior parte delle denunce proviene peraltro da cittadini greci che hanno acquisito le loro qualifiche in un altro Stato membro.

Soprattutto mediante le procedure di infrazione, è stato intrapreso un certo numero di azioni allo scopo di indurre la Grecia a rispettare gli obblighi derivanti dal trattato, dalle direttive e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per quel che concerne la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, la mancata adozione, nel termine prescritto, delle misure nazionali di recepimento ha dato luogo ad una procedura di infrazione, conclusasi con una sentenza della Corte di giustizia che condanna la Grecia (sentenza del 23 marzo 1995; causa C-365/93 Commissione contro Grecia). Secondo la Corte, la Grecia avrebbe dovuto prendere le misure di diritto interno necessarie per conformarsi a tale direttiva ed avrebbe pertanto dovuto designare un servizio amministrativo competente per il trattamento delle domande di riconoscimento. Questa omissione da parte della Grecia, constatata dalla Corte di giustizia, non giustifica però le autorità nazionali quando queste non rispettano gli obblighi derivanti dalla direttiva. Quest'ultima conferisce infatti ai cittadini dei diritti che essi debbono poter esercitare in qualsiasi Stato membro. In via generale, il mancato recepimento da parte di uno Stato membro nei termini prescritti non può assolutamente sottrarre quest'ultimo agli obblighi che ad esso incombono in applicazioni delle disposizioni di cui trattasi. La Commissione ha recentemente inviato un parere motivato a titolo dell'articolo 171 del trattato CE.

Anche per la direttiva 92/51/CEE, che ha completato la direttiva 89/48/CEE, è in corso una procedura d'infrazione per mancato recepimento. Se la Grecia non procede ad una rapida regolarizzazione, la Commissione adirà la Corte di giustizia. Per quel che riguarda la direttiva 94/38/CE, essa si rivolgerà ugualmente alla Corte di giustizia. Infine, nessuna misura di recepimento della direttiva 95/43/CE è stata comunicata alla Commissione.

Anche per questa è in corso una procedura. È bene sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza del 19 novembre 1991 pronunciata nelle cause riunite C-6/90 Francovich c/ Repubblica italiana e C-9/90 Bonifaci c/ Repubblica italiana), gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni loro imputabili causati ai cittadini dalle violazioni del diritto comunitario. Di conseguenza, se una violazione del diritto comunitario è stata commessa da un altro Stato membro, il cittadino leso può agire davanti a una giurisdizione nazionale per ottenere riparazione dei danni subiti.

Questo principio, posto dalla giurisprudenza Francovich, è stato ribadito e precisato dalla Corte nella sua sentenza del 5 marzo 1996 (cause riunite C-46/93 Brasserie du pêcheur SA e C-48/93 Factortame Ltd e.a.). In questa sentenza la Corte ha dichiarato che la legislazione comunitaria riconosce il diritto alla riparazione quando si verificano tre condizioni: che la norma violata conferisca dei diritti ai cittadini; che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che grava sullo Stato membro ed il danno subito dalle persone lese.

Parallelamente alle procedure in corso, vengono mantenuti contatti con le autorità greche per tentare di risolvere il caso delle persone a cui le autorità competenti hanno opposto un rifiuto di riconoscimento.

(98/C 82/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2504/97

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(18 luglio 1997)

Oggetto: Attuazione della risoluzione sulla tematica uomo-donna

La risoluzione del Consiglio sull'integrazione degli aspetti relativi alla tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo, del 20 dicembre 1995, conteneva l'impegno, da parte dell'Unione europea, a tener conto di tali aspetti a tutti i livelli delle sue politiche di cooperazione allo sviluppo.

In che modo tale impegno è stato realizzato nel nuovo regolamento MEDA — (CE) n. 1488/96 ⁽¹⁾ del 23 luglio 1996?

Quale personale è stato incaricato dalla Commissione di garantire che l'analisi della tematica uomo-donna sia integrata in tutti gli aspetti del programma MEDA?

Più in generale, quali misure ha adottato la Commissione per coordinare i suoi lavori sull'analisi in materia con quelli svolti dai dipartimenti responsabili della cooperazione allo sviluppo negli Stati membri?

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.07.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(15 settembre 1997)

Il regolamento Meda — (CE) n. 1488/96 ⁽¹⁾ offre la possibilità di promuovere il ruolo della donna nella vita economica e sociale dei dodici paesi partner mediterranei elencati nel regolamento. L'allegato II.V di tale regolamento, che stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione MEDA, ribadisce la necessità di tener conto del ruolo della donna nella vita economica e sociale, sottolineando l'importanza dell'istruzione e della creazione di opportunità di lavoro per le donne. Sono state avviate diverse attività specifiche attraverso vari meccanismi di finanziamento. Sulla base di tali esperienze, e contemporaneamente alla firma dei nuovi accordi quadro con i paesi terzi mediterranei, verranno adottate ulteriori misure per garantire l'integrazione della tematica uomo-donna.

Il personale disponibile per analizzare la tematica uomo-donna nell'ambito della cooperazione MEDA, nonché per altri strumenti di cooperazione nella regione mediterranea, consiste attualmente in un esperto in materia del servizio competente (responsabile per la cooperazione con l'Asia, l'America latina e il Mediterraneo in generale), e in un responsabile tematico, incaricato anche di altre questioni orizzontali. In futuro, esperti del settore faranno parte dei gruppi mediterranei di sostegno attualmente oggetto di gara d'appalto. Tali gruppi dovrebbero essere operativi dall'inizio del 1998.

I servizi competenti tengono riunioni annuali di coordinamento con esperti degli Stati membri nel settore della tematica uomo-donna e della cooperazione allo sviluppo. In tali occasioni, vengono discusse svariate questioni, compresa la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Contatti informali regolari con questi ultimi consentono inoltre di coordinare le attività future o di scambiare semplicemente informazioni. Per fornire un esempio della condivisione di informazioni e di strumenti di lavoro tra la Commissione e gli Stati membri, basti rammentare che una serie di «profili» in materia di tematica uomo-donna per i paesi mediterranei, elaborati di recente da un consulente esterno per la Commissione, sono stati trasmessi agli esperti in materia di tematica uomo-donna e di sviluppo negli Stati membri.

(¹) GU L 189 del 30.07.196.

(98/C 82/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2505/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(18 luglio 1997)

Oggetto: Politica agricola comune e occupazione rurale

La Commissione può fornire dati atti a dimostrare che il persistente declino dell'occupazione rurale nell'Unione europea è stato attenuato grazie alle consulenze e/o ai pagamenti effettuati nel quadro degli obiettivi 5a e 5b della politica agricola comune relativi allo sviluppo rurale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 settembre 1997)

Ogni anno si constata la diminuzione della percentuale della popolazione agricola attiva e la scomparsa di un certo numero di aziende agricole. Nel 1983, il settore agricolo e forestale rappresentava ancora il 9,3% della popolazione occupata; nel 1995, tale percentuale è scesa al 5,5%.

Varie misure finanziate nell'ambito dell'obiettivo 5a, volto ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agraria comune (PAC), e dell'obiettivo 5b, che mira ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, consentono di creare o mantenere posti di lavoro in tali zone.

Tra le azioni finanziate dall'obiettivo 5a figura l'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori, concesso ogni anno in media a 23.000 giovani coltivatori. I contributi accordati alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura permettono di mantenere o creare posti di lavoro in tali settori. Le indennità compensative corrisposte agli agricoltori che vivono in zone di montagna o svantaggiate aiutano a mantenere l'occupazione in queste aree particolarmente problematiche. Nel 1995, oltre 1.200.000 agricoltori hanno beneficiato di tali aiuti.

I programmi finanziati a titolo dell'obiettivo 5b mirano soprattutto a compensare il continuo declino dell'occupazione nel settore agricolo, in particolare tramite la creazione di piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi e il riassetto dei centri abitati. Secondo le stime globali relative al periodo 1989-1999, oltre 500.000 posti di lavoro sarebbero stati creati o mantenuti nelle regioni che beneficiano dell'obiettivo 5b grazie all'attuazione dei programmi comunitari.

(98/C 82/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2507/97

di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione

(22 luglio 1997)

Oggetto: Difficoltà incontrate dalle imprese edili francesi in Germania

I nuovi obblighi imposti, dal 1° gennaio 1997, alle imprese artigianali europee (in questo caso francesi) del settore edilizio che effettuano dei lavori in Germania sollevano dei problemi in materia di libera circolazione dei servizi.

La nuova legge federale del 26 febbraio 1996 obbliga, in effetti, i datori di lavoro a retribuire i propri dipendenti che lavorano in Germania in base non già al salario contrattuale del paese d'origine, ma ad un salario minimo lordo imposto di 17 DM l'ora.

Secondo l'Associazione degli artigiani d'Alsazia, il pagamento, da parte di un'impresa francese, di questo salario minimo di 17 DM comporterebbe un aumento del 27% del salario francese rispetto a quello tedesco di riferimento.

Non ritiene la Commissione che si tratti di una misura di protezionismo simulato e di un ostacolo al libero esercizio, da parte delle imprese artigianali di paesi limitrofi della Germania, della loro attività nel rispetto delle norme del mercato unico?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

L'imposizione di salari minimi a taluni prestatori di servizi, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento, non viola il diritto alla libera prestazione di servizi.

Da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia risulta che gli articoli 59 e 60 del trattato CE non vietano alla Germania, come Stato membro ospitante, di imporre il rispetto dei salari minimi a ogni persona che svolga sul suo territorio un lavoro dipendente, anche di carattere temporaneo, e di voler garantire tale rispetto con mezzi adeguati.

Questo principio è stato recentemente confermato dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996, relativa al distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾. In base a questa direttiva, qualsiasi impresa che opera in prestazione di servizi transnazionale sul territorio di un altro Stato membro e distacca a tal fine dei lavoratori deve rispettare un «nocciolo duro» di norme minime cogenti, in particolare quella relativa al salario minimo in vigore nello Stato membro ospitante della prestazione di servizi.

Di conseguenza, la nuova legge tedesca rispetta il diritto comunitario nella misura in cui i controlli per garantire il rispetto dei salari minimi non siano né discriminatori né sproporzionati.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.01.1997.

(98/C 82/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2511/97

di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione

(22 luglio 1997)

Oggetto: Discarica di «Rio Torto» (Pisa, Italia)

In località Rio Torto, in prossimità della città di Volterra (PI), città di forte vocazione culturale, turistica ed ambientale, è prevista la realizzazione di una mega discarica anche per i rifiuti speciali dell'industria conciaria. Sui terreni destinati alla realizzazione della discarica esiste un vincolo idrogeologico già stabilito dalla legge vigente, scorrendovi un corso d'acqua che, attraverso il fiume Era, si getta nell'Arno; in più il sottosuolo è ricco di acque termali solforose.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per consentire il rispetto della legge ed evitare la realizzazione della mega discarica in una località particolarmente idonea a fini turistici ed ambientali?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(19 settembre 1997)

La Commissione è al corrente di un progetto di discarica per rifiuti speciali provenienti da un'industria conciaria nei pressi di Rio Torto.

Visto il tipo di rifiuti, il progetto dovrebbe rientrare nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati.

La Commissione interverrà pertanto presso le autorità italiane per conoscere le loro osservazioni al riguardo e garantire in questo modo il rispetto del diritto comunitario, in particolare della direttiva 85/337/CEE.

(¹) GU L 175 del 5.07.1985.

(98/C 82/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2512/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(22 luglio 1997)

Oggetto: Libera circolazione dei calciatori

Con riferimento alle notizie riportate da tutti i media internazionali relative al caso Ronaldo e viste:

- l'esistenza di un contratto liberamente sottoscritto tra il Barcellona e Ronaldo con scadenza pluriennale;
- l'esistenza, al punto 6 del contratto, di una clausola di rescissione da parte del giocatore dello stesso contratto dietro versamento di un importo prestabilito;
- l'assenza di vincoli o limitazioni a tale clausola, che è solo soggetta alla volontà del giocatore,

può la Commissione europea far sapere:

1. Perché il Barcellona e la Federazione spagnola negano il transfert alla Federcalcio italiana e all'Inter, club scelto da Ronaldo dopo aver comunicato al Barcellona per iscritto la sua volontà di rescissione, facendo trapelare la tesi della clausola valida all'interno della sola Spagna?
2. Perché la FIFA, che si riunirà nuovamente in luglio, non ha espresso subito un giudizio di tipo giuridico-contrattualistico in difesa del contratto stipulato da un lavoratore che esercita un suo diritto per continuare l'attività all'interno della Comunità europea e, sempre la FIFA, ha invece insistito a favorire un accordo tra i club? Ciò determina lo stravolgimento del concetto contrattualistico di rescissione sottoscritto liberamente dalle parti (azienda-lavoratore) e favorisce una «cessione di contratto» con relativo business tra i club ai danni del giocatore, violando così il diritto del singolo lavoratore e il Diritto giuridico.
3. Intende essa esprimersi in difesa di un contratto liberamente stipulato e valido pertanto in tutte le sue clausole le quali, non avendo limitazioni, sono da ritenersi internazionalmente valide e, a maggior ragione, essendo valide per la Spagna sono da ritenersi valide all'interno dell'UE, ribadendo l'assurdo della tesi nazionale? Si ribadisce infatti con forza uno dei cardini del Trattato comunitario che deve garantire la libera circolazione dei lavoratori nei 15 Stati membri.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(11 settembre 1997)

La Commissione ci tiene a precisare all'Onorevole Parlamentare che la libera circolazione dei lavoratori, così come è stabilita dall'articolo 48 del trattato CE, non è applicabile nel caso di un cittadino brasiliano che desideri circolare tra due Stati membri.

La valutazione della compatibilità di una pratica restrittiva con le regole di concorrenza del trattato CE e in particolare con l'articolo 85, può essere fatta solo con piena conoscenza dei fatti e del contesto economico e giuridico in cui la pratica ha luogo. Tuttavia, non è escluso che regolamentazioni o decisioni della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA), che impediscono ai giocatori (comunitari e non-comunitari) di ottenere il certificato internazionale di trasferimento in caso di rescissione anticipata dei loro contratti di lavoro o che mantengono in vigore, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), per i giocatori non comunitari il sistema internazionale di trasferimenti che, per i giocatori comunitari, è stato condannato dalla Corte di giustizia, violino questa disposizione del trattato qualora dalla loro applicazione derivino degli effetti restrittivi per i club del SEE. Il punto 1 della circolare n. 616 della FIFA contiene quest'ultima norma (mantenimento del sistema internazionale di trasferimenti per i giocatori non-comunitari) e il punto 2 la prima norma (situazione di rescissione anticipata del contratto di lavoro).

Il 2 luglio 1997, la Commissione ha indirizzato alla FIFA una lettera che contiene una valutazione preliminare essenzialmente negativa tanto dal punto 1 di questa circolare rispetto all'articolo 85 del trattato CE (articolo 53 dell'Accordo SEE) quanto del punto 2 rispetto agli articoli 48 e 85 del trattato CE (articolo dell'Accordo SEE).

(98/C 82/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2515/97
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione
(22 luglio 1997)

Oggetto: Visita di informazione in un'azienda di lavorazione di carne

Nel corso di una visita di informazione in un'azienda di lavorazione di carne nell'Oberpfalz il funzionario della Commissione presente parlava soltanto inglese. Il titolare dell'impresa, a causa della sua scarsa conoscenza del linguaggio specialistico inglese, non ha potuto comprendere lo svolgimento della visita stessa, durata ben 12 ore (!).

1. E' normale che funzionari dell'EU effettuino visite informative in aziende di lavorazione della carne negli Stati membri senza fare uso della lingua parlata sul posto? In caso di risposta affermativa, per quali motivi?
2. Perché non è stato messo a disposizione un interprete?
3. Considera la Commissione accettabile che in simili condizioni il titolare dell'impresa non riesca a seguire quanto viene detto sulla sua azienda?
4. Perché le relazioni elaborate dopo la visita informativa vengono trasmesse soltanto in inglese?
5. La Commissione ritiene che i titolari delle imprese interessati siano responsabili per la traduzione di dette relazioni?
6. Una simile discriminazione linguistica è compatibile con i trattati europei?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(3 ottobre 1997)

L'Onorevole Parlamentare si riferisce presumibilmente alla visita d'ispezione presso uno stabilimento di lavorazione della carne nel Palatinato superiore (Oberpfalz), compiuta nel settembre 1996 da un ispettore veterinario della Commissione, appartenente all'Ufficio d'ispezione e controllo veterinario e fitosanitario.

Il personale della Commissione deve conoscere in maniera approfondita una delle lingue ufficiali della Comunità e in maniera soddisfacente un'altra di tali lingue. La Commissione fa il possibile per assicurare che gli ispettori che svolgono missioni d'ispezione negli Stati membri conoscano la lingua del paese interessato in maniera adeguata al lavoro affidatogli. Tuttavia, considerando che nella Comunità vi sono 11 lingue ufficiali, e che il numero di ispettori che lavorano nei servizi d'ispezione e di controllo veterinario e fitosanitario è limitato, tale obiettivo non sempre può essere raggiunto. In simili circostanze la prassi prevede un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato per assicurare un servizio d'interpretazione, per fare sì che la missione si svolga nelle migliori condizioni possibili.

L'obiettivo delle missioni svolte dai servizi veterinari della Commissione è verificare come le autorità degli Stati membri adempiono alle responsabilità affidategli dalla legislazione comunitaria relativa al settore interessato. E' quindi normale che tra i funzionari partecipanti si svolgano discussioni sui risultati delle ispezioni. Tuttavia i titolari delle singole imprese visitate nel corso di simili missioni sono liberi di sollevare di fronte alle proprie autorità locali la questione relativa ai risultati dei controlli svolti presso i propri stabilimenti.

Di norma le relazioni sui risultati delle missioni sono redatte nella lingua utilizzata dall'ispettore durante la missione. Ciò non serve solo ad assicurare che la relazione rispecchi esattamente gli accertamenti dell'ispettore, ma anche a ridurre al minimo i tempi di presentazione della relazione alle autorità dello Stato membro interessato. Spetta a tali autorità decidere come comunicare i risultati della missione ai proprietari dei singoli stabilimenti visitati.

(98/C 82/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2518/97
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione
(22 luglio 1997)

Oggetto: Privatizzazione delle consegne di uniformi di polizia in Baviera

Dal 1° aprile 1997 la Baviera ha privatizzato le consegne di uniformi della polizia. Con la ditta di vendite per corrispondenza Quelle è stato stipulato un contratto per un volume annuale di ordini pari a 15 milioni di DEM. In futuro gli agenti di polizia potranno ordinare da soli le proprie uniformi attraverso un catalogo speciale. La ditta Quelle è il fornitore unico.

1. Non avrebbe dovuto svolgersi un appalto pubblico a livello europeo per l'assegnazione del contratto da parte del ministero degli interni della baviera?
2. In caso di risposta affermativa, la Commissione ha seguito la procedura? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(19 settembre 1997)

1. La Commissione non è venuta a conoscenza dei fatti riferiti dall'Onorevole Parlamentare.

Per potersi pronunciare in merito, la Commissione prenderà i contatti necessari onde raccogliere informazioni precise sulla natura e le modalità di questo contratto in modo da poter determinare se sia applicabile la direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾.

2. Non essendo al corrente dei fatti indicati dall'Onorevole Parlamentare, la Commissione non ha potuto verificare la procedura corrispondente.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.08.1993.

(98/C 82/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2520/97
di Renate Heinisch (PPE) alla Commissione
(22 luglio 1997)

Oggetto: Comparazione tra IV programma quadro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e la proposta della Commissione relativa al V programma quadro

La Commissione, nella sua proposta relativa al V programma di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, ha tra l'altro vincolato i mezzi di R&S all'obiettivo della concentrazione e della maggiore flessibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione dare risposta ai quesiti seguenti:

1. a) quali sono i settori di ricerca che dopo il termine del IV programma quadro non andrebbero più sovvenzionati?
b) quali sono i nuovi settori di ricerca inseriti nella proposta della Commissione?
c) quali sono le disposizioni previste nella proposta della Commissione per aumentare la flessibilità, tali comunque da garantire che gli Stati membri conserveranno, nel corso dell'attuazione del nuovo programma quadro, sufficiente potere di codecisione in merito all'assegnazione dei mezzi finanziari a singoli programmi e progetti?
2. In preparazione della prima lettura della proposta della Commissione relativa al V programma quadro, può la Commissione elaborare una esposizione comparativa della dotazione finanziaria per i singoli settori di ricerca tra IV e V programma quadro?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(18 settembre 1997)

1. Il concetto di Quinto programma quadro ⁽¹⁾ proposto dalla Commissione è radicalmente diverso da quello del Quarto ⁽²⁾. Il Quinto programma quadro segue una strategia orientata verso obiettivi socioeconomici («problem-solving approach»). Il programma attuale è basato essenzialmente sulle prestazioni tecnologiche.

Questa differenza di concezione si traduce con una struttura diversa per il Quinto programma quadro che propone un numero ridotto di programmi che integrano ciascuno discipline diverse ma complementari.

Le «azioni chiave» costituiscono uno degli elementi fondamentali della nuova strategia. Il contributo di numerosi settori tecnologici si rivela necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti, senza per altro svolgere lavori di ampia portata nell'insieme di questi settori come avveniva nell'ambito del Quarto programma quadro.

Tuttavia, a titolo puramente illustrativo, sono citati alcuni esempi di settori di ricerca che potrebbero essere sospesi o, al contrario, introdotti nel Quinto programma quadro:

- materie prime (prospezione mineraria), sequenziamento sistematico dei geni di organismi modelli (esempi di settori non più coperti o notevolmente ridotti);
- aereo del futuro, «ecogestione» dei prodotti, ricerca polare, «città del futuro/digitale» (esempi di settori inseriti o rafforzati).

I meccanismi che consentono di aumentare la flessibilità saranno trattati nel quadro dei programmi specifici. Va tuttavia osservato che la riduzione del numero di programmi tematici proposta dalla Commissione (3 invece di 15) dovrebbe incrementare la flessibilità dell'attuazione all'interno di questi programmi, nei limiti stabiliti dalle decisioni relative al programma e nel quadro della procedura annuale di bilancio.

2. Un confronto diretto tra le dotazioni finanziarie dei settori di ricerca dei due programmi quadro è difficile per i motivi illustrati. Tuttavia, va rilevata l'importanza crescente dei temi legati alle scienze della vita e dell'ecosistema, il notevole aumento della quarta azione («Accrescere il potenziale umano») e la riduzione della parte dei programmi nucleari.

(¹) doc. COM(97) 142 def.

(²) Decisione 1110/94/CE — GU L 126, 18.5.1994.

(98/C 82/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2522/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Classificazione per gruppi e gradi dei nuovi funzionari assunti dalla Commissione

Poiché persiste una certa confusione sul modo in cui la Commissione classifica i nuovi assunti per «gruppi» («groups») e «gradi» («steps»), può essa dire:

1. Quali sono i criteri di classificazione dei nuovi funzionari assunti da essa?
2. Stanti le «oscurità» esistenti a livello di Statuto, quali documenti o pubblicazioni forniscono spiegazioni complete sul modo di classificare i funzionari per gruppi salariali («groups») e gradi («steps») e se il pubblico e, ovviamente, i diretti interessati hanno libero accesso a tali documenti?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

La classificazione per grado e scatto viene effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) previo parere del comitato paritetico di classificazione.

Il comitato suddetto lavora secondo criteri in vigore dall'ottobre 1983, che sono stati adeguati il 7 febbraio 1996.

Una copia della decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e alla classificazione nello scatto al momento dell'assunzione, distribuita all'entrata in servizio o consegnata su semplice richiesta dei funzionari o agenti temporanei, è inviata direttamente all'Onorevole Parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

Inoltre, esiste un regolamento di deroga per i cittadini dei nuovi Stati membri, che viene anch'esso inviato all'Onorevole Parlamentare.

(98/C 82/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2527/97**di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Ripetersi degli attacchi da parte di agricoltori francesi

Lo scorso 3 luglio 1997, nelle vicinanze di Marsiglia, si è verificato un altro attacco di agricoltori francesi ad un camion proveniente da Murcia. Tale fatto va ad aggiungersi ai ripetuti atti vandalici compiuti contro il trasporto di prodotti ortofrutticoli spagnoli. Gli agricoltori francesi hanno rovesciato la mercanzia del camion, composta di pere, nettarine e pesche, dopo aver partecipato a violente proteste contro l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli spagnoli.

Data la recrudescenza della situazione, la Commissione intende adottare misure più incisive per garantire la libera circolazione delle merci e una concorrenza leale tra produttori di ortofrutticoli?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(5 settembre 1997)*

La Commissione condanna fermamente questo nuovo attacco al principio della libera circolazione delle merci. Essa ritiene, come ha più volte affermato, che spetti alle autorità francesi prendere i necessari provvedimenti di ordine pubblico per impedire tali aggressioni e per prevenire un aumento della violenza.

Queste azioni, che si ripetono ormai da troppi anni, hanno indotto la Commissione a presentare alla Corte di giustizia un ricorso per inadempienza contro la Francia (causa C-265/95). L'udienza ha avuto luogo il 10 giugno 1997. Il 9 luglio 1997 l'avvocato generale ha presentato alla Corte le conclusioni, favorevoli alla tesi sostenuta dalla Commissione:

L'avvocato propone di constatare che, non prendendo tutte le misure necessarie e adeguate affinché azioni di singoli non impediscano la libera circolazione dei prodotti ortofrutticoli, la Francia è venuta meno agli obblighi derivanti dalle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli e dall'articolo 30 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso trattato.

In attesa della sentenza della Corte, la Commissione ha insistito affinché le autorità francesi adottassero i provvedimenti preventivi e repressivi necessari per evitare che in futuro si ripetano eventi del genere.

(98/C 82/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2528/97**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Sicurezza delle centrali nucleari ucraine

In Ucraina, oltre alla centrale nucleare di Cernobyl, ce ne sono altre due la cui costruzione non è ancora terminata. Il paese ha tuttavia deciso di ultimare i due reattori che, in mancanza dell'assistenza tecnica e del finanziamento occidentali, non ottempereranno ai dovuti standard di sicurezza.

L'Ucraina si trova in una situazione geopolitica quanto mai critica ed è restia ad acquistare energia elettrica a caro prezzo dalla vicina Russia ed aumentare così la propria dipendenza da quel paese. In inverno l'Ucraina versa in condizioni estremamente dure e l'approvvigionamento di energia per il riscaldamento è perciò necessario.

Può la Commissione far sapere come intende garantire standard di sicurezza corrispondenti ai livelli occidentali nelle centrali nucleari ucraine e quali misure intende adottare per assicurare la chiusura di quella di Cernobyl?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione*(22 settembre 1997)*

Oltre a quella di Cernobil, l'Ucraina possiede altre quattro centrali nucleari (Rovno, Khmel'nitsky, Ukraina meridionale e Zaporozke). Presso due di queste (Rovno e Khmel'nitsky) si trovano dei reattori incompiuti, che le autorità del paese intendono completare.

La Commissione è consapevole della difficile situazione in cui versa l'Ucraina per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Nell'ambito del memorandum d'intesa per la chiusura della centrale di Cernobil, la Commissione sta aiutando le autorità ucraine, attraverso il programma Tacis, a compilare le richieste di prestiti per ultimare la costruzione dei suddetti reattori conformemente ai livelli di sicurezza occidentali. Tale assistenza comprende anche le prestazioni di esperti incaricati di verificare, sotto il profilo qualitativo, le attuali condizioni dei reattori. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta esaminando la possibilità di concedere un prestito, ed anche la Commissione sta esaminando un altro prestito (Euratom), in conformità delle disposizioni del regolamento applicabile.

L'accordo di prestito da negoziare comprenderebbe disposizioni per garantire che il completamento delle centrali avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza accettabili a livello internazionale, stabilite nel programma di ammodernamento elaborato con l'assistenza comunitaria.

(98/C 82/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2529/97**di José Hapart (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Trasparenza e democrazia connesse con le disposizioni che disciplinano il funzionamento dei comitati scientifici consultivi dell'Unione europea

A seguito delle conseguenze della crisi ESB, la Commissione si adopera per istituire nuove strutture che sono attualmente all'esame della commissione di verifica ESB del Parlamento europeo.

A titolo di prime misure, i comitati scientifici consultivi si baseranno su un nuovo regolamento di ordine interno.

Già nell'ambito delle discussioni si avverte una certa diffidenza degli scienziati per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni relative ai lavori di tali comitati.

1. Come reagisce la sig.ra BONINO alle riserve sollevate sulla partecipazione del Parlamento europeo ai lavori dei comitati scientifici?
2. Quali sono i criteri che determinano la riservatezza o la trasparenza delle situazioni?
3. E' la Commissione consapevole che tale mancanza di trasparenza continuerà a provocare errori invece di prevenirli?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione*(6 ottobre 1997)*

Come è stato indicato, attraverso i suoi membri e i suoi direttori generali alla commissione temporanea incaricata del controllo delle raccomandazioni riguardanti l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la Commissione ha inserito nel sistema di funzionamento dei comitati scientifici diversi nuovi elementi in favore della trasparenza. I programmi, i resoconti delle riunioni e i pareri adottati vengono sistematicamente resi pubblici tramite Internet e trasmessi a richiesta.

Più in generale, la Commissione desidera garantire un ampio accesso del Parlamento ai lavori dei comitati scientifici. Essa non può tuttavia rispondere positivamente alla richiesta di una partecipazione del Parlamento alle riunioni di detti comitati in conformità peraltro del parere espresso a maggioranza dagli operatori scientifici a tale riguardo.

La Commissione ritiene che la separazione dei settori rispettivi di competenza delle due istituzioni faciliti la trasparenza. La partecipazione del Parlamento alle riunioni dei comitati potrebbe creare ambiguità per quanto riguarda i diversi ruoli da svolgere.

La Commissione si adopererà comunque affinché vengano messe a disposizione del Parlamento le informazioni necessarie per i lavori degli esperti dei comitati scientifici.

D'altra parte, nel rispetto del principio della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione, un osservatore del Parlamento e un osservatore del Consiglio sono stati invitati ad assistere alla procedura di selezione degli esperti scientifici più qualificati da nominare come membri dei comitati scientifici.

(98/C 82/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2532/97
di Gunilla Carlsson (PPE) alla Commissione
(24 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti statali e trasparenza

A norma dell'articolo 93, par. 2 e 3 del Trattato CE, gli aiuti statali ai settori industriali vanno notificati alla Commissione per consentirle di esaminare se essi siano compatibili con le altre parti del Trattato e se non violino le disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 92, par. 1 dello stesso Trattato CE. Poiché la comunicazione dello Stato membro alla Commissione è riservata, nessun altro, all'infuori dello Stato membro e della Commissione, può controllare se gli aiuti distorcono effettivamente la concorrenza o meno.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che detta mancanza di trasparenza sia compatibile con un mercato effettivamente controllato e concorrenziale?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(11 settembre 1997)

La Commissione concorda sul fatto che i pareri di terzi su casi di aiuti di Stato debbano essere tenuti in debita considerazione ogniqualvolta disponibili. Essa desidera tuttavia ricordare che, ai sensi del trattato CE, le procedure relative agli aiuti di Stato sono basate sul dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che quest'ultimo costituisce il destinatario delle decisioni che ne risultano.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione è tenuta ad intimare ai terzi di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, solo dopo aver iniziato formalmente la procedura d'indagine. Qualora ritenga, a seguito di un esame preliminare, che non vi siano dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, la Commissione non è tenuta a richiedere pareri a terzi. In tali casi la richiesta di pareri risulterebbe comunque inopportuna poiché avrebbe per effetto di ritardare il procedimento, malgrado l'aiuto non abbia l'effetto di falsare indebitamente la concorrenza nel mercato comune. A tale riguardo, il 60% circa delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato riguarda l'approvazione di regimi notificati che risultano conformi ai suoi orientamenti e discipline. Decisioni in merito a singoli casi e decisioni su aiuti non notificati (quasi sempre casi singoli) costituiscono in egual misura il rimanente 40%. La Commissione osserva che anche in questo caso gli Stati membri tengono sempre più in considerazione i criteri di valutazione fissati dai suoi orientamenti e discipline.

La Commissione ritiene inoltre che garantire la riservatezza delle notifiche e della corrispondenza intrattenuta con gli Stati Membri è spesso una prassi necessaria per salvaguardare gli interessi commerciali dei beneficiari degli aiuti di Stato e che tale prassi non diminuisce l'efficienza dei controlli sugli aiuti stessi.

Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato sono in ogni caso soggette al vaglio della Corte di giustizia. Conformemente all'articolo 190 del trattato CE, la Commissione motiva le proprie decisioni in merito alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, per permetterne un adeguato controllo giudiziale. Lo Stato membro e qualsiasi terzo interessato hanno accesso alle decisioni della Commissione sull'aiuto di Stato e possono dunque valutare se la Commissione abbia agito conformemente alle disposizioni del trattato. Qualora uno Stato membro o qualsiasi soggetto direttamente e personalmente interessato ad una decisione della Commissione, ritenga che quest'ultima non abbia applicato le regole in modo corretto può impugnare tale decisione davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 173 del trattato CE.

(98/C 82/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2533/97**di Kirsten Jensen (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)**Oggetto:* Prodotti fitosanitari (pesticidi)

Può la Commissione comunicare se ha recentemente approvato i principi uniformi che disciplinano l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari?

Come intende assicurarsi che siano state presentate tutte le informazioni pertinenti su una sostanza attiva?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(12 settembre 1997)*

Nel giugno 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa ai principi uniformi ⁽¹⁾, la cui procedura di esame presso il Consiglio è attualmente in fase avanzata.

Le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari sono riportate negli allegati II e III della direttiva del Consiglio 91/414/CEE ⁽²⁾, che contengono un elenco dettagliato dei dati che i notificanti devono presentare per la valutazione di una sostanza attiva. Inoltre una disposizione speciale dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, che stabilisce l'elenco delle prime 90 sostanze attive da riesaminare nel quadro di un programma comunitario, consente alle parti interessate di trasmettere informazioni tecniche o scientifiche concernenti i rischi potenziali che una sostanza attiva o i residui della stessa comportano per la salute dell'uomo e degli animali o per l'ambiente.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, COM(97)284 def.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — GU L 230 del 19/08/1991.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — GU L 366 del 15/12/1992.

(98/C 82/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2534/97**di Kirsten Jensen (PSE) e John Iversen (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)**Oggetto:* Benessere degli animali

Intende la Commissione adottare l'iniziativa di elaborare un libro verde sul benessere degli animali nell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(15 settembre 1997)*

La Commissione si sta adoperando per migliorare il benessere degli animali in vari settori: a tale scopo ha adottato diversi provvedimenti e continuerà a farlo ove risulti necessario, ma attualmente non prevede di pubblicare un libro verde in materia.

(98/C 82/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2547/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)**Oggetto:* Preparazione del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione

In che modo la Commissione procede ai preparativi per il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, in vista del raggiungimento di accordi e impegni su politiche attive a favore dell'occupazione?

(98/C 82/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2548/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Previsioni relative al Consiglio europeo straordinario sull'occupazione

E' possibile attendersi dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione azioni più incisive di quelle decise ad Essen e Madrid?

(98/C 82/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2549/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Prossimo Consiglio europeo straordinario sull'occupazione

Da alcune dichiarazioni rese da responsabili del Consiglio si deduce che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione si occuperà essenzialmente dell'analisi delle buone prassi nazionali volte a creare posti di lavoro.

Sono prevedibili interventi finanziari a sostegno di misure attive a favore dell'occupazione?

Verranno prese decisioni volte a dare un valore aggiunto comunitario alle politiche nazionali per l'occupazione?

Risposta comune**data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2547/97, E-2548/97 e E-2549/97***(3 ottobre 1997)*

L'inclusione nel Trattato di Amsterdam di un Titolo dedicato all'occupazione ne fa uno dei temi principali per l'Unione europea, allo stesso livello degli obiettivi monetari e fiscali. Anche se la responsabilità primaria per la politica dell'occupazione rimane affidata ai singoli Stati membri, l'occupazione viene oggi considerata un tema di interesse comune, che richiede un coordinamento tra polizie a livello europeo.

Il nuovo Trattato impone inoltre che tutte le politiche europee tengano conto dell'occupazione in. Ciò significa che la formulazione e l'attuazione di tutte le azioni politiche sarà preceduta da un'esplicita valutazione del loro impatto sull'occupazione.

Lo svolgimento, nel novembre 1997, di una riunione straordinaria del Consiglio europeo, evidenzia il grado di impegno degli Stati membri riguardo a un'immediata attuazione delle disposizioni del nuovo Trattato. Si prevede che la riunione si concentrerà su tre temi: in primo luogo, una valutazione della situazione dell'occupazione e dei progressi compiuti nell'attuazione di una strategia europea dell'occupazione; in secondo luogo, l'esame del modo in cui ciascuno Stato membro intende attuare le disposizioni del Trattato, e l'individuazione delle azioni più adatte, a livello nazionale, a combattere la disoccupazione e l'emarginazione; in terzo luogo, la definizione di obiettivi operativi per le politiche nazionali in favore dell'occupazione sulla base delle linee guida iniziali che la Commissione proporrà agli Stati membri.

Una volta ratificato da tutti gli Stati membri, l'articolo 5 del Titolo dedicato all'occupazione consentirà al Consiglio di adottare misure d'incentivazione volte a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e ad appoggiare le loro azioni attraverso iniziative mirate a sviluppare scambi di esperienze e delle migliori pratiche.

Le conclusioni della presidenza, così come la risoluzione sulla crescita e l'occupazione adottata ad Amsterdam, contiene un impegno politico per una pronta attuazione di tali disposizioni. La Commissione farà il necessario perché ciò sia possibile.

(98/C 82/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2556/97**di Harald Ettl (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Limiti d'età discriminatori nei concorsi per impieghi presso le istituzioni dell'UE

Nella discussione sull'occupazione nell'UE si tende spesso ad attribuire all'individuo la responsabilità della mancanza di lavoro, indicando come panacea contro la disoccupazione la mobilità e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Ma al riguardo proprio le istituzioni dell'UE dovrebbero svolgere appieno la loro funzione di modello, anziché ricorrere alla prassi di stabilire limiti d'età discriminatori come requisito per entrare nella funzione pubblica comunitaria, e dovrebbero assumere opportune iniziative per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di qualunque età di accedere ad impieghi qualificati presso l'UE e il Consiglio.

1. Risponde a verità che nei concorsi per impieghi presso le istituzioni europee viene talora fissato nel bando un limite massimo d'età per i candidati (procedura di concorso EUR/A/121 del Consiglio dell'Unione europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, GU C 363 A del 3 dicembre 1996)?
2. Quali motivi obiettivi vengono addotti per l'esclusione discriminatoria dalla vita lavorativa e professionale di persone d'età superiore al limite fissato, visto che da una parte gli interessati hanno ancora davanti a sé 20 e più anni di vita lavorativa e dall'altra, nello stesso tempo, esistono programmi per l'integrazione degli anziani nel mercato del lavoro che vogliono far pensare a una politica affatto diversa da parte dell'UE?
3. Come si giustifica tale contraddizione?
4. Quali idonee iniziative sono state adottate dalle istituzioni dell'UE per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di ogni età di accedere ad impieghi qualificati presso l'UE e presso il Consiglio?

(98/C 82/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2720/97**di Susan Waddington (PSE) alla Commissione***(1 settembre 1997)*

Oggetto: Discriminazione fondata sull'età nelle procedure di assunzione — Progetto di trattato di Amsterdam

Poiché il progetto di trattato Amsterdam contiene un nuovo articolo 6A che recita che «il Consiglio... può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale», quali saranno, secondo la Commissione, le conseguenze di tale articolo per le sue procedure di assunzione, che prevedono limiti di età, una volta completata la procedura di ratifica del trattato?

Tale prospettiva condurrà la Commissione a sopprimere ogni discriminazione sulla base dell'età nelle sue procedure di assunzione?

Risposta comune
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2556/97 e E-2720/97

(22 settembre 1997)

In risposta alle domande 1-3, la Commissione conferma che, di comune accordo, le istituzioni comunitarie applicano in generale per la partecipazione ai concorsi del grado di base, un limite d'età di 35 anni. Diverse ragioni sono all'origine dell'applicazione dei limiti di età e sono state tutte praticamente ricordate in occasione di risposte date a varie interrogazioni parlamentari.

Tuttavia, come indicato nella risposta all'interrogazione parlamentare E-1623/97 dell'On. Alex Smith⁽¹⁾, la Commissione ha iniziato a riflettere sulla possibilità di una maggiore apertura in materia di limiti d'età per l'assunzione di funzionari.

Una prima discussione ha avuto luogo in seno al collegio dei capi di amministrazione al fine d'adottare un'impostazione comune alle istituzioni europee. Le discussioni continueranno in detta sede all'inizio dell'autunno.

Il problema dei limiti d'età sarà fra l'altro valutato nel contesto della futura entrata in vigore dell'articolo 6a del trattato di Amsterdam sulla non discriminazione in particolare per quanto riguarda l'età, nonché in funzione dell'evoluzione delle prassi in materia vigenti negli Stati membri.

(¹) GU C 45 del 10.02.1998.

(98/C 82/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2559/97

di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Trasporto di animali vivi

La Commissione ha presentato una nuova direttiva in cui vengono specificati i requisiti tecnici dei veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi. Apparentemente, il principio del miglioramento delle condizioni di benessere degli animali costituisce uno dei principali obiettivi di tale direttiva.

Può dire la Commissione per quale motivo ritiene che questa nuova direttiva andrà a migliorare il benessere degli animali? Può altresì specificare quale tipo di parere ha ottenuto dagli esperti in veterinaria e benessere degli animali al momento dell'elaborazione di tale direttiva?

Può dire la Commissione se ha esaminato l'opportunità di sospendere i sussidi comunitari alle esportazioni di animali vivi al fine di scoraggiare la crudeltà verso gli animali che tale pratica comporta? Ha esaminato l'opportunità di proporre provvedimenti volti a migliorare la situazione dell'occupazione nell'industria di trasformazione delle carni, esigendo che gli animali vengano macellati in prossimità dei luoghi in cui vengono allevati prima che loro carne sia esportata?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 settembre 1997)

La proposta della Commissione sui requisiti tecnici dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali, se il periodo richiesto supera le 8 ore, era basata sull'articolo 13 della direttiva 91/628/CEE (¹), modificata dalla direttiva 95/29/CE (²), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

La direttiva 95/29/CE è il risultato di un compromesso politico raggiunto dopo un arduo e lungo dibattito. Nel capitolo VII, punto 3 dell'allegato, questa direttiva stabilisce i principali elementi di tali norme tecniche sulla base di tutte le informazioni scientifiche disponibili, dalle quali risulta che per il benessere degli animali sono particolarmente importanti la ventilazione e l'abbeveraggio regolare o continuo, a seconda della specie e dell'età.

La possibilità di sopprimere le restituzioni all'esportazione, nei casi in cui esistono prove che gli esportatori non hanno rispettato le norme relative al benessere degli animali durante il trasporto alla destinazione finale, è stata presa in esame dalla Commissione. Essa ha recentemente presentato al Consiglio una proposta che subordina il pagamento delle restituzioni all'esportazione al rispetto delle norme volte a tutelare gli animali durante il trasporto.

La Commissione non ha finora previsto di presentare proposte di natura politica per rilanciare l'occupazione nel settore della trasformazione delle carni, stabilendo l'obbligo di macellare gli animali vicino al luogo di allevamento.

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991.

(²) GU L 148 del 30.6.1995.

(98/C 82/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/97

di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Pagamenti Euratom alla centrale nucleare di Sellafield, Gran Bretagna

Può la Commissione comunicare l'entità degli importi versati da Euratom per finanziare lo sviluppo della centrale nucleare di Sellafield (Cumbria, Gran Bretagna) negli ultimi dieci anni?

Può la Commissione fornire dettagli sull'importo di ogni pagamento e sugli obiettivi per cui tali stanziamenti dovrebbero essere utilizzati dall'impresa che gestisce Sellafield, ovvero la British Nuclear Fuels Ltd (BNFL)?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(15 settembre 1997)

L'Euratom ha concesso un prestito alla British Nuclear Fuels Ltd. Tale prestito, dell'entità di 142 milioni di USD (pari, all'epoca, a 100 milioni di UKL), era stato accordato l'11-17 dicembre 1986 per cofinanziare nel 1987 la costruzione di un impianto per il ritrattamento termico degli ossidi a Sellafield (Cumbria) a sostegno del THORP, struttura per il ricevimento ed il deposito di combustibile (la descrizione tecnica è inviata direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al segretariato del Parlamento). Il prestito era garantito dal Governo britannico. I costi complessivi dell'opera erano stimati in 1 550 milioni di UKL, di cui 100 milioni di UKL finanziati dall'Euratom. Il prestito è stato versato il 15 gennaio 1987 ed è stato rimborsato in un'unica soluzione il 15 gennaio 1997. Nulla è ancora dovuto per tale prestito, né vi sono attualmente richieste volte ad ottenere un nuovo prestito dall'Euratom.

(98/C 82/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2562/97

di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Discriminazione da parte di Eurostar nei confronti di coloro che non risiedono nel Regno Unito

All'interrogante è stato comunicato che un suo elettore che viaggia regolarmente da Londra a Bruxelles su convogli Eurostar, ha scritto recentemente ad Eurostar a proposito delle facilitazioni offerte dal suo programma «viaggiatori abituali». Gli è stato comunicato che tali facilitazioni sono concesse esclusivamente ai residenti in Gran Bretagna, iscritti al registro elettorale britannico e che, come residente irlandese, egli non poteva usufruirne.

Può dire la Commissione se è al corrente di tale discriminazione nei confronti di coloro che non risiedono nel Regno Unito? Considerando che il principio di non discriminazione è fondamentale per la politica comunitaria, intende la Commissione contattare Eurostar e le autorità britanniche affinché si ponga fine a questo caso di discriminazione negativa?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(3 ottobre 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-566/97 posta dall'On. Banotti nell'ora delle interrogazioni della sessione di luglio 1997 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (luglio 1997).

(98/C 82/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2570/97

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Persecuzioni in uno Stato membro

Può la Commissione indicare le norme minime in materia di democrazia che devono essere in vigore per assicurare che non si possano verificare persecuzioni all'interno di uno Stato membro?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(10 settembre 1997)*

In seno agli Stati membri, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ampiamente garantito da efficaci sistemi di controllo; ciò avviene mediante ricorsi interni oppure, all'esterno, mediante meccanismi attuati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che gli Stati in questione hanno ratificato da molto tempo.

(98/C 82/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2573/97**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(15 luglio 1997)*

Oggetto: Ampliamento dell'Unione

Non ritiene anche la Commissione che, non avendo apportato riforme istituzionali, il trattato di Amsterdam ritarderà l'ampliamento dell'Unione?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(10 settembre 1997)*

La conclusione della conferenza intergovernativa di giugno, che ha dato vita al trattato di Amsterdam, ha aperto la strada al processo dell'ampliamento (conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Amsterdam).

In base al protocollo sulle istituzioni allegato al trattato, prima di qualsiasi ampliamento, occorrerà procedere ad una modifica della ponderazione dei voti e alla riduzione del numero dei commissari a uno per ciascuno Stato membro. È previsto inoltre che un ampliamento che prevedesse l'adesione di più di cinque nuovi Stati membri debba essere preceduto da ulteriori riforme sostanziali delle istituzioni, da realizzare nel corso di una nuova conferenza intergovernativa.

La Commissione ha proposto, con l'«Agenda 2000», di aprire i negoziati per l'adesione con sei Stati candidati e di organizzare, il più presto possibile dopo il 2000, una nuova conferenza intergovernativa per effettuare le riforme istituzionali necessarie prima dell'attuale ampliamento.

Ne consegue che la necessità di realizzare le opportune riforme istituzionali rende certamente più complesso il processo dell'ampliamento, ma non ne provoca necessariamente un ritardo.

(98/C 82/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Personale e attività dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA)

L'attività svolta dall'AEA è più che concreta, mentre le sue mansioni sono del tutto consultive, come del resto riferito nell'opuscolo «Putting Information to work» dalla stessa pubblicato nel 1995. Ciò nonostante, si è avuto un notevole aumento del personale dell'Agenzia, mentre le previsioni di bilancio per il 1997 e il 1998 permangono anch'esse elevate.

Può la Commissione, cui compete la sorveglianza dell'Agenzia in questione, chiarire per quale motivo l'AEA ha chiesto nel 1997 di aumentare il proprio personale, qual è la suddivisione dello stesso per nazionalità e quale tipo di attività scientifica è tenuta a svolgere?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(18 settembre 1997)*

Si rinvia l'Onorevole Parlamentare alla risposta data dalla Commissione alla precedente interrogazione scritta E-1767/97 ⁽¹⁾, nella quale si spiegava che l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è un organismo indipendente dotato di personalità giuridica anche se finanziato interamente da un sussidio prelevato dal bilancio comunitario. La Commissione non controlla l'attività dell'Agenzia. Il rappresentante dell'Agenzia è il suo direttore generale. Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e i suoi compiti, tra i quali rientrano tutti gli aspetti relativi al personale, sono definiti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽²⁾. Qualsiasi domanda sulla politica del personale e la relativa prassi deve quindi essere posta al direttore generale.

Nel progetto preliminare di bilancio del 1998, la Commissione ha proposto di mantenere immutato il bilancio complessivo di 16,5 milioni di ECU; l'Agenzia continuerà ad avere un organico di 62 persone.

I compiti dell'Agenzia sono definiti nel relativo regolamento (CEE) n. 1210/90 e consistono nel fornire dati obiettivi, affidabili e comparabili a livello europeo utilizzabili dalla Comunità e dagli Stati membri nella valutazione e formulazione di misure intese a proteggere l'ambiente. Tali dati dovrebbero anche essere utilizzati per informare il pubblico sullo stato dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 21 del 22.01.1998, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 120 dell'11.05.1990

(98/C 82/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2579/97**di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione***(24 luglio 1997)*

Oggetto: Problematicità del controllo delle forniture di carne dalla Gran Bretagna nel mercato interno

Si è avuta notizia che 1600 tonnellate di carni bovine probabilmente infette originarie della Gran Bretagna sono state importate illegalmente in Olanda, Russia ed Egitto tramite intermediari belgi. Si ipotizza inoltre che partite di carne provenienti dalla Gran Bretagna siano finite in Bosnia sotto forma di aiuti umanitari. In base alle informazioni disponibili, i quantitativi di carne illegalmente in circolazione negli ultimi mesi sarebbero quasi il doppio di quelli stimati sulla scorta di dati precedenti.

Per quanto riguarda i controlli nel mercato interno, occorrerebbe poter fare affidamento sulla certificazione d'origine, ma a quanto sembra questa non è per nulla affidabile. E' necessario trovare un metodo sicuro per tutelare i consumatori dalla presenza di carne contaminata e garantire la qualità del prodotto. Pertanto, occorre che la Commissione ponga in essere un sistema efficace per porre fine allo scandalo britannico. Una soluzione è quella di togliere la competenza del controllo dell'intero settore delle carni alla Direzione generale per l'agricoltura, frettolosa e superficiale, per affidarla alla Direzione responsabile per la politica dei consumatori, che si è già occupata dettagliatamente di qualità e commercializzazione dei prodotti, nonché della sicurezza generale di prodotti e servizi.

Sulla base di queste considerazioni, può la Commissione far sapere per quale motivo il controllo dell'intero settore delle carni, e nella fattispecie le importazioni, non vengono trasferiti dalla Direzione generale per l'agricoltura (DG VI) alla Direzione per la politica dei consumatori (DG XXIV), fra le cui principali competenze rientrano la tutela dei cittadini europei in quanto consumatori e la sicurezza generale di prodotti e servizi?

(98/C 82/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2642/97**di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione***(25 luglio 1997)*

Oggetto: Violazione dell'embargo sulle carni bovine britanniche

Secondo le dichiarazioni della Commissione rese il 2 luglio 1997 e confermate in seguito dinanzi alla commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, oltre 1.700 tonnellate di carni bovine sono state fraudolentemente esportate dal Regno Unito verso altri Stati membri dell'Unione europea, in violazione dell'embargo decretato nel marzo 1996, per essere poi riesportate verso taluni dell'Europa dell'Est.

La Commissione ha rivelato anche che il Belgio sarebbe il perno attorno al quale ruota questo traffico e ove da qualche tempo alcune imprese si sarebbero specializzate nell'import-export fraudolento di carni bovine britanniche.

La Commissione, terminata la sua indagine, può completare queste informazioni, attualmente davvero preoccupanti, e non sospetta l'esistenza di altri traffici non ancora individuati? Non ritiene, del resto, che la causa maggiore di una situazione del genere risieda nell'insufficienza, nelle falle e nell'inefficacia dei controlli doganali e sanitari attuati dopo la decisione di embargo da taluni Stati membri, in primo luogo soprattutto di quelli del Regno Unito?

La Commissione è in grado di verificare i controlli effettuati nel Regno Unito e negli Stati membri incriminati nei recenti fatti e di accertare se siano conformi agli impegni assunti nel quadro della lotta all'ESB?

La Commissione è convinta della necessità di infliggere sanzioni contro i responsabili individuati e di rafforzare urgentemente il dispositivo di controllo dell'origine delle carni bovine, onde evitare traffici fraudolenti di tali dimensioni garantire nel modo più rigoroso possibile la tutela della salute dei consumatori e rafforzare la fiducia nella filiera produttiva di carne bovina, restando inteso che sono nuovamente gli allevatori dell'Unione europea nel loro complesso a rischiare di essere pesantemente penalizzati dalle conseguenze di una situazione inaccettabile?

(98/C 82/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2643/97

di Inger Schörling (V) alla Commissione

(25 luglio 1997)

Oggetto: Esportazioni di carne nonostante il divieto

La Commissione ha informato che la Gran Bretagna ha violato il divieto di esportare carne bovina emanato per evitare il diffondersi dell'ESB, sindrome della mucca pazza. Si tratterebbe, nella fattispecie, di più di 1.000 tonnellate di carne bovina venduta illegalmente ad una serie di paesi.

Le notizie sulle illegali esportazioni su grande scala non faranno che alimentare la sfiducia dei consumatori, peraltro a giusta ragione già messa a dura prova, nell'industria della carne dell'UE.

Ciò premesso, sono le esportazioni sottoposte ad efficaci controlli? Com'è possibile che siffatti quantitativi di carne possano sottrarsi ai controlli delle autorità?

Quali provvedimenti ha adottato la Commissione o si appresta ad adottare sia per punire una siffatta grave violazione del divieto d'esportazione sia per far sì che non si ripeta?

Risposta comune
data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2579/97, P-2642/97 e P-2643/97

(2 ottobre 1997)

La questione cui si riferisce l'Onorevole parlamentare riguarda una frode recentemente scoperta, i cui autori, modificando etichettature e certificati d'origine, spacciavano carne bovina congelata di origine britannica per carne proveniente da altri Stati membri.

Attualmente la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, sta indagando sulla portata e le implicazioni di tale frode; i risultati di tali indagini sono stati comunicati al Parlamento in via provvisoria. Tuttavia in questa fase delle indagini bisogna fare attenzione a non pregiudicarne il successo rendendo prematuramente pubblici i risultati.

La responsabilità primaria per il controllo della bollatura sanitaria, le certificazioni e i movimenti della carne bovina rimane affidata agli Stati membri interessati. Anche se è assai difficile prevenire totalmente le frodi, le indagini della Commissione hanno evidenziato che è necessario migliorare i controlli sanitari a livello nazionale, in modo da aumentare il tasso di scoperta e prevenzione di tali attività illegali. In reazione alle carenze già individuate dalla Commissione, è già stata inviata al Regno Unito una lettera formale di richiesta d'informazioni.

Proseguono intanto le indagini riguardo all'eventuale esistenza di ulteriori commerci illegali di carne, allo scopo di formarsi un quadro esatto della situazione e scandagliarne tutti gli aspetti.

Sulla base dei risultati dell'inchiesta parlamentare sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) la Commissione ha trasferito la responsabilità per i controlli veterinari dalla Direzione generale per l'agricoltura (DG VI) alla Direzione generale per la politica dei consumatori (DG XXIV).

La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza di un'azione immediata e vigorosa in risposta a tale situazione, con l'obiettivo di assicurare un alto livello di protezione della salute umana e degli animali e preservare la fiducia dei consumatori. A tal fine tutti gli Stati membri vengono tenuti informati sui progressi nelle indagini, in modo da potere adottare un approccio coordinato.

La Commissione garantirà che il Parlamento continui ad essere informato sugli sviluppi.

(98/C 82/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2581/97

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(24 luglio 1997)

Oggetto: Carne USA agli ormoni, imposta all'Europa

Può la Commissione illustrare la situazione che si sta determinando in merito alle pressanti, minacciose richieste statunitensi di esportare in Europa le carni dei loro buoi «trattati» agli ormoni?

L'Unione europea, anche sulla scorta del concorde parere dei suoi comitati scientifici, si è sinora opposta a tale richiesta, ma adesso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha dichiarato l'opposizione europea «contraria alle regole del libero commercio internazionale».

Può la Commissione far sapere dunque se, e in quali termini, l'Unione europea continuerà a difendere la sua tesi, secondo la quale l'uso degli ormoni negli allevamenti zootecnici, quale è praticato negli Stati Uniti, è gravemente nocivo alla salute umana?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 settembre 1997)

Il 30 giugno 1997, l'organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha notificato alle parti interessate le relazioni elaborate dal gruppo di esperti in materia di carne agli ormoni. Tali relazioni sottolineano che le direttive comunitarie intese a vietare l'impiego di ormoni per favorire la crescita degli animali violano tre disposizioni dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). La Commissione ha deciso di presentare ricorso contro le relazioni del gruppo di lavoro. Finché sull'argomento non sarà pronunciato un verdetto definitivo nell'ambito della procedura di composizione delle controversie dell'OMC, probabilmente non prima del novembre 1997, è tuttavia impossibile determinare quali azioni la Commissione possa intraprendere. Ma, anche se l'organo d'appello dell'OMC dovesse accogliere le conclusioni del gruppo di esperti, la Commissione avrà comunque un «periodo ragionevole» per decidere le possibili alternative.

È intenzione della Commissione continuare ad invocare il principio della precauzione preventiva a sostegno del proprio ricorso nonché difendere l'esigenza di veder pienamente riconosciuto nell'accordo SPS il diritto della Comunità a stabilire il livello di protezione che essa ritiene più adeguato per i propri cittadini.

(98/C 82/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2584/97

di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(29 luglio 1997)

Oggetto: Estensione dei programmi di formazione ai PECO

A decorrere dal 1998 i programmi SOCRATES e LEONARDO dovrebbero essere estesi anche ai PECO.

Quali misure adotterà la Commissione perché gli alunni e gli studenti degli Stati membri UE che partecipano ai programmi nei PECO conoscano anche le lingue di questi paesi?

Risposta fornita dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione*(2 ottobre 1997)*

Le decisioni di consigli d'associazione che fissano le modalità della partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale ai programmi Socrate, Leonardo da Vinci e Gioventù per l'Europa prevedono, all'art. 2:

«le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. Altre lingue potranno essere accettate in circostanze eccezionali, se l'attuazione dei programmi lo richiede».

Di norma generale, le lingue dei paesi dell'Europa centrale e orientale non sono pertanto considerate come lingue prioritarie o lingue obiettivo a titolo dei programmi. Tuttavia, nel quadro della mobilità e per garantire la reciprocità degli scambi, può rivelarsi necessaria una preparazione linguistica nella lingua del paese d'accoglienza per gli alunni, gli studenti, i professori o i giovani in corso di formazione che si recano nei paesi di Europa centrale e orientale.

In questi casi specifici, quando l'attuazione dei programmi lo richiede, le decisioni dei consigli d'associazione aprono la possibilità di finanziare azioni di formazione linguistica. La Commissione sarà attenta ai fabbisogni giustificati in materia.

(98/C 82/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2586/97**di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione***(29 luglio 1997)*

Oggetto: Accorpamento degli aiuti nel settore della ricerca sulla formazione

Le attività di ricerca nel settore della formazione dispongono di varie fonti di finanziamento, talvolta con dotazioni molto diverse, che consentono, ad esempio, di svolgere attività nell'ambito del quarto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, del programma di formazione LEONARDO nonché dei lavori del CEDEFOP.

Ai potenziali richiedenti, ma anche ai fini di una valutazione globale dell'utilizzo dei dati, la situazione si presenta a tratti molto oscura.

Prevede la Commissione un accorpamento degli attuali aiuti alla ricerca nel quadro del riorientamento dei singoli programmi al fine di utilizzare i risultati quale base per un'efficace politica della formazione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione*(2 ottobre 1997)*

Effettivamente la Commissione offre diverse opportunità per il finanziamento di attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca collegata a tali campi. Tuttavia tali opportunità sono limitate e ben definite dai diversi obiettivi e priorità dei singoli programmi interessati.

Possono essere individuati tre diversi livelli di intervento, i quali prevedono e promuovono la cooperazione transnazionale:

- il livello relativo alla ricerca di base, orientata e incentrata sulle questioni d'importanza strutturale.

Questo livello prevede interventi nell'ambito del quarto programma quadro di ricerca e sviluppo (R&S), più specificatamente nell'ambito dell'area II del programma della Comunità europea nel campo della ricerca socioeconomica finalizzata (RSEF). Durante i quattro anni di attuazione del programma RSEF sono stati previsti 25 mio. di ECU per il cofinanziamento di una quantità limitata di progetti;

- il livello relativo all'attuazione sperimentale dei risultati delle ricerche e allo scambio d'informazioni.

Questo è il livello d'intervento che si situa nel contesto del programma d'azione Leonardo da Vinci (aspetto III.2.1.a — sorveglianza e analisi). Dotato per tali attività di un pacchetto finanziario paragonabile a quello dell'area II del programma RSEF, questo programma contribuisce a finanziare un numero maggiore di progetti dal probabile impatto immediato sui sistemi;

- il livello di analisi e utilizzazione dei dati e di diffusione dei risultati delle ricerche svolte negli Stati membri e a livello europeo.

Questo è il livello d'intervento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), il quale, sulla base del suo regolamento costitutivo, sostiene le iniziative che agevolano un approccio concertato alle questioni inerenti alla formazione professionale nella Comunità. Tali studi consentono alla Commissione e a tutti i soggetti operanti in questo settore d'azione (organi decisionali negli Stati membri, organizzazioni delle parti sociali, addetti) di formarsi un quadro più chiaro degli sviluppi in atto nella Comunità e di individuare le tendenze allo scopo di trarre conclusioni in merito all'azione futura.

Inoltre, nel contesto della politica strutturale della Comunità, anche il Fondo sociale europeo (FSE) finanzia ricerche in materia di istruzione e formazione, in particolare nelle aree meno sviluppate della Comunità. Tra di esse, misure speciali nell'ambito di programmi operativi come «Insegnamento e formazione iniziale» e «Ricerca e sviluppo».

Anche le iniziative della Commissione denominate «Risorse umane», nell'ambito dei programmi «Occupazione» e «Adapt» (Adeguamento della forza di lavoro ai mutamenti industriali), consentono lo svolgimento di osservazioni e studi in relazione alle priorità e agli obiettivi dei programmi.

E' evidente che tra le predette attività esistono collegamenti tematici. Per questo la Commissione attribuisce una grande importanza al coordinamento, nell'intento di evitare una sovrapposizione degli sforzi e di raggiungere un livello di sinergie il più alto possibile.

Anche se la Commissione, nell'ambito della preparazione del quinto programma quadro di R&S e delle proprie riflessioni preliminari sul futuro del programma Leonardo da Vinci, si sta adoperando per aumentare il grado di concentrazione, razionalizzazione e flessibilità, i tre livelli di intervento elencati qui sopra rimangono separati e funzionali ad obiettivi chiaramente distinti.

Gli organi decisionali, le parti sociali, i promotori, i ricercatori e gli istituti di ricerca coinvolti e interessati alla ricerca sull'istruzione e sulla formazione sono pienamente consapevoli di tali distinzioni e delle diverse possibilità di finanziamento. In considerazione di tali elementi la Commissione non ritiene che vi sia una necessità immediata di accorpare le risorse finanziarie stanziare per tale settore.

(98/C 82/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2589/97
di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(29 luglio 1997)

Oggetto: Capitale culturale d'Europa e mese europeo della cultura

Nel 2000 giungeranno a termine i programmi relativi alle capitali culturali di Europa e al mese europeo della cultura.

Quale procedura assicurerà il proseguimento di queste due iniziative?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

La Commissione ha dichiarato che presenterà all'inizio dell'autunno una proposta d'azione specifica basata sull'articolo 128 del Trattato CEE per valorizzare il contenuto europeo di questa manifestazione e implicare maggiormente gli operatori e i creatori di diversi Stati membri attorno alle realizzazioni comuni.

D'altro canto, però, la Commissione richiama l'attenzione del Parlamento sulla situazione particolare dell'anno 2001. Considerato il tempo richiesto per l'adozione di una proposta basata sull'articolo 128 e la necessità di lasciare agli organizzatori tempo sufficiente per procedere ai preparativi necessari, la Commissione ritiene preferibile che la sua proposta di decisione riguardi gli anni 2002-2006 e procederà quindi per l'ultima volta nell'anno 2001 a lanciare questa manifestazione secondo le modalità esistenti, vale a dire attraverso il Consiglio dei ministri della cultura.

(98/C 82/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2594/97**di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione***(17 luglio 1997)*

Oggetto: Aiuti pubblici alla ricerca e allo sviluppo e concorrenza

Articoli pubblicati negli ultimi tempi, tra l'altro sulla stampa olandese, circa aiuti pubblici nel settore della ricerca e dello sviluppo da parte di taluni Stati membri.

Presumono che tali aiuti non siano compatibili con il trattato CE, in particolare con gli articoli 92-94. A pagina 75 della XXVI Relazione sulla politica di concorrenza del 1996 si citano quattro casi in cui la Commissione europea ha sollevato seri dubbi, ad esempio per quanto riguarda SGS Thomson e Philips.

Può la Commissione far sapere:

1. I casi SGS Thomson e Philips riguardano per il diritto comunitario fattispecie assimilabili?
2. Perché non rientrano tali casi nella nuova regolamentazione quadro degli aiuti pubblici alla ricerca e allo sviluppo del 17 febbraio 1996?
3. A quanto ammontano gli aiuti pubblici alla ricerca e allo sviluppo erogati ogni anno nell'UE dagli Stati membri? Qual è il rapporto di tale importo con gli aiuti erogati in Giappone e negli USA?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(22 settembre 1997)*

1. Le inchieste avviate dalla Commissione sui casi SGS-Thomson e Philips riguardano entrambe aiuti concessi a singole aziende operanti nel settore dei semiconduttori. Nel caso della SGS-Thomson, si tratta di tecnologie per la produzione di circuiti integrati di semiconduttori, impiegate in settori quali le applicazioni informatiche e di potenza, telecomunicazioni, automotive, audio/radio, ed altre applicazioni. Il caso Philips riguarda le tecnologie per la produzione di circuiti integrati di semiconduttori per «assistenti digitali personali» (PDA) o «Personal intelligent communicators» (PIC).

2. I criteri utilizzati per la valutazione dei casi ed il conseguente avvio delle indagini sono tratti dalla disciplina riguardante gli aiuti alla ricerca e sviluppo adottata dalla Commissione nel dicembre 1995 ⁽¹⁾. I casi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE dato che gli aiuti, concessi su base individuale, conferiscono un vantaggio alle aziende in oggetto, ciascuna delle quali opera in segmenti del mercato dei semiconduttori altamente competitivi, in cui vi sono degli scambi tra gli Stati membri. All'apertura delle due inchieste la Commissione ha espresso delle riserve sia sulla necessità degli aiuti e sull'effetto di «incentivazione» — consistente nell'indurre l'impresa ad effettuare lavori di ricerca che altrimenti non avrebbe effettuato — sia sulla natura del lavoro proposto. Sono questi gli elementi da approfondire nelle indagini in corso. Sulla Gazzetta ufficiale (SGS-Thomson ⁽²⁾, Philips ⁽³⁾) è pubblicata una descrizione dettagliata dei motivi che hanno portato all'apertura delle due inchieste. Per entrambi i casi la Commissione non è ancora giunta ad una decisione finale.

3. Gli investimenti europei per la ricerca nel 1995 ammontavano all'1,9% del prodotto interno lordo (PIL), contro il 2,45% degli Stati Uniti ed il 2,95% del Giappone.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.02.1996.

⁽²⁾ GU C 358 del 27.11.1996.

⁽³⁾ GU C 393 del 31.12.1996.

(98/C 82/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2595/97**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione***(17 luglio 1997)*

Oggetto: Interporto Segrate-Lachiarella

Il 24 maggio 1996 l'interrogante ha presentato alla Commissione un'interrogazione scritta (E-1283/96) ⁽¹⁾ in cui si chiedevano delucidazioni sui finanziamenti comunitari alla realizzazione dell'interporto Segrate-Lachiarella il cui utilizzo è inficiato da varie irregolarità. Nel frattempo, il 12 giugno 1997, alcuni magistrati italiani hanno inviato

un avviso di garanzia a vari esponenti politici ed amministrativi coinvolti nel progetto Segrate-Lachiarella, tra cui spicca l'assessore ai trasporti della Regione Lombardia Giorgio Pozzi. Insieme ad altri è accusato di malversazione, truffa ai danni dello Stato, corruzione, falso in bilancio, abuso di ufficio e frode. Secondo i magistrati, gli accusati avrebbero utilizzato per altri fini un finanziamento di due miliardi e mezzo di lire per la realizzazione dell'interporto.

Alla luce dei recenti avvenimenti, non intende la Commissione annullare i suoi finanziamenti a favore dell'interporto Segrate-Lachiarella, quanto meno in attesa di una totale chiarezza giudiziaria sulla responsabilità amministrativa delle persone oggetto di un avviso di garanzia da parte della giustizia italiana?

Non crede la Commissione che il progetto violi apertamente le direttive citate nella risposta data alla mia interrogazione E-1283/96?

(¹) GU C 322 del 28.10.1996, pag. 50.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(3 ottobre 1997)

La Commissione non è al corrente di aiuti comunitari concessi al progetto citato dall'Onorevole Parlamentare. Nella risposta alla sua interrogazione precedente (interrogazione scritta n. 1283/96 (¹)), la Commissione aveva precisato gli elementi supplementari di cui dovrebbe disporre per poter intervenire in modo adeguato presso le autorità italiane. Essa è tuttavia costretta a constatare che l'Onorevole Parlamentare non fornisce tali elementi.

(¹) GU C 322 del 28.10.1996.

(98/C 82/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2618/97

di Jan Sonneveld (PPE) alla Commissione

(18 luglio 1997)

Oggetto: Esportazione di concime secco a base di escrementi di pollame in Francia

La Prefettura francese dell'Aube ha rifiutato il 17 giugno 1997 di accordare un permesso per il trasporto di concime secco a base di escrementi di pollame. La Prefettura sostiene che la richiesta non è compatibile con il piano regionale di eliminazione dei rifiuti industriali (Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels) della Champagne-Ardenne. Tale piano attribuisce priorità ai concimi prodotti a livello locale.

1. Ritiene la Commissione che il concime secco a base di escrementi di pollame sia un fertilizzante animale di ottima qualità, che gli acquirenti sono disposti a pagare ben volentieri e che, pertanto, non lo si debba considerare materiale di rifiuto?
2. Ritiene la Commissione che, come i cereali per l'allevamento del bestiame, un concime di buona qualità rappresenti un elemento essenziale per la coltivazione di determinati prodotti agricoli?
3. Ritiene la Commissione che un divieto d'importazione per questi concimi d'alta qualità sia in contrasto con le regole del mercato interno?
4. E' disposta la Commissione ad adottare le azioni necessarie presso la Prefettura francese dell'Aube affinché questi ostacoli agli scambi commerciali siano rimossi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 settembre 1997)

Sotto il profilo veterinario gli scambi intracomunitari di concime a base di escrementi di pollame sono disciplinati dalla direttiva 92/118/CE del Consiglio (¹) che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche.

Dal punto di vista della tutela ambientale (salvaguardia della falda freatica, piani di spargimento), gli scambi di concime a base di escrementi di pollame non formano oggetto di una normativa comunitaria specifica. Si applicano quindi le disposizioni nazionali nel rispetto delle disposizioni comunitarie generali esistenti in materia.

La Commissione ha appena preso visione degli elementi essenziali della pratica in questione e non mancherà di procedere, ove del caso, secondo quanto disposto dall'articolo 169 del trattato CE.

(¹) GU L 62 del 15.03.1993.

(98/C 82/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/97

di Christine Oddy (PSE) alla Commissione

(1^o settembre 1997)

Oggetto: Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu è segregato in un carcere israeliano da più di 10 anni. Il suo sequestro, avvenuto in Italia nel 1986 ad opera delle polizia segreta israeliana, è stato ampiamente condannato ed il trattamento inflittogli è considerato sproporzionato rispetto alla minaccia che egli può rappresentare per la sicurezza nazionale di Israele.

Che cosa propone di fare la Commissione per sollecitare il governo israeliano a riconoscere che 10 anni di segregazione costituiscono una pena crudele e disumana equivalente alla tortura e che Mordechai Vanunu avrebbe dovuto essere rilasciato da tempo?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(30 settembre 1997)

La Commissione è consapevole del fatto che le condizioni di detenzione di Mordechai Vanunu non sono mutate dal giorno della condanna, e accoglierebbe certamente con soddisfazione qualsiasi cambiamento a favore di un regime carcerario ordinario. A questo proposito, essa conviene che la segregazione di Mordechai Vanunu sembrerebbe ormai trascendere l'obiettivo di impedirgli di divulgare informazioni delicate per Israele.

La questione dei diritti dell'uomo in Israele viene regolarmente sollevata dalla Comunità in sede opportuna, nel corso di contatti con le autorità israeliane.

La conclusione del processo di ratifica dell'accordo di associazione euromediterraneo, che istituisce un quadro per il dialogo politico con Israele, consentirà alla Comunità in generale, e alla Commissione in particolare, di esercitare una maggiore influenza positiva per quanto riguarda tutte le questioni collegate ai diritti dell'uomo, compresa la detenzione di Mordechai Vanunu. A tale proposito, va sottolineato che il rispetto dei diritti umani costituisce un elemento essenziale di tale accordo ai sensi di una clausola specifica in esso contenuta.

(98/C 82/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2628/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(22 luglio 1997)

Oggetto: Missione di sviluppo organizzata dal Comune di Roma a Corviale

Nel corso del 1995 il Comune di Roma ha avviato, avvalendosi della consulenza della «IG — Società per l'Imprenditorialità giovanile SpA», un'attività di studio e di ricerca volta alla promozione di nuova imprenditorialità in un quartiere periferico e notevolmente disagiato di Roma, denominato Corviale.

Tale attività, denominata «missione sviluppo», sarebbe evidentemente dovuta sfociare nel concreto finanziamento dei migliori progetti imprenditoriali presentati dai giovani del luogo grazie alla consulenza della IG. Dopo che la IG ha svolto il lavoro che le era stato commissionato, selezionando i progetti migliori, il Comune di Roma non ha però erogato alcun finanziamento, lasciando delusi i giovani aspiranti imprenditori e vanificando lo sforzo economico sostenuto dall'amministrazione per la «missione sviluppo».

Ciò premesso, a distanza di ben due anni dalla fallimentare iniziativa del Comune di Roma, può la Commissione far sapere:

1. se iniziative velleitarie ed inefficaci come la suddetta non contrastano, oltre che con il buon senso, con le recenti determinazioni in ambito europeo a proposito del sostegno dell'occupazione e delle imprese nei quartieri sfavoriti delle grandi concentrazioni urbane, che raccomandano piuttosto approcci concreti, innovativi, immediati e riconducibili su vasta scala?
2. se la recente comunicazione della Commissione che adotta un «quadro speciale» relativamente agli aiuti di Stato alle imprese nelle periferie delle metropoli è applicabile al caso di Corviale, ovvero se grazie a tale comunicazione della Commissione sarà finalmente possibile finanziare, a Corviale, i progetti di impresa a suo tempo selezionati ma mai realizzati concretamente?
3. se è a conoscenza di iniziative analoghe portate a buon fine nelle periferie di altre capitali europee?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(11 settembre 1997)

La disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati, che è stata adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996 ⁽¹⁾, si propone di precisare le norme da seguire per determinare le zone che possono essere considerate come quartieri urbani svantaggiati e che possono a questo titolo beneficiare di aiuti di Stato a determinate condizioni e entro dati massimali. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione, per approvazione, i progetti che essi elaborano al riguardo.

Per quanto riguarda il quartiere di Corviale a Roma, che è oggetto dell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare, la Commissione non ha finora ricevuto notifiche da parte del governo italiano e nulla sa di un progetto riguardante questa zona. Quanto ai progetti che, secondo l'onorevole parlamentare, sarebbero stati studiati da «IG-Società per l'imprenditorialità giovanile Spa», la Commissione non è in possesso delle informazioni necessarie per poterne apprezzare la compatibilità con la disciplina in causa. Spetta al governo italiano provvedere eventualmente a notificarlo alla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 146 del 14.05.1997.

(98/C 82/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2633/97

di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione

(22 luglio 1997)

Oggetto: Libera circolazione di studenti tedeschi per gli scambi con la Francia

Gli studenti tedeschi devono superare notevoli difficoltà per organizzare e effettuare un soggiorno all'estero presso una università francese. Per esempio si richiede loro una tassa per attestati di soggiorno (150 franchi a Bordeaux), la presentazione di una traduzione giurata di tutti i documenti, che per di più sono validi solo tre mesi, nonché l'indicazione di garanti residenti in Francia. A una studentessa la prefettura di Amiens ha addirittura richiesto un certificato di nubilato. Nel pensionato dell'università di Amiens gli studenti stranieri devono pagare di affitto 300 franchi più dei colleghi francesi. Anche se all'interno della Francia le prassi amministrative degli organi competenti sono diverse da un posto all'altro, comunque in taluni dipartimenti esse compromettono la mobilità degli studenti, in quanto contrastano con gli obiettivi del programma Socrate e, se vengono richiesti tributi, rappresentano una violazione diretta dell'articolo 8 A, paragrafo 1 del trattato CE e della direttiva 90/366/CEE ⁽¹⁾ sul soggiorno degli studenti.

1. Si chiede pertanto alla Commissione essa al corrente di dette difficoltà con cui sono confrontati studenti tedeschi quando si avvalgono dei loro diritti alla libera circolazione? In caso di risposta affermativa, quali azioni ha intrapreso per risolverle?
2. Se la Commissione non è ancora al corrente di dette difficoltà, quali azioni intende essa attuare in futuro contro simili prassi amministrative francesi?

(¹) GU L 180 del 13.07.1990, pag. 30.

Risposta fornita dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(9 settembre 1997)

La Commissione è conscia delle difficoltà cui devono far fronte gli studenti stranieri nel contesto dell'organizzazione del loro programma di studio e del loro soggiorno all'estero al di fuori dei programmi di mobilità organizzata, quali Socrate/Erasmus.

In genere, nell'ambito delle azioni di accompagnamento del Libro verde sugli ostacoli alla mobilità transnazionale (¹), la Commissione svilupperà, nei limiti delle proprie competenze, gli strumenti giuridici che le consentiranno di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione degli studenti, degli insegnanti e dei ricercatori.

Più specificamente, per quanto riguarda il supplemento che gli studenti stranieri devono pagare nelle case dello studente francesi, la Commissione ha potuto intervenire presso il governo francese, e in specie presso il Centro nazionale delle opere universitarie e scolastiche (CNOUS), cosicché le circolari relative a queste spese supplementari sono state modificate conformemente ai regolamenti del diritto comunitario applicabile. Se l'Onorevole parlamentare conoscesse casi concreti di mancato rispetto della circolare modificativa, è pregato di farli conoscere alla Commissione, che farà immediatamente quanto necessario.

Infine, quanto alle spese di soggiorno che gli studenti devono pagare, esse sono di competenza della legislazione degli Stati membri e la Commissione non ha alcuna competenza per intervenire su questo punto.

(¹) Doc. COM (96) 462 def.

(98/C 82/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2638/97

**di Pavlos Sarlis (PPE), Efthymios Christodoulou (PPE)
e Stelios Argyros (PPE) alla Commissione**

(1° settembre 1997)

Oggetto: Ammenda ad «Antenna» emittente televisiva privata di Atene

Il Consiglio radiotelevisivo nazionale (ERS), che è l'organo statale greco di vigilanza radiotelevisiva, ha inflitto selettivamente, e senza che sia stato ancora approvato un codice deontologico, un'ammenda di 100 milioni di dracme e la sospensione temporanea dei programmi all'emittente privata di Atene «Antenna» per un'infrazione giornalistica che peraltro ormai da molti anni decine di altre emittenti televisive greche, che mandano in onda programmi analoghi, commettono quotidianamente e impunemente.

Oltre a costituire un atto di pressione e di imbavagliamento politico, quest'azione mirata e parziale del suddetto organo di vigilanza viola platealmente le disposizioni sulla concorrenza sancite nel trattato CE, in quanto il fatto che le reti statali e le altre emittenti televisive private si avvantaggino delle sopracitate sanzioni amministrative pone «Antenna» in una difficile e svantaggiosa situazione concorrenziale.

Quali misure prenderà al riguardo la Commissione?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

La Commissione non ha ricevuto reclami riguardo alla decisione, recentemente adottata dal Consiglio radiotelevisivo nazionale greco (ERS), di comminare un'ammenda all'emittente televisiva privata di Atene «Antenna» e di sospendere i programmi. Né è stato suggerito alla Commissione che tale decisione potesse costituire una violazione del diritto comunitario.

Anche se l'ammenda che è stata inflitta per una violazione del diritto nazionale può apparire molto elevata, essa non costituisce, a prima vista, una violazione del diritto comunitario della concorrenza e la Commissione non dispone di alcun dato che indichi che tale misura abbia inciso sul commercio tra gli Stati membri.

Di conseguenza la Commissione non ha l'intenzione di intervenire al riguardo.

(98/C 82/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2639/97
di John McCartin (PPE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Quantitativi di pesce ritirati nel quadro del regime dei prezzi minimi

Può la Commissione fornire le cifre, ripartite per Stato membro, del peso e del valore dei quantitativi di pesce ritirati dal mercato nel quadro del regime dei prezzi minimi da essa previsto, suddivisi per specie e per organizzazione di produttori per ciascuno degli ultimi quattro anni?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione
(15 settembre 1997)

I dati relativi ai quantitativi ritirati dal mercato nel quadro del regime dei prezzi di ritiro durante il periodo 1993-1996, suddivisi per specie e per Stato membro, sono stati inviati direttamente all'Onorevole Parlamentare e alla segreteria del Parlamento. Non sono disponibili dati suddivisi per organizzazione di produttori.

Per quanto riguarda il valore delle specie ritirate dal mercato, si invita l'Onorevole Parlamentare a prendere visione della pubblicazione annuale dei prezzi di ritiro (per la campagna di pesca 1997, si veda in particolare il regolamento (CE) n. 2427/96 della Commissione relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1997, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽¹⁾).

Gli stanziamenti per le compensazioni finanziarie nell'ambito del piano comunitario di ritiri sono oscillati, nel periodo 1993-1996, tra i 12 e i 20 milioni di ecu all'anno.

⁽¹⁾ GU L 331 del 20.12.1996.

(98/C 82/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2645/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Attività della «Conflict Prevention Network» e sue ripercussioni sulla Commissione europea

I membri dell'Ufficio di presidenza della commissione parlamentare mista UE-Cipro sono stati invitati a un convegno per il 16 luglio 1997 a Bruxelles, concernente la situazione a Cipro; l'invito è stato loro rivolto dalla «Conflict Prevention Network» (CPN), che è un organismo finanziato dalla Commissione europea, di cui utilizza il nome nel suo logo, e che usa anche la bandiera dell'Unione.

Nel testo di accompagnamento dell'invito si legge che «l'adesione della sola parte greca (sic) dell'isola a seguito delle pressioni greche sull'UE determinerà, a lungo termine, un drammatico cambiamento dei dati geo-strategici nel Mediterraneo sud-orientale».

I termini inesatti, come pure lo spirito che pervade il sopracitato testo sulla futura adesione di Cipro, danno un'idea del tutto stravolta e falsa della situazione dell'isola.

Malgrado il convegno sia stato annullato grazie alla tempestiva reazione dell'Ufficio di presidenza della commissione interparlamentare mista, il problema resta particolarmente grave giacché, a quanto sembra, è proprio la Commissione europea a finanziare detto organismo che rappresenta sostanzialmente le posizioni ufficiali della Turchia, paese che ormai da 23 anni occupa il 37% del territorio di Cipro.

Può precisare la Commissione qual è la sua posizione riguardo alla sopracitata «iniziativa», indicando l'ammontare della sovvenzione alla CPN, chi ne fa parte e con quali criteri ne è stata decisa la sponsorizzazione?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(24 settembre 1997)

In base alla risoluzione sulla prevenzione dei conflitti, adottata dal Parlamento il 15 giugno 1995, nella quale si chiedeva alla Commissione d'istituire un organismo responsabile della raccolta di dati sui conflitti per l'analisi e la preparazione di proposte, la Commissione ha avviato un progetto pilota della durata di 1-2 anni. Il programma pilota «Crisis prevention network» (CPN) prevede studi, note, consulenze e valutazioni volti a potenziare la capacità d'analisi a livello non governativo sulla prevenzione dei conflitti. La rete costituisce uno strumento d'informazione ed analisi per la Commissione ed il Parlamento su tematiche relative alla prevenzione dei conflitti. Gli studi e le consulenze possono essere utilizzati dalle istituzioni nell'ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, senza vincolare dette istituzioni.

Il programma di lavoro del CPN è gestito da un gruppo di esperti che appartengono al Parlamento, al mondo accademico e alla Commissione. Attualmente, sette membri del Parlamento partecipano ai lavori del gruppo di esperti. Il CPN è gestito dalla Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen (Germania), sotto la direzione del dr. Rummel. Il contratto con l'agenzia è stato assegnato previa una gara d'appalto pubblica. Il valore totale del contratto del CPN ammonta a 646 000 ECU.

Il programma del dibattito riservato su Cipro, previsto dal CPN, non è stato approvato dalla Commissione e il testo dell'invito non rappresenta il punto di vista della Commissione.

(98/C 82/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2647/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Inntrepenuer Pub Company Limited: vendite di birra in esclusiva

I gestori della «Inntrepenuer» Pub Company Limited e di società analoghe stabilite nella circoscrizione elettorale dell'interrogante, stipularono con la Inntrepenuer accordi per vendita in esclusiva della birra di sua produzione, basati sulla condizione che le aziende fossero libere dal vincolo entro il 1998 e che si vedessero accordati sconti, sostegno e concessioni a compensazione della rinuncia agli sconti disponibili sul «libero» mercato. Non solo la Inntrepenuer si è rimangiata l'impegno di svincolare tutte le aziende in questione, ma i gestori di queste ultime non hanno nemmeno profittato commercialmente degli accordi essendo stati in realtà notevolmente svantaggiati rispetto alle aziende operanti sul libero mercato.

Ciò premesso, può la Commissione confermare che per assicurare un ambiente commerciale equo e competitivo essa respingerà la domanda della Inntrepenuer di ottenere una deroga speciale all'articolo 85, par. 1 del Trattato di Roma?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

Inntrepreneur ha chiesto alla Commissione di esaminare i suoi contratti tipo. Secondo la Commissione, tali contratti di affitto, come la maggior parte dei contratti tipo utilizzati nel Regno Unito, non soddisfano una delle disposizioni tecniche previste nel regolamento della Commissione n. 1984/83/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo, per poter beneficiare dell'esenzione ivi prevista «esenzione per categoria per gli accordi di acquisto esclusivo di birra» ⁽¹⁾. Il problema riguarda la formulazione, nel contratto, dell'impegno di acquisto della birra per tipo, piuttosto che per marca.

Nel valutare se tali contratti d'affitto tipo possono essere oggetto di esenzione, a seguito di una decisione specifica, la Commissione deve controllare se sono rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE. Nell'effettuare tale esame, la Commissione si basa sulla media dei dati, e tiene conto dell'effetto globale provocato dalla rete di contratti tipo in questione. In questo contesto, la Commissione ha

esaminato, basandosi soprattutto su una relazione dell'«Office for fair trading», la differenza tra i prezzi per i rivenditori vincolati da contratto e per i gestori di birrerie non legati da tali accordi. Di conseguenza, l'esame della Commissione si è concentrato, nel caso di Inntrepreneur, sull'intera rete dei suoi contratti d'affitto. Per tale motivo, la Commissione si è basata sulla differenza media tra i prezzi di vendita vincolati e quelli liberi, fissati direttamente da «Courage» (ora «Scottish Courage»). La stessa media è stata utilizzata per il calcolo dei vantaggi compensativi.

Le argomentazioni avanzate da Inntrepreneur a giustificazione della differenza nei prezzi saranno vagliate attentamente dalla Commissione e accolte solo nella misura in cui il gestore medio, non vincolato da accordi, non gode degli stessi vantaggi. A questo proposito, il nuovo schema «RetailLink», — introdotto da Inntrepreneur, dopo che il Ministero del commercio e dell'industria l'ha autorizzata a liberarsi dagli obblighi assunti negli accordi precedenti — modifica notevolmente la situazione precedente, per quanto riguarda la discriminazione di prezzo e di vantaggi compensativi. Inntrepreneur ha notificato il nuovo accordo di vendita esclusiva nel mese di marzo 1997.

La Commissione ha l'intenzione di rendere nota la sua posizione nelle prossime settimane.

(¹) GU L 173, 30.6.1983.

(98/C 82/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2651/97
di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione
(1^o settembre 1997)

Oggetto: Conio della moneta unica

Si è a conoscenza che il 9 giugno 1997 il Consiglio dei ministri finanziari ECOFIN ha approvato la bozza di regolamento in materia di pezzatura e di materiali delle monete del sistema EUROCOINS; sulla base di tale bozza di regolamento, recepita anche dal recente vertice di Amsterdam, l'acciaio inossidabile risulta totalmente escluso.

Si evidenzia che l'acciaio inossidabile presenta questi vantaggi:

1. economici: il risparmio è di oltre 300 mecu, considerando i soli tre tagli intermedi (0.1, 0.2, 0.5 EURO),
2. tecnici: elevata coniabilità, durata estetica e dimensionale, adatto per macchine automatiche,
3. sanitari: gli acciai inossidabili impiegati nelle monete prodotte dalle Zecche dei principali Paesi membri non presentano alcuna controindicazione per la salute del consumatore,
4. riciclabilità: l'acciaio inossidabile è fabbricato impiegando l'80% circa di rottame ed il prodotto è riutilizzabile al 100%,
5. ecotossicità: i prodotti inossidabili non presentano alcun problema ecologico,
6. approvvigionamento: non ci sono problemi per la fabbricazione delle monete EURO (300.000 t. circa).

Si chiede quali iniziative e quali motivazioni hanno sinora indirizzato le scelte unicamente su monete da realizzarsi con materiali di rame e sue leghe, escludendo in toto l'acciaio inossidabile, che costituisce un prodotto tipicamente europeo (44 % della produzione mondiale).

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(23 settembre 1997)

La Commissione ha adottato il 29 maggio 1997 una proposta di regolamento sui valori unitari e le specifiche tecniche delle monete in Euro (¹) che ha ottenuto l'accordo di principio del Consiglio Ecofin del 9 giugno 1997. Tale proposta è il risultato dei lavori preparatori, condotti dal 1994 dai direttori delle Zecche degli Stati membri, e dell'ampia consultazione effettuata con vari gruppi di utenti (consumatori, portatori di handicap visivo e ciechi, settore della distribuzione automatica).

Per quanto riguarda la scelta dei materiali, essi rispondono ad una serie di condizioni, in particolare quelle tecniche, sanitarie e di sicurezza.

La scelta dei materiali si basa sui risultati di molti test, condotti su un'ampia gamma di materiali, tra i quali l'acciaio inossidabile. Inoltre, si è verificato se esistessero capacità di produzione adeguate per i materiali selezionati.

L'acciaio inossidabile non è stato incluso fra i materiali proposti poiché non era conforme a tutti i criteri di sicurezza fissati e a causa dell'elevato costo di produzione, dovuto all'usura degli impianti nel corso del processo di lavorazione.

(¹) GU C 208 del 9.07.1997.

(98/C 82/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2653/97

di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione

(1^o settembre 1997)

Oggetto: Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

1. Può la Commissione comunicare quali quote di riciclaggio per vetro, plastica, carta e cartone (compresi i complessi), metalli, legno e altri materiali si registrano attualmente negli Stati membri dell'Unione europea?
2. Quali Stati membri oltre la Germania hanno stabilito quote di riciclaggio che vanno al di là degli obiettivi della direttiva 94/62/CE (¹)?

(¹) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

1. La Commissione non dispone attualmente di informazioni affidabili che si riferiscano a tutta la Comunità per quanto concerne i tassi di riciclaggio e di recupero raggiunti dai vari Stati membri. I pochi dati disponibili sono abbastanza disparati. Il compendio statistico compilato nel 1995 dall'Agenzia europea per l'ambiente, in collegamento con la prima relazione sullo stato dell'ambiente in Europa (¹), comprende peraltro un capitolo sui rifiuti nel quale si possono trovare alcuni dati pertinenti sulla questione (²). Una versione aggiornata di detta relazione sarà pubblicata nel 1998. Va segnalato che la Commissione (Eurostat) sta attualmente elaborando un progetto di regolamento sulle statistiche relative ai rifiuti che dovrebbe consentire di garantire un'adeguata raccolta di detti dati per tutti gli aspetti di questo settore.

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce, all'articolo 12, che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

A tal fine, la Commissione ha adottato, il 3 febbraio 1997, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, una decisione che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati di cui all'articolo 12 della direttiva (³). Queste tabelle devono essere compilate annualmente; il 1997 sarà il primo anno interessato da questo sistema di informazione.

2. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire, su tutto il loro territorio, che venga recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio e che venga riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio. L'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva stabilisce inoltre che la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere di realizzare, entro la stessa data, obiettivi inferiori a quelli fissati al paragrafo 1, raggiungendo tuttavia almeno il 25% per il recupero. Questi Stati membri possono anche decidere di rinviare il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 ad una data successiva che, tuttavia, non deve essere posteriore al 31 dicembre 2005.

Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, l'Austria, la Svezia ed il Regno Unito hanno fissato, sotto forme diverse, nelle misure di trasposizione della direttiva 94/62/CE, obiettivi di recupero e di riciclaggio per ottenere il risultato stabilito dall'articolo 6. Il Belgio e l'Austria hanno introdotto una domanda presso la Commissione affinché siano autorizzati a superare gli obiettivi massimi previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva. Tale possibilità è offerta dall'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva. La Commissione non ha ancora preso alcuna decisione al riguardo.

La Finlandia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno notificato alla Commissione progetti di regolamentazioni che fissano tassi di recupero e di riciclaggio. I progetti dei provvedimenti finlandesi e portoghesi non sono ancora stati adottati. La Commissione non è ancora stata informata dalle autorità olandesi in merito all'adozione del loro progetto.

Per la Danimarca, la Commissione non è informata di obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 94/62/CE.

La Grecia e il Lussemburgo non hanno ancora recepito la direttiva e non hanno fissato, per quanto ne sappia la Commissione, alcun obiettivo di recupero o di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi.

(¹) Europe's environment statistical compendium for the Dobris assessment (ISBN 92-827-4713-1).

(²) Cfr. pagg. 282-285.

(³) Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale L 052 del 22.2.1997).

(98/C 82/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2661/97

di Patricia McKenna (V) al Consiglio

(1° settembre 1997)

Oggetto: Necessità di inglobare convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'Organizzazione mondiale del commercio

Solidar, l'alleanza delle organizzazioni non governative che si occupano di diritti dei lavoratori e dei sindacati, ha lanciato una campagna invitando ad inglobare sette convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Le convenzioni sono volte a tutelare i diritti fondamentali sul luogo di lavoro compreso il diritto ad aderire ad un sindacato, quello a non essere soggetti a schiavitù o lavoro forzato, il diritto a vivere la propria infanzia e quello a non subire discriminazioni negative sulla base di sesso, razza, religione e concezioni etiche o politiche.

Appoggia il Consiglio dei ministri le proposte di Solidar? Si adopererà a che l'OMC si impegni a rispettare i diritti dei lavoratori e dei sindacati secondo le modalità proposte?

Risposta

(28 ottobre 1997)

La prima conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Singapore dal 9 al 13 dicembre 1996 ha esaminato a lungo la problematica delle norme fondamentali del lavoro. Al riguardo il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare che nella dichiarazione finale adottata dalla conferenza, con l'approvazione dell'Unione europea, è chiaramente indicato che l'OIL costituisce l'organo competente per stabilire queste norme ed occuparsene. La dichiarazione ha tuttavia rilevato che i segretariati dell'OMC e dell'OIL continueranno a collaborare così come avviene attualmente.

(98/C 82/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2663/97

di Eryl McNally (PSE) alla Commissione

(25 luglio 1997)

Oggetto: Tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas

Può la Commissione far sapere in quale fase si trova la direttiva volta ad introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione*(18 settembre 1997)*

La proposta iniziale della Commissione sull'introduzione di tecniche razionali di pianificazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 14 novembre 1995. In seguito al parere adottato il 13 novembre 1996 dal Parlamento europeo, il 24 marzo 1997 la Commissione ha presentato una proposta modificata ⁽¹⁾ che ha recepito molti degli emendamenti proposti dal Parlamento.

Durante il semestre di Presidenza olandese, il Consiglio non ha discusso la proposta di direttiva modificata. Tuttavia, la Presidenza lussemburghese ha inserito la proposta nell'ordine del giorno provvisorio del Consiglio Energia fissato per l'8 dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU C 180 del 14.6.1997.

(98/C 82/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2664/97**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione***(25 luglio 1997)*

Oggetto: Riforma della PAC e aiuti ai seminativi

Da varie notizie risulta che la Commissione delle Comunità europee quantifica in ragione di 8,5 milioni di ecu le «sovracompenzazioni» di bilancio di cui ha beneficiato il settore cerealicolo dell'Unione europea a fronte degli aiuti compensativi determinati dalla riforma della PAC.

1. Può la Commissione comunicare i dati statistici e i calcoli effettuati per determinare tale valore?
2. Può altresì valutare la «sovracompenzazione», articolata:
 - per Stato membro
 - nonché dimensione e localizzazione delle aziende?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(5 settembre 1997)*

1. La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo un documento di lavoro ⁽¹⁾ in cui la sovracompenzazione versata ai produttori del settore cerealicolo rispetto agli obiettivi previsti della riforma del luglio 1992 è stimata pari a circa 8.500 milioni di ecu. Va sottolineato che tale importo indica un ordine di grandezza, dato che la Commissione si è attenuta ad un approccio globale.

2. La Commissione ha esaminato la situazione complessiva della Comunità, senza effettuare un'analisi dettagliata né per Stato membro, né per tipo di azienda.

⁽¹⁾ SEC (97) 1183.

(98/C 82/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2670/97**di Jyrki Otila (PPE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Aiuti al settore dell'audiovisivo

Dal 1996 la politica culturale comunitaria poggia su quattro programmi principali: Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e Media II. Quest'ultima iniziativa è volta a incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

Può la Commissione far sapere per quale ragione nell'iniziativa Media II non rientra la radiodiffusione e quali azioni intende adottare per includerla nel programma in parola, conformemente alla denominazione del programma stesso?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(7 ottobre 1997)*

Le decisioni del Consiglio che istituiscono il Programma MEDIA II (95/563/CEE e 95/564/CEE) ⁽¹⁾ ne limitano chiaramente il campo di applicazione al sostegno alle opere audiovisive europee, vale a dire programmi e film che utilizzano sia il suono che le immagini. Tale definizione evidentemente esclude i programmi esclusivamente audio.

Per quanto riguarda i programmi radiofonici, la Commissione pubblica ogni anno inviti a presentare proposte intesi a sostenere nuove iniziative radiofoniche nel quadro della linea di bilancio destinata a questo scopo dal Parlamento. L'ultimo invito è stato pubblicato il 26 giugno 1996 e fissava il 31 agosto 1997 come termine ultimo per la presentazione delle proposte. ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU L 321, 30.12.1995.

⁽²⁾ GU C 196, 26.6.1997.

(98/C 82/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2677/97**di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Convenzione di Washington sulla protezione delle specie — Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 61 ha pubblicato con data 3.3.1997 il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996. Già il 17.4.1997 la Gazzetta Ufficiale aveva dovuto pubblicare una rettifica in quanto era stata pubblicata come data di entrata in vigore il 1.1.1997 benché il regolamento entrasse in vigore solo il 1.6.1996.

In Germania il Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza delle centrali nucleari ricorda che il testo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale contiene ulteriori errori, tra l'altro negli allegati, per cui occorre attendere il relativo regolamento rettificativo della CE.

In che modo si può garantire che gli atti giuridici che necessitano della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea contengano in futuro meno errori, affinché non si debbano più adottare a posteriori regolamenti rettificati?

Risposta del sig. Oreja a nome della Commissione*(13 ottobre 1997)*

La pubblicazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio.

Nel caso in parola, gli errori si trovavano nel manoscritto originale e non erano la conseguenza di un refuso.

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee non interviene nel contenuto della Gazzetta ufficiale.

(98/C 82/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2679/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Vertice di Amsterdam e creazione di nuovi posti di lavoro

Ritiene la Commissione che le nuove disposizioni in materia di occupazione adottate nell'ultimo vertice di Amsterdam incentiveranno la creazione di nuovi posti di lavoro, le iniziative locali in materia di occupazione e i patti territoriali al riguardo?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(25 settembre 1997)*

Il nuovo titolo «Occupazione» del Trattato di Amsterdam contiene due tipi di iniziative per stimolare la creazione di posti di lavoro. L'articolo [4] fornisce un ulteriore slancio al processo di coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione. Ogni anno, il Consiglio adotterà direttive sull'occupazione di cui dovranno tener conto gli Stati membri nel definire le rispettive politiche occupazionali. Il miglioramento di tali direttive sarà oggetto di attento studio a livello comunitario, con la possibilità per il Consiglio di formulare raccomandazioni agli Stati membri. Inoltre, l'art. [5] autorizza il Consiglio ad assumere iniziative per incentivare lo sviluppo degli scambi di informazioni e delle migliori procedure seguite, prevedendo analisi comparative e consulenze, nonché approcci innovativi per agevolare gli scambi di esperienze, segnatamente facendo ricorso a progetti pilota.

Ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione sulla crescita e sull'occupazione adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam nel mese di ottobre, la Commissione proporrà le prime direttive sull'occupazione. Tale proposta terrà conto fra l'altro delle iniziative per lo sviluppo locale e per l'occupazione e mirerà a stimolare accordi sull'occupazione a livello territoriale. Questi due strumenti dovranno consentire la creazione di nuove fonti di occupazione.

Le linee di bilancio attuali B3-4010 (politica per l'occupazione e mercato del lavoro) e B3-4013 (terzo sistema e occupazione) hanno già autorizzato la Commissione a svolgere attività preliminari nel settore oggetto dell'articolo [5], segnatamente per quanto riguarda il potenziale occupazionale del «terzo sistema» nei settori dei servizi per la vita quotidiana, dei servizi per migliorare la qualità della vita e dei servizi culturali e per il tempo libero. La Commissione è intenzionata ad incrementare le sue iniziative in tale settore nel prossimo futuro.

(98/C 82/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2680/97**di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)
e Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Violazione del principio della parità di trattamento nella certosa Aula Dei di Saragozza

La certosa Aula Dei di Saragozza è catalogata come bene di interesse culturale, sia perché contiene alcuni dipinti di Francisco Goya che per la sua ricchezza architettonica. I beni di interesse culturale devono essere messi adeguatamente al servizio della collettività, come prevede la legge sul patrimonio storico nazionale.

La certosa è un edificio religioso retto da monaci certosini in cui è vietato espressamente l'accesso alle donne e alle bambine, nonostante il fatto che tale divieto configuri una violazione dei diritti individuali delle donne e, molto probabilmente, dei diritti costituzionali e dell'ordinamento giuridico vigente.

Dato che la clausura non è compromessa dalle visite esterne, le donne potrebbero avere accesso alle opere d'arte come gli altri visitatori.

1. Dispone la Commissione di mezzi legislativi di conciliazione per far sì che il rispetto del culto non entri in conflitto con i diritti di parità di trattamento?
2. Sta la Commissione elaborando un progetto legislativo che contribuisca, in futuro, a risolvere problemi di questo tipo?
3. Non ritiene la Commissione che, in questo caso, la parità di trattamento debba prevalere sugli altri principi?

Risposta fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione*(3 ottobre 1997)*

Gli onn. parlamentari hanno portato a conoscenza della Commissione il fatto che l'accesso alle donne e alle giovani alla certosa Aula Dei di Saragozza dove, peraltro, sono esposte opere d'arte di grande valore è vietato. Vi è pertanto pregiudizio del principio dell'eguaglianza poiché le donne non hanno la possibilità di ammirare queste opere allo stesso titolo degli uomini.

La Commissione, pur riconoscendo l'importanza del problema posto dagli onn. parlamentari, non è in grado di intervenire poiché non ha competenza per agire nel settore della religione.

(98/C 82/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2682/97
di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)
e Pedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Protezione giuridica del Marjal del Moro (Valencia)

Nel Marjal del Moro, a Sagunto, nella provincia di Valencia, sono state individuate 240 specie di uccelli, tra cui alcune minacciate di estinzione a livello mondiale, come l'anatra marmorizzata e la moretta tabaccata. Anche la presenza di esemplari di tarabuso, pernice di mare e pollo sultano dimostra l'importanza di questa zona, dato che tutte queste specie sono minacciate di estinzione nel territorio dell'Unione europea. Il Marjal del Moro è, inoltre, la zona di riproduzione più importante della comunità autonoma di Valencia per il fistione turco e il mignattino piombato.

L'area è qualificata «zona speciale di protezione per gli uccelli acquatici» a norma della direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) ⁽¹⁾, ma l'amministrazione della comunità autonoma continua a rinviarne la protezione giuridica, nonostante il fatto che il comune di Sagunto abbia chiesto che venga dichiarata sito naturale nel 1994.

1. Non ritiene la Commissione che l'amministrazione della comunità autonoma, competente dal punto di vista giuridico, debba preservare questa zona di grande pregio?
2. Può la Commissione prendere contatto con l'amministrazione della comunità autonoma di Valencia per chiedere che venga accelerata la procedura intesa a dichiarare il Marjal del Moro zona giuridicamente protetta?
3. Quale tipo di provvedimenti e di azioni può la Commissione adottare per fare in modo che l'amministrazione della comunità autonoma di Valencia garantisca la protezione giuridica del Marjal del Moro?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.04.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(18 settembre 1997)

1. Relativamente ai siti classificati come zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, gli Stati membri sono tenuti a impedire il deterioramento degli habitat degli uccelli appartenenti a specie i cui siti siano stati classificati e le perturbazioni significative dannose per gli uccelli. Individuare le misure legislative, amministrative o di gestione più adeguate per conseguire tali obiettivi è competenza degli Stati membri. Nel caso del Marjal del Moro a Sagunto, Valencia, le autorità nazionali e regionali spagnole preposte alla conservazione devono stabilire le misure da adottare.
2. La Commissione non ha dunque alcun motivo, in questa fase, di rivolgersi alle autorità regionali valenziane per chiedere loro di assicurare un particolare status di protezione al Marjal del Moro nell'ambito della normativa regionale.
3. Tuttavia, la Commissione qualora entri in possesso di prove inequivocabili che indichino che i requisiti di protezione relativi a tale zona di protezione speciale non sono rispettati, sarebbe in grado di avviare discussioni in materia con le autorità nazionali spagnole.

(98/C 82/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2691/97
di James Provan (PPE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Uso dei fondi del FESR a Sobral (Portogallo)

L'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che l'Unione europea ha concesso sussidi alla popolazione di Sobral, Porches (Portogallo) in due occasioni: una volta per incentivare la coltivazione di aranci su terreni recentemente disboscati e un'altra volta per l'abbattimento di questi nuovi aranci ai fini dello sviluppo infrastrutturale sotto forma di una nuova autostrada, la Via Infante de Sagres.

Quali controlli effettua la Commissione per garantire che i progetti ammissibili al finanziamento del FESR non vengano utilizzati dalle autorità nazionali per pagare indennità di compensazione su terreni che hanno già beneficiato di sussidi dell'UE per altri scopi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione*(22 settembre 1997)*

Il progetto in questione è gestito dalle autorità dello Stato membro. La Commissione ha discusso con esse il problema sollevato dall'on. parlamentare e fornirà una risposta concreta non appena possibile.

(98/C 82/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2693/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Uccisione di cuccioli di foca nel Mar Bianco

In una risposta ad una mia precedente interrogazione, la Commissione aveva precisato che la direttiva 83/129/CEE ⁽¹⁾ vieta l'importazione delle pelli di cuccioli di alcune specie di foca (groenlandica e altre) e dei prodotti derivati, con l'obiettivo di porre termine allo sterminio dei cuccioli di questa specie.

Tuttavia, considerando che nelle aree russe del Mar Bianco continuano ad essere abbattuti più di 30.000 cuccioli di foca e che la Commissione non è stata in grado di fornirmi i risultati degli studi scientifici eseguiti, a quanto sembra nel 1995, dalle autorità russe, può la Commissione far sapere come intende procedere ora?

Non è forse giunto il momento che la Commissione, vista la mancanza di qualsiasi progresso, assuma un atteggiamento più fermo nelle sue trattative con le autorità russe?

Quali prove esistono del fatto che gli «studi scientifici» sono stati effettivamente eseguiti? A tal fine sono stati utilizzati fondi PHARE? Quanto tempo intende aspettare la Commissione e quanti cuccioli di foca dovranno ancora essere uccisi prima di giungere a proteste e ad azioni più pressanti?

Quale azione prevede di adottare la Commissione?

⁽¹⁾ GU L 91 del 9.04.1983, pag. 30.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(11 settembre 1997)*

La richiesta della Commissione di ottenere i risultati degli studi scientifici citati dall'Onorevole Parlamentare rimane per ora senza esito, né la Commissione è in grado di sapere se tali studi siano stati effettivamente condotti. Non sono stati finanziati dalla Commissione studi sulla popolazione di foche nel Mar Bianco. Dato che la direttiva 83/129/CEE già proibisce l'importazione nella Comunità di pelli di cucciolo di foca della Groenlandia, la Commissione non prevede di intraprendere ulteriori azioni.

(98/C 82/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2701/97**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Doppio prelievo del contributo sulle pensioni integrative

Nella sua comunicazione complementare del 10 dicembre 1996 concernente le petizioni 734/93 e 1080/94, la Commissione afferma che la Contribution Sociale Généralisée (CSG) francese deve essere considerata alla stregua di un contributo sociale ai sensi del regolamento 1408/71 ⁽¹⁾. Per tale motivo detto contributo non può essere imposto ai cittadini olandesi residenti in Francia, alla cui pensione si applica la legislazione olandese. Tuttavia, la Commissione rimanda alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il regolamento 1408/71 non si applica alle pensioni integrative.

1. Può la Commissione indicare per quale motivo il doppio prelievo dei contributi sociali sulle pensioni integrative dovrebbe esulare dal campo di applicazione del regolamento 1408/71?
2. E' consentito prelevare in Francia contributi sociali supplementari nel caso delle suddette petizioni, ora che i cittadini olandesi in questione hanno dovuto firmare una dichiarazione in cui si impegnano a non richiedere mai in questo paese prestazioni della previdenza sociale francese, pur essendo costretti a pagare i relativi contributi?
3. In caso negativo, tale prelievo di contributi francese va considerato alla stregua di una discriminazione basata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 6 del trattato CEE?
4. Può essa indicare quanti pensionati europei stabiliti in un altro Stato membro sono soggetti ad un doppio prelievo di contributi sulla loro pensione integrativa?
5. Rappresenta il prelievo di un doppio contributo sociale sulle pensioni integrative un ostacolo alla libera circolazione delle persone?
6. In caso affermativo, prevede essa di elaborare una nuova normativa ovvero di modificare il regolamento 1408/71 in modo da evitare che i cittadini che si stabiliscono in un altro Stato membro siano soggetti al versamento di un doppio contributo sulla loro pensione integrativa?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(29 settembre 1997)

1. - 3., 5., 6. La Commissione desidera ricordare all'Onorevole Parlamentare che la Corte di giustizia ha stabilito, segnatamente con le sue sentenze del 16 gennaio 1992 (causa C-57/90, Commissione contro Francia) e del 6 febbraio 1992 (causa C-253/90 Commissione contro Belgio) e contrariamente alla posizione assunta dalla Commissione in tali procedimenti, che i regimi di pensionamento complementare basati su convenzioni non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. La Corte ha ritenuto che l'articolo primo, punto j.) escluda l'applicazione di tale regolamento a detti regimi.

Per quanto precede, le disposizioni di tale regolamento non si applicano a tali regimi. Ciò sembra valere anche per il principio dell'unicità della legislazione applicabile, previsto dall'articolo 13 § 1 di detto regolamento, che vieta la trattenuta di contributi per la previdenza sociale contemporaneamente da parte di due Stati membri.

In tali cause, la Corte non ha accettato la tesi della Commissione secondo la quale tale principio di unicità della legislazione applicabile deriverebbe direttamente dalle disposizioni del Trattato CE (cfr. punto 9 della sentenza del 16 gennaio e punto 7 della sentenza del 6 febbraio 1992).

Per il momento la Commissione non prevede di proporre nuove disposizioni ovvero modifiche del regolamento (CEE) n. 1408/71 a tale riguardo.

4. La Commissione non dispone di dati statistici sui pensionati europei che si sono stabiliti dopo il pensionamento in un altro Stato membro e che si troverebbero confrontati con il problema del doppio prelievo sulle pensioni complementari.

(98/C 82/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2714/97

di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(28 luglio 1997)

Oggetto: Misure di salvaguardia

Sa la Commissione quale impatto hanno avuto le misure di salvaguardia concernenti le esportazioni di riso dalle Antille olandesi/Aruba su queste piccole isole, visto che diverse piccole aziende di lavorazione del riso sono state chiuse, oltre 500 lavoratori si trovano disoccupati, le attività portuali hanno subito un forte calo e il clima complessivo degli investimenti nelle Antille olandesi/Aruba ne risulta influenzato molto negativamente?

Può essa far sapere se ha studiato in anticipo le conseguenze socio-economiche delle misure di salvaguardia sui paesi e i territori d'oltremare e qual è ora la sua risposta?

Sa essa che le misure di salvaguardia nei confronti delle Antille olandesi/Aruba hanno anche provocato grossissime difficoltà ad oltre 10 000 agricoltori in Guyana e Suriname?

Sa essa che il riso in questione, attualmente immagazzinato nei capannoni, è acquistato in parte da commercianti spagnoli a prezzi dumping e viene dunque importato nella Comunità? Può essa spiegare perché lo stesso riso Indica non può essere esportato nella Comunità dai paesi e territori d'oltremare se non per il tramite di commercianti spagnoli?

Prevede essa di proseguire la sua politica di salvaguardia che tanti danni ha arrecato ai paesi del Terzo mondo oppure è disposta a giungere ad una soluzione di compromesso accettabile per tutti e che cosa propone in concreto?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(10 settembre 1997)

Le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), introdotte dai regolamenti (CE) n. 304/97 e (CE) n. 1036/97 del Consiglio ⁽¹⁾, sono state istituite in seguito a gravi perturbazioni del mercato comunitario del riso. Se si considera che, a tre mesi dall'applicazione della seconda misura di salvaguardia, la quota di 69 610 tonnellate non è ancora stata raggiunta e che 157 000 tonnellate in equivalente riso lavorato sono state importate dai PTOM tra il 1° settembre 1996 e il 15 luglio 1997, rispetto alle 185 000 tonnellate importate durante lo stesso periodo della campagna precedente, quando non era ancora stata attuata alcuna misura di salvaguardia, risulta difficile credere che tali misure possano provocare gli effetti negativi sull'attività economica e industriale dei PTOM descritti dall'Onorevole Parlamentare. Inoltre il tribunale di primo grado ha respinto due richieste presentate dal governo delle Antille olandesi e dalla società «Antillean Rice Mills» per ottenere la sospensione mediante procedimento sommario delle misure di salvaguardia, in quanto le parti richiedenti non hanno potuto provare il danno grave e irreparabile causato agli operatori e alla situazione macroeconomica delle Antille olandesi. Occorre inoltre ricordare che la Commissione ha più volte messo in guardia, già a partire dal 1993, contro il rischio di investimenti speculativi nei PTOM.

Quanto agli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), essi hanno la possibilità di esportare direttamente nella Comunità 125 000 tonnellate in equivalente riso semigreggio a dazio ridotto, ma tale quota è stata utilizzata solo parzialmente a causa della «via dei PTOM», ampiamente sfruttata nel corso della campagna 1996/97. Da vari anni, inoltre, la Commissione assiste i produttori di riso del Suriname e della Guyana tramite il Fondo europeo di sviluppo (FES) al fine di migliorare la competitività del loro prodotto e di diversificare il loro mercato d'esportazione.

L'applicazione delle misure di salvaguardia era quindi inevitabile, vista la situazione critica del mercato del riso europeo (acquisti di riso «indica» all'intervento e restituzioni alle esportazioni in un mercato deficitario) provocata soprattutto dalle importazioni dai PTOM. La Commissione ha tuttavia sempre difeso la necessità di raggiungere un compromesso in sede di Consiglio tra gli interessi dello sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune limitando i quantitativi di riso importato da tali paesi. La soluzione proposta, accettata dal novembre 1996 da quattordici Stati membri e respinta dai Paesi Bassi, è attualmente oggetto di dibattito al Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 51 del 21.2.1997 e GU L 151 del 10.6.1997.

(98/C 82/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2717/97

di Heidi Hautala (V) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Sostanze responsabili della riduzione della fascia di ozono

Nel contesto del Protocollo di Montreal e delle sostanze responsabili della riduzione della fascia di ozono, può dire la Commissione per quale motivo l'Unione europea non ha adottato misure concrete intese a vietare il ricorso ai CFC per uso medico, più precisamente per quanto riguarda gli inalatori-dosatori, e a bloccare le nuove approvazioni di CFC, in considerazione del fatto che è attualmente disponibile un'alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per tali prodotti? La Commissione ha recentemente lanciato un piano mobile di transizione verso inalatori-dosatori privi di CFC. Può la Commissione precisare quando intende presentare al PENU una politica per l'eliminazione progressiva dei CFC?

Nel corso della 15a sessione del gruppo aperto di lavoro dalle Nazioni Unite all'inizio del mese di giugno, a Nairobi, il gruppo di valutazione tecnologica ed economica ha dimostrato scientificamente che esistono prodotti sostitutivi per il bromuro di metile. Qual è la strategia della Commissione in tale settore e intende essa avviare un dibattito sulle modalità di eliminazione progressiva del bromuro di metile? Può altresì comunicare quanto costerà la progressiva eliminazione del bromuro di metile nell'Unione europea (50% nel 2001 e 100% nel 2005)?

Risposta della sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

L'uso dei clorofluorocarburi (CFC) negli inalatori-dosatori per il trattamento dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche è una utilizzazione consentita ai sensi del protocollo di Montreal, nonché del regolamento (CE) del Consiglio n. 3093/94 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾. Ciò significa che i CFC possono continuare ad essere utilizzati in tali prodotti medicinali, sino a quando non saranno disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, per i medici e per i pazienti. Attualmente è disponibile sul mercato europeo soltanto un esiguo numero di prodotti non contenenti CFC. Essi non sono ancora stati approvati in tutti gli Stati membri e non costituiscono neppure delle alternative per tutti i prodotti CFC attualmente in uso. Non sarebbe pertanto adeguato, nella fase attuale, bandire i CFC per uso medico. Una gamma più vasta di prodotti alternativi, non contenenti CFC, sarà prevedibilmente disponibile nei prossimi 12-18 mesi. La Commissione sta attualmente collaborando con gli Stati membri, con rappresentanti dell'industria farmaceutica europea e con i malati di asma, per elaborare una strategia al fine di eliminare i CFC utilizzati in medicina, mano a mano che divengono disponibili delle alternative, senza mettere in pericolo la salute dei pazienti. Il primo abbozzo di tale strategia sarà disponibile nel mese di settembre 1997 e ne verrà fornita copia al segretariato dell'ozono del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP).

La strategia della Commissione relativa al bromuro di metile consiste nell'esercitare pressione perché venga eliminato il più presto possibile, senza mettere a rischio le imprese agricole ed altre attività di fumigazione, per le quali tale sostanza viene attualmente utilizzata. Si dovrebbe pervenire a tale risultato con una rapida eliminazione in quegli usi nei quali delle alternative sono attualmente disponibili e con una deroga temporanea per altri usi critici, per i quali delle alternative devono ancora essere trovate. Attualmente all'interno dell'Europa la maggior dipendenza dal bromuro di metile si riscontra negli Stati membri del sud. Questo è il motivo per il quale la Commissione, il ministro per l'ambiente dei Paesi Bassi, l'università di La Laguna e il Consejo superior de investigaciones científicas, hanno congiuntamente istituito un workshop nell'aprile 1997, per effettuare dimostrazioni e discutere alternative adeguate al bromuro di metile per gli Stati membri del sud.

Non è possibile calcolare cifre affidabili relativamente ai costi dell'eliminazione nella Comunità del bromuro di metile in alcun anno particolare. Il costo sarà influenzato in modo determinante dalle alternative prescelte e ciò dipende da circostanze locali. Le alternative chimiche, come il metilditiocarbammato di sodio, sono generalmente più care del bromuro di metile, mentre l'uso della solarizzazione e di tecniche integrate per la lotta agli insetti e agli animali nocivi è meno caro. Frequentemente si verifica che, dove il bromuro di metile è già stato eliminato con successo e la gestione agricola è stata modificata in conformità, si ottengono maggiori raccolti e conseguentemente si riscontra una maggiore redditività delle aziende agricole. Su tale base, includendo se necessario anche la deroga per usi critici, la Commissione ritiene che il bromuro di metile possa essere eliminato rapidamente in tutta la Comunità, senza rilevanti danni alla produttività o alla redditività per gli agricoltori che attualmente lo utilizzano.

⁽¹⁾ GU L 333 del 22.12.1994.

(98/C 82/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2721/97

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Inondazioni nella città di Palencia in Spagna

Una tromba d'acqua e grandine scaricatasi al suolo durante la notte e la mattinata di martedì 15 luglio 1997 ha inondato la città spagnola di Palencia nella regione di Castiglia-Léon causando gravi danni alla città stessa e alle zone industriali e agricole del capoluogo e della provincia.

Ha previsto la Commissione un qualche aiuto di emergenza che contribuisca a rimediare ai danni provocati in tale città?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(6 ottobre 1997)*

La Commissione tiene a esprimere tutta la sua solidarietà alle vittime delle trombe d'acqua e grandine abbattutesi sulla città di Palencia in Castilla-León durante la notte e la mattinata del 15 luglio 1997. Essa, infatti, è consapevole dei gravi danni subiti dalla popolazione della città e della zona circostante sul piano sia agricolo che industriale.

Per quanto riguarda l'aiuto comunitario d'urgenza a favore delle vittime di catastrofi, la Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari che nel bilancio 1997 la linea B4-3400 non è dotata di stanziamenti che consentano un intervento immediato.

(98/C 82/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2729/97**di Marianne Thyssen (PPE) alla Commissione***(30 luglio 1997)*

Oggetto: Compensazioni per i distributori di benzina olandesi lungo la frontiera con il Belgio e la Germania

A quanto risulta, a partire dal 23 luglio 1997 entra in vigore nei Paesi Bassi una regolamentazione applicabile alle stazioni di servizio situate lungo la frontiera con il Belgio e la Germania, volta a compensare i gestori dalle perdite risultanti dal rincaro del prezzo della benzina nei Paesi Bassi in seguito all'aumento delle relative imposte.

La Commissione può far sapere se tale normativa, che non ha un'applicazione generale sul territorio dei Paesi Bassi ma è limitata, in termini geografici, alle zone frontaliere, sia conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione*(11 settembre 1997)*

Le misure cui l'Onorevole Parlamentare fa riferimento potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE e dovrebbero, salvo soddisfino i criteri della regola «de minimis» attualmente in vigore ⁽¹⁾, essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. La Commissione non è tuttavia stata informata di tali misure. Essa chiederà chiarimenti allo Stato membro interessato e non mancherà di informare l'Onorevole Parlamentare circa il risultato di tale indagine.

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.1996

(98/C 82/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2734/97**di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Pubblicazione del trattato di Amsterdam nella Gazzetta ufficiale

Il trattato di Maastricht è stato firmato il 7 febbraio 1992. Il testo del trattato di Maastricht integrato in quello del trattato di Roma è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale solo il 31 agosto 1992 (GU C 224/92). Il testo consolidato evidenziava le modifiche apportate con il trattato di Maastricht con caratteri in grassetto corsivo. Ciò risultava di grande utilità per l'utente.

Durante questo periodo di sei mesi, si sono svolti referendum in Irlanda e in Danimarca. A causa dei ritardi nella pubblicazione, gli elettori di tali paesi membri, e i loro parlamenti, non hanno potuto essere informati come sarebbe stato opportuno.

Può dire la Commissione quando intende pubblicare sulla Gazzetta ufficiale il testo integrale dei trattati a seguito del Vertice di Amsterdam?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(6 ottobre 1997)*

La versione consolidata del Trattato sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 novembre 1997.

(98/C 82/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2735/97**di José Happart (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Situazione della produzione di lino nel Regno Unito

Il regolamento (CEE) n. 1308/70 ⁽¹⁾ del Consiglio prevede l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino. Un programma di promozione definisce la strategia di aiuti concessi per ettaro alle superfici comunitarie degli Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il Regno Unito, quanti ettari di lino hanno beneficiato del premio dell'Unione europea:

- nel settore tessile,
- e in quello dell'olio?

Quanti ettari sono stati effettivamente raccolti?

Quali sono le industrie che trattano la trasformazione di tale prodotto?

⁽¹⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(16 settembre 1997)*

Le superfici coltivate a lino (tessile e oleaginoso) che hanno beneficiato di aiuti comunitari nel Regno Unito negli ultimi cinque anni sono le seguenti:

anno	lino tessile (in ettari)	lino oleaginoso (in ettari)
1992	143	154 992
1993	2 181	155 793
1994	17 679	55 000
1995	16 897	54 338
1996	20 219	48 319

Occorre ricordare che soltanto il lino tessile (ossia il lino destinato principalmente alla produzione di fibre) è contemplato dal regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio. A partire dal 1993, infatti, il lino oleaginoso beneficia di aiuti compensativi a favore dei seminativi.

Per quanto riguarda il numero di ettari effettivamente oggetto di raccolto, è opportuno precisare che la normativa sul lino tessile prevede l'obbligo di raccolto, ma quella relativa agli aiuti compensativi per i seminativi (che concerne anche il lino oleaginoso) non implica tale obbligo. La Commissione non dispone pertanto di statistiche sul numero di ettari coltivati a lino oleaginoso sottoposti a raccolto nel Regno Unito.

L'aiuto per il lino tessile è stato oggetto di controlli in loco effettuati dalla Commissione, soprattutto nel Regno Unito, nel settembre 1995 e nel gennaio 1996. In una delle tre aziende visitate si è constatato che alla fine di settembre il raccolto non era stato ancora effettuato. Le osservazioni fatte in occasione di tali controlli dovranno essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia.

Le missioni di controllo hanno inoltre permesso di constatare che, in generale, la paglia di lino raccolta non era stata trasformata in fibre. Tale osservazione ha indotto la Commissione a proporre al Consiglio di introdurre un sistema che preveda la stipula di un contratto obbligatorio tra produttore e trasformatore riconosciuto, in cui figurino esplicitamente l'impegno di trasformazione. Il Consiglio ha accolto tale proposta adottando il regolamento (CE) n. 154/97 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa ⁽¹⁾. A partire da quest'anno, pertanto, l'effettiva trasformazione della paglia in fibra costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto.

Nel Regno Unito esistono due impianti per la trasformazione della paglia di lino in fibre corte. Tali fibre sono poi utilizzate soprattutto per la fabbricazione della carta, dei geotessili e di alcuni elementi di autoveicoli.

(¹) GU L 27 del 30.1.1997.

(98/C 82/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2741/97

di Gianni Tamino (V) e Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Protezione degli habitat naturali della penisola di Akamas a Cipro

Nella penisola di Akamas a Cipro, che copre un'area di 250 km² circondata da 12 villaggi tradizionali, e possiede una grande varietà di habitat, si trovano ben 530 diversi tipi di piante — 39 dei quali sono unici al mondo — 168 specie ornitologiche, 20 specie di rettili, 12 diversi tipi di mammiferi e 16 tipi di farfalle. Nella spiaggia della penisola di Akamas vivono e si riproducono la «Chelonia mydas» e la «Caretta caretta», due specie di tartarughe ormai quasi del tutto scomparse nel Mediterraneo.

La Banca mondiale ha fatto eseguire nel 1995 uno studio sulla penisola di Akamas che conferma le informazioni sopra riportate e raccomanda di dichiarare la penisola quale riserva di biosfera. Più di 100 associazioni cipriote chiedono di dichiarare la penisola di Akamas parco nazionale conformemente alle norme internazionali (IUCN). Il governo di Cipro ha espresso la volontà politica di varare, in un prossimo futuro, un piano per la salvaguardia della penisola.

Le forze britanniche stanziati a Cipro utilizzano la penisola di Akamas come poligono di tiro per esercitazioni di diverso tipo, tra cui l'impiego di esplosivi, e come base per bombardamenti navali. I danni causati all'ambiente sono molteplici: incendi, distruzione della flora e della fauna, inquinamento acustico, deturpazione del paesaggio, ripercussioni sociali. Le esercitazioni condotte dalle forze britanniche di Cipro sono incompatibili con gli obiettivi di una riserva naturale.

Il 3 luglio 1990 Cipro ha chiesto di aderire all'Unione europea. I relativi negoziati tra l'UE e Cipro avranno inizio fra sei mesi.

Quando diventerà membro dell'Unione europea, Cipro non dovrà rispettare anche la direttiva sugli habitat 92/43/CEE (¹)?

Questa direttiva sugli habitat sarà riveduta in modo da tener conto delle specie floreali e faunistiche caratteristiche di Cipro? In caso affermativo, quando proporrà la Commissione una revisione della direttiva sugli habitat? La penisola di Akamas sarà considerata come una priorità assoluta e quindi da tutelare in base alla direttiva sugli habitat 92/43/CEE o alla stessa direttiva eventualmente ampliata?

Includerà la Commissione questa questione nei futuri negoziati per l'adesione di Cipro all'Unione europea?

E' al corrente la Commissione che il governo britannico sta attualmente discutendo con la Repubblica di Cipro la possibilità di una diversa e più opportuna base militare per le esercitazioni delle forze britanniche?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(24 settembre 1997)

La direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali è parte integrante delle normative comunitarie e quindi, se Cipro diventerà membro dell'Unione, dovrà attuarla. Se necessario occorrerà modificare gli allegati a tale direttiva, in modo da tenere conto delle particolari specie endemiche e degli habitat di tutti i nuovi Stati membri.

Ai sensi della direttiva summenzionata, spetta agli Stati membri proporre i siti più adatti in funzione delle specie e degli habitat elencati negli allegati I e II e dei criteri stabiliti nell'allegato III. Se il biotopo della penisola di Akamas corrisponde ai requisiti della direttiva, il governo cipriota dovrà tenerne conto.

La Commissione intende discutere delle necessarie modifiche alla direttiva sugli habitat naturali e delle condizioni di attuabilità da parte dei paesi candidati non appena inizieranno i negoziati per l'adesione.

La Commissione non è a conoscenza delle discussioni in corso tra Cipro e il governo britannico circa la possibilità di trovare un sito alternativo per la base militare destinata alle esercitazioni delle truppe britanniche.

(98/C 82/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2748/97

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Diritti dei dipendenti disabili nell'UE

Condivide la Commissione il parere secondo cui esistono notevoli differenze tra i diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri per quanto riguarda i diritti dei dipendenti disabili?

Come è venuta a conoscenza di queste differenze e in che modo ha cercato di introdurre negli Stati membri i trattamenti giuridici migliori esistenti in tale campo?

E' al corrente la Commissione delle iniziative e dei risultati ottenuti dalla britannica Remploy Ltd? Inoltre, non sarebbe opportuno far tesoro di questa esperienza, cercando anche di estenderla ad altri paesi?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(2 ottobre 1997)

Esistono effettivamente differenze fra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i diritti dei lavoratori disabili.

La Commissione ha sviluppato iniziative volte a identificare le migliori procedure seguite e ad organizzare scambi fra gli Stati membri in tale settore, segnatamente tramite il programma Helios II e l'iniziativa comunitaria Occupazione-Horizon. Alcune informazioni relative all'esperienza maturata tramite tali azioni verranno inviate direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

L'organizzazione menzionata dall'Onorevole Parlamentare ha precisamente potuto beneficiare di un sostegno comunitario nel quadro del programma e dell'iniziativa summenzionati, il che ha consentito una diffusione del suo know how e della sua esperienza a livello comunitario.

Peraltro, nel quadro della sua relazione annuale sull'occupazione in Europa (1997), la Commissione riserverà un capitolo speciale alla situazione dell'occupazione dei disabili. Infine, è attualmente in preparazione una comunicazione volta a promuovere una strategia coerente in materia di politica dell'occupazione dei disabili.

(98/C 82/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2749/97

di Ludivina García Arias (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Accesso degli «ingegneri tecnici» spagnoli alla categoria A della funzione pubblica europea

Può la Commissione spiegare i motivi per cui i candidati spagnoli in possesso del titolo di «ingegnere tecnico» non sono stati ammessi ai concorsi per funzionari della categoria A? E' vero che sono considerati validi diplomi omologhi di altri Stati membri?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(24 settembre 1997)

La Commissione gestisce la sua politica d'assunzione nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto (ed in particolare l'articolo 27) che stipula che il sistema d'assunzione della funzione pubblica comunitaria «deve assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità...» e lo fa senza alcuna discriminazione, tenendo conto dei diversi sistemi d'insegnamento degli Stati membri.

Per l'accesso alla categoria A della funzione pubblica comunitaria, la Commissione esige da parte dei candidati il possesso di diplomi universitari di ciclo completo o equivalenti, vale a dire che danno accesso al dottorato. I bandi di concorso contengono d'altronde una «guida per i candidati» che nella parte relativa agli studi e diplomi indica che il livello di studi compiuti dal candidato è verificato e valutato dalla commissione esaminatrice, ed eventualmente da specialisti del sistema d'insegnamento del paese di cui il candidato è cittadino.

Il diploma spagnolo di «ingegnere tecnico», oggetto dell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare, è un diploma universitario di ciclo breve che non dà accesso al dottorato ed è per questa ragione che i candidati in possesso di tale diploma non sono ammessi ai concorsi di categoria A della Commissione. Questa regola viene applicata a tutti i candidati di tutti gli Stati membri in possesso di diplomi equivalenti, che sono trattati allo stesso modo per quanto riguarda la loro partecipazione ai concorsi di categoria A della Commissione.

Pur tenendo conto dell'indipendenza rispettiva della funzione pubblica comunitaria e di quella degli Stati membri, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il diploma in questione non dà nemmeno accesso alla categoria A della funzione pubblica spagnola, per la quale è parimenti richiesto un diploma di ciclo lungo («licenciatura o equivalente»).

(98/C 82/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2755/97

di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Seguito dell'anno europeo contro il razzismo

Vista la dichiarazione finale della «European Federation of Journalists» (EFJ/IFJ), della «European Newspaper Publishers Association» (ENPA) e della «European Broadcasting Union» (EBU), in cui tali associazioni si impegnano a lottare insieme contro il razzismo, quali sono le attuali riflessioni della Commissione su come dar seguito all'anno europeo contro il razzismo al fine di rafforzare le azioni comuni nell'ambito dei media e in altri settori?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

Come in altri settori, la Commissione intende continuare tramite i media le sue iniziative antirazzismo ben oltre il 1997.

La Commissione apprezza la dichiarazione della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), dell'Associazione europea degli editori di giornali (ENPA) e dell'Unione europea per le trasmissioni (EBU); tali associazioni stanno in particolare svolgendo un ruolo attivo nel corso dell'Anno contro il razzismo. In particolare, la Federazione IFJ sta svolgendo numerosi progetti patrocinati dalla Commissione quali, ad esempio, il premio internazionale per giovani giornalisti, le conferenze sulla tolleranza e sui media nella loro sfida contro l'intolleranza. La Commissione sta inoltre finanziando un progetto dal titolo «saga cities», che riguarda uno scambio di programmi televisivi sulle minoranze etniche nelle città europee e si giova della partecipazione di membri del gruppo di scambio multiculturale dell'Unione europea per le trasmissioni.

Per l'Anno europeo in questione, la Commissione sta collaborando con media quali MTV, TV5 e Eurosport e verranno avviate discussioni con tali partner circa i progetti futuri da realizzare.

Diversi altri progetti tramite i media in chiave europea sono finanziati nel quadro dell'Anno europeo contro il razzismo e del relativo budget, anche se una grande attività di finanziamento per le azioni dei media deriva dalle linee di bilancio B3-4110 e B3-114, che continueranno ovviamente anche dopo la chiusura dell'Anno europeo.

Il gruppo di esperti per l'Anno europeo contro il razzismo, di cui fa parte il presidente della Federazione IFJ, verrà opportunamente consultato circa l'azione futura da svolgere. Un rappresentante della Commissione è membro del consiglio del gruppo IMRAX, un'associazione europea di giornalisti, editori, pubblicisti, emittenti e esperti di comunicazione, che si prefigge di promuovere la qualità del giornalismo in materia di razzismo, tolleranza e problemi multiculturali.

(98/C 82/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2756/97
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Euro-Info-Center presso la camera dell'industria e del commercio di Regensburg

Da circa dieci anni presso la camera dell'industria e del commercio di Regensburg si trova un Euro-Info-Center, che è stato tra i primi EIC riconosciuti dalla Commissione. In occasione dell'ultima valutazione effettuata dalla Commissione, tale EIC è stato declassato da «blu» a «violetto».

1. Perché vi è stato questo declassamento? Può la Commissione fornire una motivazione esauriente?
2. Quali sono i criteri (formali e qualitativi) cui la Commissione fa ricorso nella valutazione degli Euro-Info-Center?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(2 ottobre 1997)

La valutazione della performance individuale degli Eurosportelli (EIC) mira non soltanto ad accertarsi della soddisfazione degli impegni assunti verso la Commissione, che condiziona il versamento del contributo comunitario, ma anche a sostenere l'aumento dell'impatto quantitativo della rete nel suo insieme.

La fonte essenziale d'informazioni di cui dispone la Commissione per siffatto esercizio di valutazione proviene dalle relazioni trimestrali di attività trasmesse dagli EIC. La metodologia valutativa, che è stata oggetto di concertazione con gli EIC, poggia su criteri oggettivi, sia qualitativi sia quantitativi.

Per le esigenze della valutazione, le attività degli Eurosportelli sono analizzate da cinque angolazioni: compimento della missione di informazione e di assistenza-consulenza alle piccole e medie imprese (PMI) sulle materie comunitarie; attività di promozione della rete; implicazione nella cooperazione intra-rete; intensità e qualità delle relazioni con la Commissione; conformità dell'organizzazione interna dell'Eurosportello ai suoi mandati. Gli EIC sono stati associati all'elaborazione di una griglia di valutazione uniforme che specifica i vari aspetti delle attività.

In applicazione di detti criteri, l'EIC di Ratisbona (Regensburg) ha costituito oggetto di una classificazione in zona «viola» per il 1996. Questa decisione non colpisce il versamento del contributo comunitario. Essa punta semplicemente a sensibilizzare l'Eurosportello su talune debolezze relative alla sua organizzazione interna ed alla sua integrazione nella rete, debolezze precisate in una comunicazione interna inviata dalla Commissione alla struttura-ospite.

Tale procedura è motivata dal desiderio di migliorare ulteriormente le prestazioni dell'EIC di Ratisbona come pure quelle della rete globalmente considerata.

(98/C 82/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2764/97
di Irene Soltwedel-Schäfer (V) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e sindrome di Creutzfeldt-Jacob (SCJ)

1. Un gran numero di casi di SC-J non viene registrato perché la demenza progressiva, che è un elemento diagnostico obbligatorio, può non verificarsi. Quali misure ha intrapreso la Commissione europea al fine di correggere i dati epidemiologici falsati da questo stato di cose?
2. In che misura è stato assicurato che, nell'ambito dei programmi di macellazione in corso in Inghilterra e Germania, venga determinata la percentuale di capi infetti o malati di ESB tra gli animali che sono esternamente (apparentemente) sani? Tale quadro d'insieme è necessario per conoscere l'incidenza effettiva dei capi affetti e poter trarre deduzioni sui possibili casi di NV-SCJ negli esseri umani, in particolare tenendo conto del fatto che, alla luce del lungo periodo di incubazione, i normali test per l'ESB non risultano positivi se il capo viene macellato prima del terzo anno di età, anche se esso è portatore dell'agente infettivo. A questo proposito una collaborazione con gli svizzeri sarebbe di grande utilità.

3. Come vede la Commissione il possibile sviluppo epidemiologico della SE/NV/SCJ in base alla premessa che il tempo di incubazione è correlato (negativamente!) al numero delle particelle infettive e che i diversi tessuti dei capi infetti contengono diverse quantità di materiale infettivo (ad esempio la muscolatura, preferita per l'alimentazione umana, contiene quantità relativamente basse di particelle infettive, e lascia quindi supporre tempi di incubazione molto lunghi)?

Risposta fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione

(6 ottobre 1997)

1. L'Onorevole parlamentare cita dati riguardanti casi di malattia di Creutzfeld-Jacobs (MCJ) non individuati. La Commissione ha preso l'iniziativa di chiedere a ciascuno Stato membro di fornire i suoi dati riguardanti i casi recensiti di MCJ, e ciò su base semestrale a partire dal 1996. La Commissione è conscia del fatto che questa malattia ha una durata d'incubazione di parecchi anni e uno sviluppo dei sintomi clinici che richiede parecchi mesi o perfino parecchi anni. Le autorità sanitarie nazionali notificano i casi sulla base di quelli che sono stati veramente constatati (confermati o probabili) in ciascuno Stato membro. Peraltro, la definizione stessa dei casi confermati o probabili è stata fornita nel corso del primo programma di ricerca finanziato tramite il programma Biomed 1. La Commissione si riferisce a queste definizioni nel quadro dell'indagine che essa conduce. Infine, la collaborazione tra gli Stati membri riguardante la sorveglianza dell'MCJ è stata allargata nel quadro del secondo bando di gara per il programma Biomed 2.

2. Per quanto riguarda il bestiame che non presenta sintomi neurologici apparenti, attualmente non è disponibile né convalidato alcun test diagnostico. Tuttavia, la Commissione segue con attenzione tutti gli studi specifici che consentono di elaborare prove affidabili sia nei programmi di abbattimento, sia presso gli animali vivi.

3. L'interrogazione dell'Onorevole parlamentare cita nozioni di relazione di dose a effetto e una conoscenza precisa dell'agente trasmissibile che la comunità scientifica non possiede ancora. La Commissione ha fatto uno sforzo specifico affinché queste domande, tra le altre, vengano trattate nel quadro dell'invito specifico sulle encefalopatie spongiformi ⁽¹⁾. Nel quadro dell'invito congiunto, uno sforzo particolare verrà fatto affinché siano studiati tutti gli aspetti di questo problema collegati alla valutazione e alla comunicazione del rischio, e ciò per consentire al cittadino europeo, di cui l'Onorevole parlamentare è la rappresentante, di disporre di informazioni precise e valide.

⁽¹⁾ GU C 134 del 29.4.1997

(98/C 82/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2768/97

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Inquadramento giuridico ed etico della clonazione

La recente notizia della clonazione di una pecora in un centro scozzese di ricerca ha suscitato inquietudini in relazione alle ripercussioni morali, giuridiche e sociali di tale successo scientifico. Considerando le prospettive che si offrono al settore della biotecnologia, potrebbe dire la Commissione:

1. se sono state prese le misure adeguate per tutelare l'identità genetica;
2. se è stato fissato un livello etico minimo basato sul rispetto della dignità umana nei settori della biologia, della biotecnologia e della farmacologia;
3. se è stata definita una moratoria per la clonazione degli animali e
4. quali sono le conclusioni dell'indagine effettuata dal Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology (Comitato consultivo sulle implicazioni etiche della biotecnologia), tenuto a presentare la sua relazione annuale entro il 31 luglio 1997?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(7 ottobre 1997)*

La Commissione ha preso tutte le precauzioni affinché l'esperimento di clonazione realizzato in Scozia a partire da cellule somatiche di una pecora non apra la strada a pratiche eticamente inaccettabili.

Sulla scorta del parere n. 9 del gruppo di consulenti per l'etica della biotecnologia, che viene trasmesso direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento, la Commissione ha preso, nel settore di sua competenza, alcune misure di ordine etico basate sul rispetto della dignità umana.

In primo luogo, nel quadro della proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽¹⁾, la Commissione propone di escludere dalla brevettabilità i procedimenti di clonazione riproduttiva umana e i procedimenti di modifica dell'identità genetica germinale dell'essere umano.

In secondo luogo, nella proposta di decisione del Consiglio relativa al quinto programma quadro delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione ⁽²⁾, la Commissione ribadisce la propria volontà di escludere dai finanziamenti comunitari le attività di ricerca che modificano il patrimonio genetico di esseri umani o che implicano la clonazione di cellule germinali o embrionali umane.

Per quanto riguarda i procedimenti di modifica dell'identità genetica degli animali, nei due testi succitati la Commissione ribadisce l'esigenza di rispettare il benessere e la diversità genetica degli animali stessi.

La Commissione ha prorogato la scadenza del mandato del gruppo di consulenti per l'etica della biotecnologia al 31 dicembre 1997, data in cui il gruppo presenterà la propria relazione di attività alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(97) 446 def.

⁽²⁾ COM(97) 142 def.

(98/C 82/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2775/97**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Natura 2000 e ripercussioni economiche

La rete di protezione della natura denominata «Natura 2000», da creare in conformità delle direttive sugli habitat, è all'origine di conflitti tra vari gruppi di interesse negli Stati membri.

Ad esempio, possono le ricerche minerarie essere proibite in una zona di protezione «Natura»?

Chi ha la facoltà di autorizzare lo sfruttamento di una zona «Natura», ad esempio a fini economici? Ha il diritto la Commissione di intervenire nelle zone designate dagli Stati membri?

Risposta della sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(22 settembre 1997)*

La rete Natura 2000 è realizzata in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva sugli habitat) ⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce, all'articolo 6, che gli Stati membri devono adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat e delle specie naturali nelle zone di Natura 2000.

Non è consentita né interdetta a priori dalla direttiva alcuna attività economica. Qualsiasi piano o progetto (per esempio degli scavi minerari), suscettibile di interessare un sito Natura 2000, deve essere valutato dallo Stato membro (articoli 6.3 e 6.4).

Ove uno Stato membro decida di autorizzare un progetto, malgrado il suo impatto negativo per la conservazione di un sito, esso deve informare la Commissione delle misure di compensazione adottate. Il parere della Commissione deve essere richiesto quando tale sito contenga un tipo di habitat naturale prioritario ovvero vi sia stanziata una specie prioritaria.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(98/C 82/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2776/97

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Protezione dell'infanzia

Non avendo l'Unione definito uno status dell'infanzia, il problema è lasciato alla discrezione dei legislatori nazionali. Siccome lo status dell'infanzia non è debitamente riconosciuto nell'Unione, ciò sbarra la strada a una direttiva che si occupi della protezione dei minori sul posto di lavoro. Per un finlandese è scontato che un bambino abbia il diritto di esprimere quali sono i suoi desideri in relazione a una causa di divorzio, ad esempio. La stessa cosa si può forse dire degli altri Stati membri?

La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia stabilisce standard universali, mettendo al primo posto il bene dei bambini e fissando l'obbligo di adottare leggi atte a promuoverlo. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno sottoscritto questa convenzione. Per motivi giuridici l'Unione non può aderire, non essendo essa uno Stato.

Le organizzazioni finlandesi per la protezione dell'infanzia (Mannerheimin Lastensuojeluliitto e Lastensuojelun Keskusliitto) hanno richiamato l'attenzione su questa problematica. Esse chiedono il rispetto dei bambini nell'Unione, ad esempio in fatto di questioni familiari.

Le decisioni adottate all'interno dell'Unione riguardano questioni che hanno un'attinenza con il futuro. Le giovani generazioni cresceranno con le nostre decisioni. Se da un lato le ripercussioni ambientali o economiche vengono spesso discusse, lo status dei bambini non viene quasi mai preso in considerazione.

I bambini sono diventati subito degli affezionati di Internet, una delle nuove forme della società dell'informazione. I servizi offerti su Internet non sono soggetti a nessun tipo di controllo. Tali servizi, che talora possono essere usati da criminali, ad esempio per costruire una bomba o per diffondere pornografia infantile, sono pertanto accessibili ai bambini.

I reati che coinvolgono bambini vanno spesso al di là delle frontiere nazionali. Gli scandali della pedofilia venuti alla luce in Belgio e in Francia sono gli ultimi casi più eclatanti venuti alla luce. La pedofilia però è soltanto uno dei vari aspetti dei reati legati all'infanzia, insieme ai problemi connessi con la diffusione delle droghe.

Che cosa intende fare la Commissione per migliorare la situazione dell'infanzia? Ne definirà essa lo status nel quadro dell'Unione? Che cosa farà per garantire l'adesione alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(10 ottobre 1997)

La Commissione è quanto mai attiva nell'ambito del terzo pilastro, segnatamente per quanto riguarda la «lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale dei bambini». In questo contesto, infatti, essa si è fatta promotrice del programma STOP, programma pluriennale che per il periodo 1996-2000 prevede lo stanziamento di 6,5 milioni di ECU per l'esecuzione di un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. (¹) Ciò comporta azioni di formazione ad hoc destinate ai responsabili del settore, quali giudici, servizi di polizia, funzionari pubblici, funzionari dei servizi responsabili in materia di immigrazione e assistenti sociali — nonché la circolazione delle informazioni nei suddetti ambienti.

La Commissione, inoltre, fornisce il proprio sostegno ad una serie di progetti che si inseriscono nello schema dell'iniziativa Dafne, iniziativa che prevede l'inclusione nel bilancio 1997 di 3 milioni di ECU per l'attuazione di misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne. Fra le azioni previste dall'iniziativa in parola v'è quella intesa a coadiuvare le organizzazioni non governative e di volontariato che operano nel settore. L'iniziativa si concentra sulla problematica della violenza — a carattere sessuale e non — sia all'interno della famiglia che al di fuori di essa. La Commissione ha proposto l'inclusione di 3 milioni di ECU nel progetto preliminare di bilancio 1998 per poter continuare a sostenere l'iniziativa in parola anche nel prossimo anno.

Per quanto concerne il diritto civile, è in atto l'elaborazione di una convenzione sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'applicazione delle sentenze in materia matrimoniale. In tale contesto grande è l'attenzione rivolta alla tutela del diritto del bambino ad essere ascoltato.

Quanto ai servizi offerti da Internet, la Commissione ha adottato una comunicazione sulle «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet» ⁽¹⁾ nonché un libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione. ⁽²⁾

Infine, la Commissione ha recentemente appoggiato — nel contesto delle sue attività connesse alle politiche relative alla famiglia — una serie di iniziative sui minori ed i media.

⁽¹⁾ GU L 322 del 12.12.1996.

⁽²⁾ COM(96) 487.

⁽³⁾ COM(96) 483.

(98/C 82/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2801/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Centrale nucleare di Temelin, Repubblica ceca

Vicino alla frontiera con l'Austria, e precisamente a Temelin (Repubblica ceca) sono in costruzione due reattori VVER-1000. Il loro completamento è accompagnato da enormi problemi tecnici, finanziari, organizzativi e giuridici. L'attivazione, originariamente prevista per il 1992, è stata più volte ufficialmente rinviata ed attualmente si parla del 1999/2000. I costi complessivi sono passati da 26 miliardi di corone agli attuali 85 miliardi (circa 5 miliardi di marchi). Responsabile di tale aumento è l'installazione, a posteriori, di un sistema di controllo e manipolazione degli elementi combustibili da parte della ditta statunitense Westinghouse; i progetti russi mancanti nonché carenze comprovabili in termini di qualità e compatibilità fanno temere un calo, piuttosto che un aumento del livello di sicurezza.

1. Può la Commissione far sapere come valuta il fatto che non si sia proceduto ad una nuova richiesta di autorizzazione, una valutazione dell'impatto ambientale, un «least cost study», un'analisi probabilistica della sicurezza, né dato il via ad un processo pubblico di partecipazione, nonostante i progetti della centrale di Temelin abbiano subito modifiche sostanziali che hanno dato origine alla costruzione di un prototipo di reattore misto — il VVER-1000 — mai testato a livello mondiale, direttamente alle frontiere dell'UE?
2. In quale modo intende la Commissione tener conto di questo aspetto, in vista della futura adesione della Repubblica ceca?
3. La Commissione è al corrente della decisione, adottata all'unanimità dal parlamento austriaco il 9 luglio 1997, di perseguire, nel quadro dei prossimi negoziati di adesione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, l'elaborazione di progetti per l'abbandono del nucleare nonché la creazione dei relativi strumenti di finanziamento da parte dell'UE, e come valuta tale fatto, anche nel contesto della centrale nucleare di Temelin e della Repubblica ceca?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(24 settembre 1997)*

1. La Comunità non finanzia nessuna delle modifiche in corso attualmente presso la centrale nucleare di Temelin e quindi non dispone di informazioni dettagliate sulle attività in loco. Inoltre, in termini più generali, è opportuno indicare che, attraverso il programma Phare, la Commissione fornisce un sostegno all'autorità ceca responsabile della sicurezza nucleare, l'Ufficio statale per la sicurezza nucleare (SONS). Questo sostegno comprende il trasferimento generale di metodologia e, nel caso specifico della centrale nucleare di Temelin, è in fase di preparazione un contratto per sostenere il SONS nel quadro del processo di concessione delle licenze.
2. La Commissione intende continuare a sostenere il SONS per permettere ad un ente indipendente, competente, di mantenere la responsabilità per quanto riguarda la concessione delle licenze alla centrale.
3. La Commissione è consapevole della decisione del Parlamento austriaco. A tale proposito, essa rinvia l'Onorevole Parlamentare alla parte pertinente del parere della Commissione sulla Repubblica ceca del 16 luglio 1997 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(97) 2009.

(98/C 82/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2803/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Diritti umani in Honduras

E' la Commissione al corrente delle atrocità attualmente perpetrate in Honduras e culminate nell'assassinio di almeno due «bambini di strada»?

Quali azioni sta adottando la Commissione per assicurare in Honduras il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in conformità delle leggi nazionali e degli standard normativi internazionali?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione*(30 settembre 1997)*

La Commissione è consapevole del fatto che la questione dei «bambini di strada» e dei bambini privati della libertà rappresenta un grave problema per l'Honduras.

Per quanto riguarda la detenzione comune di bambini e adulti, la Commissione ha preso atto delle misure adottate dalle autorità del paese per risolvere la questione entro i limiti delle loro possibilità.

Essa ha accolto favorevolmente una richiesta di aiuto del governo, tenuto conto soprattutto della ferma volontà di questo di adottare misure efficaci per garantire un trattamento adeguato ai bambini detenuti e per risolvere i problemi legati ai «bambini di strada».

Il progetto in questione, di prossima realizzazione, prevede azioni volte ad analizzare la problematica dei «bambini di strada» e a trovare soluzioni adeguate. Tra queste, si possono citare il potenziamento istituzionale degli organi che si occupano di bambini, quali ad esempio il Consiglio nazionale di assistenza sociale e la Corte suprema di giustizia, nonché azioni di prevenzione e iniziative volte a potenziare la capacità assistenziale delle organizzazioni non governative che operano con i «bambini di strada». Il progetto prevede specificamente attività di divulgazione ed applicazione del nuovo codice del bambino recentemente approvato.

Il progetto adottato è infine pienamente conforme alla politica del governo honduregno intesa a consolidare lo Stato di diritto. La Commissione ritiene pertanto di poter fornire al governo, attraverso tale progetto, strumenti utili per risolvere i problemi citati.

(98/C 82/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2806/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Statistiche d'infortunistica stradale

Può la Commissione fornire, per ciascuno Stato membro e per l'ultimo anno per il quale si dispone di dati comparabili, statistiche relative al numero di bambini

1. morti
2. gravemente feriti
3. lievemente feriti

a seguito di incidenti stradali, sia in cifre assolute che in percentuale rispetto alla popolazione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(17 settembre 1997)*

La Commissione può fornire statistiche precise sui bambini deceduti, lievemente feriti o gravemente feriti ripartiti per gruppi di età nella misura in cui questi dati sono raccolti negli Stati membri.

In ogni caso, va tenuto presente che per interpretare correttamente tali statistiche occorre tener conto delle diverse definizioni utilizzate nei vari Stati membri, nonché dei diversi gradi di rilevazione degli incidenti.

Le informazioni richieste, poiché comprendono statistiche e note esplicative della lunghezza di parecchie pagine, sono inviate direttamente all'Onorevole Parlamentare e alla Segreteria del Parlamento.

(98/C 82/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2807/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Traffico ferroviario di merci

Può la Commissione fornire, per l'ultimo anno per il quale si dispone di dati comparabili, statistiche relative alle quote di traffico merci per ferrovia rispettivamente coperte dai vari Stati membri?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(9 ottobre 1997)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(98/C 82/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2815/97**di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Tessera d'invalidità

Intende la Commissione proporre un'armonizzazione delle tessere di invalidità rilasciate nei vari Stati membri grazie a un modello unico che consenta ai cittadini comunitari di avvalersene in tutti gli Stati europei?

Risposta fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione*(3 ottobre 1997)*

In virtù dei poteri e delle competenze attribuitegli dai trattati, la Commissione, in questa fase, non prevede un'armonizzazione delle carte di invalidità rilasciate nei vari Stati membri.

(98/C 82/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2817/97**di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Gestione del programma Socrates

Le notizie apparse nei mezzi d'informazione circa il futuro del programma Socrates destano qualche preoccupazione, peraltro condivisa dalle università che formano il «Coimbra Group».

Secondo le ultime informazioni ricevute, questo programma comunitario sarebbe sull'orlo di una «crisi di credibilità», poiché i fondi attribuiti ai progetti sono estremamente limitati, tanto da mettere a repentaglio la realizzazione degli stessi.

I programmi in questione sono estremamente interessanti e destano grandi aspettative. Il fatto che gli stanziamenti assegnati siano molto ridotti non può non provocare una grande delusione e compromettere la credibilità delle iniziative UE.

Può la Commissione far sapere se intende potenziare i finanziamenti destinati a questo tipo di progetti, facilitare e rendere più rapidi i pagamenti a coloro che si sono impegnati, incoraggiando la ricerca scientifica che è effettivamente uno degli obiettivi dell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione*(3 ottobre 1997)*

La Commissione è al corrente delle critiche espresse da università e consorzi di università quali il «Coimbra group» in merito al livello dei finanziamenti disponibili per le attività di cooperazione transnazionale basate sui contratti istituzionali Erasmus nell'ambito del programma Socrates.

Effettivamente, in termini globali, il bilancio destinato a questa azione è cresciuto di poco rispetto all'anno precedente. Tuttavia nel passato i finanziamenti venivano erogati attraverso l'università coordinatrice per ciascuna attività di cooperazione, la quale aveva la responsabilità di distribuirli ai vari partner. Appena 300 atenei, addetti al coordinamento, ricevevano così gli aiuti comunitari destinati alla totalità degli atenei partecipanti alla cooperazione. Nel 1997 invece, per la prima volta, ciascuna delle quasi 1.500 università partecipanti ad Erasmus riceve un finanziamento globale destinato a contribuire al finanziamento dell'intero arco delle proprie attività nel quadro di Erasmus. Ciò ha reso l'aiuto comunitario molto più visibile per ciascuna università. Tale approccio sottolinea per ciascuna delle università partecipanti la responsabilità a contribuire al successo delle attività di cooperazione, utilizzando i finanziamenti ricevuti nel quadro di Socrates-Erasmus come complemento alle proprie risorse ed alle altre fonti di finanziamento.

Tuttavia i finanziamenti medi rimangono effettivamente modesti. La Commissione è pienamente consapevole dell'inadeguatezza dei finanziamenti destinati al programma Socrates nel suo complesso, per il quale essa aveva proposto un bilancio largamente superiore a quello infine adottato in base alle procedure concordate all'epoca. La Commissione ha proposto di rafforzare il quadro finanziario del programma per gli anni 1998 e 1999, al fine di incentivare la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissi. La proposta della Commissione per un aumento del bilancio è attualmente al vaglio del Parlamento e del Consiglio.

Bisogna tuttavia ricordare che il programma Socrates è un programma di cooperazione a livello dell'istruzione, e non della ricerca scientifica, come suggerisce l'Onorevole parlamentare.

(98/C 82/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2825/97
di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Commercio di steroidi anabolizzanti

E' noto alla Commissione che il commercio di steroidi anabolizzanti consentito in Spagna e vietato nei Paesi Bassi compromette il buon funzionamento del mercato interno e comporta rischi per la salute della popolazione?

A quali condizioni è consentito in Spagna (obbligo di prescrizione, indica esportazione autorizzata)?

Quali misure intende adottare la Commissione per introdurre una regolamentazione europea unitaria che consenta una tutela globale della salute?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione
(10 ottobre 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 82/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2828/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Distribuzioni azionarie delle società di credito edilizio dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata

Recentemente alcune società britanniche di credito edilizio (building societies) si sono trasformate in società a responsabilità limitata (Plc), con la conseguenza che i soci di età inferiore ai 18 anni sono sovente esclusi dal beneficio dei regimi di distribuzione azionaria, pur avendo diritto a beneficiare di un bonus. Ciò significa che molti azionisti «under 18» ricevono somme di denaro inferiore al valore delle azioni attribuite a un socio adulto che si trova nelle medesime condizioni.

Vuol la Commissione analizzare i criteri che disciplinano tali regimi di distribuzione azionaria e che sembrano operare discriminazioni nei confronti dei soci di età inferiore ai 18 anni?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione
(6 ottobre 1997)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(98/C 82/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2837/97
di Eolo Parodi (UPE) e Giancarlo Ligabue (UPE) alla Commissione
(1° settembre 1997)

Oggetto: Procedura di controllo in merito agli aiuti di Stato

Il 25 febbraio 1997 è stato presentato al Parlamento italiano il disegno di legge n. 3270 relativo alla ristrutturazione dell'autotrasporto e allo sviluppo dell'intermodalità. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il governo italiano ha provveduto a trasmettere il disegno di legge alla Direzione generale VII affinché quest'ultima valutasse la compatibilità del testo con la regolamentazione europea in vigore e segnatamente il regolamento 1107/70 (1) modificato da ultimo dal regolamento 543/97 (2) relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Con lettera in data 23 maggio 1997 inviata dalla Direzione generale VII alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee, il direttore generale Coleman, in nome della Commissione, ha constatato che, dopo un primo esame del fascicolo, risultavano necessarie informazioni complementari.

Stando alla Commissione, tali informazioni dovrebbero cercare di chiarire in particolare il contenuto di alcuni provvedimenti oltre ad ottenere precisazioni per quanto riguarda le motivazioni del governo sotto il profilo dell'interesse comunitario. Dato che fra poco più di un anno è prevista la totale liberalizzazione dei contingentamenti e che pertanto è necessario assicurare al settore dell'autotrasporto italiano un quadro giuridico che ne consenta una ristrutturazione prima di questa data, può la Commissione far sapere:

1. qual è lo stato di avanzamento della procedura di controllo e quando pensa di prendere una posizione definitiva in materia,
2. allo stato attuale del procedimento, quali sono le informazioni complementari fornite dalle autorità italiane, e sono esse sufficienti a far considerare compatibili le norme contenute dal DDL con la vigente regolamentazione comunitaria e le norme del trattato?

(¹) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

(²) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(19 settembre 1997)

Il disegno di legge, citato dall'Onorevole Parlamentare è stato notificato alla Commissione il 24 aprile 1997. Considerata la varietà di misure proposte e il carattere di estrema generalità del provvedimento, la Commissione ha chiesto informazioni complementari per poter valutare la compatibilità del regime d'aiuti con le norme comunitarie. Su richiesta delle autorità italiane l'11 luglio 1997 è stata tenuta con i servizi della Commissione una riunione in cui è stato possibile chiarire non solo gli obiettivi perseguiti dalle autorità italiane, ma anche altri aspetti della misura. Le autorità italiane hanno dichiarato che in tempi brevi sarebbe stata inviata alla Commissione una versione modificata del disegno di legge a chiarimento di taluni aspetti.

La Commissione è consapevole dell'importanza del problema in connessione alla liberalizzazione del trasporto su strada. Naturalmente non appena perverrà alla Commissione la risposta alla sua richiesta di informazioni complementari nonché, come convenuto, il disegno di legge modificato, alla prima occasione essa formulerà la sua posizione in merito.

(98/C 82/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2838/97 di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Elaborazione del programma Natura 2000 in Finlandia

Nell'elaborazione della proposta per il programma Natura 2000, attualmente in corso in Finlandia, si sono manifestate gravi carenze.

A quanto pare, fra le aree protette sono stati inclusi terreni privati senza aver prima interpellato i proprietari o il rappresentante del comune in cui sono situati o aver discusso con essi. Il comune e i proprietari interessati sono venuti a conoscenza del progetto solo quando esso è stato inviato al comune interessato perché fosse esposto al pubblico. Tale prassi contrasta fortemente con la legislazione finlandese in materia di pianificazione territoriale che, nel corso dell'elaborazione di un progetto, prevede un continuo contatto con il proprietario del terreno e con il comune responsabile del progetto stesso.

Quel che è peggio è che le autorità del Ministero per l'ambiente hanno rifiutato qualsiasi forma di cooperazione e di contatto con i comuni e i proprietari dei terreni; ad esempio, alla riunione informativa sul programma Natura 2000 organizzata dal comune di Karvia, i funzionari del Ministero per l'ambiente non si sono nemmeno presi la briga di rispondere all'invito scritto del comune.

D'altronde, i proprietari dei terreni sono intimoriti, poiché non è stato loro permesso di discutere la questione con le autorità. A Karvia, per cercare un qualche contatto con le autorità, quattro persone hanno iniziato uno sciopero della fame che dura da cinque giorni, senza risultato alcuno.

1. Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere se intende gestire il programma Natura 2000 in Finlandia senza tener conto della legittimità della sua elaborazione;
2. se ritiene che, nell'ambito dell'elaborazione del programma Natura 2000 in Finlandia, i diritti fondamentali dei cittadini possano essere calpestati;
3. quali misure intende adottare per far sì che l'operato delle autorità finlandesi preposte alla tutela dell'ambiente sia conforme ai principi dello Stato di diritto?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(12 settembre 1997)

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾ prevede la creazione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

A tal fine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri propongano un elenco di siti in base ai criteri fissati dall'allegato III della direttiva nonché di informazioni scientifiche pertinenti. Tale elenco è trasmesso alla Commissione in una prima fase.

Questa prima fase rientra interamente nella responsabilità degli Stati membri che fanno in modo che venga svolta nel rispetto dei diritti fondamentali specifici dei cittadini. La Commissione, interrogata da alcuni Stati membri nell'ambito del comitato di gestione della direttiva, ha avuto l'occasione di specificare a più riprese che, in base al principio di sussidiarietà, si tratta di un esercizio nazionale.

La Commissione ha tuttavia dichiarato di ritenere che la buona informazione dei cittadini da parte degli Stati membri durante il processo di selezione possa efficacemente contribuire a garantirne l'attiva partecipazione alla protezione della natura.

La Commissione si accerterà, nel corso delle fasi successive di attuazione della direttiva, che il diritto comunitario venga pienamente rispettato. Spetta peraltro agli Stati membri il compito di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali dei cittadini per gli aspetti che la direttiva attribuisce alla loro responsabilità.

⁽¹⁾ GU L 206 del 21.05.1992.

(98/C 82/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2861/97

di Arlene McCarthy (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Inchiesta sui dazi anti dumping sulle esportazioni di cotone greggio proveniente da India, Pakistan, Indonesia, Turchia, Cina ed Egitto

Per quanto riguarda la nuova inchiesta sui dazi antidumping sulle esportazioni di cotone greggio proveniente da India, Pakistan, Indonesia, Turchia, Cina ed Egitto, può la Commissione chiarire l'utilità dell'inchiesta di interesse comunitario ai fini di questo terzo ricorso, visto che i risultati della medesima procedura relativa al caso precedenti, all'inizio di quest'anno, hanno ricevuto ben poca attenzione?

Viste le numerose parti interessate che dedicano tempo e risorse considerevoli per evitare l'imposizione di tali dazi, che si tradurrebbero inevitabilmente in esubero di manodopera e chiusura di fabbriche nei settori della finitura dei tessuti e delle vendite all'ingrosso, può la Commissione chiarire se l'inchiesta è effettivamente legale e quindi continuerà, dal momento che non è stato pubblicato alcun avviso ufficiale di conclusione dell'inchiesta precedente, terminata nel mese di maggio?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(23 settembre 1997)*

Nei precedenti procedimenti antidumping, è stata svolta un'inchiesta approfondita relativa all'interesse della Comunità per valutare l'impatto di eventuali misure sulle parti coinvolte. L'inchiesta ha permesso di concludere che l'adozione di misure antidumping era nell'interesse della Comunità. Il Consiglio tuttavia non ha accolto la proposta della Commissione di imporre misure definitive e il termine di 15 mesi stabilito dall'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ è scaduto. I dazi provvisori imposti durante i procedimenti sono dunque estinti per perenzione senza essere stati riscossi e la scadenza dei termini implica che non è più possibile adottare misure definitive sulla base dell'inchiesta citata.

Subito dopo lo scadere dei termini succitati, la Commissione ha ricevuto una nuova denuncia antidumping che è stata esaminata secondo la prassi abituale e che ha permesso di concludere che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un procedimento. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare un nuovo procedimento sul prodotto in questione ed è stato pubblicato un avviso a tal fine ⁽²⁾.

Nell'ambito del nuovo procedimento, si esaminerà nella stessa maniera approfondita l'aspetto relativo all'interesse della Comunità. In tale contesto, tutte le parti interessate (produttori, importatori, responsabili della trasformazione) sono attualmente invitate a trasmettere le informazioni dettagliate su vari aspetti, compresi gli eventuali licenziamenti e la cessata attività delle fabbriche. Si terrà conto di queste informazioni per stabilire la fondatezza della richiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996.

⁽²⁾ GU C 210 dell'11.7.1997.

(98/C 82/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2869/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1997)*

Oggetto: Programma MEDIA II

In relazione al programma MEDIA II, può dire la Commissione in che modo sono stati ripartiti nel 1997 i relativi finanziamenti, e in particolare quelli destinati a MEDIA DEVELOPMENT? Quali partecipazioni si sono avute sino ad oggi? Per quale motivo le proposte che coinvolgono i paesi con minori capacità di produzione, quali la Grecia e il Portogallo, vengono sistematicamente respinte? Con quali mezzi e in base a quali criteri vengono garantite l'efficacia e l'imparzialità delle scelte effettuate? In base a quali criteri si scelgono i collaboratori (lettori, esperti, ecc.) e in che modo essi vengono remunerati? Inoltre, si provvede a sostituirli a tempo debito? In che modo vengono tutelate l'identità linguistica e, più in generale, l'identità culturale degli autori? In che modo i veri autori vengono protetti dalle speculazioni degli intermediari?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(7 ottobre 1997)*

Nel 1997 la Commissione ha organizzato quattro inviti a presentare proposte nella sezione Sviluppo del programma MEDIA II ⁽¹⁾ (decisione 95/563/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995). A causa del livello molto elevato di partecipazione (in media 1 000 progetti per invito), il processo di selezione è relativamente lungo. Ciò significa che in questa fase, per il 1997, si possono comunicare solo i risultati del primo invito. I risultati del secondo e del terzo sono attesi per la fine di settembre mentre quelli del quarto saranno disponibili per l'inizio di dicembre.

Per quanto riguarda il primo invito 1997, su un totale di 1 343 progetti presentati, ne sono stati selezionati 158 per un importo totale di 3,5 MECU.

Dal varo del programma MEDIA II, la Commissione si è impegnata per garantire la sistematica applicazione delle misure di discriminazione positive a favore dei progetti presentati da società registrate negli Stati membri caratterizzati da una ridotta capacità di produzione audiovisiva. In tale quadro vengono inoltre organizzate sessioni specifiche di informazione e formazione rivolte a potenziali richiedenti di tali Stati membri. In conseguenza della strategia descritta, il programma MEDIA II ha ricevuto un numero crescente di proposte provenienti da Stati membri caratterizzati da una ridotta capacità di produzione audiovisiva. Si dovrebbe inoltre tenere presente che la percentuale relativa dei progetti selezionati è sempre superiore a quella dei progetti presentati (in media il 30% dei progetti selezionati rispetto al 25% delle richieste). Nel caso specifico dei due Stati membri citati (vale a dire, Grecia e Portogallo), il rapporto fra progetti presentati e progetti selezionati è pari alla media generale per tutti gli Stati membri, vale a dire 10-12%.

In conformità della decisione del Consiglio, per la valutazione dei progetti si utilizzano i criteri di selezione indicati nelle linee direttrici di ogni invito a presentare proposte, che a loro volta sono stati approvati, prima della pubblicazione, dai membri del comitato.

Al fine di garantire un trattamento equo a tutti i progetti presentati, i lettori o esperti che agiscono come consulenti della Commissione nella procedura di selezione vengono selezionati sulla base delle loro conoscenze ed esperienze, che consentono loro di fornire una valutazione della qualità dei testi presentati nella lingua originale. Quanto agli esperti che partecipano a gruppi singoli, essi vengono scelti sulla base di elenchi presentati alla Commissione dai membri del comitato MEDIA e vengono consultati a rotazione.

(¹) GU L 321, 30.12.1995.

(98/C 82/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2877/97

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Coerenza delle politiche della Commissione con la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei successori del latte maternonei paesi terzi da parte di produttori della Comunità

La Commissione può confermare che l'impresa danese MILCO, che produce alimenti per neonati, ha violato il codice OMS del 1981 concernente la commercializzazione di sostituti del latte materno nelle sue operazioni in Bangladesh e, di conseguenza, non ha rispettato la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte di produttori della Comunità (¹)?

E' vero che la Commissione offre riduzioni fiscali a società quali la MILCO, che promuovono i sostituti del latte materno al di fuori dell'UE, anche quando tali attività siano in contrasto con il codice OMS del 1981 e la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992?

Se sì, la Commissione riconosce che il suo operato è del tutto incompatibile con il codice internazionale e la risoluzione del Consiglio, e che i suddetti rimborsi fiscali debbano cessare immediatamente?

(¹) GU C 172 dell'8.7.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

Conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992, la Commissione ha dato istruzioni alle proprie delegazioni nei paesi terzi di agire da punti di contatto per le autorità locali, affinché possano essere loro notificati eventuali reclami o critiche riguardanti le pratiche commerciali di un produttore stabilito nella Comunità. Ad oggi, non sono stati ricevuti reclami dal Bangladesh al riguardo. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di confermare dichiarazioni o relazioni riguardanti pratiche di commercializzazione inadeguate in tale paese da parte di imprese stabilite nella Comunità.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che, in assenza di reclami in proposito, l'eventualità prospettata dall'Onorevole Parlamentare nella seconda parte della sua interrogazione non trova applicazione.

(98/C 82/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2913/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(5 settembre 1997)

Oggetto: Aiuti UE al Kenia

In seguito alla brutale repressione nei confronti dei dimostranti a favore della democrazia nel giugno 1997, che ha causato la morte di 14 persone a Nairobi, la violenza si è diffusa in tutto il Kenia. A quanto risulta, i disordini vengono orchestrati da forze fedeli al presidente Moi nel tentativo di dividere i partiti di opposizione in vista delle elezioni che si terranno ancora quest'anno. Ulteriori preoccupazioni sono state espresse in merito all'abuso di fondi del Tesoro e alla corruzione nell'ambito del partito KANU al governo. Per protesta, l'FMI ha sospeso il pagamento della seconda rata di un prestito al Kenia per un importo totale di 468 milioni di USD. Gli ultimi disordini verificatisi sulla costa hanno causato 42 morti in seguito alla distruzione di foreste sacre alla tribù Mikenda, distruzione perpetrata dai sostenitori del presidente Moi.

Intende ora la Commissione riesaminare l'eventualità di sospendere l'aiuto finanziario in attesa delle elezioni come segno di preoccupazione per il turbolento clima politico che caratterizza il Kenia?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione

(19 settembre 1997)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare in merito al peggioramento della situazione in Kenya e sta cogliendo, in stretto coordinamento con gli Stati membri, ogni opportunità per ribadire al governo keniota l'importanza che essa annette allo stretto legame tra politica di sviluppo e cooperazione, da un lato, e rispetto dei diritti umani fondamentali, riconoscimento e applicazione dei principi democratici, consolidamento dello Stato di diritto e buon governo, dall'altro (articolo 5 della Convenzione di Lomé).

L'Unione ha rilasciato varie dichiarazioni (l'ultima in agosto) esortando tutte le parti interessate a rinunciare a qualsiasi atto di violenza e a ricorrere a mezzi pacifici per cercare di risolvere le divergenze politiche, sottolineando inoltre la necessità di avviare un dialogo serio, che costituisce l'unico mezzo per giungere a una soluzione pacifica a vantaggio di tutti i kenioti.

Qualora ritenesse che il Kenya fosse venuto meno agli obblighi legati ad uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 5 (la preparazione e lo svolgimento di elezioni libere e oneste sono fondamentali in tale contesto), la Commissione potrebbe proporre l'avvio di consultazioni con il paese in conformità delle disposizioni dell'articolo 366, lettera a) della Convenzione. La sospensione degli aiuti è considerata l'ultima opzione.

Quanto al sostegno alla bilancia dei pagamenti, il 31 luglio 1997 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha deciso di sospendere l'erogazione della seconda quota di 33,8 MECU (37 milioni di USD) del suo programma a favore del Kenya. Tale decisione è scaturita essenzialmente dall'insoddisfazione dell'FMI nei confronti delle misure prese dal governo keniota per combattere la corruzione e le frodi. Una missione dell'FMI (25-29 agosto 1997) ha convenuto col governo keniota misure volte a ripristinare l'aiuto del Fondo, ma non è stata fissata una data per la ripresa dei negoziati sull'aiuto. Il programma di adeguamento strutturale della Commissione per il Kenya è sospeso dal 1991 e riprenderà soltanto in presenza delle necessarie condizioni economiche e di altro tipo.

(98/C 82/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3146/97
di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione
(30 settembre 1997)

Oggetto: Offerta di alberi da frutto e viti

Nei primi anni '80 uno dei casi più spettacolari di frode al bilancio comunitario fu rappresentato dall'utilizzazione di alberi da frutto in plastica al fine di percepire alcuni premi e sovvenzioni della PAC.

In relazione alle recenti riforme o proposte di riforma di alcune OCM, corre voce che talune imprese offrirebbero di nuovo sul mercato comunitario alberi da frutto, ulivi e piedi di vite in materiale sintetico, garantiti come «indistinguibili» da quelli veri.

E' a conoscenza la Commissione di queste voci insistenti? Ha eventualmente adottato qualche misura al riguardo? Può garantire che i suoi tecnici di ispezione sarebbero in grado di riconoscere questi nuovi materiali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 ottobre 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
